RACCOLTA DI DISSERTAZIONI DI STORIA ECCLESIASTICA IN ITALIANO O...

3
7
54
BIBLIOTECA NAZIONALE
CENTRALE ▲ FIRENZE

RACCOLTA
DI
DISSERTAZIONI
DI STORIA ECCLESIASTICA
IN ITALIANO

O SCRITTE, O TRADOTTE DAL FRANCESE

OPERA POSTUMA

DI FRANCESCANTONIO

ZACCARIA

TOMO XIX.

Che contiene le ultime sei Dissertazioni, appartenenti al Secolo VII. della Chiesa.

IN ROMA

NELLA STAMPERIA SALOMONI

M. DCC. XC. VI.

Con licenza de' Superiori.

INDICE
DELLE DISSERTAZIONI
Che si contengono in questo Tomo.

DISSERTAZIONE I.

Ossia lettera del Reverendissimo P. Pane Maestro dei Sacri Palazzi Apostolici sulla Punizione degli Eretici, e del Tribunale della Sacra Inquisizione, stampata in Roma nel 1795., in cui si prova la disciplina della Chiesa nel sesto, e settimo Secolo, colla costante pratica di detta Chiesa per tutta il tempo, che ha preceduto l'istituzione del Tribunale del S. Offizio. pag. 1

DISSERTAZIONE II.

Del Raccoglitore sulle Feste istituite ad onore di Maria Santissima nostra Signora; Stampata in Roma nel 1780. presso il Salomoni. pag. 33

DISSERTAZIONE III.

INEDITA

La causa del Pontefice Onorio I. condannato nel VI. Concilio generale dell' Ab. Sante Viola Sottobibliotecario della publica Biblioteca della Città di Tivoli. pag. 73

DISSERTAZIONE IV.

In difesa di Onorio I. Estratta dall' opera intitolata: Difesa di S. Pietro, e di altri Pontefici Romani accusati di errore, del Signor Abate Saverio Bemarco. pag. 139

DISSERTAZINE V.

Del Raccoglitore Sull' Origine, ed Eccellenza della Ecclesiastica Disciplina. pag 155

DISSERTAZIONE VI.

Del Raccoglitore o sia Confutazione di un Libro stampato in Napoli 1789.; il cui titolo è: Discorso di un Anonimo sulla Monarchia Universale dei Papi. pag. 240

APPROVAZIONI

Ho lette per comando del Rmo P. M. del S.P.A. le Dissertazioni contenute nel Tomo XIX. della *Raccolta di Dissertazioni di Storia Ecclesiastica etc.*, e le ho trovate non solo scevere da qualunque errore circa la Morale, la disciplina, ed i buoni costumi, ma piene di sacra erudizione, e di critica cristiana; per la qual cosa le reputo degnissime di passare per mezzo della stampa alla pubblica luce.

Casa 3. Aprile 1796.

Francesco Eugenio Guasco
Canonico della SS. Basilica Liberiana.

Per ordine del Rmo Padre Maestro del Sacro Palazzo Apostolico ho lette con soddisfazione sempre maggiore le Dissertazioni appartenenti al sesto secolo della Chiesa, raccolte in questo, e nel precedente tomo dal fu celebre Sig. Abate Zaccaria. Non vi ho trovato cosa, che offenda il buon costume, o la sana dottrina; anzi vi ho rinvenuti preziosi materiali, onde trarre robusti argomenti, per sostenere la Disciplina, e le regole della Romana Chiesa Cattolica; e perciò le giudico degnissime della stampa.

Dal Convento di S. Marcello il dì 15. Aprile 1796.

Fr. Luigi Bentivegni Reggente
di Studio e Maestro in Sacra Teologia.

Di commissione del R.mo Padre Maestro del Sacro Palazzo Apostolico ho letto con piacere la continuazione delle Ecclesiastiche Dissertazioni intrapresa dal fu Sig. Ab. Zaccaria, e nulla avendovi trovato che impedire ne possa la pubblicazione, anzi dalle notizie, che si acquistano nella lettura di quei sacri componimenti, possono gli Amatori della Storia Ecclesiastica ricavarne de' vantaggi pe' loro studj, giudico se ne possa permettere la stampa.

Casa 16. Aprile 1796.

Francesc' Antonio Mondelli.

IMPRIMATUR

Si videbitur Rev. Patri Magistro Sacri Palatii Apostolici.

Franc. Xaver. Passari Archiep. Lariss. ac Vicesg.

IMPRIMATUR

Fr. Thomas Vincentius Pani Ord. Præd. Sac. Pal. Apost. Mag.

DISSERTAZIONE I.

OSSIA LETTERA

DEL REVERENDISSIMO P. PANE

MAESTRO DE' SACRI PALAZZI APOSTOLICI

Sulla Punizione degli Eretici, e del Tribunale della Sacra Ioquisizione, stampata in Roma nel 1795.

In cui si prova la disciplina della Chiesa nel sesto, e settimo Secolo, colla costante pratica di detta Chiesa per tutto il tempo, che ha preceduto l'Istituzione del Tribunale del S. Officio.

Non sarebbe vero, quanto vi ho esposto finora intorno al diritto, che ha la Chiesa di castigare gli Eretici con pene anche temporali, quantunque fosse stata impedita talvolta di eseguirlo. Non si fa sempre ciò, che si può: E non sono pochi i diritti, che gli stessi nostri Avversarj accordano alla Chiesa, i quali sono restati talvolta in una prudente inazione, o da crudeli persecuzioni impediti empiamente. Siccome però la pratica, quand' è universale, e costante, serve a meglio scoprire il diritto, così non mi dispiace il vedermi stimolato da voi a difendermi alquanto più su questo punto, ed a maggior vostra istruzione, vi dico senza punto esitare, che in questa parte la pratica ha sempre corrisposto a quella teorica, che ho dimostrata nelle passate mie lettere, e non è mai andato disgiunto il dritto dal fatto. Non è già, che io pretenda di sostenere, che la Chiesa abbia nel castiga-

re gli Eretici, conservato sempre lo stesso atile; Come da ogni altro Tribunale, ed in ogni altro affare di mutabile disciplina, così nella difesa della Religione, sarebbe ingiusta cosa il pretenderlo dal Tribunale della Fede. E sappiamo dai dotti Cardinali de Lugo (1), e Brancati (2), e da varj altri Canonisti, e Teologj, che la Chiesa colla sua solita commendevole prudenza, e savierza ha in questa parte variato assai bene regolamento, e sistema, passando da uno in altro genere di pene, da una in altra maniera più forte di pronunciarle, secondo che esigeva il ben pubblico, ed il buon ordine del Divin gregge. Solo nell'undecimo, e duodecimo secolo s'incominciano ad incontrare conciliari, e Pontificie disposizioni, che obbligano i Tribunali laici ad eseguire contro quelli, che l'hanno meritata, e che vengono abbandonati al braccio secolare, quella pena di morte, la quale in addietro non aveva, che permessa come utile, e giusta al loro zelo, e potere: *Damnati Sæcularibus potestatibus, aut eorum Balivis relinquantur animadversione debita puniendi .... Et si quis eorum contra prædicta fecerit .... excommunicationem incurrat, quam si per annum sustinuerit, ex tunc velut hæreticus condemnetur*. Così si legge nel terzo Capo del Concilio Lateranense IV. sotto Innocenzo III. (3). Questa più forte, e risoluta maniera però di opporsi al furore degli Eretici, alla quale dopo il lungo giro di tanti secoli, ha creduto bene di appigliarsi, non prova, che non ne abbia avuto sempre il diritto, e

(1) *Disput.* 24. *Sec.* 2.
(2) *Disput.* 15. *art.* 2. §. 2.
(3) *Concil. Labbei Tom.* 13. *pag.* 234.

che anche prima non abbia o per se stessa immediatamente, o per mezzo dei Fedeli Sovrani cercato di opporsi alla loro perfidia, con ogni maniera di spirituale, e temporale coazione. Lo ha fatto senza meno, quante volte lo ha permesso la prudenza, e ricercato il buon ordine: Ed è giustissimo il sentimento del Tommasino, il quale dopo d'aver riportato il testè citato decreto d'Innocenzo III., che ha sparso qualche seme del Tribunale presente, confessa (1), che non ha fatto altro, che rinvigorire la pratica di tutti i tempi, e quindi inferisce, che non meritava i rimproveri, che ne fanno i non meno ignoranti, che maliziosi suoi disapprovatori: Ce decret m'a paru contenir la meilleure partie tant des anciennes loix des Empereurs Chretiens contre les Heretiques, que des Canons des Conciles d'Afrique sur le même sujet: ainsi on n'a nul sujet de rendre ce Concile, ces Canons, ou ce Pape odieux, comme s'ils avoient donné commencement à cette Inquisition, dont on a conçu tant d'aversion avec plus de passion que de sagesse, et de discernement. Basta riflettere alle leggi, ed al metodo, che hanno prescritto Gesù Cristo (2), e S. Paolo (3) a fine d'impedire la seduzione de' Fedeli, che fino da que' tempi gli Eretici procuravano a tutto potere, per conchiudere, che non furono in questo discordi dai posteriori i tempi Apostolici, e che conviene o stenderne agli uoi, e agli altri la disapprovazione, o rispettare in tutti ugualmente

(1) *Traité des Edicts pag.* 2. *c.* 13.
(2) *Matth.* 16. *ver.* 17.
(3) *Tit.* 3. 10. 1. *ad Cor.* 5. 11.

quegli stabilimenti, che provengono dalla istessa provvida, ed autorevol sorgente.

Per dare però documenti più luminosi, e sensibili di quella pratica, che ad ogni tempo ha osservata la Chiesa, non parlerò dei tempi posteriori al duodecimo secolo, nei quali l'Istituzione del Tribunale del S. Uffizio, ha reso il castigo degli Eretici più regolare, costante, e metodico, parlerò solo dei secoli, che l'hanno preceduto: e in tutti vedrete gli Eretici divenuti oggetto delle gioste collere dei Sagri Pastori, ed in guisa speciale di quelle del Romano Pontefice, che come conveniva appunto al suo Primato, ha avuto in ogni incontro più di qualunque altro una cura particolare di svellere dal campo del Signore le perniciose zizzanie, e di allontanare dal sagro ovile i lupi rapaci. A questo fine erano diretti molti libri, che al sorgere d'ogni eresia gli Apostoli, i Santi Padri, e tanti altri Scrittori Ecclesiastici composero fin dai primi tempi del Cristianesimo, per iscreditarla co' suoi inventori, e seguaci: E ne resta ben persuaso, chi scorre il Vangelo di S. Giovanni contro Ebione, e Cerinto: Le varie lettere Canoniche di S. Pietro, di S. Paolo, de' Santi Giacomo, Giovanni, e Giuda contro i Simoniani, Nicolaiti, Ebioniti, e Cerintiani; L'opere di S. Giustino, di Musano, di Appollinare, di Teofilo, di Sant'Ireneo contro i Marcioniti, gli Encratiti, i Montanisti, gli Ermogeniani, e Valeotiniani, anzi contro l'Eresie de' primi due secoli. Sono a queste succedute le opere di Clemente Alessandrino, dei due Dionigi, e di S. Atanasio contro i Valentiniani, i Carpocraziani, i Gnostici, Basilidiani, ed Ariani: e per dir breve quelle di tutti i Padri, e Dottori, contro tutti i primi Eresiarchi, ed Increduli.

Nè gli errori soltanto, ma divennero scopo delle loro collere le persone stesse, che li professavano, trattate sì spesso nei suddetti libri colle obbrobriose taccie di lupi rapaci, di schifose cancrene, di bestie crudeli, di assassini, e demonj, e vilipese co' più solenni rimproveri. Furono diretti al medesimo scopo i Canoni, e le costituzioni Apostoliche, e tante altre Ecclesiastiche disposizioni, che stabilirono contro gli Eretici le penitenze più rigorose: ne ebbero certamente altra mira i fulmini pesantissimi dei più solenni anatemi vibrati fin d' allora contro costoro dai Vescovi, o dalle particolari loro Sedi o uniti in Concilio, o dal supremo Gerarca del Cristianesimo, de' quali piene sono le Storie. E' vero, che prima, che il gran Costantino inalberasse su i sette colli la Croce di Geaù Cristo, e si dichiarasse veneratore, e seguace dei divini suoi ammaestramenti, non troverete nella Chiesa di Dio le spade alzate per castigarli con pene anche temporali più rigorose, e terribili (sebbene armata ben di altro che di pene spirituali e leggiere avrebbe veduta la destra dell' Imperador Aureliano Paolo Samosateno, se avesse ricusato di cedere a chi comunicava col quella casa Vescovile, della quale per la sua eresia era stato privato): Non lascerete però d' incontrare fin d' allora segni non dubbj di quell' esteriore giurisdizione contenziosa, e coattiva, che la Chiesa doveva esercitare in appresso, ed il sibilo udirete di quella verga, e le minaccie di quelle asprezze, e rigori, che fece temere S. Paolo a quelli di Tessalonica, e di Corinto (1). Riandate le sacre carte,

(1) *Epist. 2. ad Tess. 1. vers. 8., & 1. ad Cor. 4. vers. 21., & 2. ad Cor. 13. vers. 10.*

ed i libri preziosi de' Padri Apostolici, ed incontrando in quelle un Anania bugiardo ucciso dall' imperiosa voce del Principe degli Apostoli, una Zafira estinta, un Simone prostrato al suolo, rimproverato un Pontefice da S. Paolo (1), acciecato un Elima, ed esposto un Incestuoso alle più crudeli vessazioni del Demonio; e trovando in questi, che S. Gioanni per non restare dalle mie oppresso si scostò da quel bagno, in cui si lavava Cerinto nemico della verità (2), che S. Policarpo chiamò, rimproverandolo, pubblicamente, primogenito di Satanasso Marcione, che cercava la sua amicizia (3), e che S. Ignazio commendò lo zelo di quei di Corinto, che odiavano gli Eretici con tanto ardore, che negavano loro anche il passaggio per le loro contrade (4); Dite voi francamente, che voci son queste, e segni dell'alto potere di quella sposa celeste dell' Agnello divino, che squallida, e mesta gemeva allora sotto le forbici d' ingordo Carnefice, come di Gesù Cristo predisse il Profeta, ma sarebbe poi divenuta bella come il sole, e terribile, come un esercito preparato a combattere. Dite, che se in varj di questi incontri mancò l' apparecchio, e la pompa solenne di giudizio esteriore non toglie questo qualunque esercizio di quella coazione, di cui parliamo, e che non mancò sempre, e la preserisse lo stesso S. Paolo (5) nelle accuse de' Vescovi, e furono effetti di un formale giudizio Ecclesiastico le abbjure di Cerdone sotto il

(1) *Act.* 23. *vers.* 3.
(2) *Irenæus lib.* 3. *cap.* 3.
(3) *Irenæus lib.* 3. *cap.* 3.
(4) *Epist. ad Ephesios.*
(5) 1. *ad Timoth.* c. 5. *ver.* 19.

Pontificato d'Igino attestate da Eusebio (1), e l'esclusione, ch' ebbe dal consorzio di tutti i Fedeli scoperto, che fu impenitente, e rilasso; come racconta S. Ireneo (2); Il Valesio (3), ed il Massuet (4) ed il Cardinal Orsi pretendono; che la parola greca ἀφίστημος, di cui si vale il Santo, significhi, che Cerdone si separò da se medesimo dalla Chiesa; ma con più fondamento a parer mio il Tillemont (5) è di contrario parere, come lo è stato il Rufino nella versione di Eusebio (6) dal quale sono così tradotte le parole di S. Ireneo, *Convictus a cœtu fraternitatis arcetur*.

Non dissimili a questi atti di foro contenzioso, ed uniformi al comune esercizio, ch' ebbe la Chiesa, di sua giurisdizione esteriore anche prima, che vegliassero intorno al suo trono quei Forti d' Isdraele, e circondassero la regale sua Sede que' sodi ripari, che ne' fedeli Sovrani le andavan preparando la provvidenza divina; sono e la scomunica, che incontrò Marcione, e lo attesta S. Epifanio (7); per mano del Vescovo suo Padre; dalla quale ricercò in vano d' essere assoluto dal Romano Pontefice; e le condanne de' Montanisti fatte dai Vescovi dell' Asia, poi o dal Papa Eleuterio, come crede probabile il Tillemont (8) o come appoggiato all' autorità di

(1) *Hist. lib. 4. cap. 2.*
(2) *Lib. 3. adv. hæres. cap. 4. num. 3.*
(3) *In not. ad lib. 4. Eusebii cap. 11.*
(4) *In not. ad S. Irenæum lib. 3. cap. 4.*
(5) *Stor. Eccl. tom. 2. lib. 3. num. 44.*
(6) *Tom. 2. art. 5. not. 2.*
(7) *Lib. 4. cap. 2.*
(8) *Hæres. 42. cap. 1.*

Tertulliano nel libro contro Prassea crede assai più verisimile il Card. Orsi (1) dal suo Antecessore il Pontefice San Sotero. E quel giudizio dal quale si sottrasse Novato al dire di S. Cipriano (2), quando *urgentibus fratribus imminebat cognitionis dies, quo apud nos causa ejus ageretur, et judicium Sacerdotum voluntaria discessione præcessit, quasi evasisse sit pœnam, præveniisse sententiam* : e le condanne in fine prima eseguite in due Concilj di Antiochia, poi della persona stessa di Paolo Samossteno accadnta nel terzo, delle quali parlano diffusamente il Tillemont (3) e l'Orsi (4) non sono un argomento chiarissimo di quella verità, che vi stò annunciando?

Mancò, è vero, in questo tempo il braccio favorevole de' Sovrani, che spalleggiasse l'esemplari, e giuridiche disposizioni della Chiesa, ma la libertà fors' anche di esercitare sempre per se stessa immediatamente quel discreto rigore di bandi, flagelli, carcerazioni, ed altre pene temporali, delle quali con ogni libertà dispone adesso in più luoghi, seppure non sono da eccettuarsi i bandi, i sequestri, i flagelli, de' quali attesta S. Agostino, che l'uso era antico ne' Tribunali Ecclesiastici. Quand' anche però nulla fosse succeduto di questo, chi vorrà negare alla Chiesa già adulta, e salita all'ange maggiore della sua gloria ciò, che non fece bambina tra le umiliazioni de' più crudeli carnefici, ed il totale abbandono di ogni terreno sussidio? Credereste voi giusto il sentimento di chi negasse, che l'uomo è

(1) *Tom. 2. art. 5. not. 3.*
(2) *Stor. Eccl. Tom. 2. lib. 4. n. 22., & lib. 5. n. 13.*
(3) *Epist. 49. ad Cornelium.*
(4) *Tom. 4. art. 4.*

fornito di ragione, e consiglio, perchè in fascie non l'esercita? E se a presagirne il vicino sviluppamento bastano i segni, che dà ancor fanciullo, come a presagire la molta autorità, che cresciuta in estensione, e vigore, e protetta dai Sovrani suoi figli avrebbe dopo le persecuzioni nata la Chiesa, bastar non devono i segni non equivoci, che ne ha dati nel tempo delle maggiori sue umiliazioni? Avete già letto in questa, e nelle passate mie lettere, che fin d'allora restavano privi gli Eretici di ogni civile commercio, che fin d'allora eran soggetti a pubblica infamia, che si rimproveravano con rigore, ed asprezza, e che non si risparmiava il fuoco ai libri di coloro, *qui fuerunt curiosa sectati*.

Volete anche segni maggiori, e cercate in que' remotissimi tempi iniaj sicuri di abituali coazioni esteriori, che non men d' adesso frenassero allora i colpevoli coi più solenni corporali castighi? Neppur questi mancaron del tutto in quei primi tempi. L'esser scomunicato allora era per l'ordinario lo stesso, che esser condannato alle più terribili corporee vessazioni. Non solo perchè di alcuno de' scomunicati si verificava ciò, che del Prefetto della Libia condannato a questa pena racconta S. Basilio (1), che *aversandum illum araitrabantur omnes ita, ut nec ignis, nec aquae, nec tecti comunionem cum illo sibi habituri*. Ma anche perchè per divina straordinaria disposizione imprendeva alcune volte il Demonio a vessarli nel corpo così orribilmente, che S. Girolamo (2) e S. Giovanni Grisostomo (3) lo chiamano

(1) *Epist. 61. al 47. ad Athanas.*
(2) *In Capit. 2. Ioelis. 7. 3. pag. 137. Oper Edit. Mart.*
(3) *Homil. 20. de simbolo tentat. n. 4. Tom. 2. oper.*

per questo carnefice della Cristiana Repubblica: ed era lo strazio sì penoso, e severo, che S. Paolo, parlando dei tormenti dell'Incestuoso di Corinto, li paragona alla morte (1) *Traditus in interitum carnis*.

Coazioni son queste, alle quali appena giunge la Chiesa ai dì nostri assistita dal braccio de' Principi secolari: praticate poi da' Personaggi sì grandi, e da uomini adorni della più eroica santità, ed alle loro suppliche accordate da una providenza superiore, che non ammette macchia, o sospetto, non v' è chi possa disapprovarle, e crederle irregolari, ed ingiuste. Non ha tanto ardire neppure l' Ab. Fleury, il quale per altro si sforza inutilmente di scansare il peso di sì robusta dimostrazione col pretesto, che essendosi ottenuta una tal coazione per mezzo d'ajuti straordinarj, e superiori si portino in vano per provare l'ordinaria podestà della Chiesa. Non vaneggiava così Ugo Grozio pensatore assai più profondo, e giudizioso di lui. Vide egli in questi straordinarj castighi ciò, che doveva seguire in appresso per ordinaria disposizione de' Pastori, e disse apertamente (2), che *omnino certissimum est, tempore quo terrenae potestates jus puniendi sibi concessum ad purgandam; tuendamque Ecclesiam non exercebant, Deum ipsum, quod terreni auxilii deerat coelesti auxilio supplevisse*. E supplì appunto, come spiega nello stesso luogo l'Autore citato, con l' onnipotente suo braccio al sussidio, che si sarebbe avuto in appresso, in quella maniera, che si servì della manna nel deserto in supplemento dell' abbondanza; che aveva fatto aperare all' eletto suo popolo nella terra pro-

(1) 1. *Corinth. cap. 5. vers. 5.*
(2) *De Imp. Sum. Pont cap. 9. n. 5.*

messa. Ed ebbe forse riguardo a queste medesime coazioni l' altro Protestante Alemanno, allorchè nel suo trattato *de rebus gestis Christian.* scrisse, che *nullum regale, uti nunc vocant, aut jus Majestatis, quod non Apostolos exercuisse liquido demonstravero.*

Se scarsi vi sembrano gli ajuti straordinarj, de' quali fu graziata la Chiesa in un tempo, in cui tanti erano i nemici congiunti ai danni del nome Cristiano, e pochi i fatti, che ci narrano le istorie de' tempi Apostolici di coazione esteriore, in paragone dei moltissimi persecutori, ed Eretici, che nacquero ne' primi tre secoli a turbar la pace, e tranquillità del mondo Cattolico, sparsi quelli in ogni angolo della terra, divisi questi fin dai tempi di S. Agostino in novanta fazioni, com'egli attesta, voi dovete riflettere, che non tutti sono stati trasmessi dalle Storie alla nostra notizia, e che non era conveniente, che la Chiesa facesse uso di sua giurisdizione, e che la providenza in un tempo, in cui a rendersi vie meglio credibile più che coll' autorità, e potere doveva conservarsi, e dilatarsi colla sofferenza, e miracoli. Il diritto, che aveva di conservarsi, e diffondersi anche colla forza bastava allora, che fosse indicato in qualche modo a nostra istruzione, e governo; e lo fù difatto nelle indicate maniere, le quali se non provedevano abbastanza alla difesa, e tranquillità de' Fedeli lasciavano però libero il corso a quei segni invincibili di evidente credibilità, che la dovevano rendere trionfante in appresso, ed erano più che bastevoli a giustificare quella pratica, che sarebbe stata adottata in tempi meno burascosi, e difficili.

Imitò la Chiesa nel suo incominciamento il contegno del diletto suo sposo, il quale vestito di

spoglia mortale, e passibile non volle esercitare quel dominio sopra tutte le cose, che avea come Figlio di Dio; e chiamato a decidere le liti civili si protestò, che non era questa la sua incombenza; e fuggì, quando volevano vestirlo di reggie prerogative, e divise, dichiarando di esser venuto al mondo non per esser servito, ma per tutto consacrarsi all' altrui bene, e vantaggio. Non lasciò però nello stesso tempo di dare qualche indizio di quel Sovrano diritto altissimo, che a lui essenzialmente competeva, come a Figliuolo di Dio. Ne diede segni non ambigui, e quando dichiarò, che non era soggetto al Tributo, e quando precipitò gl' immondi animali nel mare, e quando inaridì la sterile ficaja, e quando contro la forma delle leggi prescritte assolvette l'adultera, e finalmente quando flagellò i profanatori del Tempio, e rovesciò i Soldati. Fece lo stesso la Chiesa ne' primi tre secoli: e destinata nel suo nascere a stendere nella umiliazione, e sofferenza le profonde radici del suo innalzamento, e sprovveduta d'ogni temporale sussidio non fece allora mostra di quella maestà, e potere, che era dovuto al sublime suo grado, e vinse il furore, e l'insidie dei Persecutori, e degli Eretici più colla pazienza, e dolcezza, che coll'autorità, e rigore. Non omise però e per se stessa autorevolmente, ed avvalorata da forze superiori, e straordinarj di dar segni non dubbj di quella autorità, che aveva ricevuta da Dio, e che avrebbe poi esercitata con libertà, quando divenuti suoi figli gl'istessi Persecutori posta avrebbono in perfetto esercizio la sua autorità, e con ogni diritto avrebbe fatto uso a propria conservazione, e difesa di quella spada, ch' era allora rivolta a' suoi danni.

A questi segni corrisposero in fatti a suo tempo quelle verità, che presagivano: e si dichiarò appena il gran Costantino suo Protettore, e seguace, che più frequenti, e solenni divennero gli esercizj di sua giurisdizione, e secolo non v' è nella Chiesa dopo quel Imperadore, in cui non s' incontrino errori proscritti giudizialmente, Eretici chiamati in giudizio, e colpevoli condannati al meritato castigo, ed in cui non abbiano i Sovrani e colle leggi, e colla forza prestata alla Chiesa quella protezione, ed ajuto, che esigevano da loro e la Fede, che professavano, ed il carattere, che sostenevano. Ebbe la Chiesa nel suo cominciamento, disse poco dopo S. Agostino (1) i persecutori, adesso i difensori; E coloro, *qui humiliabant Ecclesiam humiles introeunt in Ecclesiam, Ecclesia nunc habet defensores, quæ antea habebat persecutores. Defensores*, dice egli, non arbitri, e primarj governatori, e sovraoi di tuttociò, che all' esteriore regolamento, e governo appartiene de' Fedeli, come colla solita ereticale perfidia si va ideando il Boemero (2), il quale non potendo negare le giuridiche azioni, ed esteriori giudizj praticati dagli Apostoli, e Pastori, che hanno preceduta la conversione de' Sovrani senza alcuna dipendenza della laicale podestà, confessa la necessità, che ha la Chiesa di questi mezzi per conservarsi, e sussistere, nega però, che l' usarne sia di suo diritto, e crede, che passato quel tempo d' indispensabile necessità, a lui non apparteoga più il farne uso, ma a quei Sovrani soltanto, che uniti al divin gregge noli hanno il diritto di governarlo, ed assi-

(1) *De 5. Hæres. cap. 6. Tom. 6.*
(2) *Iust. Theolog. lib. 5. Cap. 4.*

sterlo con tutte quelle esteriori maniere, che la sola necessità aveva prima di loro giustificato ne' primi Pastori. Lo smeotisce quanto v' ho scritto nella mia xv. lettera, e molto più quello, che sono per dirvi in appresso, dove trovando una tal pratica non che continuata, ma ampliata ne' Successori anche dopo la conversione di Costantino, ed incontrando i Sovrani ossequiosi, e facili a secondarle; non dispotici delle Ecclesiastiche risoluzioni vi sarà molto agevole argomentare, quanto incontrastabile sia il diritto, che ha la Chiesa anche adesso nell' esteriore governo, e quanto siano vane, ed insussistenti le Chimere di Boemeto.

Lunga cosa sarebbe il voler qui ad una ad una descrivere tutte le leggi pubblicate a favore della Chiesa dopo la conversione di Costantino, tutte le regole prescritte per conservare, e difendere la Cattolica Religione, tutti gli atti fatti nell' uno, e nell' altro foro per preservarla dalle insidie, e violenze degli infedeli. La copiosa collezione del Labbè, il Cardinal Bruneati (1) il Tomassino (2), e cento altri ve ne somministreranno un numero pressoche infinito: Ed incontrerete in questi bene spesso accennate con lode, ed approvate come giuste non che le Ecclesiastiche, ma anche le leggi più rigorose, e severe, che in sussidio della podestà della Chiesa ha pubblicate in ogni tempo la podestà secolare, delle quali cose avendovene io altrove somministrato

(1) *De Fide Dissert.* 15. *art.* 2.

(2) *Traité dogmatique et historique des edicts, et des autres moyens spirituels et temporels pour établir et pour mantenir l' unité de l' Eglise Catholique.*

un qualche saggio reputo ora inutile affatto il darne in questo luogo un più distinto ragguaglio.

Il vostro quesito cerca piuttosto fatti pratici, che legali disposizioni; e più che della provenienza e giustizia volete essere informato della osservanza, e vigore delle leggi medesime. E a questo scopo volgendo io il mio ragionare, vi protesto con tutta ingenuità, che in tanta copia di fatti, che mi somministran le storie mi riuscirà più difficile di ristringere in poco la troppo vasta materia, che di trovare in ogni secolo autentiche prove di quella pratica, che voi ricercate. Abbiamo nel cadere del quarto secolo il ricorso fatto da' Fedeli perseguitati nella Persia ai fedeli di Roma per essere liberati dalle ingiuste vessazioni, che soffrivano da quel idolatrico governo, e sappiamo altresì la prontezza, colla quale l' Imperador Teodosio stimolato da Attico Vescovo di Costantinopoli accolse le loro suppliche, e le secondò, movendo per questo una giustissima guerra contro l' empio Re Isdigerde. Spiacerà ai nostri contraddittori di vedere in questi fatti approvate fin dal quarto Secolo non che le più violenti coazioni in affari di Religione, ma le crociate istesse dell' undecimo secolo, e le guerre del Messico, per le quali si muovono ai dì nostri tanti rumori: ma converrà, che lo soffrano in pace; non essendovi luogo a dubitarne dopo che da Teodosio (1), e Niceforo (2) sono stati sì bene autenticati, e giudicati ancora ragionevoli, e giusti senza, che alcuno abbia arditi di criticarli per molti secoli: tanto più, che non queste sole, ma confermano mirabilmente il mio as-

(1) *Lib.* 5. *cap.* 39.
(2) *Lib.* 14. *cap.* 19. § 20.

sunto le maniere usate coi Donatisti nell' Affrica, cogli Ariani in Oriente, coi Gioviniani in Italia, e coi Priscillanisti nelle Gallie, dove troviamo la Chiesa sempre uguale a se stessa occupata in questo genere di cozioni. Esortati più volte senza profitto a ravvedersi i Donatisti, furono poi chiamati in giudizio, privati della comunione de' Fedeli, e da Costantino, e d' altri Sovrani atterriti con multe, e confische (1). Furono gli Ariani dal Concilio Niceno percossi coi più solenni anatemi, indi furono abbruciati da Costantino i loro libri (2), ed essi stessi banditi da Teodosio (3); Gioviniano, ed i suoi seguaci dopo le condanne di alcuni Concilj, e di Siricio Romano Pontefice (4) furono colle piombate percossi per ordine di Onorio, e confinati in una isola della Dalmazia, ed in altri disagiati paesi (5). Condannati i Priscillanisti delle Gallie da varj Sinodi, furono in più guise dall' una, e dall' altra podestà riconvenuti giudizialmente; e per le importune istanze del Vescovo Idacio furono alla fine da Massimo strascinati nell' estremo supplizio (6): e se riuscì ad Urbico scanzare il rigore del Tranno, non potè però evitare quello del Popolo fedele, dal quale fù lapidato.

Anche nel quinto secolo si incontrano giudizj a questi conformi; e tutti quei Papi, i quali con varj

(1) *S. Optatus Milevit. lib.* 3.
(2) *Sozomenus lib.* 1. *Cap.* 5.
(3) *Baronius ad ann.* 383. *num.* 34. *et* 35.
(4) *Epist.* 2. *Mediol. Eccl. T.* 2. *Conc. Labbei p.* 1218.
(5) *Baronius ad ann.* 390. *num.* 47.
(6) *S. Prosper in Chronico part.* 2. *et Sulpitius Severus lib.* 8.

castighi, che partecipano del Temporale, si esposero con grande aelo, e coraggio ai Maoichei, Pelagiani, Nestoriani, ed Eutichiani, e furono sulle loro risoluzioni assistiti dai Fedeli Sovraoi, esercitavano l' autorità, e dritti, di coi vi parlo, e la forma seguivano di quel formale giodiaio, che vi ho indicato finora: ed è assai verisimile, che abbian fatto assai di più quell' Attico Vescovo di Costantinopoli, il quale a detta di Socrate (1) *interdum terribilem se hæreticis exhibebat*, e quel Sinesio Vescovo di Tolemaide, che tanta parte attribuisce in affari politici alla Vescovile podestà, e tanti combattimenti descrive nelle sue lettere da se intrapresi in difesa della Religione, e de' beoi Ecclesiastici (2).

Troverete lo stesso nel sesto secolo. E fino dal suo nascere incontrerete l' esilio decretato da Simaco, e da Ormisda contro i Maoichei, ed i flagalli, che fu costretto soffrire il Sudiacono Ilario (3). Troverete nel suo progresso oltre le molti leggi severissime, che per insinuazione di Pelagio, e di altri Pontefici, e Vescovi furono promulgate da Giustiniano, Giustino, ed altri Sovrani contro i Monoteliti condannati prima dal Sesto Sinodo Ecumenico, poi percossi con più pesante mano dell' Imperador Costantino Pagonato (4), troverete dissi la morte data all' Empio Apostata Duoaan dal Fedele Re di

(1) *Lib. 7. cap. 41.*
(2) *Epist. 108. 113. 125. 132.*
(3) *Th Richinius in V. Monetam Diss. 1. cap. 1. et Baronius ad ann. 523. n. 6.*
(4) *Edict. pro sent. gener. Synod. adversus Monothelitas T. 6. Concil. Labb. pag. 1131.*

Etiopia Elesbaan (1), la lingua tagliata da Giustino al bestemmiatore Severo (2), e la morte decretata in Oriente da quel Basilio Mago, di cui parlò S. Gregorio ne' suoi dialogi (3): e nel suo cadere finalmente le pene severissime riportate da Niceforo (4) contro Aoatolio.

Comincia il secolo settimo colle commissioni date da S. Gregorio al Vescovo Colombo di servirsi del braccio di Genuadio Patrizio per frenare l'eretical perfidia: e colle riprensioni fatte da lui ad Agnello Vescovo di Terracina per l'indolenza, che usava cogli Idolatri: e col comando fatto a Genuadio Vescovo di Cagliari di procedere contro gl'Indocili con rigore, e se fossero servi di procurarne l'emeoda colle battiture, se liberi con una competente carcerazione (5). Nemmen severe si possono credere in questo secolo le ordinazioni, e pratiche di altri Vescovi, e Pontefici, se il Papa Eugenio volle, che tutti i Vescovi avessero le carceri (6), e se furono costretti il Concilio Toletano XI., ed il Bracarense III. (7) a fare alcune ordinazioni per frenare il trasporto del loro zelo in punire i colpevoli.

Così universale è stata ne' due secoli susseguenti, e così applaudita la punizione degli increduli, che vennero da tutti i fedeli riputate meri-

(1) *Baronius ad ann.* 523. *num.* 26.
(2) *Niceph. lib.* 17. *cap.* 2.
(3) *Lib.* 1. *cap.* 14.
(4) *Lib.* 18. *cap.* 3.
(5) *Lib.* 8. *Epist.* 18., *lib.* 9. *Epist.* 56.
(6) *Diss.* 81. *cap. Sacerdos.*
(7) *Cap.* 7. *cap.* 6.

levoli delli onori degli altari quelle divote femine, che incontrarono in Costantinopoli il martirio per aver fatto in pezzi quel iodegno Giovino, che con sacrilega mano ebbe l'ardimento di troncare il capo ad una venerata imagine del Crocifisso. Per questo si mossero i fedeli contro Paolo Esarca in Ravenna, contro Pietro Duca in Roma, contro il comandante Esilarato, ed il Figlio Adriano in Napoli, ed in ogni provincia d'Italia contro i Presidi, e popoli Iconoclasti. Per questo i Bulgari fecero stragge de' Saraceni (1). Bonifacio cercò la carcerazione, e coodaona d'Adelberto, e Clemente (2). L'Imperador Filippo ordioò quella del Monaco Eretico, di cui parla Uspergio, e i due Sinodi di Aix, e di Chiersy diedero di piglin a corporali castighi per frenare la pertinacia di Felice Vescovo di Urgel, e del Monaco Godescalco. Era Felice Urgelitano ricadato negli errori, che sotto Adriano II. aveva abjurati io Roma, dove era stato maodato da Carlo Magno. Fu in seguito deposto dal Sinodo di Aquisgrana dal Vescovado, e cacciato in perpetuo esilio a Lione, del quale esilio fa menzione Adone Viennese nella Cronica (3). Anche Godescalco fu per la sua ostinazione, e temerità nel contradire ai sentimenti Cattolici deposto dall'Ordine Presbiterale, *& virgis cæsus, & in ergastulum detrusus* (4). Lascio i Manichei abbrucciati da Giustiniano Ginniore, de' quali fa menzione Pietro di Sicilia nella sua storia de' Manichei, che si ha nel tomo decimo

(1) *Blondus dec.* 1. *lib.* 10.
(2) *Concil. Labb. tom.* 8. *pag.* 301.
(3) *Bibl. PP. edit Lugd.* 1644. *tom.* 16. *pag.* 306.
(4) *Concil. Labb. tom.* 9. *pag.* 1056.

sesto della Biblioteca de' Padri: Che non la finirei mai, se tutti volessi addurre i fatti, che si raccontano di questi due secoli su questo proposito.

Se non che a nulla dissimulare con voi devo ora confessarvi ingenuamente, che per quanto ripetuti, e frequenti sieno stati i castighi dati nei precedenti secoli agli Eretici, non sono però da paragonarsi coo quelli, che si incontrano nei secoli undecimo, e duodecimo più vicini all' istituzione di quel tribunale, che ne fissò una più metodica correzione: In questi secoli abbiamo da Glauro Ridolfo (1), che in Orleans, ed in alcuni paesi d' Italia furono condannati alle fiamme alquanti Manichei convinti di Eresia. Così finirono i loro giorni i Bocomili in Costantinopoli sotto Alessio Comneno (2), e varj altri fatti consimili si leggono presso Pietro Cluniacense nella sua lettera, o trattato *adversus Petrobusianos* (3), E nell' Autore nella Storia Trevinense impressa nello Spicilegio del Dacherio (4). Nel Concilio Lateranense 2. (5), e nella lettera scritta da Innocenzo II. ai Vescovi di Francia (6) si danno i giudizj pronunciati dalla Chiesa, e contro Pietro de Bruys empio dommatizzante, che arrestato al porto di S. Egidio fu abbruciato, *& zelus Fidelium flammas dominicæ Crucis ab eo succensas eum concremando ultus est* (7),

(1) *Stor. lib. 3. cap 8. presso il Dacherio.*
(2) *Anna Comnena Alexiados lib. 15. pag. 491. et seq edit. Paris.*
(3) *Biblioth. Cluniac. Marier. pag. 1118 & seq.*
(4) *Tom. 12. p. 244 edit. veter. & tom. 2. 221. edit.*
(5) *Tom. 12. Concil. pag. 1595.*
(6) *Tom. 12. Concil. pag 1454.*
(7) *Biblioth. Cluniac pag. 1110.*

e contro l'altro Eretico ritrovato nella Diocesi di Treveri, che *digna iniquitatis suæ morte præremptus est* 1), e contro di Arnaldisti, ed i Patareni, dei primi de' quali decise il Sinodo Lateranense II. *tamquam hæreticos ab Ecclesia depellimus, & per potestates externas coerceri præcipimus*, e degli altri si dice generalmente nella Bolla di Lucio Terzo, che *ejecti fuerant* dalla Città di Rimino: E si duole il Santo Pontefice, e minaccia severi castighi, perchè suppone, che sieno colà ritornati per improvida connivenza del nuovo Podestà, e con disprezzo di quel giuramento, che prescrivevano i pubblici editti, ed obbligava anche i Prefetti a castigare l'eretical baldanza (2)

Non ho parlato finora del secolo decimo, perchè questo appunto è il secolo, che qualche poco scarseggia di questi fatti, o perchè non ci sia stato il bisogno di rinnovarli, o perchè manchi chi ne abbia tramandata a noi la memoria.

Non pochi però ne assegna il P. Becchetti nella continuazione dell' Istoria del Card. Orsi (3). Ed a provare, che non fu in questo secolo diversa dagli altri la pratica della Chiesa, servono mirabilmente e il fatto di Eduardo cattolico Re d' Inghilterra, che ebbe in sì alto pregio le cose della Chiesa, che stimò bene impiegare le sue armi in difesa di una sagra Vergine rapita da un suo empio parente Atelvaldo (4), e la morte data in Ravenna all' Eresiarca Vilgardo, e ad altri suoi scolari, ed Eretici in Italia,

(1) *Histor. Trevis. Tom.* 12. *Spic. Dacher. pag.* 222.
(2) *Garampi Memorie della B. Chiara diss.* 4. *pag.* 171.
(3) *Tom.* 8. *lib.* 61.
(4) *Baronius ad ann.* 901. *num.* 11. e 1000. *num.*

e nelle Spagne, de quali parla il Bsronio nell'anno seguente, e la decisione in fine di Giovanni IX (1), il quale interrogato da Erveo Arcivescovo di Rems, come dovea spedire quei Normanni, i quali battezzati di fresco non si erano molto scostati dall'antico sistema di vita pagana, rispose, che essendo convertiti di nuovo, si potevano supporre poco istruiti nella Religione; che però non si dovevano battere secondo i rigori dei Canoni. Sussisteva dunque anche nel decimo secolo il rigore dei Canoni, ed anche allora usava la Chiesa, dove mancava la pertinacia, quella moderazione, che usa a dì nostri, prontissima a ricevere con somma clemenza i colpevoli, che si mostravano pentiti, ed a trattare con ogni severità coloro, che dopo il pentimento ricadevano ne' medesimi delitti.

Anche questo fu in uso ne' primi tempi: e ne dà una sicura testimoniaoza l'Autore del commonitorio attribuito a S. Agostino, dove dice, che un Manicheo pentito, *neque de superiore tempore aliquam molestiam vel publicis legibus, vel disciplina Ecclesiastica patiatur*: ma poi vuole, che *sentiat justitiae severitatem, si post ipsum diem aliquibus indiciis Manichaeus apparuerit* (2). Vi accordo, che in questi, ed anche ne' tempi anteriori è riuscito talvolta agli Eretici di evitare dalla giustizia umana le meritate pene; ma come ne' primi difficilissimi tempi della Chiesa ha supplito la provvidenza divina all'inazione de' Pastori, e de' non fedeli Sovrani con assoggettare ella stessa gl'increduli ai più severi ca-

(1) *Epist. 1. ad Heriveum Archiepis. Rem. 7. 11. Concil. p. 668.*

(2) *Common. Tom. 8. Antuerpiae edit. pag. 33.*

stighi ; così sempre eguale a se stessa lo ha fatto in appresso, qoando ha trovato o la Chiesa impedita, o i Sovrani men pronti a punire i colpevoli: e sa allora guidò al laccio il perfido Giuda, fece sbranare da' cani l'empio Luciano, e rese carnefici di se stessi Teodoro, Montaoo, e le sue Profetesse : Dopo ha fulminati i Giuliani, dementati i Nestorj, strozzati i Luteri, i Carlostadj, gli Eccolampadj. Ed a chi vorrà riflettere alle molte stragi, che in Francia, divenuta da gran tempo refrattaria delle leggi Ecclesiastiche, ed in gran parte anche della Religion Cattolica succedono anche a dì nostri noo solo de' buoni Sacerdoti, e Fedeli, ma anche degli empj, ed increduli, vedrà in questi avvenimeoti un tratto smmirabile di quella providenza, che fio dalle fascie aperimentò la Chiesa a sua consolazione, e ristoro ; Coglie ne' primi nuove psime gloriose, che accrescono i fasti de' suoi Annali ; Ottiene ne' secondi quella riparazione, e difesa, che non può procurarsi per sè medesima; e si va in tal modo disponendo a quella calma, e trsnquillità, che ha goduto ne meno burascosi suoi giorni, e che l'Onnipotenza divina sà far nascere dalle più furiose tempeste.

Neppore il nome d' inquisizione in materia di Fede, e d'Eresia è così recente nella Chiesa di Dio, che non s'incontra usato anche a questo propos to fin dai tempi antichissimi. E senza parlare degl Inquisitori, che istituì Teodosio il Grande contro da' Msoichei (1), e di quelli, che apedì Carlo Magno in Sassonia, il quale come attesta Tritemio nella sua

(1) *Lib.9. Quamvis Manichaeorum Cod. Theod. de Haereticis.*

Poligrafia (1) *veritus, ne denuo, sicut pluries fecerunt, apostatarent a Fide, secretos quosquam instituit Exploratores, quibus judiciariam contulit potestatem, qui totam Saxoniam peragrantes de Fide, ac moribus secreto inquirerent diligenter, et quoscumque invenissent apostatasse a Fide . . Blaspbemos Ecclesiae, ac Sacerdotum ejus, et mandatorum ejus contemptores, seu notoriis criminibus Christianam Rempublicam perturbantes, aut Populum ad Paganismum revocantes, vel sollicitantes, sine dilatione imperiali, et regali auctoritate impune laqueo suspenderent, vel alias, at possent, necarent.* Senza parlar dico di queste inquisizioni, e di questi inquisitori, i quali aver non si possono per autorizzati abbastanza, nè per legittimi esecutori, seppure non accorrevano, e non prestavano il loro braccio avvalorati, e mossi dalla podestà Ecclesiastica, non addurrò, che quelle sole inquisizioni, che si dicono istituite da questa a danno dell'Eresia, e a difesa della Cattolica Religione, e sono anch'esse anticbissime. Ne parla così chiaramente S. Leone, che non solo le nomina, ma le descrive anche a colori assai vivi; e ne accenna con tal precisione le funzioni, ed il metodo al nostro consimile, che il P. Cacciari Editore delle sue opere ha creduto bene d' impiegare nelle esercitazioni, che ci ha premesse due Capitoli il nono, cioè, e il decimo, per trattare *de Romana S. Leonis Magni in Manichaeos inquisitione*. Sentite, come ne parla S. Leone stesso dopo di averla descritta con molta accuratezza: *Non sufficiat*, egli dice (2), *quod actum*

(1) *Lib.6. ex Grammaticis Offridii Monachi Wittemburg.*

(2) *Serm.15. ex 5. de jejunio Cap.6.*

est, sed eadem inquisitio perseveret, quae hoc, auxiliante Deo, consequetur, ut non solum qui recti sunt incolumes perseverent, sed etiam multi, qui diabolica seductione decepti sunt ab errore, revocentur; e come scrive altrove (1): *De voragine impietatis suae confessos poenitentiam concedendo levavimus*. Dalle quali parole si rileva assai bene, che S. Leone prevenne colla sua pratica non il solo rigore del Tribunale presente, ma anche la singolare clemenza, che usa con chiunque pentito confessa spontaneamente i suoi falli.

Prima di lui aveva accennata anche a S. Agostino una forma consimile d' inquisizione praticata in Cartagine contro i Manichei (2), della quale dice di aver avuti gli Atti del Diacono *QuodvultDeo*; Anche egli ha proceduto (3) contro l'Eretico Vittorino Suddiacono reo di Manicheismo, e dopo un formale giudizio lo ha deposto dall' ordine clericale, ed ha procurato, che fosse cacciato da Ippona. *Eumque coercitum pellendum de civitate curavi*; Avvertendo il Vescovo Dauterio sul finir della lettera, che *petenti poenitentiae locum tunc credatur, si et alios, quos illic novit esse, manifestaverit vobis non solum in Malliana, sed in ipsa tota omnino Provincia*. Un' altra non molto diversa da queste Inquisizioni è riportata da Posaidio nella vita dello stesso S. Agostino, il quale narra (4), che i Manichei presentati da Orso Procurator Regio *ab Episcopis ad Tabulas auditi*

(1) *Epist.2.ad Episcop.Ital.*
(2) *Lib.de Haeres. ad QuodvultDeum cap.46.*
(3) *Epist.236. al.74. ad Deuterium Episcop.*
(4) *Inter opera S.Augustini tom.10. part.2. cap.16.*

sant, e che S. Agostino *usque ad confessionem earundem Blaphemiarum eos perduxit*. E' poi alle nostre così conforme non che di nome, e fatti, ma anche di metodo quella, che il Patriarca d' Alessandria iatitnì poco prima contro Ario, e suoi fautori, e segnaci, che non posso dispensarmi dal riferirla quel tanto, che ne dice S. Epifanio (1), dove descrive gli Atti eapone l'ordine giudiciale, e ne accenna la finale sentenza. Premesso il Dettaglio della denuncia, che ne avea data Melezio *Alexander*, dice il Santo, *Arium ad sese vocans, haec quod ita sese res haberet, interrogat. Tum ille nihil tergiversatus, aut cunctatus statim frontem perfricans pravam omnem suam opinionem evomuit, ut ex ipsius epistolis, et actis illius Inquisitionis constat*. Ecco il Fedele, che denuncia; ecco il Giudice Ecclesiastico, che chiama in giudizio, ed interroga; ecco l'Eretico, che risponde temerariamente, e si ostina. *Quam ob rem* (sentite ora il progresso, e l'esito della causa) *Alexander habito Praebyterorum, ac quorundam Episcoporum, qui aderant, conventu* (neppure mancavano allora le odierne consulte) *de eo quaestionem habet, ac diligenter examinat. Tum veritati cedere detrectantem, ejicit ex Ecclesia, et tota civitate proscribit*. Ecco la sua condanna a pene anche temporali; e perchè nulla mancasse di ciò, che si pratica anche presentemente ecco condannati i complici, e suoi Aderenti, *Cum quo, et Virgines illae, et Clerici, quos antea commemoravi cum reliqua multitudine haud exigua ab Ecclesia Distracti sunt*. Così si formavano le inquisizioni, e si condannavano gli Eretici anche

(1) *Haeres. 69. n. 3.*

nel quarto secolo, Ne fu questa per verità una straordinaria maniera usata da Alessandro. Fu pratica ordinaria, e costume di tutte le Chiese, raccontando di se stesso anche S. Epifanio (1), che usò diligenza, perchè i Gnostici fossero scoperti dal Vescovo; *Quo factum est*, come soggiunge, *ut Ro. fere capita exulare jussa ab Lolio, spinisque suis repurgatam urbem reliquerint*. Esempi da questi non molto discordi, ed una non dissimile pratica di giudicare gli Eretici, ed i sospetti di Eresia troverete anche presso Regione (2), dove descrive i Rettori destinati a ricercare i Decani delle rispettive Parrocchie *de omni opere prava* per riferire ai Sinodi Provinciali il risultato, ed ottenere dalla lor autorità, e consiglin l'opportuno riparo, al quale intento credo, che fossero dirette altresì le provvide diligenze di que' Fedeli operaj, de' quali S. Gregorio esalta in più luoghi l'attenzione, e lo zelo nel perseguitare gli Eretici (3).

Volete anche di più, e bramate d' incontrare ne' primi secoli del Cristianesimo l' inquisizione stessa delegata interinalmente dai Romani Pontefici? Neppur di questa è mancante l'Ecclesiastica Storia: ed oltre ai Legati, e Vicarj, che spedivano essi per ogni parte del mondo con molta frequenza a per eseguire le incombenze del loro Primato, molti dei quali Febbronio stesso trattando di questo argomento riconosce per altrettanti Inquisitori mandati

(1) *Haeres.* 26. *n.* 17.
(2) *Lib.* 2. *Collect. de Eccles. Discipl. pag.* 204.
(3) *Lib.* 1. *Ep.* 77. *Lib.* 4. *ep.* 34. *et* 35. *Lib.* 5. *ep.* 5. *et* 8. *Lib.* 9. *ep.* 93. *et* 95. *Lib.* 13. *ep.* 33.

da' Romani Pontefici *in partes remotas, qui in Fide inquirerent, et Primatis nomine, ac mandato de unitate aut servanda, aut restituenda vigilarent* (1 : Ve ne somministra un esempio assai chiaro ed identico la lettera del Sinodo di Milano a Siricio ; in cui l'avvisa delle condanne, che avevano colà riportate alcuni Manichei dopo l'arrivo de' suoi Delegati : *Itaque Jovinianum, Auxentium, Germinatorem, Felicem, Plotinum, Genialem, Martianum, Januarium, et Ingeniosum, quos Sanctitas tua damnavit, suis apud nos quoque secundum judicium esse damnatos* (2): E la spedizione fatta da Celestino di Germano Vescovo Antisidionense contro gli Eretici della Brettagna, della quale parla S. Prospero Aquitano (3) s E quella fatta da S. Leone di un Vescovo a Costantioopoli contro gli Eretici Eutichiani, *quem in speculis*, come egli si esprime (4), *propter fidem illic esse constitui*, e di Anastasio di Tessalonica, al qua. le dice (5) di aver commesse le sue veci, *ut ex eo Inquisitore, atque custode, dum certus licentiae modus imponitur, Ecclesiasticae disciplinae in omnibus ordo servetur*. E le già indicate commissioni date da S. Gregorio a Colombo, e ad Agnello : E la grande autorità di sciogliere, e legare, che come racconta il Platina nella sua vita, conferì Vitaliano all'Arcivescovo Teodoro, e all' Abate Adriano, *quae Britannos*

(1) *Proposit. 7. Commentarii*.
(2) *Int. Epist. S. Ambrosii Ep. 42. num. 14. T. 2. oper.*
(3) *Chronic. part. 2.*
(4) *Epist. 70. ad Marcianum in edit. Quesnel.* 105. *Ballerin.* 137. *c. 2.*
(5) *Epist. 5. ad Metrop. Illyr. Tom. 3. cap. 2.*

in Fede prædicationibus et exemplo continerent aver non si possono io luogo di vere Inquisizioni delegate da' Romani Pontefici? Alle prime poco sopra indicate inquisizioni istituite da' Vescovi null'altro mancа per adombrare le nostre, che la facoltà delegata agli inquisitori dal Romano Pontefice; altro non manca in queste, che vi ho addotte in secondo luogo, che quella perenne, e costante delegazioone a modo di Tribunal permanente, che non ebbero dal Papa, che coll'inoltrarsi del secolo decimoterzo.

Nulla vi ho detto finora, che non abbia nella Ecclesiastica Storia esempj autichissimi. Si è perdonato in ogni tempo ai pentiti. S'imponevano allora, come adesso e le abjure, e le penitenae salutari: Sono stati sempre trattati con ogni severità gl'impenitenti anche dopo morte: Sono stati sempre pronti a punire anche i sospetti d'Eresia i Reclusori, i flagelli, le multe, gli abiti di penitenza, delle quali cose oltre gli Esempj, e testimonianze riportate in questa lettera, aggiungo adesso quella di Teodoreto (1), che chiama uomini pieni di zelo, e di pietà quei Vescovi, che al dir del Baronio (2) sul cadere del quarto secolo andavaoo a caccia d'Eretici, ed abbruciavano le loro case. La pratica aggiungo de' Sinodi di Efeso, di Laodicea, di Nicea, anzi di tutti i Sinodi, che hanno sempre ricercato da' sospetti, e ravveduti l'abjura de' loro errori: rito *non recens*, come nota assai bene Alfonso di Castro (3), *nec a trecentis an-*

(1) *Lib.4.cap.*11.
(2) *Ad ann.*387 *num.*36.
(3) *De justa Hæret.punitate Lib.6.cap.9.*

nis repertum, nec pure humanum inventum, quemadmodum Lutherus dicere solet, sed ante mille annos ex ipsis, ut suspicari licet Apostolorum vestigiis descendens, et Deo Ecclesiae suae id inspirante, ut credere oportet, in variis Conciliis ordinatum. E le testimonianze finalmente di Giovanni Climaco riportate dal Pegna (2), che indica l' abito istesso di peoitenza, del quale venivano vestiti i Ravveduti, anche prima dell'istituzioone del nostro Tribuoale.

Non avrebbe alcun termine questa lettera, se tutti volessi rsccogliere i monumenti, che trovo sparsi per la Storia Ecclesiastica in conferma della Podestà, che ha la Chiesa di castigare gli Eretici, ed i semi, che mi somministrano totti i secoli del presente sistema. Avea ragione dunque il Febbronio di scrivere, che è antichissimo oells Chiess di Dio il costume de' Romani Pontefici di spedire Legati, e Vicarj, che invigilavano per conservare l' unità della Fede; e non dice il falso il Bartolotti, dove assicura, che a centinaja addor si possono gli esempj di coazione osata dalla Chiesa contro gl' increduli. Sbagliano entrambi però nel pretendere il primo, che non potesse la Chiesa dar di piglio occorrendo anche a pene temporali, il secondo nel supporre, che sieno da anteporsi agl' infiniti fatti, che si possono addurre per dimostrar l'attività della Chiesa, quei pochi, ch' egli reca per provare la sua inazione. Voi avete a quest'ora e dalle Scritture, e dai Padri, e dalla continuata serie de' fatti, che somministra l' Ecclesiastica Storia, argomenti più, che bastevoli per escludere i loro grossolani errori:

(1) *Comment. 40. part. 3.*

Ed io ben contento d'averveli somministrati, darò termine a questa lettera, che spero, che sia per riuscire a voi di tanto maggior gradimento, quanto è maggiore il numero de' monumenti incontrastabili, da' quali viene corredata per assicurarsi sempre più della verità, che vi annuncio; e pronto a darvi sempre nuove, e più valide prove di quell' attaccamento, che a voi mi stringe coi dolci legami della più cordiale amicizia.

DISSERTAZIONE II.

DEL RACCOGLITORE

Sulle Feste istituite ad onore di Maria Santissima nostra Signora; Stampata in Roma nel 1780. presso il Salomoni pag. 205.

La Chiesa penetrata dalla grandezza, dalla grazia, dalla virtù di quella, che veramente fu benedetta infra le donne, di Maria dir voglio, sino dagli antichi secoli si è studiata di onorarla in tutte le guise. Ma il culto della Chiesa prestato alla gran Vergine non meglio si mostra, che nelle varie Feste ad onor di lei istituite. Di queste impertanto senz' altri preamboli, che me li vieta l' ampiezza della materia, prendo a ragionarvi in quest' oggi, Divoti, ed Eruditi Ascoltatori. Piacciavi solo nell' udirmi di richiamare la giusta pietà, che nodrite inverso sì alta Signora; basterà questa, perchè tutta mi prestiste la più benevola attenzione, che io non saprei meritarmi per alcun modo.

§. I.

Della Festa dell' Immacolata Concezione.

I. Cominciamo da quella, che per ogni ragione esser dee la prima, da quella, intendo, dell' Immacolato suo concepimento. E primieramente è a darsi la cronologica Storia di questa solennità; appresso del suo obbietto sarà a dir brevemente. Cominciando adunque dalle Chiese Orientali, e da parte lasciando ciò, che da altri senza fondamento

si dice, che S. Niccolò di Mira siane stato tra' Greci il primo istitutore, certa cosa esser dee, che già nel quinto secolo dalla Chiesa Greca faceasi la festa della Concezione. Perocchè la troviam mentovata nel Tipico di S. Saba, che fiorì verso il 484. (1), S. Andrea di Candia pel settimo secolo, in cui visse, ne darà testimonianza. Ne' Canoni, ed Inni sacri, e Troparj, ch' egli raccolse da' Greci Ecclesiastici libri, a' 9. di Dicembre, nel qual giorno hanno anche in appressoi i Greci festeggiata la Concezione, leggesi un Canone nella Concezione della Santa, e Avola di Dio (θεοπατορος) Anna (2). Verso l'ottocento ottanta fiorì Giorgio Arcivescovo di Nicomedia, al quale Fozio scrisse più lettere; e di lui abbiamo tre belle orazioni sopra la Concezione (3). Anche Leone VI. Imperadore dall' anno 886. sovrannomato il Filosofo fece un sermone della Concezione. Un altro per opera del P. Plaza (4) n'è venuta a luce di Pietro Vescovo d'Argo nel Pelopponeso, e l'Editore bravamente dimostra, ch' egli pure al secol nono appartiene (5). Pel decimo secolo ne abbiamo sicura memoria nel Sinassario di Basilio Porfirogenito scritto prima del 984. dove a' 9. di Decembre si legge: La Concezione di S. Anna Madre della Madre di Dio. Nicone Monaco Greco, il quale sotto Giovanni, Niccolò, e Pietro Patriarchi Antiocheni viveva verso il 1060. nel

(1) *Veggansi i Bollandisti T.9. Jul. pag.*243. *n.*46.
(2) *Edit. Paris.*1644. *p.*252.
(3) *T.*12. *Biblioth. PP. pag.*692.
(4) *Causa Immac. Concept. pag.*635.
(5) *Ivi pag.*247.

suo Tipico Arabico (1) rappresenta le Feste, quali da' Greci del Patriarcato Antiocheno si celebravano, e in queato ai 9. di Decembre si legge: La Concezion di S. Anna, quando concepì la B. Veegine Maria Madre di Dio. Nel 1166. Manuele Comneno Imp. di Costantinopoli con sua Costituzione ordinò, che la Festa della Concezione fosse di precetto guardata; Da quel tempo aeguirono sempre i Greci ad osservarla, anzi da loro sembra, che la prendessero e gli Armeni, e i Ruteni, i quali appunto com'egtino la solenneggiano a' 9. di Decembre. De' Ruteni non possiam dubitare, che faeessero questa Festa, trovandola noi descritta nelle famose tavole Capponiane dipinte poco appreaso il 1250. siceome conjettura il loro eruditissimo illnatratore Mons. Asseman (2). Quanto agli Armeni narra Matteo Parisio all'anno 1248., che in quell' anno esaendo in Inghilterra pasaato, e ricolto nel Monaatero di S. Albano un Arcivescovo dell' Armenia maggiore fu interrogato da un Monaco, ae nel suo Paese celebrassero la Concezion di Maria; al che riapose l'Arciveacovo, che sì. Ma delle Chiese Orientali non più.

2. Venendo a' Latini tutto è controversia. I dottiasimi P. Mabillone (3), e Martene (4), fondati non solo sull' autorità di Tritemio, ma dello Scrittore della Vita di S. Idelfonso, vogliono, che queato Santo Prelato, e della Vergine divotissimo fosse il primo ad istituire nell' Occidente la Festa

(1) *Assema n. T.* 1. *Biblioth. Orient. pag.* 20.
(2) *Kalend U iv Eccles. T.*1.-*pag.*7.
(3) *T.*2. *Act.Sanct Benedictin.ubi de S.Idelphonso.*
(4) *De antiq.Eccles Ritib.T.*3.*lib.*4. *cap.*30. *n.* 12.

della Concezion di Maria. Ma questa opinione è probabilmente nata da un errore del copista di quella vita. Il Santo Arcivescovo di Toledo introdusse, che s' 16. di Decembre si celebrasse nella sua Chiesa la Concezion di Maria, cioè l'Anounaziazione sua, alla quale prestando ella assentimento concepì il Verbo Divino; ma il copista, che altri farfalloni commise, in vece di xvi. Decembris scrisse 6. Idus Decembris, nel qual giorno fu poi la Concezion celebrata; il che ha dato l'occasione di riferirne a S. Idelfonso l'origin prima (1). La verità è, che, come osserva il citato Moos. Asseman (2), noi Italiani fummo i primi a solennezzarla. N'è indubitato argomento il Calendario della Chiesa Napoletana scritto in marmo nel nono secolo tra gli anni 840., e 850. (3), e in questi ultimi anni scoperto, dove alla Greca sta *ai 9. di Decembre: Conceptio Sanctæ Mariæ Virginis*. Nell' Inghilterra fu introdotta questa solennità da S. Anselmo. Una celebre rivelazione ne diede motivo. Era l'Abate Elsino stato alla Danimarca mandato da Guglielmo il conquistatore sacrato Re d'Inghilterra l'anno 1066. perchè scoprisse, se i Danesi armassero a danno dell'Inghilterra. Nel ritorno da fiera tempesta fu la nave assalita, e mentre al Cielo supplicavano tutti nel terribil frangente, ecco in Pontificale abito apparire un venerabile uomo, il quale voltosi all'Abate, vuoi tu, dissegli piacevolmente, nella patria condurti a salvamento? Fa, e a nome della pietosa

(1) *Tromb. pag. 298. segg. Plazza Causa Immac. Conc. Act. 3. artic. 2. §. 1. n. 43. seg.*

(2) *Kalend. Univ Eccles. T. 5. pag. 458.*

(3) *Mazochius in Kal. Neap pag 39.*

Vergin Maria io tel dinnnzio, fa sì, che celebri agli orto di Decembre la Festa della sua Concezione, e ad altri Autor tu sia di pur celebrarla. Promise di farlo l'Abate, e solo domandò a quel Vescovo, qual Uffizio far si dovesse. Risposegli il Vescovo, che quello stesso della Natività, mutando solo il nome di Natività in quello di Concezione; e disparve. Tanto abbiamo in una lettera, che va sotto il nome di Anselmo, benchè con alcune aggiunte non sue. Il P. Gerberon ha fatto ogni sforzo per torla al Santo Arcivescovo, e gli è riuscito di trarre nella sua opinione non che Natale Alessandro, ma ancora Mons. Assemani (1), e il P. Abate Trombelli (2). Io mi lusingo tuttavia, che se questi valentuomini avessero considerato ciò, che alle critiche del Gerberon ha replicato il P. Plazza (3), ne avrebbon subito veduta, e non curata la debolezza. Certa cosa è, che non potè quella lettera esser finta per la sopravvenuta disputa dei Canonici di Lione con S. Bernardo, come mostra di credere il dottissimo Prelato Assemani. Prima, che S. Bernardo scrivesse quella sua lettera, già eravi sparsa qualche rivelazione: *Sed profertur*, dice il Santo Abate, *scriptum supernæ, ut ajunt, Revelationis*; e questa rivelazione, qual meglio diremo noi essere stata, che questa dell'Abate Elsino? Nè vale il dire, che se già nell'Inghilterra si fosse quella Festa celebrata, nè S. Bernardo l'avrebbe ignorato, e i Canonici di Lione avrebbongli opposto l'esempio degl'Inglesi. E non è maggior maraviglia, e che a S. Bernardo ignota sia stata la cele-

(1) *Kalend. Univ. Eccles. T. 5. pag. 44.*
(2) *T. 5. part. 397.*
(3) *Causa Immac. Concept. Act. 11. §. 1. nn. 1. 59. seq.*

brità, che in Napoli sino dal nono secolo avea la Concezione, e che i Canonici di Lione non l'abbiano a prò loro allegata? Certo, come egregiamente riflette lo stesso Monsignor Asseman (1), e l'uno, e gli altri esser ne potevano ioformati dai Normanni, i quali in quell'anno, che scrisse Beroardo la sua lettera, eransi del Regno delle due Sicilie impadroniti, scacciandone gli occupatori Saraceni. Ma che vivente S. Anselmo già fosse nell'Inghilterra cotal Festa ricevuta, n'è buon argomento ciò, che di Gaufrido Abate di S. Albano, racconta Matteo Paris Monaco di quel Monastero. Perocchè egli ordinò (2), che la Festa dell'Ascension del Signore fosse la principale, e quelle di San Matteo, della Concezion di Maria, e di S. Carerina si solenneggiassero in cappa. Lo che mostra non primiera istituzione di Festa, ma ampliamento di celebrità. Però essendo Gaufrido stato eletto ad Abate l'anno 1519., cioè dieci anni dopo la morte di Anselmo, quando con alcuna aola probabilità diremo noi essersi in quel Regno questa Festa incominciata, che sotto quel Santo Prelato per occasione del miracolo di Elsino? Intorno a queato tempo nel Regno di Navarra la veneraziooe di qoesta Festa facea gran progressi. Fo ella non molto appresso la morte di S. Veremondo, alla beata vita passato nel 1092. introdotta nel Monastero Iraxense, di cui il Santo era

(1) *Loc. cit. pag.* 459.

(2) *In Vitis Abbat. Monast. S. Albani pag.* 40 *edit. Paris.* 1644. *Statuit quoque, Festivitatem Ascensionis Domini principalem fieri, &c., & Conceptionem B. Virginis, & Festivitatem B. Catharinæ ob reverentiam Dei, & Sanctorum, in cappis festive celebrari.*

arato Abate, e quioci stesa al restante del Regno. Il perchè trovasi, che trarrandosi una causa di quel Monasrero, ne fu ai 9. di Decembre differita la decisione per riverenza della Festa, rhe il dì precedente correva della Concezione (1). Ma S. Bernardo nella Pistola a' Canonici di Lione confessa, che già in alcune altre Chiese era tal Festa in uso; ma senza dubbio assai di fresco; nè so vedere, per quale più verisimil via, che per l' esempio dell' Inghilterra. Perocchè il Santo al tempo stesso non solo afferma, che nuova era questa Festa, ma dice di avere per quell' altre Chiese dissimulato, perdonando alla divozione, che da cuor semplice, e da amor della Vergine procedeva, la qual dissimulazione non avrebbe avuto luogo, se di rito assai antico si fosse trattato. Intanto i Canonici di Lione senza dubbio alle nuove, che dall' Inghilterra venute erano in Francia, presero eglino pure verso il 1140. a celebrarla. Nè perchè e S. Bernardo, e dopo lui Pier Cellense contrariassero questa istituzione, si smossero eglino dal proponimento, anzi al loro esempio non che nella Francia, ma nelle vicine Fiandre, e nella Lamagna cominciarono altri a festeggiare quel giorno. Da due antiche Cronache impariamo, che già nel 1113. in Liegi, e nella Diocesi a rimedio di grandi mali vedessi questa Solennità istituita (2). Potone Monaco di Prumia verso il 1150. si querelava, che in que' paesi non si facesse (3). Un diploma di Balduino Conte di Fiandra

(1) *Bolland. T. I. Mart. pag. 796.*
(2) *V. Plazza Causa Imm. Concept. p. 257.*
(3) *Lib. III. de Statu domus Dei T. XXI. Bibl. PP. pag. 502.*

nel 1195., dicesi dato nella Solennità della Concezione della Gloriosa Vergine Maria (1). A Roano Metropoli della Normandia nel 1197. avevasi questo giorno per uno de' più solenoi. Perocchè nella Cronaca di Roano, pubblicata dal P. Labbè narrasi a quell'anno, che avendo l'Arcivescovo Waltero sospesi dalle Pontificali funzioni alcuni Vescovi, eglino a' piedi di lui si gettarono, prostrati in solenne procession il dì della Festa della Concezione della B. Vergine Maria (2). L'Inghilterra nel XII. secolo seguiva a venerare con Festa questo mistero (3). Nondimeno il Provincial Concilio di Oxford del 1222. dichiarò, non esser' ella Festa di necessità. Tra 'l 1207., e 'l 1231. fu scritto un Calendario Napoletano (4), premesso al Rituale di Giovanni Orsini, e dato fuori dal Mazzocchi (5), e in questo leggesi la Concezione non più ai 9. di Decembre, come nel Calendario di Pietra, ma sibbene agli otto (6). Bellissimo documento per questo secolo abbiamo anche nelle vite de' Santi MSS. di Bartolommeo da Trento, il quale scrivea nel 1244. La Concezione della Madre di Dio, dic' egli (7), da' più solennemente si celebra, siccome vidi io

(1) *Apud Mir. T. I. operis dipl.*
(2) *T. I. Bibliath. Mss. p.* 369.
(3) *T. XIII Conc. col.* 1070.
(4) *De Sanctor. Neap. cultu pag.* 320.
(5) *L. c. pag.* 311. *segg.*
(6) *Loc. cit. pag.* 318.
(7) *Cap. 6. apud Tromb. T. v. p.* 305. *Conceptio Matris Dei a plerisque solemniter celebratur: sicut ipse præsens, Romana Curia non inhibente, in Cathedrali Ecclesia Anagniæ fieri vidi.*

stesso farsi nella Cattedral Chiesa di Anagni, non proibendolo la Curia Romana. Il quattordicesimo secolo ci mostra la nostra Festa anche più dilatata, ed onorata. La Chiesa di Cambrai nel 1310. sotto pena di scomunica comandò, che come solenne si osservasse di precetto la Festa della Concezione (1). Nel 1314. il B. Ruggero Vescovo di Orleana, ordinò per essa lumi, siccome in altre somiglianti solennità (2). Nel 1323. già la Chiesa di Palermo celebravala con ottava (3). Nel 1328. i Padri del Provincial Concilio di Londra la determinarono Festa di precetto (4). Sei anni appresso, cioè nel 1334. il Concilio di Soissons, tra le Feste da osservarsi collocò quella della Concezione (5). Lascio già e Argentina, dove nel 1378., e il Regno di Aragona, dove nel 1394. trovasi solenneggiata (6); sicchè maraviglia è, che non in tutta l'Italia si celebrasse, come appare dagli Statuti di Osimo del 1371., ne' quali non altre Feste di nostra Donna si ricordano (7), che la Purificazione, l'Annunziazione, l'Assunzione, e la Natività.

III. Fermiamoci oggimai per non allungare soverchiamente questa ricerca nella sola Chiesa Romana. Alvaro Pelagio, che fu uno dei più audaci combattitori del nostro mistero, e morì nel 1340., testifica di aver nella Basilica Liberiana di S. Maria

(1) *Martene Coll. ampl. Tom. 7. pag.* 341.
(2) *T. I. Mart Bolland. p.* 119.
(3) *Plazza Causa Imm. Concept. pag.* 259.
(4) *T.* 8. *Conc. col.* 1555
(5) *Martene Coll. ampl T.* 8. 1555.
(6) *Plazza loc. cit. pag.* 260. *segg.*
(7) *Zaccaria Anecdota Medii Ævi pag.* 45.

Maggiore in Roma fatta nel giorno della Concezione la Predica, benchè egli usasse il nome di Santificazione (1). Ma nel 1344. per diuturna consuetudine nella Chiesa de' Padri Carmelitani fscesai ad Avignone, ove allor risedeva il Papa, questa Festa coll' intervento de' Cardinali, come lo testimonie Giovanni Bacone (2); anzi Tommaso Waldense mentova, che Riccardo Ridolfo Arcivescovo Armacano nel 1342. avea quivi in tale occasione recitato un sermone dell' Immacolato Concepimento di Nostra Signora (3). Il perchè il Domenicano Taulero, il quale fioriva nel 1350., quando cioè morì il lodato Bacone, sinceramente confessò (4), che la Santa Romana, e Cattolica Chiesa avea preso a celebrare, e venerare solennemente la Festa della Concezione. Domenico de Dominicis Vescovo di Brescia stando a Roma nel 1458. compose una questione *de Festo Conceptionis B. Virginis*; la quale è la sesta delle sue questioni Teologiche non ancora stampate, ma a Bologna conservate mss. in un Codice della Canonica di S. Salvadore (5). Ivi dopo aver riferite le contrarie ragioni soggiugne: in contrario è la consuetudine di molte Chiese, e ora

(1) *Benedict. XIV. de fest. lib. II. cap. XV. n. 21.*

(2) *T. II. in IV. Sent. dist. 2. quest. 4. art. 3.*

(3) *T. III. de Sacramentalib. c 89.*

(4) *Lib. de decem Coecitatibus Coecit. IV. cap. II. Sancta Romana, eademque Catholica Ecclesia Festum Conceptionis B. Virginis Mariæ solemniter celebrandum, colendumque assumpsit.*

(5) *Tromb T. V. p. 107. seg. In contrarium est consuetudo multarum Ecclesiarum; & nunc inolevit, ut (leggasi &) in Curia Romana fieri.*

usitato è ancora nella Curia Romana di farla. Ma quello, che già dalla Curia Romana si praticava per pia consuetudine, Sisto IV. volle, che per Apostolica autorità si confermasse. Per la qual cosa nel 1476. con sua Costituzione, che comincia *cum Præcelsa* assegnò a questa Festa un proprio, e particolare Ufizio composto da Ludovico Nogaroli Cherico Veronese, anzi ancor la Messa, e a chi dell' uno, e dell' altra si valesse concedette molte Indulgenze. Durò quest' ufizio sino al 1568., e la Messa sino al 1570., sinchè cioè S. Pio V. riformò il Romano Breviario, e poi il Messale, e trovasi anche nel Messale, che già fu ad uso del Concilio di Trento, ed ora nella Libreria Barberina di Roma si conserva. Il mentovato S. Pio V. nel Calendario del Romano Breviario da se riformato fece inserire la Concezione, e secondo, che ad Elsino vedemmo essere stato intimato, prescrisse, che in quel dì si recitasse l' Ufizio medesimo, che dicevasi nella Natività della Madonna, cangiando solo il nome di Natività nel nome di Concezione. Vent' anni dopo Papa Sisto V. a' Frati Minori diede un particolare Ufizio della Concezione da recitarsi per tutta l' ottava della Festa, e in Coro, e fuori. Clemente VIII. nel 1602. innalzò la Festa al rito di Doppio Maggiore. Nal 1622. Gregorio XV. proibì con Apostolica autorità il celebrare e nella Messa, e nell' Ufizio la Concezione sott' altro nome, che quello di Concezione. Urbano VIII. per la Chiesa di S. Jacopo degli Spagnuoli di Roma concederle nel 1631., che si facesse la Festa con ritu di Doppio di prima classe. Verso il 1644. il Re Cattolico Filippo IV. ottenne da Papa Innocenzo X. che per tutte le Spagne come festa di precetto si osser-

vasse quel giorno . Nel 1667. Clemente IX. a' Gesuiti , e a' Padri Romitani di S. Agostino , e inoltre a tutti i Regolari , e Secolari della stata Pontificio ordinò , che sotto rito di Doppio di seconda classe con ottava facessero la Concezione ; lo che oel 1693. Innocenzo XII. stese a tutta la Chiesa . Ma Clemente XI. nel 1708. gli avanzò tutti , ordinando , che la Concezione per tutto il Cristianesimo fosse Festa di precetto . E ben pare , che nulla a desiderar rimanesse dalla sovrana pietà de' Romani Pontefici verso la Concezione . Eppure Benedetto XIV. passò più oltre . Perocchè nel 1742. ordinò per quel giorno in perpetuo Cappella Pontificia in S. Maria Maggiore (1) .

IV. Tempo è di passare al secondo de' proposti punti , cioè all' obbietto di questa solennità . Nel che due Concezioni di Maria sono a distinguere ; attiva l' una , passiva l' altra . L' attiva è quella , con che Gioacchino , ed Anna maritalmente con giunti cooperarono alla formazione , e all' organizzamento del corpicciuolo di lei , onde acconciamente disporlo a ricevere la ragionevole anima , che Dio era presto ad infondergli . La passiva altro non è , che l' infondimento stesso dell' anima , e l' unione del corpo in debita guisa organizzato . Il P. Ab. Trombelli (2) afferma , che la Concezione attiva non è stata da alcuno celebrata con Festa . Eppure probabilissima parmi l' asserzione di Monsignor Assemano (3) che questa sola sia stata da' Greci , e dagli altri Orientali solennegiata . E il

(1) *Plazza Causa Immac. Concept. pag.* 263. *seg.*
(2) P. *II. diss. XIII. sect. I. quest. I. n.* 1.
(3) *Kal. Univ. Eccles. T. V. pag.* 433.

vero primamente eglino in tutti i lor Menologi non la chiamano altrimenti, che Concezion di S. Anna; il che certo si riporta all'avere S. Anna nel ventre suo conceputa la Vergine. Appresso in tutte le Greche, e autentiche dipinture, come può vedersi e nel Tritico di Papebrochio, e nell'Antologio di Culcinio, e nelle Tavole Capponiane ci vengono in un adorna celletta rappresentati i Santi Gioacchino, ed Anna in atto di abbracciarsi (1). In terzo luogo quell' Arcivescovo Armeno, che dianzi udimmo ad un Monaco di Monte Albano teatificare, che nell' Armenia si celebrava il concepimento di Nostra Donna, rispose ben egli di sì, ma aggiunse esserne questa la ragione (2), perocchè fatta fu questa Concezione, avendola un' Angelo annunziata a Gioacchino, che atavasi dolente, e allora ritiratosi in un deserto: e similmente anche solenneggiarsi la Concezione di S. Giovambattista per somigliante ragione. E in fatti nell' Antologio di Culcinio vedesi da un lato un' Angelo, che a Gioacchino orante prenunzia la concezion della Figliuola, dall' altro un'altro Angelo, che ad Anna pur orante significa lo stesso avventuroso concepimento, e poi, come poe' anzi dicevasi, Gioac-

(1) *Asseman. loc. c. p.* 287. *seq.*

(2) *Matthæus Paris ad ann.* 1228. *Interrogatum autem inter loquendum ab uno, qui fuit ei assidens Collateralis Monacho, si in partibus suis Conceptio Beatæ Mariæ celebraretur, respondisse: Celebratur. Et hæc ratio est, quia Angelo nunciante Joachim dolenti, & desertum tunc inhabitanti, ipsa Conceptio facta est; similiter & Conceptio Beati Joannis Baptistæ, simili ratione.*

chino, ed Anna, che si abbracciano, per denotare la concezion già seguita. Della quale Angelica Annunziazione fa pure espressa ricordanza il Sinassario di Basilio Porfirogenito. I Greci similmente, e i Moscoviti a significare la Concezion del Battista, che Concezion di Giovanni chiamano più comunemente, ma pure ancora appellano Concezione di Lisabetta, siccome può vedersi nel Sinnassario testè citato, rappresentano un' Angelo, che con Zaccheria favella nel Tempio, stando il popolo fuori del Santuario. Dalche, seguita, che siccome i Greci, i Moscoviti, e gli Armeni han celebrata la Concezione attiva del Battista, così pure l'attiva Concezion di Maria festeggiassero. Ed ebbero ragione di solenneggiarla: Perocchè quantunque la spiegata Concezione attiva in se Santa non fosse, Santa era ad ogni modo e per riguardo al celestiale messaggio, e più ancora rispetto agl' ineffabili, e Divini Misterj, de' quali la promessa figliuola era destinata cooperatrice; siccome per la ragion medesima era Santa reputata la Concezion del Battista, e per l' Angelica predizione, e per la dignità di Precursore di Cristo assegnatagli da Divino Consiglio. Egli è ruttavia da avvertire, che nel tempo stesso, in che gli Orientali più sembrarono di agguagliare la Concezione attiva di Maria all' attiva Concezione del Battista, più ancor palesarono la differenza somma, che tra l' una, e l' altra dovea riconoscere. E il vero Giorgio Nicomediese chiaramente afferma (1), che questa Festa a tutte le più illustri solennità e per ragione de' miracoli in essa consumati, e per essere il fondamento, e quasi il so-

(1) *Orat. II. Tom. XII. Bibl. PP. pag. 695.*

stegno, e la base di tutti i Misterj, che nell' altre si celebrano, andava innanzi, e Pietro d' Argo nell' Orazione stampata dal Piazza (1) volgendosi a' Santissimi Genitori di Maria, Voi, dice loro, più foste sublimi di Fenerona, e di Elcano, e degli stessi vostri cognati Zaccheria, e Elisabetta, siccome quelli, che lei generaste, la quale partorì il padrone di tutte le cose. Aggiungasi, che i Greci, siccome appare da S. Giovanni Damasceno (2), credettero, aver Dio ne' Genitori della Vergine smorzato ogni ordine di concupiscenza, acciocchè s' intendesse Maria esser nata non per forza della carnale concupiscenza, ma per virtù della Divina grazia maravigliosamente operante; ed anche aver Dio purgati i loro semi o mentre gli aveano ancora ne' loro Lombi, o mentre per la generazione loro gli trasfondevano, dando loro una Santità imperfetta, della qual sola eran capaci. E' pure a notare, che i Greci avvegnacchè l' attiva Concezion di Maria festeggiassero, nondimeno negli Ufizj di quel dì al passivo Concepimento di lei diedero siffatti encomj, che assai chiaro dimostrano, averlo eglino scevero da ogni original macchia creduto. Voi due, dicea S. Sabba a' genitori di Maria dirizzandosi (3), siete il torchio, dal quale sorta è la fiaccola, intorno a cui non veggiamo alcun vestigio di ombra: e S. Andrea di Candia or chiama Santa la Concezione della pura Madre di Dio, or dice avere Anna nell'

(1) *Caura Imm. Conc. p. 639.*
(2) *Orat. I de Nativit. B. Dei Genitricis.*
(3) *Apud Wargnereck in pietat. Marian. Græcor. Pat. V. num. 435.*

utero suo conceputa l' intemerata, o pura, e sola per ogni parte immacolata Figlinola di Dio, o come altrove l' appella, il Santo Tempio (1).

V. Tutt' altro obbietto ha avuto, ed ha questa solennità nelle Chiese Latine, se l' antica Napolitana si tragga, la quale siccome ha da' Greci ricevuta questa Festa, il che dal giorno, in cui la faceva, chiaramente si trae, così con molta verisimiglianza li seguì ancor nell' obbietto della medesima Festa. Primamente noi festeggiamo la passiva Concezion di Maria. S. Bernardo, quando da' Canonici di Lione vide celebrarsi la Festa della Concezione, credette veramente, ch' eglino onorar volessero l' attiva Concezione di nostra Donna, al che opinar fu condotto dalla sentenza de' suoi tempi comune, che tra la Concezion prima, e l' infusion dell' anima passar dovessero molti giorni. E certo la maggior ragione, che Bernardo pone in campo, ristrignesi a questo dilemma: o la Vergine fu santificata prima della Concezione, o nella Concezione istessa; non prima, conciosiachè non possa santificarsi quel, che non è, ed Ella prima d' esser conceputa non era: non nella Concezione istessa, perciocchè tra' maritali amplessi essendovi la libidine, vi è alcunche di peccato, e dov' è il peccato, esser non può lo Spirito Santo, e dove non è lo Spirito Santo, esser non può la Santità (2). Ecco, che per Concezione

(1) *Apud Plazza Causæ Immac. Concept. p.* 275.

(2) *An forte*, diceva egli, *inter maritales amplexus Sanctitas se ipsi conceptioni immiscuit, ut simul & sanctificata fuerit, & concepta? Non hoc quidem admittit ratio. Quomodo namque aut Sanctitas, absque Spiritu Sanctificante, aut Sancto Spiritui societas cum*

non intendeva Bernardo altra fuor della prima, in cui interviene la concupiscenza, nulla ragione, com' egli estimava, dalla colpa, e sol da questa escludea la Santità. Della seconda, che si ha nell' infusione della ragionevole anima nel corpo, non fa parola (1). Qualche altro Teologo dipoi, come Baccone, si persuase il medesimo. Ma essendo dall' Inghilterra a' Canonici di Lione passata la Festa, siccome dissopra abbiamo congetturato, non è verisimile, ch' eglino in altro senso la celebrassero, che in quello degl' Inglesi istruiti da Anselmo, nè Anselmo potè certamente raccomandare se non la solennità della Concezion passiva, raccontando egli nella sua lettera, che ad Elsino fu ordinato di festeggiare il giorno della Concezione, e della Creazion della Madonna, cioè senza dubbio della Creazione, ed infusione di quell' Anima benedetta. Ma checchè de' Canonici di Lione sia stato, la stessa controversia sì caldamente agitata dipoi tra' partigiani della preservazion di Maria dall' originale peccato, e i loro Contraddittori lo dimostra, perocchè della Concezione attiva parlandosi, non v' è luogo alla questione, se d'original macchia fosse contaminata. Dico in luogo secondo, che prescindendo da' sentimenti delle particolari Chiese, la Chiesa Romana nel celebrare la Concezione non solo ad obbietto del suo culto propose la Concezione passiva, ma innoltre, e principalmente dimostrossi

peccato fuit, aut certe quomodo peccatum non fuit, ubi libido non defuit.

(1) *Veggansi i PP. Strozzi nella Controversia della Concezione lib. 3. cap. 21., e Piazza Causa Immac. Concept. Act. VI. art. I. n. 35. seg.*

sempre inclinata ad onorar questa come Santa, e Immacolata, e per mirabile preservamento libera dall' ereditaria colpa di Adamo. Nel che basterà, che io rechi le parole di Benedetto XIV. nella erudittissima opera delle Feste al num. 199. seg., dell' original testo Italiano. „ Il Pontefice Alessandro VII., dic' egli, nell' anno 1661., nella sua Costituzione 114., considerando, che la Santa Romana Chiesa celebrava la Festa della Concezione dell' Immemorata, e sempre Vergine Maria, che il Pontefice Sisto IV. ne avea ordinato l' Ufficio, che dopo l' istituzione del culto della Concezione, erasi esso continuato nella Santa Romana Chiesa, e protestandosi, che intendeva *tueri pietatem, & devotionem hanc colendi, & celebrandi Beatissimam Virginem, præveniente scilicet Spiritus Sancti Gratia a peccato originali præservatam*, sottopose a rigorose pene chi in avvanire avesse osato di rivocare in dubbio la sentenza, la Festa, ed il culto della Concezione, di parlarvi contro sotto qualsivoglia pretesto in qualsivoglia maniera, soggiugnendo poi le seguenti parole: *Vetamus autem, Sixti IV. Constitutionibus inhærentes, quempiam asserere, quod propter hoc contrariam opinionem tenentes, videlicet gloriosam Virginem Mariam cum originali peccato fuisse conceptam, hæresis crimen, aut mortale peccatum incurrant, cum a Romana Ecclesia, & ab Apostolica Sede nondum fuerit hoc decisum, prout hac nunc minime decidere volumus, aut intendimus*. Conchiudasi dunque, essere la Chiesa propensa all' opinione dell' Immacolata Concezione di Maria, come si raccoglie da quanto poc' anzi si è riferito: conchiudasi, non essere per anche il punto stato definito, come punto di Fede dalla Sede Apostolica, come

dimostrano le parole poc'anzi ricavate dalle Costituzioni de' Sommi Pontefici: conchiudasi finalmente colla sentenza, a cui è propensa la Santa Sede, che oggidì è comune nelle Accademie Cattoliche, che è conforme alla pietà, ed alla divozione, che hanno i Fedeli verso la Beatissima Vergine, essere stata essa preservata dal peccato originale, ed essere stata concepita senza macchia dello stesso. Era conveniente, che Iddio amatore della Purità, e della Santità si formasse una tal Madre, che fosse in tutto pura, e santa, e monda da ogni peccato. „ Sin qui Benedetto „

VI. Da questo solo già vedesi, che non si potrebbe a ragione da alcuno parsgonare nell' obbietto colla Festa della Concezion di Maria quella della Concezione di S. Giovanbattista. Ma è a torre un pregiudizio, che non è stato ancora bene disaminato. Questa solennità, che per altro in molti Martirologj, e Calendarj delle Chiese Occidentali si trova annunziata, non è stata mai fatta nè dalle Chiese Affricane, nè dall'antica Gallicana, ne dalle Chiese Gotiche, e Mozarabiche delle Spagne. Delle Chiese Affricane oltre il non trovarsi quella Festa notata nel vetusto Calendario Cartaginese divolgato dal Mabillone, da S. Agostino apertamente si trae. Dic' egli in un Sermone di S. Cipriano (1), che

(1) *Serm.* 210. *al* 113. *de divers. Quando natus est, ignoramus, & quia hodie passus est, Natalem ejus hodie celebramus: sed illum diem non celebraremus, & si nossemus; illo enim die traxit Originale peccatum, isto autem die vicit omne peccatum. Unde non celebraremus natalitia ejus, nisi esset pretiosa in conspectu Domini mors Sanctorum ejus.*

non dee celebrarsi la Natività di questo preclarissimo Vescovo, perchè in quel giorno trasse l'original peccato; e che nè tampoco se ne festeggerebbe la morte, se nel cospetto del Signore non fosse stata preziosa: lo che pure insegna in altro Sermone nella Festa del Santo Protomartire Stefano (1). Chieggo, come avrebbe il Santo potuto insistere in questa sua dottrina, se le Chiese Affricane avessero celebrato il concepimento del Precursore, concepimento, che senza dubbio è stato dall'original colpa infettato? Per simil modo nei monumenti, che ci restano della Liturgia Gallicana non v'ha di questa Festa alcuna memoria. Neppure nè nel Messale Mozarabo, nè nel Libretto di Orazioni Gottico Spagnuolo pubblicato dal P. Bianchini trovasene fatta menzione; anzi in questa Orazionale a' 24. di Settembre, nel giorno cioè, che i più Martirologj, e Calendarj segnano la Concezione del Battista, cominciano le Orazioni della decollazione del Santo (2). Nè è maraviglia, perocchè un antico Autore, che sotto il nome di S. Agostino una lettera scrisse a Bibiano Vescovo presso il citato Mabillone (3), afferma, che dal giorno 24. di Settembre cominciava l'Avvento, perocchè in quel medesimo dì secondo la tradizion dei maggiori il Precursore di

(1) *Serm.* 314. *al* 95. *de divers. n.* 1.
(2) *Pag.* 133.
(3) *Liturg. Gallic. pag.* 458. *Incipientes ordinem Adventus Dominici ab Octavo Calendas Octobris æquinoctium Autumnale, pro eo quod eadem die Johannes Præcursor Domini a majoribus nostris traditur, & Angelo nuntiante conceptus, & Herodis funesti gladio trucidatus.*

Cristo era stato concepnto, e morto da Erode. Ma per la Chiesa Romana come dubitare, che siasi mai solenneggiato da lei il concepimento di S. Giovanni Battista? In tanti e Sagramentarj, e Antifonarj, e Ordini Romani, e siffatti Liturgici libri di questa Chiesa, che il Tommasi, il Muratori, Mons. Giorgi, ed altri han dati alle stampe non tralnce di questa solennità alcun segno. Di più Innocenzio III. Roman Pontefice del XII. secolo in uno dei suoi sermoni ne assicura (1), che Giovanni fu concepnto in colpa; il solo Cristo concepnto fu senza colpa; ma l'uno, e l'altro nato in grazia, e però venerata è la Natività di amendue, ma la Concezione del solo Cristo si celebra. E quantonque io estimi con Piero di Alva, e Teofilo Rainaudo (2), che qoe' Sermoni furono da lui detti, qoando era ancor Canonico Regolare, non veggo, perchè alla sua autorità in ciò, che risguarda un fatto pubblico, e notorio, siccome questo, non dobbiamo dar fede. Nè le altre Chiese Italiche si scostarono tutte in ciò dalla pratica della Chiesa Romana. Il chiarissimo Padre Trombelli ha ultimamente tratto a luce l'ordine degli Uffizj della Chiesa Sanese, composto nel 1223. da Oderico Canonico di quella Chiesa, nè in quest'ordine festa alcuna si mentova della Concezion del Battista. La Chiesa Napoletana sì, ed altre Chiese di quel Regno, come è chiaro dal Calenda-

(1) *Tom. I. de S. Joh. Bapt. Johannes fuit conceptus in culpa, solus autem Christus fuit sine culpa conceptus; uterque vero natus in gratia; & ideo utriusque Nativitas celitur, sed solius Christi Conceptio celebratur.*

(2) *T. VII. oper. pag.* 323.

rio in marmo, e da più Martirologj, e Calendarj indicati dal Padre Paciaudi, la fecero, ma senza dubbio, perchè l' ebber da' Greci, sotto il dominio de' quali, furono prima delle conquiste de'Nurmanni, siccome preser da loro altri riti assai, e l' uso di cantarsi a vicenda da due Cori i versi de' Salmi in Greco, ed in Latino, di che abbiamo oegli Scrittori certissime testimonianze (1). Un' altra Chiesa pure de' Greci ricevette questa solennità. Questa è la Chiesa di Ravenna. Narra Adone di avere in Ravenna copiato un antico Martirologio, che con forti ragioni dal primo Editore Rosweido, e poi dal Padre Sollier è chiamato il picciol Romano Martirologio, che dopo il Geronimiano fu in uso della Romana Chiesa, fino a che ella adottò quel di Usuardo. In questo Martirologio si ha la Concezione di San Giovanni; ma conciosiachè abbiam veduto, che questa fu una Festa aliena dalla disciplina della Chiesa Romana, è aperto, che quella fu una giunta al Romano Martirologio, fatta appunto in Ravenna, dove la Festa era stata da' Greci dominatori introdotta. Ma ecco scoperta insieme l' origine di questa solennità in tanti altri Calendarj, e Martirologj di Chiese Latine. Perocchè quasi tutti questi Calendarj, e Martirologj anno posteriori ad Adone, il quale dal picciol Romano accresciuto in Ravenna, avendo derivata nel suo la Concezione di San Giovanni, Autor fu agli altri Compilatori d' inserirla nelle loro Ecclesiastiche tavole. Ma si dirà, che trovasi questa Festa ancora ne' Codici del Martirologio Geronimiano, e di quello di Beda, ne' quali

(1) *Mazzocchi dist. de Eccles. Neap. . . vicibus pag.* 116.

non potè da Adone, e dal Martirologio Romano di Ravenna esser tratta. Rispondo, quanto a Beda non esser noi certi qual sia il resto suo genuino, e se alla regola data dal Padre Sollier vogliasi stare, cioè, che que' soli Santi dicansi da Beda scritti nel suo Martirologio, i quali in un altro Martirologio in versi, pur sotto il nome di Beda trovansi nello Spicilegio Dacheriano, non leggendosi in quel metrico Martirologio la Concezione di San Giovanni, sarà forza il confessare, che quella è una posterior giunta, la quale perchè da Adone, o piuttosto dal Romano Martirologio, ch'ei ricopiò, e nella Francia recossi, non potrebbesi dir derivata? Ma sia pure di Beda. Egli stesso nella Storia Ecclesiastica d'Inghilterra ci narra (1), che nell'anno di Cristo 1567. volendo Vitaliano Papa provvedere all'Inghilterra un Arcivescovo, vi destinò Adriano Abate del Monastero Fridano presso a Napoli, ma essendosi l'Abate adoperato, per non assumere questo carico, e avendo proposto al Papa un Monaco Greco nomato Teodoro, in fine questi fu sacrato Arcivescovo, e passò nell'Inghilterra. Qual maraviglia dunque sarebbe, se Teodoro Uom Greco avesse agli Inglesi insegnato a celebrare secondo l'orientale costume la Concezion del Battista? e Beda poi avesela nel suo Martirologio annunziata? Quanto poi al Martirologio Geronimiano, quando pur fosse opera di S. Girolamo, e senza ginnte d'altre mani a noi venuto, potremmo subito vedere in questa celebrità un origin Greca, e credere, che il Santo dalla Palestina, ove dimorò lungbi anni, prendesse motivo di farla nel suo Martirologio conoscere agli Occi-

(1) *Lib. IV. cap.* 1.

dentali. Ma pochi si arrenderanno a repotare questo Martirologio lavoro di S. Girolamo, e meno ancora lo terranno per aiocero, e intatto da ogni giunta, qusle in somma uscì primamente dalle mani del soo Autore. Ed una giunta è certameote la Coocezion del Battista. Perocchè S. Gregorio Magno, il quale ad Eulogio scrivendo, mentova qoesto Martirologio, come ositato dalla Chiesa Romana, nel soo Sagramentario a questa Festa non diede luogo. Ma doode una tal giunta? Il MSS. più aotico, che abbiamo in questo Martirologio, è senza contrasto l' Epternacense, scritto sul principio del secolo ottavo. Or questo secondo, che i Bollandisti opinarono, fu dall' Inghilterra portato nel 1590. da S. Willibrordo nelle Fiandre; lo che se è vero, noi già veggiamo anche in questo Martirologio la Grega origioe della Festa della Concezione del Precursore. Che se col Sollier neghisi questo trasporto del Martirologio Epternacense dall' Inghilterra, si potrà egli giudicare improbabile, che da qualche Monaco o di Ravenna, o di Napoli fosse colà maodato? Certamente avendo noi mostrato, essere ginatissima preaunzione, che in tutti gli altri Martirologj, e Calendarj Latini passasse la Concezione del Battista, o immediatamente dai Greci, o da libri aul Greco rito accresciuti, non veggo perchè questo sol Codice precipno tra tutti gli altri Codici Geronimiani, e forse fonte di tutti, esser non debba venuto da paese, ove già per Greca costumanza solenneggiavasi quella Festa. E d' altra parte in Italia ne' primi secoli il Geronimiaoo Martirologio esser dovea divulgatissimo, se usato era dalla Chiesa Romana; perchè a Ravenna? perchè a Napoli non sarebbe stato io uso, colle giunte particolari delle

loro Chiese, quale si è quella, di cui abbiamo finor ragionato? Non ci son forse ne' Codici Geronimiani altre giunterelle proprie sol di Ravenna? come alle Calende di Febbrajo la deposizione di S. Severo Vescovo di quella Città, e ai nove d'Aprile la dedicazione tutta locale dell' Oratorio di S. Policrto, o Polinto? Ma a che tutta questa ricerca sulle origini di questa celebrità? Perchè s' intenda, che essendo ella a noi pasata da' Greci, si è pure in quelle Chiese Latine, che l' adottarono, mantenuta sollo spirito primiero de' suoi Autori. Ora i Greci non mai si credettero di venerare, se non l' attiva Concezione di S. Giovanni, coo riguardo a' miracoli in essa seguiti, e alla beata letizia, di che ci fu pegno il concepimento del Precursore della nostra salute. Però ne' dipinti Menologj degli Orientali vedesi, come rieordomi, di avere dianzi ootato, Zaccheria, al quale no Angelo annunzia il futuro Figliuolo. Anzi in sleoni Latioi Martirologj trovasi non a' 24. di Settembre, ma o a' 23., come oel Napoletaoo Calendario, o ancora a' 22., per denotarci, dice l' erudito Baillet (1), che l' annunziazione di Zaccheris voleano additare piottosto, che il coocepire di Elisabetta oon aeguito, se non dopo alcuni gioroi. Le qoali cose, se così sono, questa solennità niente ha che fare con quella della passiva Coocezioo di Maria, nè alcuno potrà dedurne, che simile ne sia l' ohhietto.

(1) *A' 24. di Giugno.*

§. II.

Delle altre Feste della Madonna.

VII. Dopo sì lunga discussione torniamo alla brevità propria di una Accademica Dissertazione, e seguendo l'ordine, che alle Feste della Madonna dà la sua vita, diciamo della sua Natività. Antica è tra' Greci questa solennità; le orazioni di S. Giandamasceno, e gl'inni di Giuseppe lo mostrano; così i Menologi di quella Chiesa. Manuello Comneno verso la metà del secol duodecimo la noverò tralle Feste intere. Ancor tra' Latini è di vetusta data; posterior tuttavia a' tempi di S. Agostino, il quale ne' due Sermoni, che furono sopra citati, attesta non essersi de' suoi giorni altre Natività celebrate, che quelle di Cristo, e del suo Precursore. Ma già verso la fine del quinto secolo la troviamo nel Messal Gelasiano; e se vuolsi esser questa una giunta fatta in Francia (lo che non ha altro fondamento, che l'essere il Codice a noi noto di quel Messale trascritto in Francia), almeno converrà dire, che in quella Chiesa di Francia, alla quale il Mss. appartenne, ab antico solenneggiavasi questa Festa. I codici più antichi de' Sagramentarj, e degli Antifonarj Gregoriani ne hanno similmente la Messa, e l'Ufizio. Negli Statuti Sinodali di Sonnazio Vescovo di Rhems sul principio del secol settimo tralle Feste, in cui si vacava dal foro, si novera la Natività di N. S. verso l'anno 688. Troviamo nel Pontificale libro di Anastasio, che Papa Sergio ordinò, che ne' giorni della Nunziata, della Natività, e dell'Assunzion di Maria, e di S. Simeone, cioè dell'Ipapante, o Purificazione la Litania, ossia la proces-

sione dalla Chiesa di S. Adriano uscisse per andare a S. Maria Maggiore; il che già mostra questa solennità dianzi introdotta. S. Bonifacio di Magonza nel 745. o in altro anno (1) la segna tra le Feste Sabbatizande, cioè di precetto. Del secolo ottavo è pure l' ordin Romano, nel quale di essa si parla. Sotto il nome di S. Idelfonso citammo disopra un passo, dal quale si vede, che quando scrivea quell' Autore, da tutti, e solennemente si festeggiava la Natività di Maria; ma egli è Pascasio Ratherto, il qual fiorì sotto Lodovico Pio. Il Protestante Schmidt nella seconda delle sue Prolusioni Marisoe stampate ad Elmstad nel 1712. pretende, che oè a' tempi di Carlo M. nè in quelli di Lodovico Pio la Chiesa Gallicana celebrasse questa Festa, perchè ne' Capitolari loro, dove delle Feste si parla, non trovasi rammentata (2). E ben poteva egli aggiugner similmente il Concilio di Magonza dell' anno 813., in cui non è ricordata (3). Ma questo in fine prova bensì, che nelle Chiese Gallicane, e nelle Germaniche non era essa universalmente introdotta, non già ricevuta. Per altro ai tempi di Carlo Calvo verso l'anno 871. Waltero Vescovo di Orleans la istituì nella sua Diocesi. Anche nell' Inghilterra era nel x. secolo questa Festa usitata. Ruggiero di Hoveden all'anno 994. scrive, che il giorno della Natività di S. Maria erano a Londra approdati il Re de' Noregani Anlafo, e Juveno Re de' Danesi (4). Per l'undecimo secolo ne mostrano la celebrità i Sermo-

(1) *Conc. German. T.* 1. *p.* 75.
(2) *Capitul. lib.* 1. *c.* 158. *II. c.* 35. *VI. c.* 189.
(3) *Cap.* 36. *Conc. Germ. T.* 1. *pag.* 411.
(4) *P.* 1. *Annal. p.* 428.

ni di Fulberto Carnotese (1), e di S. Pier Damiani (2). Nel dodicesimo era così comune, che S. Bernardo potè si Canonici di Lione scrivere (3): *sed et ortum Virginis didici nihilominus in Ecclesia, et ab Ecclesia indubitanter haberi festivum*. In alcune Diocesi dell'Inghilterra celebravasi coo ottava, e questa fu poi stutta la Chiesa da Innocenzo IV. stesa nel general Concilio di Lione. E Gregorio XI., e Urbano VI. prescrissero, che col digiuno si prevenisse questa solennità, ma a poco a poco andò questo precetto in disuso. Tutte le Chiese hanno per questa Festa costantemente assegnato il dì 8. di Settembre, tranne i Moosci Epternacesi, i quali nel loro Martirologio Geronimiano, chiamaro dal Fiorentini Martirologio di Willibrordo, la festeggiarono (qualche ne avesser ragione) a' 16. di Agosto. In una carta da me pubblicata della Badia di Arona nel 1191. leggesi *Festum B. Mariæ, quod est in medio mensis Septembris*. Ognuno vede, che in quei barbari tempi non si piglivan le cose con tanto rigore, nè sarà questa espressione argomento per sospettare, che i Monaci di Arona avessero per la Festa della Natività di Maria altro giorno di Settembre assegnato, che l'ottavo.

VII. Celebre, e antica è presso i Greci ancora la Festa della Presentazione. Ne parla il Sinassario di Basilio Porfirogenito, e la Costituzione dell'Imperador Manuello: vedesi pure nelle tavole Moscovitiche di Papebrochio, e nelle Gapponiane col titolo di Entrata nel Tempio della Santissima Madre di Dio. Sotto Gregorio XI. fu parimente istituita que-

(1) *Serm.* 1. (2) *Serm.* 2.
(3) *Ep.* 174.

ata Festa nella Chiesa Latina, e nel 1372. celebrata in Avignone ad istanza di Filippo Mazerio Ambasciadore del Re di Cipro. Pio II., e Paolo II. per accondare la pietà di Guglielmo Duca di Sassonia le accordarono poi varie indulgenze. Non poteasi tuttavia dire, che l'Apostolica Sede avessela prescritta. Però S. Pio V. fintantochè a più agio si esaminassero le lezioni, che per quella correano, tolsela dal riformato suo Breviario. Nondimeno Gregorio XIII. suo successore alle premute del Cattolico Re Filippo II. condiscese, che ne' dominj di lui si celebrasse, e poi Sisto V. con sua Costituzione l'ordinò per tutta la Chiesa. Al che non poco contribuirono le premure, e gli scritti del dottissimo P. Francesco Turriano. Ma Clemente VIII. ne mutò poi l'Uffizio, e lo ridusse alla forma, con che oggi pure lo recitiamo (1).

IX. Avendo nel 15. secolo un Canonico di Chartres lasciato per testamento, che nel giorno anniversario di sua morte il Capitolo della sua Chiesa celebrasse solenne memoria di S. Giuseppe, Giovanni Gersone persuase ai Canonici di fare la Festa dello Sposalizio della Madonna col Santo, ed egli medesimo ne compose l'Uffizio. Il Legato Pontificio approvò questa Istituzione, e così ebbe principio questa Festa. Paolo III. ad istanza di Giovanni Calvo Commissario de' Frati Minori accordò al prestantissimo Ordine Francescano, che far potesse la Festa di questo beato Sposalizio, adattandole l'Uffizio della Natività della Madonna, ma leggendo nella Messa il Vangelo: *cum esset Desponsata*. Quinci a Pietro Dorè celebre Domenicano di quei giorni

(1) *Tromb.* P. 1. *diss.* 9. *pag.* 311.

ordinò di comporre on Uffizio proprio di questa solennità, il quale tuttavia non ebbe luogo ne tampoco nei Messali, e ne' Breviarj, che precedettero la riforma di S. Pio V. L' Apostolica Sede in varj tempi concedette alle Città del Veneto dominio, e ad altre Diocesi dentro, e foori d'Italia di celebrar questa Festa, e Benedetto XIII. a' 22. di Agosto del 1725. lo accordò a tutto lo Stato Pontificio.

X. Di altra notichità, e coetanea senza dubbio al principio della Chiesa, e agli Apostolici istituti è l'Annunziazione. Perocchè qual giorno più felice, qual più venerabile pei Cristianesimo, che quello, nel quale per tradizion de' maggiori ricevuta dall'autorità della Chiesa, siccome dicea S. Agostino (1) fo concepoto il benedetto Salvador nostro? Abbiamo tre Orazioni di S. Gregorio Taumatorgo sull'Annonziazione, le quali mostrano l' antichità di qoesta Festa tra i Greci. Anche il Coocilio Trullano del 692. la mentova. Dissopra parlando della Natività abbiamo veduto ciò, che Papa Sergio intorno a qnesta Festa ordinasse. I Padri di Toledo nel settimo secolo adattandosi alle insinuazioni del Concilio di Laodicea, il quale avea giudicati i penitenziali giorni della Quaresima meno opportuni a festeggiare la solenoità de' Santi, trasportarono nel 656. questa Festa al giorno 18. di Decembre dandole il nome di aspettazione del parto; e in questo giorno per la ragione medesima celebrossi nella Chiesa Ambrosiana; ma i Monaci di Nonantola la solenneggiavano a' quattro di Decembre, i Siri similmente, e gli Armeni ad altro dì la trasferirono, senza dobbio anch' essi per non interrompere con

(1) *Lib. 4. de Trinit. cap. 5.*

taota letizia il lotto della Quaresima. Tranne quesi in tutti i Sagramcotarj, e Martirologj, e Calendarj, beochè noo sotto lo stesso nome (1) si troverà segnata l'Aonunziazione ai 25. di Marzo. Per altro la Chiesa di Toledo aveodo un pò rilassato l'antico rigore de' Csooni Laodiceoi ritoroò a far questa Festa il dì 25. di Marzo, ma insieme aegni a celebrare ai 18. di Decembre l'espettazione del Parto, da Gregorio XIII. ottenutane l'anno 1578. la debita facoltà. Quindi per condiscendenza de' Romani Pootefici ad altre Chiese passò il costume di solenneggiare a parte nel detto giorno 18. di Decembre l'espettazione del Parto, come alle Chiese di Venezia, e del domioio, e per decreto di Benedetto XIII. del 1725. a quelle dello Stato Pontificio.

XI. Gli Orientali ai 2. di Luglio celebrano la deposizione della veste della Madonna nel Tempio della Madonna in Blachernis, la qual veste a Pulcheria Imperadrice mandò il Vescovo di Gerusalemme Giovenale (2). Ma i più degli Occidentali consecraron quel giorno alla visita, che la gran Vergine fece a S. Elisabetta. Sioo dal 1263. celebraronla i Frati Minori. Urbano VI. la istituì per tutta la Chiesa aggiuntovi il digiuno, ma essendo egli morto ionanzi di promulgarne la Bolla, Booifscio IX. nel 1389. la pubblicò, aeoza tuttavia intimare il digiuno, e dal Cardinal Ada ne fece comporre l'Uffizio. Ma per la fatal diviaion degli Scismi, che affliaser la Chiesa, gran parte del Cristianesimo non ricevetta la Festa. Il Coocilio di Basilea nel 1441.

(1) *Sabbatini nel vetusto Calend. Napolet. Marza pag.46.*
(2) *Asseman.Kal.Univ.Eccles.T.6.pag.454.*

la rinnovò; nè tuttavia per la niuna autorità di quello scismatico Conciliabolo, che era allora il Basilease, sarebbe tal Festa in sicuro, se S. Pio V. non avessela posta nel Romano Breviario, e Clemente VIII. non avessene anche dal P. Ruiz della Visitazione de' Padri Minimi fatto ritoccare l'Uffizio. Detto fu dissopra, che i più degli Occidentali a' 2. di Luglio la solenneggiarono; perocchè in alcuni luoghi in altro tempo fu celebrata: così a Parigi il dì 27. di Giugno, a Rhems agli 8. di Luglio, coo vigilia, ed ottava etc.

XII. La Festa della Purificazione di Maria è stata sempre di maggiore celebrità. Certamente i Greci da antico tempo la solenneggiarono, e non solo Manuello Comneno, ma secondochè narra Niceforn (1), Giustiniano Imperadore la dichiarò solenne per tutto il mondo. Nè sotto Giustiniano già cominciò questa Festa, la quale verso la metà del secol quinto era già in uso nella Chiesa di Gerusalemme, siccome chiaro è dalla vita di Teodosio Abate. Moltissime sono le Omilie de' Greci Padri su questa Festa. Il Fabricio le novera (2). Nell' Occidente era celebre prima di Papa Sergio, che determinò il giro, che in tal giorno far dovea la Processione. Il Martirologio Geronimiano, e che certamente era divolgato a' tempi di Cassiodoro, la ricorda, e così pure il Sagramentario Gelasiano, il Gregoriano ec. Lascio la Festa della fuga di Maria in Egitto già celebre presso i Greci, siccome l'altra del suo ritorno da quella Terra infedele, della qual Festa si fa nel Messale Romano memoria il giorno della vigilia del-

(1) *Lib. 17. hist. Eccles. cap. 28.*
(2) *Tom. 9. Bibl. Gr. pag. 87. c. 115.*

la Epifania. Lascio ancora la Festa de' dolori di nostra Donna approvata dal Concilio Provincial di Colonia l'anno 1413., e per decreto di Benedetto XIII. stesa a tutto il Pontificio Dominio. Dirò piuttosto dell'Assunzione alcuna cosa.

XIII. Alcuni si avvisarono, che solo nell' ottavo secolo ne fosse la Festa istituita. Niente più falso. Dianzi celebravasi ai 18. di Gennajo col titolo di deposizione, o di Dormizione di Maria. Ma l'Imperadore Maurizio, come scrive Niceforo (1) determinò, che fosse ai 15. di Agosto trasferita; il che tuttavia non seguì dappertutto, trovando noi e presso Gregorio Turonese (2), e in più Calendarj, e Martirologj, che nelle Gallie principalmente continuò a celebrarsi ai 18. di Gennajo (3). A' tempi di Papa Sergio era ella una delle solennità, nelle quali la Processione di S. Adriano andar dovea a S. Maria Maggiore. Leone IV. le aggiunse l' ottava, come abbiamo da Anastasio Bibliotecario, e da Sigeberto. Innoltre dalla risposta, che alle interrogazioni de' Bulgari fece Niccolò I. l' anno 858. manifestamente si vede, che a questa Festa già nella Romana Chiesa preeedeva la vigilia con digiuno. Gli Orientali cominciano a digiunare alle calende di Agosto, e tranne il giorno della Trasfigurazion del Signore continuano il loro digiuno sino alla Festa dell' Assunzione (4).

XIV. Sonoci alcuni altri giorni festivi di Maria, da' quali si dee per noi far breve memoria. Tal' è

(1) *Lib.17. cap.28.*
(2) *Lib.1.de Glor.Martyr.cap.9.*
(3) *Mabillon de Liturg.Gall. pag.118.*
(4) *Bened.XIV.lib.2.de Festis cap.8.*

primamente quello del Santissimo Nome di Lei. Fu questo per le Spagne stabilito nel 1583. con Apostolica autorità. S. Pio V. dipoi lo tolse, ma Sisto V. ad istanza del Card. Deza lo restituì. Celebravasi a' 22. di Settembre secondo l' opinion di coloro, che pensano non essere i Giudei stati soliti di mettere a' loro figliuoletti il nome, se non quindici giorni appresso il lor nascimento. Innocenzio XI. poi lo fece comune a tutta la Chiesa nel 1683. a memoria dell' insigne vittoria, onde i Turchi sconfitti dall' assedio di Vienna ai tolsero, ma ordinò, che sen facesse la solennità nella Domenica *infra octavam* della Natività. Un' altra di tali Feste è quella della Madonna del Monte Carmelo. Checchè sia del suo fondamento, di che assai disputano i Critici, ove dapprima Sisto V. avealo nel 1587. approvata per l'ordine Carmelitano, facendo anche dal Card. Bellarmino rivedere le nuove Lezioni, che assegnò all' Uffizio di quel giorno, Benedetto XIII. la fece universale a tutta la Chiesa. Anche la Festa di S. Maria della Mercede fu dapprincipio particolare dell'ordine della Redenzione degli Schiavi. Ma Innocenzio XII. nel 1696. a tutta la Chiesa la stese, e Benedetto XIII. nal 1727. l' innalzò al rito di doppio maggiore. E quì similmente è da secennare la sì celebre solennità del Rosario. Considerando Gregorio XIII., che l' importante rotta data a' Turchi dall' armata Cristiana ai 7. di Ottobre del 1571., e da S. Pio V. a perpetua memoria fatta inserire nel Romano Martirologio era appunto avvenuta in quel giorno, in cui la Confraternita del Rosario processionalmente lo recitava, concedette nel 1573., che nelle Chiese, ove n altare, o cappella ci avesse del Rosario, la prima Domenica di

Ottobre se ne facesse solenne Uffizio di nove lezioni con rito di *doppio* maggiore. Clemente X. nel 1671. lo accordò per le Spagne agli Ecclesiastici tutti, comecchè non serviassero a Chiesa, ove fosse cappella del Rosario. Simil grazia alla Sacra Congregazione de' Riti sotto il Pontificato d'Innocenzo XII. domandò il piissimo Imperadore Liopoldo per tutta la Cristianità; ma la segnita morte del Papa fece differire la concessione del Decreto già atteso. Il Successore Clemente XI. tardò ad approvarla. Ma un altra vittoria da Carlo VI. riportata sopra de' Turchi, e poi la liberazione di Corfù, quella ottenuta il giorno della Madonna della Neve nel tempo appunto, che i Confratelli del Rosario in Roma facevano una lor processione, e questa seguita nell' ottava dell' Assunzione, mossero finalmente l'animo di quell' immortale Pontefice ad accordare nel 1716. a tutto il Cristianesimo per la prima Domenica di Ottobre la Festa, e l'Uffizio del Rosario sotto rito di doppio maggiore; e Benedetto XIII. per tutto lo Stato Pontificio nel 1725. concedette, che la terza Domenica di Novembre si facesse l'Uffizio del Padrocinio di Maria, secondochè fino dal 1679. era stato dalla Sacra Congregazione de' Riti accordato al Re di Spagna, e poi ad altre Terre Cristiane. Fino dal 1732. la medesima Congregazione aveva alla Marca dato pel giorno 10. di Decembre l'Uffizio della Traslazione della Santa Casa. La memoria di questo prodigioso avvenimento fu poi per decreto del 1669. inserita nel Romano Martirologio; e nel 1699. alcuna cosa, che più specialmente lo rignardava, fu aggiunta alla detta Lezion dell'Uffizio. Tuttavolta la solennità non passò fino allora la Marca. Ma nel 1719. fu stesa alla Toscana, quinci nel 1725. al Veneto Dominio, e fi-

mamente nel 1729. a tutti i Regni, e Paesi del Re Cattolico.

XV. Non ho ancor nominata la Festa della Madonna della Neve, che a' cinque di Agosto si celebra, conciossiache meriti una alcun poco più distesa memoria. Tillemont, e Baillet francamente scrivono non aver noi prima di Pier de' Natali, il quale nel xv. secolo fiorì, alcuno autorevole Scrittore, che parli di questo miracolo. Nel che errano primamente al xv. secolo assegnando Pier de' Natali, il quale nel 1369. fu creato in Venezia Pievano della Chiesa de' SS. Apostoli, e poi passò ad esser Vescovo Equilino. Ma il peggiore errore è, che Pier de' Natali il primo sia stato a fare di quel noto prodigio parola. Perocchè lo racconta Bartolommeo di Trento, che scrisse nel 1244., e nel 1288. accennollo Niccolò IV. in una Bolla per la Basilica di S. Maria Maggiore, quando accadde il miracolo, edificata da Papa Liberio, e poi da Sisto III. rifatta. Tuttavia a' tempi di Gregorio IX., e forse fino al 14. secolo non se ne facea festa neppure in Roma, se non in quella Basilica. Nel xiv. secolo già celebravasi in tutte le Chiese di Roma, onde Ridolfo di Tongres tra le Feste Romane la novera (1). Da molti Calendarj, Messali, e Breviarj e stampati, e mss. s'impara, che dipoi la stessa Festa passò ad altre regioni. In un Calendario Vallombrosano, che io ho pubblicato ne' miei *Anecdoti medii ævi* (2) si legge: *Sancta Maria de Nive*, e in un Messale Pistojese, (3), vi è questa lezione, che al miracolo allude apertamente: *Vas castrorum in excelsis, in firmamento cæli resplendens, species cæli, gloria stellarum,*

(1) *Prop.* 22. (2) *Pag.* 199. (3) *Pag.* 21.

mundum illuminat excelsus Dominus. In verbis Domini Sancti stabunt ad judicium, et non deficient in vigiliis suis. Vide arcum, et benedic, qui fecit illum: valde speciosus est in splendore suo. Giravit cælum in circuitu suo glorie sue. Manus excelsi aperuerunt illum imperio suo; acceleravit nives, et accelerat coruscationes emietere judicii sui. Il dottissimo Sig. Cardinale Antonelli in una egregia difesa, che feee già del prodigio, porta due Codici mss., uno del 14., l'altro del 15. secolo, da' quali si fa manifesto, che già di quei tempi a Zagrabia era celebre questa solennità. Un Messale pure del xv. secolo ho io veduto in Osimo colla Messa in Sancte Marie Nivis, che nella mia Biblioteca Rituale (1) si può leggere. Niccolò V. al Cardioale Guglielmo di Estouteville concedette oel 1454., che nella Città, e Diocesi di Roano ae ne solenneggiasse la Festa con sette anni, ed altrettante Quarantene d'Indulgenza a quelli, che alla Messa Cantata intervenissero. Quinci S. Pio V. la inserì nel suo Romaoo Breviario, e rendettela universale di tutta la Chiesa.

XVI. A queste Feate acconciavansi i Fedeli con molti esercizj di pietà. Veglie notturoe innanzi la Festa dell'Assunzione, e nel Sagramentario Gregoriano, e nell'ordine della Chiesa Sanese, e in molti Liturgici libri allegati dal Marteue a' incontrano; anzi i Canouici Regolari di S. Andrea di Musciano, come apparisce dalle loro Costituzioni scritte nell' undecimo secolo, solevaou a tutte le Feste della Madonna premettere siffatte veglie. Anche le più Feate della Vergine erano da digiuou precedute. Vedemmo dianzi, che digiuo nella Vigilia dell'Aasunziooe fu meotovatu da Nicculò I. uella Rispo-

(1) *T.* 1. *pag.* 51. *nelle note*.

stà, che fece alle interrogazioni de' Bulgari: Il Concilio di Salengustad fu più rigoroso prescrivendo previa astinenza dalle carni per beo quattordici giorni. A tutte le Feste di Maria ordinò il Concilio Enamese del 119., che si premettesse il digiuno, e ai tempi di S. Antonino (1) i più cattivi Cristiani recavansi a scrupolo di non digiunare i Sabbati, e tutte le vigilie della Madonoa.

XXII. Oltre le Feste poc' anzi descritte, la pietà de' Fedeli ha i Sabbati di tutto l'anno alla Vergine consecrati spezialissimamente. Ciò, che or ora si dirà dell'Uffizio di S. Maria in *Sabbatho*, mostrerà quanto antico sia quest'uso. S. Pier Damiani, il Beleto, lo Spinelli, ed altri ne recano molte ragioni, pie tutte, e ben capaci d'infervorare nella divozione il popoletto, ma non plausibili alla nazione dei Critici. Ma gli usi universali, siccome è questo, han certo avuto dapprincipio qualche probabil ragione, benchè per la lontananza de' tempi alcuni ora ignota; e tanto ci dee bastare. Forse tuttavia la Chiesa, che sino dai primi tempi alla passione, e alla sepoltura di Cristo sacrò il Venerdì, e il Sabbato, volle nel Sabbato far della Vergine particolare memoria: quasi in grato ricambio di quei dolori, che per tutto il Sabbato la trafissero nella sepoltura del Figliuolo, e in onore della vivissima Festa, che oltre ogni altro ebbe allora del futuro risorgimento di Cristo. La qual ragione è anco insinuata dall'Autore del trattato *de passione Domini* tralle opere di S. Bernardo (2), benchè da approvarsi non sia ciò, che egli dice, esser Maria sola stata in quel tempo salda, e ferma nella Fede. Nè si opponga, che la

(1) *IV. p. Summ. Tit.* 14. *cap.* 24. (2) *Cap.* 2.

Chiesa nell' Uffizio ooo fa menzione nè dei dolori della Vergine, nè della sepoltura di Cristo. Perocchè neppur nell'Uffizio del Veoetdì fá ella ricordaoza della passione di Cristo, e nondimeno negar non si può, che onn le avesae particolarmente qnesto dì dedicato. Or due forono i principali atti di oatequio, che nel Sabbato a Maria si preataronn. Il primo è di recitare l'Uffizio ad noore di lei detto imperciò di S. Maria io Sabbatbo. Il Card. Tommasi io un vetustissimo Sacrameotario di S. Gregorin, trovò un appendice, nella quale si legge: *Feria III. Missa in veneratione S. Mariæ* (1), e queato gli parve più conforme all' aotica diaciplioa, conciossiachè, die'egli, i mercoledì, i Veoerdì, e i Sabbati l'antica Criatiana pietà era solita di conacrarli al tradimento, alla pasaiooe, e alla sepoltura di Gesù Criato. Ma da quello, che testè ai dicea, vedesi, che queata divozione de' Fedeli aoche nel Sabbato alla Vergine dedicato aver potea luogo. Riflettendo anzi alla aingolarità di quel titolo anspetterei, che Feria VII. fosse atato dianzi scritto, col qual nome lo stesao Tommasi altrove insegna esserai talvolta il Sabbato denotato (2), ma cancellata dal tempo una gamba dell' V. sia stata l' altra presa, n nel Codice steaso da chi lo lesae, n in altro più antico da chi lo ricopiò, per una unità. Alcuino certamente nell' ottavo aecolo compose le mease votive, che abbiamo, e tra qoeste la Mesaa di S. Maria in Sabbathn. Dopo qoel tempo si andò dilatando tra le peraooe di Chiesa l'uso di qoest'Uffizio, ma particolarmeote dappoichè nel 1194. Ur-

(1) *T. 5. oper. pag. 525.*
(2) *T. 6. pag. 19.*

bano II. nel Concilio di Clermoot determinò ; che he' Sabbatii si facesse l' uffizio della Madonna. Altro atto di pietà verso la Vergine nel Sabbato fu l'astinenza : Antichissimo nella Romana Chiesa, e in alcuna delle Orientali ; qual era l'Alessandrina, fu il digiuno nel giorno di Sabbato. Non tutte nondimeno le Chiese di rito Latino adattaronsi a questo digiuno. Così l'Ambrosiana in Italia stessa non digiunava, seguendo in ciò gli usi de' Greci. Ma a poco a poco raffreddandosi viepiù il fervore ancor nelle Chiese; che ai costumi della Romana Chiesa più erano addette; si tolse così diritto costume. Il perchè S. Gregorio VII. in un Romano Concilio ordinò, che il Sabbato, se non digiunavasi, si guardasse almeno l'astinenza dalle carni. Ma questo stabilimento fuor d'Italia non ebbe gran corso ; e molte Chiese della Spagna, e delle Gallie seguirono nel Sabbato ad usar delle carni. Non sarebbe difficile ; che gli zelanti Prelati veggendo di non potere all'astinenza condurre i Fedeli pensassero d'innamorarceli proponendo loro di farlo ad onor di Maria : Certo nel Concilio di Vabres del 1368. (1) a' Cherici Benefiziati ; o già costituiti negli Ordini Sacri si prescrisse ne' Sabbati di tutto l'anno l'astinenza dalle carni *ob reverentiam B. Mariæ Virginis gloriosæ*. Di che qual maraviglia, se i Laici stessi nel Sabbato digiunavano talvolta da più antico a riverenza di Nostra Signora ? Cesario narra più miracoli dalla Vergine adoperati a favore di alcuni ; che ebbero sì pio costume. Io voglio, che questi non reggano alla Critica ; ma almeno ogni diritto ragionatore ne trarrà ; che nel 1222. ; quan-

(1) *Can.* 15.

do Cesario a' suoi libri de' miracoli pose fine, nuovo non era questo costume, se ad immaginar prodigj ha data occasioone. Ma ponghiamo omai fine a questa dissertazione, e tutto iosieme alla noja, che vi avrebbe seosa dubbio recata ancora per la sua soverchia lunghezza, se la vostra divozione, alla quale fin dapprincipio mi sono a ragione appellato, non avessela per qualche modo alleviato.

DISSERTAZIONE III.

La Causa del Pontefice Onorio I. condannato nel VI. Concilio generale.

Dell'Ab. Sante Viola Sottobibliotecario della publica Biblioteca della Città di Tivoli.

I. Il primo de' Pontefici, che visse in que' tempi infelici, in cui alto cominciava a librarsi sull' ali sue tenebrose, anzi a diffondere il micidiale veleno nell' Oriente, l' Eresia fatale, e lo scisma de' Monoteliti, fu Onorio Primo. Questi, essendo stato fatto consapevole della controversia, non senza insidiose maniere, da Sergio allora Vescovo di Costantinopoli, rispose con due lettere, nelle quali, siccome leggonsi al presente, vuole che si serbi silenzio, nè si questioni sul novello introdotto vocabolo „ dell'unica, o doppia volontà, e operazione nel Divin Redentore „. E queste sono quelle lettere, per cui hanno tanto cercato di trionfare gli Orientali non solo, ma tutti eziandio i nemici della Cattedra di S. Pietro, contro l'infallibilità, riguardo ai dommi di chi vi siede. E poichè su queste lettere tutta verte la causa di Onorio, sembra pregio dell'opera, che intere qui si riportino; ciò che da me si fa, trascrivendole in questo luogo. Anzi a maggiore intelligenza, e perchè ancora di essa dovrà discorrersi, premetterò alle medesime anche la proposta di Sergio.

Lettera di Sergio Vescovo di Costantinopoli al Pontefice Onorio I. (1)

„ II. In tantum vobis sanctissimis consonanter in omnibus unanimitate spiritus constringimur, ut studeamus omnium consiliorum nostrorum, et actionum vos sanctissimos habere praeaidentes: et nisi plurimum locorum distantia sejungeret; hoc utique quotidie gereremus, ygitrae honorandae, unanimique Fraternitatis munito, muratoq. , nosmetipsos circumsepientes consultu: attamen quoniam nobis etiam sermo, atque absque labore litera, quod studemus impartit; confestim ea, pro quibus hoc scribimus, enarramus. „

„ Ante aliquod certum tempus, quum adversus Persaa a Deo confirmatus Dominus noster, et magnua victor Imperator promovisset exercitum, propter certamina a Deo sibi creditse Christo amabilis Reipublicae, et ad partes Armeniae Provinciae pervenisset; unus ex principibus impiae partis Severi execrabilis nomine Paullus, in illia locis apparens, ad ejus pietatem accessit, sermonem pro sua errabunda haeresi proferens, ejus scilicet patrocinio suscepto: in quibus pissima ejus, ac regalis magnanimitas (cum coeteris enim donis Dei, etiam divinorum dogmatum locupletari scientia meruit, dum redarguisset, atque depompasset pravam ejus impietatem, profanis ejus astutiis; sanctae nostrae Ecclesiae, ut verus ejus propugnator, recta, atque immaculata e diverso protulit dogma-

(1) *Act.* 12. *Syn.* 6. *gen. apud Binium T.* 5. *Hard. T.* 3. *Labbè T.* 7. *Barth. apolog. Hon. pag.* 93.

ta, inter quae et unius operationis Christi veri Dei nostri mentionem fecit. „

„ Post aliquod vero tempus idem a Deo confirmatus Imperator in provinciam Lazorum adveniens, recordatus est disputationis, quam sicut diximus, fecerat ad Paullum illum haereticum in praesentia Cyri sanctissimi, tunc quidem ejusdem Christo amabilis Lazorum provinciae Metropolitanam sedem tenentis, nunc autem magnam Alexandriam regentis. Praedictus igitur sanctissimus vir, his auditis, ejus Serenitati respondit, nescire subtiliter, utrum unam, an duas operationes Christi veri Dei nostri adstruere necesse sit. Ergo per jussionem ejus pietatis, per litteras propias interrogavit nos praedictus sanctissimus vir, utrum unam operationem, an duas in Salvatore nostro Christo necesse sit dicere, et si quosdam noscamus sanctorum, ac beatissimorum Patrum unam dicentes operationem:

„ Unde nos, quae nostrae erant scientiae, per nostra rescripta ei significavimus, dirigentes etiam sermonem acclamatorium Mennae sanctissimi quondam Patriarchae hujus a Deo conservandae Regiae Urbis, porrectum ab eo hic praesenti Vigilio sanctae memoriae Praedecessori sanctitatis vestrae, habentem et diversa testimonia paterna de una operatione, et una voluntate Salvatoris nostri Christi veri Dei nostri. Nihil tamen proprium penitus in hujusmodi nostris rescriptis promulgavimus, sicut suppetit nosse vos sacratissimos, et nostimes, relegentes eorum, quae missa sunt, exemplaria. Et silentium quidem ex illo tempore hujusmodi suscepit capitulum.

„ Quia igitur ante parvum tempus, cuuperante gratia Dei, qui omnes homines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire, pin zelo fortissimi, ac invictissimi Magni Imperatoris excitatus Cyrus Sanctissimus Alexandriæ magnæ civitatis Patriarcha, et communis frater noster, et consacerdos Dei, amabiliter, et modeste adhortatus est eos, qui in magna civitate Alexandrina Eutychetis, et Dioscori, Severi quoque, et Iuliani Deu odibilium hæresi languerent, ad Gstholicam Ecclesiam accedere, et post multas disputationes, et labores, quos cum nimia prudentia, et saluberrima dispensstinne in hac causa impendit, hoc, quod festinabat per supernam gratiam ordinavit; facta sunt inter utrssque partes dogmatica quædam capitula; in quibus tamen (qui antea quidem in diversas portiones divisi fuerant; pruavosq. sibi Dioscorum, atque Severum sceleratus hæreticus inscribebant) coadunsti sunt cum sanctissima, ac sola catholica Ecclesia, et unus grex Christi veri Dei nostri, omnis Christo amabilis Alexandriæ populus factus est, et pene universa cum eis Ægyptus; et Thebais, et Lybia, et cneteræ Ægyptiacæ dispositionis regiones, quas olim considerare licebat, ut diximus, in innumerabilium haereseun multitudine discissas, nunc autem beneplacito Dei, et studio praeditii Sanctissimi Alexandrinorum Antistis, unum labium facti sunt omnes, una vox; et in unitate Spiritus recta Ecclesiae dogmata confitetur. Ex his autem quae dicta sunt, atque stabilita, unum existit Capitulum de una operatinne Christi magni Dei, et Salvatoris nostri.

„ His ita provenientibus, Sophronius venerabilis Munachus, qui (ut nunc ex uno auditu didici-

mus) Jerosolymorum Praesul est ordinatus (nec-dum enim hactenus ejus ex more Synodica suscepi-mus) apud Alexandriam tunc temporis positus cum praefato sanctissimo Papa, quando, sicut dixi-mus, admirabilem illam circa eos, qui dudum haeretici fuerant, Dei beneplacito unitatem com-ponebat, atque cum eo de eisdem capitulis pertrac-tabat, adversatus est, et contradixit ad unius ope-rationis capitulum, duas omnino operationes Chri-sti Dei nostri dignom inquiens censere. Prænomi-nato autem Sanctissimo Papa praesertim te-stimonia ei quorumdam Sanctorum Patrum no-strorum proferente, dispersim in quibusdam opu-sculis suis unam operationem asserentium. Ad haec quoque et ex abundantia inquirente, quod multo-ties Sancti Patres nostri, ut lucrarentur plurima-rum animarum salutem, dum talia emergerent ca-pitula, Deo gratis dispensationibus, se placitis visi fuisse videntur, nihil de subtilitate rectorum Ecclesiae dogmatum exagitantes dum tantorum mil-lium populorum salus prae manibus ponitur, nihil de hoc per contentionem altercari: idcirco quod, sicut dictum est, etiam a quibusdam sacris Patribus vox hujusmodi dicta est, nihilq. de hoc laedatur rec-tae fidei ratio; memoratus Deo amabilis Sophro-nius talem dispensationem nullatenus acceptotulit. Quia igitur pro hoc cum litteris ejusdem sanctissi-mi comministri ad nos conjonxit, de hoc quoq. etiam apud nos sermonem monendo insistens, ut de talibus adimeretur capitulis post factam unitio-nem vox unius operationis, durum nos hoc arbi-trati sumus. Quomodo enim non esset durum, et valde onerosum, quando hoc resolvere, eversereq. erat futurum quidem omnem illam concor-diam, atque unitatem, quae bene fuerat affecta,

tam apud Alexandrinam magnam Civitatem, quam per universas sub ea provincias, quae nullo tempore usque nunc acquieverat nomen saltem simplex divini atque laudabilis Patris nostri Leonis aut Sancti, et Magni atque universalis Calcedonensis Concilii mentionem facere, nunc vero praeclare, et magna vocet in divinis Misterium arcanis hoc praedicantes? „

„ Multis igitur a nobis de hoc motis sermonibus ad prænominatum venerabilem Sophronium, postremo adhortati eum sumus, testimonia nobis proferre Sanctorum, ac probabilium Patrum, illorum videlicet, quos omnes communiter Doctores confitemur, et quorum dogmata legem sanctae Dei cognoscunt Ecclesiae, duas nominatim, et ipsis verbis operationes in Christo diceodas tradentia: ille autem hoc facere penitus non valuit. „

„ Nos vero considerantes, incipientem ex hoc inter quosdam hic controversiam exardescere, et scientes quod semper ex hujusmodi decertationibus hæresum dissensiones effectæ sunt, necessarium judicavimus omne studium ponere ad sedandum, atque amputandum talem superfluum verborum conflictum, et ad saepe dictum sanctissimum Alexandriæ Patriarcham scripsimus, ut postquam unitatem eum his, qui pridem separabantur, Deo auxiliante composuit, de caetero non permitteret unam, aut duas proferre operationes in Christo Deo nostro, magis autem (sicut sancta, et universalia tradiderunt Concilia) unum, eundemq. Filium Unigenitum Dominum nostrum Jesum Christum verum Deum operatum confiteri tam divina quam humana, et omnem Deo decibilem, et homine dignam operationem ex uno eodemq. incar-

nato Deo Verbo indivise procedere, et ad unum, eundemque redigi: eo quod unius quidem operationis vox, quamquam a quibus Sanctis dicta est Patribus, tamen peregrina videatur, et perturbare aures quorumdam suspicantium ad peremptionem hanc proferri ioconfuse, atque secundum subsistentiam unitarum in Christo Deo nostro duarum naturarum, quod non est umquam, nec fiat: similiter autem et duarum operationum dictio multos scandalizet, utpote a nullo Sanctorum, et probabilium Ecclesiæ istitutorum edita. „

„ Insuper et consequens ei sit prædicare duas voluntates contrarietates circa invicem habentes, tanquam Deo quidem Verbo salutarem volente adimpleri passionem, humanitate vero ejus obsistente ejus voluntati, et resistente, et perinde duo contraria volentes introducantur; quod impium est. Impossibile quippe est in uno, eodemque subjacenti duas simul, et erga hoc ipsum contrarias subsistere voluntates. Nam salutaris Deum gerentium Patrum doctrina manifeste instruit, quod nunquam intellectualiter animata Domini caro separatim, et ex appetitu proprio contrario nutui unitæ sibi secundum subsistentiam Dei Verbi naturalem motum suum effecit, sed quando et qualem, et quantam ipse Deus Verbum volebat, et, ut plenius dicatur, quemadmodum corpus nostrum regitur, et ornatur, et disponitur ab intellectuali, et rationali anima nostra, ita et in Domino nostro tota humana ejus conspersio ab ipsius Verbi Deitate semper in omnibus mota, Dei mobilis erit, secundum Nyssenum Gregorium dicentem contra Eunomium ita: secundum quod Deus filius impassibilis utique est, et immortalis. Si qua autem passio de

eo in Evangelio dicitur per humanitatem profecto; quae suscipiebat passionem, hujusmodi operatus est. Operatur quippe vere Deitas per corpus, quod circa ipsam est, omnium salutem; ut sit carnis quidem passio, Dei autem operatio. „

„ Hanc igitur, ut dictum est, contentionem incipientem accendi videntes, necessarium judicavimus attritas potius Sanctorum Patrum voces, et Synodice definitas semper sequi, et neque quae raro quibusdam Patribus dicta sunt, et non circa hanc intentionem habentibus, quasi plenam, et inambiguam de eis doctrinam exponerent, ad regulam, et legem per omnia dogmaticam reducere: quale est quod de una operatione ab eis dictum est; neque iterum, quae nullatenus dicta sunt a probabilibus Patribus, omne vero a quibusdam proferuntur, duas, inquam, operationes, tamquam dogma Ecclesiasticum proferre. Et ad ultimum stetit, ac placuit, quatenus praedictus Sophronius venerabilis nullum sermonem de caetero de una, sive de duabus operationibus movere debeat; sed ei sufficiat praefata, cautsq. ac trita Sanctorum Patrum recta traditio, atque doctrina. „

„ His itaque contentus saepe nominatus venerabilis vir, et haec custodire certificans, petivit nos etiam per epistolam de his ei praebere responsum, quatenus hujusmodi epistolam, ut ait, ostendat his, qui forsitan interrogare eum de praedicta quaestione voluerint; quod et alacriter egimus. Et ille quidem in his hinc convigavit. „

„ Nuper autem piissimus, et a Deo coronatus Dominus noster apud Edessam demorans civitatem, pios ad nos apices fecit, praecipientes, ut patrum illa testimonia deflorarentur, quae continentur in

libro dogmatico, sicut dictum est, facto a Sanctæ Memoriæ Menna ad Sanctissimum Vigilium de una operatione, et de una voluntate; et hæc a Deo instructæ ejus serenitati dirigere deberemus; quod et ad effectum perduximus. „

„ Nos autem, quæ dudum mota sunt, memoria retinentes, et tumultum, qui ex hujusmodi motione cæpit, sententes, suggessimus ejus pietatis serenitati per mediocrem nostram suggestionem, et scripta ad excellentissimum Sacellarium Imperialem consequenter hujus capituli omnem subtilitatem, horumque, quæ a nobis de hoc actitata sunt, et quod non oporteat de hujusmodi inquisitione perscrutari; sed permanere in attrita Patrum doctrina, quam omnes consonanter confitentur de hujusmodi quæstione, et confiteri Unigenitum Filium Dei, qui vaeriter Deus simul, et homo est, eumdem operari divina, et humana, et ex eo uno, eodemque incarnato Deo Verbo, sicut jam sumus effati, inseparabiliter, atque indivise omnem divinam, atque humanam operationem procedere. Hoc namque nos Leo Dei portitor instruit, manifesto perhibens: agit enim utraque forma eum alterius communione, quod proprium habet. In quibus rescriptum piæ jussionis ab ejus mansuetissima suscepimus fortitudine, quæ a Deo conservandam ejus serenitatem condecent, continens. „

„ His igitur omnibus principio ita provenientibus rationabile simul, et necessarium judicavimus de his quæ partim memorata sunt, cognitionem dare vestræ fraternæ, atque unanimi Beatitudini per exemplaria, quæ a nobis directa sunt, et adhortamur vos sacratissimi hæc omnia legere, et Deo placitam, ac plenissimam caritatem, quæ in

Vobis est, nunc quoque sequentes, si quid forte imperfecte est dictum, hoc per datam vobis a Deo gratiam adimplere, atque per sanctas syllabas vestras, una cum vestra optabili sospitate, quæque super his vobis fuerint placita significare. „

La prima lettera del Pontefice Onorio I. al medesimo Sergio.

III. Scripta fraternitatis vestræ suscepimus: per quæ contentiones quasdam, et novas vocum quæstiones cognovimus introductas per Sophronium quondam tunc Monachum, nunc vero ex auditu Episcopum Jerosolimitanæ urbis constitutum adversus fratrem nostrum Cyrum Alexandriæ Antistitem, unam operationem Domini Nostri Jesu Christi converſis ex hæresi prædicantem. Qui denique ad vestram fraternitatem Sophronius veniens, querelamque hujusmodi deponens, multiformiter eruditus, petiit de his, quæ a vobis fuerat instructus paginalibus sibi syllabis reserari: quarum litterarum ad eundem Sophronium directarum suscipientes exemplar, et intuentes satis provide, circumspecteque fraternitatem vestram scripsisse, laudamus novitatem vocabuli auferentem, quod posset scandalum simplicibus generare. „

„ Nos enim, in quo percepimus, oportet ambulare. Enim vero, Duce Deo, perveniemus usque ad mensuram rectæ fidei, quam Apostoli veritatis, Scripturarum Sanctarum funiculo extenderunt, confitentes Dominum Jesum Christum mediatorem Dei et hominum, operatum divina, media humanitate Verbo Deo hypostatice unita; eundemque operatum humana ineffabiliter, atque singulariter

assumpta carne, discrete, inconfuse, atque inconvertibiliter plena Divinitate; et qui coruscavit in carne plena divinis miraculis, ipse est, et carneus effectus plene Deus, et homo: passiones, et opprobria patitur unus mediator Dei, et hominum in utraque naturis, Verbum caro factum, et habitavit in nobis, ipse Filius hominis de cœlo descendens, unus atque idem sicut scriptum est crucifixus Dominus Majestatis, dum constet Divinitatem nullas posse perpeti humanas passiones: et non de cœlo, sed de sancta est assumpta caro Dei Genitrice: nam per se veritas in Evangelio ita inquit: nullus ascendit in cœlum, nisi qui de cœlo descendit, Filius hominis, qui est in cœlo: profecto nos instruens, quod Divinitati unita est caro passibilis ineffabiliter, atque singulariter, ut discrete, atque inconfuse, sic indivise videretur conjungi. Ut nimirum stupenda mente mirabiliter manentibus utrarumque naturarum differentiis cognoscatur unio. Cui Apostolus concinens, ad Corinthios ait: Sapientiam loquimur inter perfectos, Sapientiam vero non hujus sæculi, neque principum hujus sæculi qui destruuntur; sed loquimur Dei sapientiam in Mysterio absconditam, quam prædestinavit Deus ante sæcula in gloriam nostram, quam nemo principum hujus sæculi cognovit, si enim cognovissent, nunquam Dominum majestatis crucifixissent. Dum profecto Divinitas nec crucifigi potuit, nec passiones humanas experiri, vel perpeti, sed propter ineffabilem conjunctionem humanæ, divinæque naturæ, idcirco ubique et Deus dicitur pati, et humanitas ex cœlo cum Divinitate descendisse.„

„ Unde et unam voluntatem fatemur Domini nostri Jesu Christi, quia profecto a Divinitate as-

sumpta est nostra natura, non culpa; illa profecto, quæ ante peccatum creata est, non quæ post prævaricationem vitiata. Christus enim Dominus in similitudine carnis peccati veniens, peccatum mundi abstulit; et de plenitudine ejus omnes accepimus: et formam servi suscipiens, habitu inventus est ut homo: quis sine peccato conceptus de Spiritu Sancto, etiam absque peccato est partus de Sancta, et Immaculata Virgine Dei Genitrice, nullum experiens contagium vitiatæ naturæ. Carnis enim vocabulum duobus modis sacris eloquiis boni, malique cognovimus nominari; sicut scriptum est, non permanebit Spiritus meus in hominibus istis, quia caro sunt. Et Apostolus: Caro, et Sanguis Regnum Dei non possidebunt. Et rursum: Mente servio legi Dei; carne autem legi peccati: et, video aliam legem in membris meis, repugnantem legi mentis meæ, et captivum me trahentem in legem peccati, quæ est in membris meis. Et alia multa hujusmodi in malo absolute solent intelligi, vel vocari. In bono autem ita, Isaïs Propheta dicente: veniet omnis caro in Jerusalem, et adorabunt in conspectu meo. Et Job: in carne mea videbo Deum. Et alias: videbit omnis caro salutare Dei. Et alia diversa. „

„ Non est itaque assumpta, sicut præfati sumus, a Salvatore vitiata natura, quæ repugnaret legi mentis ejus, sed venit quærere, et salvare quod perierat, idest, vitiatam humani generis naturam. Nam lex alia in membris, aut voluntas diversa non fuit, vel contraria Salvatori, quia super legem natus est humanæ conditionis. Et siquidem scriptum est: non veni facere voluntatem meam, sed ejus, qui misit me, Patris. Et: non quod ego

volo, sed quod tu vis Pater; et alia hujusmodi: non sunt hæc diversæ voluntatis, sed dispensationis humanitatis assumptæ. Ista enim propter nos dicta sunt, quibus dedit exemplum, ut sequamur vestigia ejus; pius Magister discipulos imbuens, ut non suam unusquisque nostrum, sed potius Domini in omnibus præferat voluntatem.„

„ Via igitur regia incedentes, et dextrorsum, vel sinistrorsum venatorum laqueos circumpositos evitantes, ne ad lapidem pedem nostrum offendamus, Idumæis, idest terrenis, atque Hæreticis, propria relinquentes, nec vestigio quidem pedis sensus nostri terram, idest pravam eorum doctrinam omnimodo atterentes, ut ad id, quo tendimus, hoc est, ad fines patrios pervenire possimus, ducum nostrorum semita gradientes; et si forte quidam balbutientes, ut ita dicam, nisi sunt proferentes exponere, formantes se in speciem Doctorum, ut possent mentes imbuere auditorum, non oportet ad dogmata Ecclesiastica retorquere, quæ neque Synodales apices super hoc examinantes, neque auctoritates canonicæ visæ sunt explanasse, ut unam, vel duas energias aliquis præsumat Christi Dei prædicare; quas neque Evangelicæ, vel Apostolicæ litteræ, neque Synodalis examinatio super his habita visæ sunt terminasse: nisi fortassis, sicut præfati sumus, quidam aliqua balbutiendo docuerunt, condescendentes ad informandas mentes, atque intelligentias parvulorum, quæ ad Ecclesiastica dogmata trahi non debent, quæ unusquisque in sensu suo abundans videtur secundum propriam sententiam explicare.

„ Nam quia Dominus Jesus Christus, Filius, ac Verbum Dei, per quem facta sunt omnia, ipse

sit unus, et idem operatos divina, et humana plene, sacrae litterae luculenter demostrant. Utrum autem propter opera Divinitatis, et humanitatis, una, an geminae operationes debeant derivatae dici, vel intelligi, ad nos ista pertinere non debent, relinquentes ea Grammaticis, qui solent parvulis exquisita derivando nomina vendere. Nos enim non unam operationem, vel duas Dominum Jesum Christum, ejusque Sanctum Spiritum, sacris litteris percepimus, sed multiformiter cognoscimus operatum. Scriptum est enim: si quis spiritum Christi non habet, hic ejus non est. Et alibi: nemo potest dicere, Dominus Jesus, nisi in Spiritu Sancto: Divisiones vero gratiarum sunt, idem autem Spiritus, et divisiones ministrationum sunt, idem autem Dominus, et divisiones operationum sunt, idem vero Deus, qui operatur omnia in omnibus. Si enim divisiones operationum sunt multæ, et has omnes Deus in membris omnibus pleni corporis operatur; quanto magis capiti nostro Christo Domino hæc possunt plenissime coaptari? Ut caput, et corpus unum sit perfectum, ut profecto occurrat, sicut scriptum est, in virum perfectum, in mensuram ætatis plenitudinis Christi, Si enim in aliis, idest, in membris suis Spiritus Christi multiformiter operatur, in quo vivunt, moventur, et sunt: quanto magis per semetipsum mediatorem Dei, et hominum, plene ac perfecte, multisque modis, et ineffabilibus confiteri nos commotiooe utriusque naturæ condecet operatum? „

„ Et nos quidem secundum sanctiones divinorum eloquiorum oportet sapere, vel spirare, illa videlicet reputantes, quæ quidem novæ voces

nescíntur sanctis Dei Ecclesiis scandala generare, ne parvuli aut duarum operationum vocabulo offensi, sectantes Nestorianos, nos vesana sapere arbitrentur: aut certe si rursus unam operationem Domini nostri Jesu Christi fatendam esse censuerimus, stulta Eutychianistarum attonitis auribus dementiam fateri putaremur: præcaventes, ne quorum insania arma combusta sunt, eorum cinctes redivivos ignes flammivomarum denuo renoveat quæstionum, simpliciter, atque veraciter confitentes Dominum Jesum Christum unum operatorem Divinæ, atque humanæ naturæ, electius arbitrantes, ut vani naturarum ponderatores, otiose negotiantes, et turgidi adversus nos insonent vocibus frustra philosophi, quam ut simplices, et humiles Spiritu populi Christiani possint remanere jejuni. Nullus enim decipiet per philosophiam, et inanem fallaciam discipulos piscatorum, eorum doctrinam sequentes; omnia enim eorum enthymemata scopulosa disputationis callidæ, atque fluctivaga in eorum retia sunt colligenda. „

„ Hæc nobiscum fraternitas vestra prædicet, sicut et nos ea vobiscum unanimiter prædicamus; hortantes vos, ut unius vel geminæ novæ vocis inductum operationis vocabulum aufugientes, unum nobiscum Dominum Jesum Christum Filium Dei vivi, Deum verissimum, in duabus naturis operatum Divinitus, atque humanitus, fide orthodoxa, et unitate catholica prædicetis. *Subscriptio*. Deus te incolumem custodiat dilectissime atque Sanctissime frater. „

La seconda lettera del Pontefice Onorio I. al medesimo Sergio.

V. Dilectissimo fratri Sergio Honorius. Scripta dilectissimi filii nostri Syricii Diaconi . . . . . *Quà mancano alcune parole ; quindi continua* . . . Necnon et Cyro fratri nostro Alexandriae civitatis praesuli, quatenus novae adinventionis unius, vel duarum operationum vocabulo refutato, claro Dei Ecclesiarum praeconio nebulosarum concertationum caligines offundi non debeant, vel aspergi ; ut profecto unius, vel geminae operationis vocabulum noviter introductum ex praedicatione fidei eximatur. Nam qui haec dicunt, quid aliud nisi juxta unius, vel geminae naturae Christi Dei vocabulum, ita et operationem unam, vel geminam suspicantur ? Super quod clara sunt divina testimonia. Unius autem operationis, vel duarum esse, vel fuisse mediatorem Dei, et hominum Dominum Jesum Christum, sentire, et promere, satis ineptum est.

„ Et quidem, quantum ad instruendam notitiam ambigentium, sanctissimae fraternitati nostrae per eam insinuandam praevidimus. Coeterum quantum ad dogma ecclesiasticum pertinet, quae senere, vel praedicare debemus propter simplicitatem hominum, et amputandas inextricabiles quaestionum ambages, sicut superius diximus, non unam, vel duas operationes in mediatore Dei, et hominum definire, sed utrasq. naturas in uno Christo unitate naturali copulatas, cum alterius communione operantes, atque operatrices confiteri debemus. Et divinam quidem, quae Dei sunt operantem ; et humanam, quae carnis sunt, exequentem,

non divise, neque confuse; aut convertibiliter Dei naturam in hominem, et humanam in Deum convertam edocentes; sed naturarum differentiam integram confitentes. Unus enim, atque idem est humilis, et sublimis, aequalis Patri, et minor Patre, ipse ante tempora, natus in tempore est; per quem facta sunt soecula, factus in soeculo est: et qui legem dedit, factus sub lege est, ut eos, qui sub lege erant, redimeret, ipse crucifixus, ipse chirographum quod erat contra nos, evacuans in Cruce, de potestatibus et principatibus triumphavit. „

„ Auferentes ergo, sicut diximus, secundalum novellae adinveotionis, non nos oportet unam, vel duas operationes definientes praedicare, sed pro una, quam quidam dicunt, operatione, oporter nos unum operatorem Christum Dominum in utrisq. naturis veridice confiteri: et pro duabus operationibus, ablato geminae operationis vocabulo, ipsas potius duas naturas, idest Divinitatis et carnis assumptae, in una persona Unigeniti Dei Patris inconfuse, indivise, atque inconvertibiliter nobiscum praedicare propria operantes. „

„ Et hoc quidem Beatissimae fraternitati vestrae insinuaodum praevidimus, quatenus unius confessionis propositum unanimitati vestrae Sanctitatis monstremus, ut profecto in uno spiritu anhelantes pari fidei documento conspiremus. „

„ Scribentes etiam communibus fratribus Ciro, et Sophronio Antistitibus, ne novae vocis, idest unius, vel geminae operationis vocabulo insistere, vel immorari videantur, sed abrasa hujusmodi novae vocis appellatione, unum Christum Dominum nobiscum in utrisque naturis divina, vel humana praedicent operantem. „

„ Quamquam hos, quos ad nos praedictus frater, et Coepiscopus noster Sophronius misit, instruximus, ne duarum operationum vocabulum deinceps praedicare imitatur, quod instantissime promiserunt praedictum virum esse facturum, si etiam Cyrus frater, et Coepiscopus noster, ab unius operationis vocabulo discesserit.

V. In diversi, ed anche contrarj modi si sfilette, e si stabilisce, sulle riferite lettere dagli Scrittori. Alcuni da quesie deduconn, che Onorio sia Eretico, come Pontefice ancora; e per tale il condannano Nilo, ed altri Orientali; e fra gli Occidentali, i Centuriatori di Magdeburgo, Richerio, Vigorio, e il Dupinio. Alcuni poi fra' Cattolici opinano, che Onorio abbia positivamente abbracciato gli errori de' Monoteliti, ma solamente come Dottor privato: e queati sono Melchior Cano (1), Caranza (2); Tommasino (3); Gravina, Coiobeficio, Osio, Argentrero, Tournely (4), ed altri più.

VI. La sentenza la più comune fra i Cattolici ancora della Francia, seguita da Natale Alessandro (5), ma prima di lui anche dal Bellarmino (6), toglie ogni taccia di Eresia da Onorio, e dalla sua dottrina; quantunque non tutti, in ciò fare, battano il medesimo sentiero; essendogli altri più, altri meno favorevoli. Il citato dottissimo Cardi-

(1) *L. 6. de loc. Theol. c. ult.*
(2) *In Compend. Concil.*
(3) *Dissert. 20. in Concil.*
(4) *Dissert. 1. propos. sacc. 7.*
(5) *L. 4. de Rom. Pont. c. 11.*
(6) *De Eccl. quest. 3. pag. 238. editi Ven.*

male insegna tre cose. 1. penas, che quelle lettere non solo non hanno impronta alcuna di Eresia, ma vuole anzi, che aieno state scritte con quella prudenza, onde era duopo servirsi in quelle critiche circostanze; e ciò dato ancora, che tali lettere, come ora leggonsi, siano genuine, e sincere, di che egli dubita di molto, il quale suo dubbio non essere vago, ed incerto, ma ben fondato, lo dimostra il celebre opuscolo, che a nostri giorni produsse Monsignor Bartolo Vescovo di Feltre, ove dimostra assai validamente, che interpolata è la prima, e che la seconda, o è finta del tutto, o almeno essa pure viziata.

2. Venendo quindi il Bellarmino alla condanna proclamata contro di Onorio nel sesto Concilio generale s cagion delle sue lettere, vuole col Baronio, che gli Atti di quel Sinodo siano stati alterati, e che in essi vi sia stato fraudolentemente intruso quanto a questa condanna appartiene. Giudica similmente essere state corrette le Lettere di Leone secondo, nelle quali lo stesso si dipinge come aderente alla condanna del sesto Sinodo, e di più come quegli, che da se stesso condanna Onorio. Dalla corruzione de' quali Atti soggiunge, essere stati ingannati siccome i Padri del Concilio settimo, anche essi sull' orme del Sinodo antecedente anatematizzando Onorio; così il Sinodo Romano sotto Adriano primo, il quale fa menzione di una tal condanna, e così ancora in seguito tutti gli altri, che l'hanno creduta, ed abbracciata.

3. Dato ancora, che gli Atti del Sinodo non siano stati falsificati, e che in quello sia veramente stato anatematizzato Onorio come Eretico, in tale ipotesi vuole il Bellarmino, che il Sinodo siasi in-

dotto a ciò fare, falsamente preveduto, ed informato; e che per tale motivo abbia errato. Ecco le sue parole (1): *Et rursus tuto dicere possumus, hos Patres deceptos ex falsis rumoribus, et non intellectis Honorii epistolis, immerito cum Haereticis connumerasse Honorium*: Nel qual luogo è da riflettersi sù di quelle parole *non intellectis Honorii epistolis*, cioè, come osserva il dottissimo Giambattista Faure, che debbonsi intendere in quanto al decreto economico del silenzio; non in quanto al senso dommatico, essendo certo, e di fede, che giammai può in questo errare un Concilio universale.

VII. Le medesime parole potrebbero sembrare al primo aspetto come favorevoli alle idee del Giansenismo, il quale insegna, che la Chiesa può errare quando si fa Giudice del senso dei Testi, e dei Libri dommatici. Ma la cosa va diversamente, se si esamina con attenzione. Imperocchè il medesimo immortal Porporato con ogni chiarezza, e più volte il contrario asserisce, e promove in altri luoghi: anzi immediatamente in questo istesso luogo, prima delle riferite parole, così ragiona: *Quamvis enim generale Concilium non possit errare, ut neq erravit sextum in dogmatibus Fidei definiendis, tamen errare potest in quæstionibus de facto*: Debbonsi dunque quelle intendere in senso affatto diverso da quello di Giansenio, e de' suoi seguaci. Alcuni coll'illustrissimo Fenelon Vescovo di Cambrai, vogliono, che il Bellarmino non abbia ciò detto, qualmente il Sinodo sesto abbia errato nel capire il tenor delle Lettere di Onorio considerate dommaticamente secondo il senso, che seco portano le parole; ma che ab-

(1) *Loc. cit.*

bia errato nel comprender quelle in quanto al senso personale, e mentale del Pontefice, che raccoglievano dalle voci false, e dall' informazioni più false altronde procacciatesi. Di ciò più chiaramente in appresso. La medesima spiegazione si può applicare al dotto Torrecremata, che le stesse cose avea insegnate del Bellarmino.

VIII. Altri ammettono, che gli Atti del Sinodo sesto non siano stati falsificati, come neppure ciò, che leggesi di Onorio nelle Lettere di Lione, ed inerendo alla terza risposta del Bellarmino, dicono che il Sinodo, e Leone abbiano proscritte le lettere di Onorio come Eretiche, non nel senso proprio, e letterale delle medesime, in cui la Chiesa non può errare, ma nel senso personale presunto di colui, che scrive, cioè, come scritte con animo imbevuto di dottrina eterodossa, il quale animo raccoglievano, e dalla ingiunta legge del silenzio, e da' falsi rumori. In questo poi vogliono, che il Sinodo, ed il Pontefice abbia errato con errore di puro fatto, e nel caso nostro circa il senso personale, o mentale dello Scrittore.

IX. Altri più moderni sono di avviso, che Onorio sia stato condannato, non già per il domma pravo, ma per la mala connivenza da lui usata, o per servirmi di altri termini, che egli sia stato condannato non come Assertore, e difensore, ma come semplice fautore dell'Eresia: e ciò, perchè subito non spense il fuoco di quella, ma più tosto animò la sua attività nell' approvare, e promovere quella economia dell'ingiunto silenzio: e questi sono Pietro de Marca, Natale Alessandro, Giovanni Garnerio, Du-hamel, Witasse, l'Hermenier, Serry, ed altri più.

X. Ne mancano di quelli, che non solamente non riprovano quella stessa economia dell' ingiusto silenzio, ma valorosamente la propugnano, facendo per essa plauso alla saviezza del prudente Pontefice. Fra quali si annoverano, oltre il Bellarmino, secondo la prima sua maniera di discorrere sul fatto presente, Alberto Pighio, e ultimamente il Padre de la Gorgne, di cui tornerà discorso. Il Baronio al contrario, Cristiano Lupo, ed altri la medesima soltanto non riprovano apertamente.

XI. Due sono però le vie, che sogliono più comunemente tenere nella difesa di Onorio: nell'una si passano per genuini tutti i monumenti, che sogliono recare per la decisione di questa causa, voglio dire le riferite lettere di Onorio, gl' atti del Sinodo, le lettere di Leone Secondo, e la professione di Fede, che si dice essere stata in costume di farsi dai Pontefici nuovamente eletti, e si toglie con tutto ciò dal Pontefice ogni nota di Eresia, e solamente si dice che abbia mancato nel favorirla, non reprimendola, e non isbiancandola fin dalla culla. Nella seconda si chiamano ad esame i detti monumenti; se ne mostra la supposizione, e l'inefficacia; e da qualunque taccia anche di tenue negligenza, e debolezza si libera l' innocente, e fermo Pontefice. Ve ne ha anche una di mezzo, in cui si danno per sincere le lettere di Onorio; si rigettano come spurj la più parte almeno degli altri monumenti. Io dietro la scorta degli enunciati Scrittori, anche per comprendere la materia in ogni sua parte entrerò le due più celeate vie, riportandone le ragioni, e cercando insieme di fiancheggiarle secondo gli scarsi miei lumi, non tralasciando di trovar qualche destro, onde parlare ancor della terza,

E per isfuggire la confusione, dividerò l'intera trattazione della causa del Pontefice Onorio in varie Dissertazioni. Entro senza più nella prima, la quale comprenderà la prima più abbracciata maniera della difesa di lui, ordinandola all'intendimento medesimo, in più proposizioni.

DISSERTAZIONE I.

Ammessi tutti i monumenti, che recar si sogliono contro di Onorio, difendesi tuttavia dalla nota di Eretico, e solo può egli incontrare la taccia di negligenza, e di debolezza, ossia d'improvvida condotta nel non estinguere la sorgente eresia.

PROPOSIZIONE PRIMA

Quantunque le lettere di Onorio a Sergio, quali leggonsi al presente, fossero eretiche nel domma, non perciò avrebbe egli errato come Pontefice, ma solamente come Dottor privato.

XII. Ognun sa, essere altra cosa in un Vicario di Cristo l'errare come privata persona, e come Capo della Chiesa universale. Il primo può accadere in private lettere; l'altro se non in quelle, che portano certe impronte, onde chiaro apparisce parlare in esse il Maestro di tutta la Chiesa. Scorrinsi alquante di tali impronte. Facevansi somiglianti lettere una volta ne' Sinodi Romani, siccome dimostra Luca Olstenio (1). Si mandavano come Eocicliche, o Sinodiche, e per tutto ovunque erano

(1) *In not. ad Synod. Rom. Bonifacii*,

estesi i rami benefici, e fecondi della Chiesa Cattolica Romana. Così la lettera del Pontefice Zosimo contro i Pelagiani fu inviata per tutto il Mondo, si dice di Mario Mercatore. La lettera di Vigilio ad Eufemio si intitola: *lettera Enciclica alla Chiesa universale*. La lettera di Martino I. contro i Monoteliti, chiamasi *lettera a tutti i Fedeli*; la lettera di S. Leone a Flaviano, si dice da' Padri del Concilio di Calcedone: *Lettera Enciclica, a Sinodica mandata a Flaviano*; quantunque alcuni opinino, che questa non contenesse l'ultima definizione. Di più in queste lettere, siccome osserva Melchior Cano, soleva opporvisi l'anatema a tutti quelli, che si sarebbero manifestati di diversa opinione. Ora che cosa si rinviene di tutto questo nelle prefate lettere di Onorio? nulla per verità, come potrà ognuno vedere, che con semplice sguardo esaminio le scorrerà. Dunque se quelle furono da Onorio scritte, e prodotte, le scrisse, e produsse, non come Pontefice, dettando leggi alla Chiesa universale, e parlando, come suol dirsi *ex cathedra*, ma come Dottor privato; e però se in quelle errò, errò come tale.

XIII. Il che posto, si scorge quanto a torto si abusino di queste lettere non solo i Giansenisti, ma ancora il difensore della dichiarazione del Clero di Francia, e quanti pretendono gittarsi per esse a terra l'infallibilità del Romano Pontefice nel definire quanto ai dommi, ed ai costumi si appartiene.

PROPOSIZIONE SECONDA

Le lettere di Onorio a Sergia, quali al presente esistono, non sono eretiche nel domma; ne per esse può dirsi Onorio Eretico Monotelita.

XIV. Le ragioni di quanto si è in questa seconda proposizione affermato, deduconsi dagli argomenti estrinseci, ed intrinseci. Cominciamo dai primi. Da una parte Onorio in quelle insegnò il domma Cattolico; dall' altra ciò, che suol prodursi in contrario, con pari facilità, che sodezza spiegasi fuori d' ogni error di eresis; dunque quelle non sono eretiche, nè per esse può riputarsi il Pontefice Moootelita. La prova della prima parte è evidente. Nella prima lettera Onorio esorta Sergio che insegni, e creda, come egli medesimo crede, ed insegna, cioè: *unicum esse Filium verum Deum, qui in duabus distinctis naturis divina, & humana operatur*. Nell' altra dice: *utrasque naturas in uno Christo unitate naturali copulatas eum alterius communione, operantes, atque operatrices confiteri debemus, & divinam quidem, quae Dei sunt, operantem, & humanam, quae carnis sunt, exequentem; non divise, neque confuse, aut convertibiliter Dei naturam in hominem, nec humanam in Deum conversam edocentes, sed naturarum differentias integras confitentes*. Dove scorgesi, che queste lettere, per ciò che appartiene al domma di fede, contengono la più sana, ed ortodossa dottrina; sono conformi alla lettera di S. Leone a Flaviano; e promovono tutto quello, che conturba le nere idee di Teodoro di Faranta, di Sergio, e di Pirro, e seco portano

quanto può affatto abbattere l'orgoglio del Monotelismo, come ottimamente, e da suo pari osservò il sopracitato Bellarmino (1). La parte seconda del mio assunto, si proverà quando mi troverò oella occasione di ribattere gli argomenti, e i sofismi degli oppositori.

XV. Vengo ora agli argomenti estrinseci. In una lettera del Papa Agatone scritta all'Imperatore, leggesi quanto siegue: *Consideret itaque vestra tranquilla Clementia, quoniam Dominus, & Salvator omnium, cujus fides est, qui fidem Petri non defecturam promisit, confirmare eum fratres suos admonuit, quod Apostolicos Pontifices exiguitatis meæ Prædecessores feciste semper cunctis est agnitum*. Osservisi quì colio stesso Bellarmino, che Agatone non solo asserisce, che non può mancare, e che giammai non mancò nella Cattedra di S. Pietro la fede, e però che il Pontefice, come Pontefice nulla può stabilire, che sia alieno da quella, e non analogo a' suoi principj venerandi, con che si ha una nuova prova per la risoluzione della proposizione prima; ma dice anche ora, che tutti gli Antecessori di lui, uno dei quali fu Onorio, hanno fatta resistenza, e sonosi coraggiosamente opposti all' impetuoso torrente dell' eresie, e degli Erasiarchi, ed hanno, al tempo stesso nella tenebrosità delle procelle da quelle, e da questi suscitate, rafforzata la debolezza de' loro fratelli in Cristo, ciò che non si sarebbe avverato certamente in Onorio, se da lui fosse stato l'errore de' Monoteliti, come privato Dottore e abbracciato, e insegnato. Nè si può soggiungere, che quando scrisse la surriferita lettera, non fosse Aga-

(1) *Lib. 4. de Rom. Pont. c. 11.*

zione consapevole della guerra, che si era fatta ad Onorio, e di tutto ciò, che perfidamente erasi sparso per oscurare la fede, e la ortodossia di lui; poichè ognun ben sà, che Giovanni IV. avava già prese le difese del combattuto Pontefice, ed in una sua apologia aveva già, quarant' anni in circa prima di Agatone, proclamata l'innocenza di Onorio. Della quale apologia si dirà poco dopo.

XV. Ad Agatone si può aggiungere il Pontefice Nicolò I. eresto Pontefice nel 858., il quale in una letters all'Imperador Michele, parlando de' Romani Pontefici, così si esprime: Hos enim nec tenuis saltem rumor aspersit aliquando cum prava sapientibus sapere, quanto minus coocertare „ Ne per verità avrebbe egli potuto così spiegarsi, ne ciò affermare al Greco Monarca, se Onorio con tuono di Eretico avesse scritto a Sergio, e con esso lui combattuta la verità della fede.

XVI. Non però persuasi si chiamano da tutto ciò gli Avversarj, che anzi in aria di Vincitori assalendo, vanno per tal modo sviluppando la loro Logica, o a dir meglio i loro sofismi.

Chi insegna che in Cristo vi sia una sola volontà, è eretico; ma Onorio insegna, che in Cristo vi è una sola volontà „ unam fatemur voluntatem Domini nostri Jesu Christi: tanto egli nella prima sua lettera; dunque Onorio è eretico; e però degno di tutti gli anatemi, onde proscriver debbesi l'Eresia,

Ma perchè, rispondo io, mulla osservare, altro essere il negare in Cristo una sola volontà ad esclusione della divina, ed altro negare in Cristo, come uomo, due volontà contrarie, e ripugnanti, quali noi stessi le sperimentiamo dopo la colpa del

primo Padre? Potrebbero conservare l' esultante loro jattanza quando il primo, e non il secondo avesse Onorio nella sua risposta insegnato; ma evidente cosa è che ha solamente insegnato ivi, quanto si è in secondo luogo notato. Ciò si dimostra. I. dallo stesso Onorio, il quale riporta, dopo le objettate parole questa ragione della sua asserzione: „ Quia a Divinitate assumpta est nostra natura, non culpa; illa, quæ ante peccatum creata est, non quæ post prævaricationem vitiata „ la quale ragione è ottima per provare, che in Cristo non vi fossero due volontà umane contrarie, e secostesse ripugnanti, come in noi: ed è inetta, debole, e di niun valore a provare, che non vi fossero due volontà, una umana, divina l'altra.

2. Da S. Massimo Martire, che visse, e scrisse a tempo di Onorio. Questi in una lettera a Martino Prete così dice „ Nam hoc non in reprobationem dixit (Honorius) humanæ Salvatoris, et naturalis voluntatis, sed quod nullatenus conceptionem ejus, quæ fuit sine semine, vel incorruptam nativitatem præcesserit voluntas carnis „. Il che egli corrobora colle stesse parole di Onorio pocanzi riferite „ quia profecto a Divinitate etc. „ conchiudendo quindi „ Advocatum habet Honorius rationis sermonem, omnem calumniatoris abigentem incursum „ Di più il medesimo S. Massimo nella celebre disputa, che ebbe con Pirro, comprova col testimonio dell' Abate Giovanni Simpono, che seriate quelle lettera di Onorio, quanto abbiam da esso pocanzi ascoltato. Conciosiachè avendo Pirro nel fervor del suo ragionamento objettato Onorio, come assertore di una sola volontà nel Redentore, rispose egli tutto zelo „ Chi mai di quella lettera

sarà interprete degno di fede? quegli che la distese in persona di Onorio, e vive tuttora, e che l'Occidente ha illustrato non meno colle sue virtù, che colla sua Ortodossa dottrina: o quelli al contrario che parlano in Costantinopoli ciò, che torna a lor conto? „ Ed avendogli risposto Pirro: „ certamente quegli, che compose la lettera: „ ripigliò tosto S. Massimo „ Or sappi che quel medesimo scrivendo di nuovo a Costantino già Imperatore, in persona non più di Onorio, ma di Giovanni IV., di cui pure fu secretario, sì quello stesso Giovanni Simpono attestò: abbiam detto „ unam voluntatem Domini, non Divinitatis ejus, et humanitatis, sed solius humanitatis „. Ne una sola volta in nome de' Papi, per cui scriveva, ha Giovanni Simpono tutto questo attestato, ma anche a suo proprio nome. Ricercato esso del senso di Onorio, allorchè scrisse a Sergio, una essere in Cristo la volontà, dall' Abbate Anastasio, e da Giovanni IV. in tali parole proruppe „ Abbiamo detto una la volontà del nostro Signor Gesù Cristo, non mai della Divinità, e della umanità; ma sibbene della sola umanità; perchè avendo scritto Sergio, che alcuni due volontà contrarie riconoscevano in Cristo, „ diximus Christum non duas voluntates contrarias habuisse, carnis, inquam, et spiritus, sicut nos habemus post peccatum; sed unam tantum, quæ naturaliter humanitatis ejus nota essentialis est „. E se ciò sembrasse ancor poco, si fa sempre più evidente l'asserzione mia.

3. Dal più volte nominato Giovanni IV., salito tre anni dopo la morte di Onorio sulla Cattedra di S. Pietro, il quale scrivendo in difesa di Onorio all' Imperador Costantino figlio di Eraclio, così si

spiega al caso nostro. Tutte le parti di Occidente scandalizzate, vengon turbate dal nostro Fratello (Sergio), il quale, per mezzo delle sue lettere quà, e là trasmesse, va spargendo alcune novità fuor della regola della fede, adoperandosi nel tempo stesso con calore quasi di trarre al proprio senso Onorio di santa memoria nostro Predecessore: ciò che era affatto alieno dalla mente del Cattolico Pontefice. Quindi spiegato come sopra, il senso vero di Onorio, conchiude: *Secundum hunc igitur modum jam dictus Decessor noster Honorius praenominato Sergio Patriarchae percontanti scripsisse dignoscitur, quia in Salvatore nostro duae voluntates contrariae, idest in membris ipsius penitus non consistunt, quoniam nihil vitii traxit ex praevaricatione primi hominis.* Le quali cose essendo così, se lice anche a me usare della Dialettica, per rischiarare però la verità, e non mai per oscurarla, rispondero all' ostil sillogismo, distinguendo così. Chi insegna, che in Cristo vi è una sola volontà, è Eretico, escludendo una doppia volontà, una umana, l'altra divina, concedo, escludendo una doppia volontà umana, delle quali una fosse spirito, l'altra carne, quale è in noi, nego la maggiore proposizione; e distingno similmente la minore. Onorio nelle sue lettere disse, che in Cristo vi era una sola volontà, escludendo una doppia volontà, una divina, umana l'altra, nego, escludendo una doppia volontà umana, delle quali una fosse spirito, l'altra carne, come accade in noi, concedo l'assunta proposizione, e nego la conseguenza.

XVII. Il Tamagnini in una Dissert. impressa in Parigi l'an. 1678. stima, che nella vera lettera di Onorio in luogo del *unam voluntatem fossevi novam*

Voluntatem ; e che i Monoteliti vi abbian fatta la stessa mutazione, che si scoperse nel Conc. 6. fatta dai medesimi in S. Dionisio : E la sua ragione si è, perchè è troppo verisimile ; che Onorio parlato avesse col linguaggio dei Padri . *Ma* ; oltrechè non v'è doopo di ricorrere per la difesa di Onorio a simile mutazione ; sembra anzi indefendibile tal ricorso ripugnando allo stesso ; quanto abbiamo poc' anzi detto : cioè ; e la confessione di chi scrisse la lettera, e la difesa fatta della voce *unam* da S. Massimo, e da Giovanni IV. , e la ragione è il fine trattato, e avuto da Onorio medesimo nell' adoperarla, ragione e scopo ; che egualmente ribattono un' altra objezione sulle seguenti parole adoperate da Onorio nel puoto stesso, in cui ora siamo, cioè su queste : *Sit scriptum non veni facere voluntatem meam sed ejus, qui misit me, et non quod ego volo, sed quod tu vis Pater. Non sunt haec diversae voluntatis, sed dispensationes voluntatis assumptae. Ista enim propter nos dicta sunt, quibus dedit exemplum ; ut sequamur vestigia ejus ; pius Magister discipulos imbuens ; ut non suam unusquisque nostrum ; sed potius Domini in omnibus proferat voluntatem*: Qui ; ciocchè nega Onorio in Cristo ; altro non sono ; che le volizioni indeliberate ; che in noi prevengono la ragione, e inclinano a scuotere la legge del Signore, e accendono la pugna della carne ; e dello spirito, ed effetti sono in noi della colpa del primo Padre ; da cui ; come dice Onorio, non assonae questa ; ma sol la natura non per anche viziata . Nè mai ha Onorio inteso di negare in Cristo le naturali affezioni a lui pienamente soggette, e da lui del tutto dipendenti nel grado, nella durazione, nella tendenza e *propassioni* chiamate da S. Girolamo, a da' Teologi, delle quali

con pieno impero si servì per darci esempio, e per compiere tutta l'economia della divina sua Incarnazione. E' a rimanerci anche solo nelle obbiettate parole, come avrebbe potuto Onorio affermare, aver Cristo a quella maniera parlato per darci esempio, e perchè seguiamo le sue pedate, se quest'esempio, e queste pedate non fossero state cose reali, ma vote solo, e semplicemente ideali. Son anche da osservare le parole *dispensationis voluntatis assumptae*. Dunque confessa Onorio, e riconosce l'assunzione della volontà umana in Gesù Cristo; e la dispensazione, che nomina, consiste nell'essersi esposto per nostro esempio a quanto poc'anzi si è dichiarato, e se dice Onorio *non sunt haec diversae voluntatis* intende non essere di due volontà una della carne, e l'altra dello spirito, quali in noi lo proviamo, come più che bastantemente erasi già dichiarato.

Ma ci obbligano i nostri Avversari a nuove zuffe, i quali veggendo di non poter più fare dello scalpore sulle parole di Onorio *unam voluntatem*, costando non pure dalle attestazioni più irrefragabili di quei, che furono al giorno dell'affare, e quella lettera scrissero, ma anche dalla chiara spiegazione, che lo stesso Onorio I. soggiungevi, cangiano, come suol dirsi, mezzo termine, e di nuovo sillogismo armati, oppongono in simil guisa.

Proibire che si dica, e insegni essere in Cristo due volontà, e due operazioni, eretico si è: ma ciò si fa nelle lettere di Onorio: dunque sono esse eretiche; e quindi Eretico è pure il loro Autore. Ne può dubbiarsi sull'assunta proposizione, bastando a prova della medesima il leggere queste Lettere, dove non una volta sì fatta appellazione di una, o due volontà si riprova, e divieta.

Ma quì pure una piccola distinzione alla maggiore fa svanire ogni apparenza di forza al sillogismo.

Dopo che si fosse dichiarata in manifesto scisma l'Eresia de' Monoteliti, e dopocchè fosse costato, che questi negavano positivamente una doppia volontà, e operazione in Cristo; e che quindi non volevano, che si dicesse, e credesse, essere in Cristo due volontà, e due operazioni, certamente, che allora Eretico sarebbe stato colui, che avesse ingiunto silenzio a somiglianti espressioni, ed avesse vietato la promulgazione di una tal nomenclatura; poichè in tal caso dal generale sudamento, dalle circostanze dal tempo, del luogo, delle persone, della già dominatrice Eresia facilmente veniva determinato tal divieto a negare essere in Cristo in realtà due operazioni, e due volontà: ma prima, che la medesima si manifestasse, prima che le circostanze determinassero quel divieto a pravo scuso, potevasi esso ordinare per sedare i tumulti, per non accrescere materia alla dissenzione, donde nascer potessero funeste conseguenze, ed uno scisma maggiore, e più scandaloso; e ciò massimamente, se il comandato divieto venisse accompagnato da una chiara professione di fede, la quale seco portasse il distruggimento del Monotelismo, e gli anatemi contro i suoi Fautori.

XVIII. Or per gli addotti motivi, e colle stesse precauzioni appunto il Pontefice Onorio produsse le sue lettere, in cui si rimuove la espressa denominazione dell' unica, o della doppia operazione. Più brevemente; Onorio non rimosse, e proibì l'introduzione di quelle voci per confermare il domma dell'unica volontà, o operazione, mentre in quelle lettere, siccome più chiaramente si dirà poscia,

spiegando il domma Cattolico, ammette, e confessa positivamente due operazioni, e due volontà; ma perchè, non anchra scoperti i veri disegni degli Eterodossi, giudicò, che l' usurpazione di quelle voci non fosse necessaria per la professione della fede, potendosi, senza di quelle l' istessa fede spiegare, come effettivamente erssi spiegata nel Concilio di Calcedone, e potendo la medesima usurpazione cagionare qualche grande distenzione di animi, ed accendere qualche scisma fatale; e specialmente in quei tempi, in cui, come è a leggere nella prima lettera, potevansi in più maniere gli Eretici abusare delle voci unica o doppia volontà: Conciosiachè gli Eutichisoi confondevano le due nature in Cristo, ed i Nestoriani credevano, e propugnavano nel medesimo due Persone.

XIX. Ma già mi veoto mettere innanzi dagli Avversarj l' Ectesi di Eraclio, che proibiva la denominazione dell' unica, o della doppia volontà, o operazione, e che fu perciò eretica giudicata; ma dovrebbon conoscere essi medesimi, che male a proposito. Primieramente, perchè l' Ectesi fu fatta quando già il divieto di quelle espressioni veniva determinato a senso perverso dalle circostanze e del tempo, e del luogo, e delle persone, e della già dominatrice Eresia. Secondariamente perchè l' Ectesi non aveva nel tempo stesso per compagna una professione di fede, con cui si distruggesse l' Eresia de' Monoteliti, riconoscendo, professando, e insegnando nel fatto le due operazioni, e volontà in Cristo: anzi era piutosto confermata da una Professione tutta eterodossa. Nulla di tutto ciò, anzi l' opposto, scorgesi nelle lettere di Onorio I., perchè le lettere di Onorio portano in-

sieme con quel divieto la professione della fede, colla quale si distrugge affatto l'Eresia de' Monoteliti, e per cui quello può determinarsi a senso ortodosso; e la lettera di Sergio è spoglista affatto di tal professione: II. perchè Sergio dichiarò già la sua mente corrotta, ed eterodossa ne' Concilj da lui celebrati; nelle insidie tese a Stefano Doroteo, che Sofronio aveva destinato a Roma, secondo l'attestazione del medesimo Stefano fatta nel Concilio Lateranese sotto Martino I. nelle persecuzioni, in cui i Cattolici, ed i sostenitori della buona causa crudelmente tormentò, ed afflisse in mille barbare guise. Del che neppure una tenue ombra si rinviene in Onorio. Dippiù, se attesi li riferiti aggiunti, le lettere di Sergio debbonsi spiegare, ed intendere in senso perverso, ed eterodosso, le lettere di Onorio debbonsi spiegare, e intendere in senso sano, ed ortodosso; particolarmente essendo sempre stata solita la Chiesa Madre pietosa, di spiegare, intendere in buona parte le cose oscure, ed ambigue, quando l'Autore stimasi di buona fede. III. finalmente, perchè Sergio nella sua lettera promove i seguenti eretici detti, giammai dal Pontefice promossi *ut planius dicatur, quemadmodum corpus nostrum regitur, et ornatur, et disponitur ab intellectuali, et rationali anima nostra, ita et Domino nostro tota humana ejus cospersio ab ipsius Verbi Deitate semper in omnibus mota, Deimobilis erit: operatur quippe vere Deitas, per corpus, quod circa idipsum est, omnium salutem, ut sit quidem carnis passio, Dei autem operatio*: Colle quali sue espressioni afferma, ed insegna che l'umanità in Cristo è meramente passiva, ed attiva la sola Divinità.

XX. Si dirà che nel Tipo di Costante si ricevono

tutti i Sinodi anteriori, e solamente per ben della pace si proibisce, che non si adoprino i termini dell' unica, o doppia operazione; e tuttavia il Tipo ai condanna, si proscrive, e come eretico si consegna ai fulmini del Vaticano: dunque, quantunque quelle lettere siano state prodotte per ben della quiete, e della pace, debbonsi riputare, nonostante anche esse eretiche.

Ma il Tipo di Costante fu divulgato, quando già l' Eresia erasi dichiarata palese, e a fronte scoperta si dimostrava: però torna ciò, che si è detto di sopra; esser, cioè, le circostanze di già variate Inoltre, nel Tipo non si leggeva la professione della fede così chiara, ed espressa, come nella lettera di Onorio: finalmente non fu quello condannato nel Concilio Latersnese sotto Martino I. come eretico, ma come scellerato, e maligno, *et scelerosum Typum, qui ex suasione Paulli factus est*.

XXI. Ma a mostrare, che non isfugge la difficoltà, prenderò anzi a raffozarla vie maggiormente, ed io stesso farò che gli Avversarj la promovano per simil guisa.

Onorio mentre ingiunge il silenzio dell' unica, o della doppia operazione troppo acerbamente si scaglia contro quelli, che propugnavano, e volevano l' usurpazion di quelle voci: vi sono dunque degli aggiunti, e delle circostanze, onde potersi dedurre la mente perversa di Onorio. E che ciò sia così, leggesi nella sua prima lettera: *utrum vere perspera, Divinitatis, et Humanitatis una, an geminae operationes debeant derivate dici, vel intelligi ad nos ista pertinere non debent; relinquentes ea Grammaticis qui student parvulis exquisita derivandi nomina venditare*„ Nella seconda poi è scritto „ *Unius au-*

tem operationis, vel duarum esse, vel fuisse Mediatorem Dei, et hominum Jesum Christum sentire, et promere satis ineptum est: Di più appella costoro: *ponderatores vanos otiose negotiantes, turgidos philosophos, ranarum vocibus adversus nos insonantes*.

Ma non è difficile disbrigarsi ancora da tutto questo. E in primo luogo, dal solo avere Onorio con tanto ardore, e dirò ancora con tanta acrimonia, inculcato non doversi adoperare le formole di una o due volontà, si fa manifesto, che quando in queste istesse lettere scrisse *unam fatemur voluntatem Domini nostri Jesu Christi*, non ha potuto ciò dire nel senso eretico de' Monoteliti: cioè, intendendo in Cristo una sola volontà sì della Divinità, che dell' umanità; poichè avrebbe allora detto, e professato ciò, che proibiva doversi dire; e con ciò solo ecco salvato Onorio da quello, che qui si cerca, voglio dire, dal Monotelico errore. Ma omesso ancor questo, che peraltro può bastare a vincere la causa, si risponda direttamente ai dur i aggiunti, che il divieto di Onorio accompagnano. Dico pertanto, che quelle sue dure espressioni non meno han di mira quelli, che combattevano per una sola operazione, che quelli, i quali ne volevano due. Anzi più i primi; avendo essi data occasione alla controversia. Aggiungo, che Onorio avanzò tali espressioni con poca precauzione, e se si vuole, ancora sconsigliatamente, e con riprovabile imprudenza, ma non già, come provar dovrebbero gli Avversarj, ereticamente. Poichè non una volta in quelle lettere ad evidenza confessa, inculca, e promove ciò, che per necessità spettava in quel tempo al domma, che anzi, affinchè anche allora ciò fà, quando rimuove, e persuade a rimuovere per

le opposte cagioni, quella nomenclatura dell' unica, o della doppia operazione. Dimostrai ciò, e maggiormente si conferma nel tempo stesso, quel che si è detto al numero 13. Onorio sulla fine della prima lettera dice *Hortantes vos, ut unius, vel geminæ novæ vocis inductum vocabulum aufugientes, unum nobiscum Dominum Jesum Christum Deum verissimum in duabus naturis operatum divinitus, & humanitus fide orthodoxa, & unitate catholica prædicetis*: Nella seconda più chiaramente esiandio soggiunge *Coeterum quantum ad dogma Ecclesiasticum pertinet, quæ tenere, vel prædicare debemus propter simplicitatem hominum, & amputandas inextricabiles quæstionum ambages, sicut superius diximus, non unam vel duas operationes in mediatore Dei, & hominum definire, sed utrasque naturas in uno Christo unitate naturali copulatas cum alterius communione operantes, atque operatrices, confiteri debemus; & divinam quidem, quæ Dei sunt, operantem; humanam, quæ carnis sunt, exequentem, non divise, neque confuse, aut convertibiliter Dei naturam in hominibus, nec humanam in Deum conversam edocentes, sed naturarum differentias integras confitentes*. E di novo verso il fine ripiglia *Auferentes ergo, sicut diximus, scandalum novellæ adinventionis non nos oportet unam, vel duas operationes definientes, prædicare; sed pro una, quam dicunt, operatione, oportet nos unum operatorem Christum Dominum in utrisque naturis veridice confiteri; & pro duabus operationibus, ablato geminæ operationis vocabulo, ipsas potius duas naturas, idest, Divinitatis, & carnis assumptæ in una persona unigeniti Dei Patris inconfuse, indivise, atque inconvertibiliter nobiscum prædicare propria operantes*. Ora chi confessa, che l' istesso

Cristo operò in due nature *divinitus*, & *humanitus*, chi insegna due nature in una persona *propria operantes*; chi riconosce in Cristo due nature *operantes*, & *operatrices*, realmente confessa in Cristo due operazioni, e rimuove solamente la denominazione di quella parola *gemina*, come in quelle circostanze di tempi niente necessaria, anzi piuttosto pericolosa. Poteva, è vero, servirsi Onorio di termini più blandi, e meno satirici, ma spaventato dal timore del pericolo, e dello scisma già minacciante, si espresse in tal maniera alquanto dura, ed amara, contro entrambi i contrarj partiti.

XXII. Veggo rimettermisi innanzi quelle parole di Onorio: *Dominum nostrum Jesum Christum esse, vel fuisse unius, vel geminæ operationis, sentire, & proinde ineptum est*. E seco insieme esclamasi: qui non si rigetta soltanto l'appellazione di una, o due volontà, ma si entra nel sentimento interno dell'animo, ma s'insegna una vera eresia.

Niente di questo; e le ultimamente replicate parole di Onorio, non altro vogliono ivi significare, se non che non era necessario essere in quel tempo di sentimento, doversi esplicitamente professare in Cristo l'una, o doppia operazione, e che bastava sentire, e parlare secondo la definizione del Concilio Calcedonese, il quale da queste espressioni si astenne, ed esser superfluo, ed inetto aggiungere altre cose, onde potesse provenirne più male, che bene. Lo so, che non paghi di tutto questo, oppongono quì gli Avversarj un intero Sinodo generale, cioè il sesto; che condanna Onorio siccome Eretico; aggiungendo animosi, che il sentimento di tanti Padri dee prevalere a tutte le ragioni da me addotte fin quì. Ma che fia, se dal fatto di questo

Concilio, riguardo ad Onorio provar si posse, che non lo abbia lo stesso, quale Eretico condannato? Si cercherà di ciò provare, e dimostrarlo nella proposizione, che siegue.

PROPOSIZIONE TERZA

Onorio fu condannato nel Sinodo sesto, non come Eretico Monotelita, ma come fautore di quella eresia.

XXIII. Quale fosse l'intenzione del Sinodo sesto su quella condanna di Onorio, da altri più chiaramente non può comprendersi, che da coloro, i quali personalmente assisterono, e furono testimonj oculari di tutte le risoluzioni del medesimo, dal Pontefice, che lo approvò, e da seguenti monumenti, che autenticano la condanna, e il motivo di essa. Tutto ciò appunto prova apertamente, che Onorio in quel Sinodo non fu condannato come Eretico Monotelita, ma solamente come fautore di una tale eresia. E primieramente in quanto alla prima parte, come tale lo proclama nel suo editto l'Imperator Costantino, il quale, come Cesare presedette al detto Sinodo. „ Coloro, dice, che sono Autori, e Fautori de' novelli dommi, cioè Teodoro, il quale fu Vescovo di Faranta, e Sergio, che fu anch'egli di questo Capitolo Prelato, eguale pe' suoi corrotti costumi, e per la sua empietà a Teodoro, ed Onorio, che fu Pontefice dell'antica Roma Fautore, e Coadiutore di questi, e Raffermatore della loro eresia. „ Nel qual luogo fa la seguente opportuna riflessione l'erudito Giovanni Garnerio, nella sua Dissertazione di Onorio sul fi-

ne del Diurno Pontificale da esso prodotto : „ Il Monarca, dic' egli, fa di due specie coloro, che si condannano, Autori, e Fautori de' dommi : Teodoro, e Sergio vengono condannati come Autori, Onorio come Fautore. „ Parimenti nel medesimo luogo, parlando Costantino de' Sscerdoti, che scandalosamente governarono le Chiese, dice : „ Costoro sono Teodoro Vescovo di Farania, Sergio Vescovo di questa Città Imperiale ; quindi Onorio, che fu Pontefice dell' antica Roma, di questa eresia raffermatore, e nal tempo stesso contraddittore di se stesso. „ Chiama qui, continua ad osservare il lodato Garnerio, Onorio raffermatore dell' eresia, per la sua imprudente ecooomia ; lo riprende come contraddittore di se stesso, perchè mostrandosi in fatti nelle sue lettere di sentimento cattolico, tuttavia non parlò, nè operò con quello spirito magnanimo, di cui fsceva d' uopo investirsi per rovesciar l' eresia.

XXIV. In quaoto alla seconda parte, come tale lo dice ancora esso il Pontefice Leone secondo, il quale in una lettera allo stesso Costantino così si esprime: *Anathematizamus novi erroris inventores, idest Theodorum Pharanitanum Episcopum, Cyrum Alexandrinum, Sergium, Pyrrum, Paullum, Petrum, Constantinopolitanæ Ecclesiæ successores magis, quam Præsules ; nec non Honorium, qui hanc Apostolicam Sedem non Apostolicæ traditionis doctrina illustravit, sed prophana proditione immaculatam maculari permisit.* Dove si osservi, che non dice il Pontefice *maculavit*, ma sibbene *maculari permisit* ; le quali formole mal si convengono ad una verace eresia, e bene esprimono una inopportuna condiscendenza ; so che la lezione da me quì recata del testo di Leone II., si

nota al margine dal Labbè, e dall' Arduino, che nel corpo della latina lettera del medesimo Papa, avvi quest' altra più caricata: *Hanc Apostolicam Ecclesiam non Apostolicæ Traditionis doctrina lustravit, sed prophana proditione immaculatam fidem subvertere conatus est*, e che il Fleury niente favorevole ai Papi, questa appunto trascelta con lievissimo, e poco o nullo, concludente temperamento, così la traduce: *et au contre Honorius, qui au lieu de purifier cette Eglise Apostolique par la doctrine des Apôtres a pensé renverser la Foi par une tradison profane*. Ho però io giudicato di riportare piuttosto quella del margine, per essere tutta conforme al testo greco, come anche osservano i lodati Labbè, ed Arduino. E il testo latino non è che traduzione del testo greco per comun sentimento. E perchè inoltre quella marginale lezione più concorda, colle altre espressioni usate da Leone II., in altre lettere in parlando dello stesso soggetto, o almeno da esse men dissonante. Il che appare da quanto vengo a soggiugere. Lo stesso Pontefice in altra sua lettera ai Vescovi di Spagna, nella quale narrandosi le cose fatte nel Concilio sesto, e parlandosi della condanna degli Eresiarchi Monoteliti, i quali si caratterizzano per ribelli contro la purità dell' Apostolica Tradizione (1): *adversum Apostolicæ Traditionis puritatem perduelliones*; si parla ancora di Onorio, ma con termini molto diversi, non attribuendosi a lui altra colpa, che di non avere coll' Apostolica autorità spenta ne' suoi principj la fiamma dell' eresia, ma di averla per sua negligenza lasciata crescere, e fomentata: *cum Honorio, qui flammam Hæretici dog-*

(1) *Apud Bolgeni Econom. della fed. pag. 393.*

motis, non, ut decuit, Apostolica auctoritate incipientem extinxit, sed negligentia confovit. Finalmente in una lettera scritta ad Ervigio Re di Spagna, vedesi chiaramente quanto fosse costante il Papa Leone in questo senso di sola negligenza attribuita ad Onorio, mentre distinguendo gli Eretici da Onorio, e quelli chiamando *hæreticæ assertionis auctores*, di questo dice soltanto, che *immaculatam Apostolicæ traditionis regulam maculori consensit*, che può considerarsi come un sinonimo di quanto avea detto pocanzi, dicendo *maculari permisit*. Ne quivi si può dire, che tanto il Monarca, quanto il Pontefice non fossero al giorno di tutto ciò, che sopra si è riferito, e che i medesimi abbian solo ciecamente parlato, poichè Costantino egregiamente istruito nelle discipline teologiche con somma attenzione, o assistette alle azioni del Sinodo, o ne volle esser pienamente informato; e il Santo, e dotto Leone di se stesso fa testimonianza, dicendo: *Gestorum Synodalium serie recensentes, curiosoque diligentio singula quæque flagitantes, eadem quæ Apostolicæ Sedis Legati narraverunt, scriptis consonantibus convenire reperimus*.

XXV. Con eguale facilità e chiarezza si prova la terza parte, usandosi espressamente questa distinzione medesima fra i veri Eretici Monoteliti, e il Papa Onorio, e fra la colpa di quelli di vera Eresia e la colpa di questo di solo fomento prestato all' Eresia, nella profession di Fede, che dopo Leone secondo, facevano pubblicamente i Pontefici prima della loro ordinazione: *Anathematizamus Auctores novi hæretici Dogmatis Sergium*, Pyrrum ... *una cum Honorio, qui pravis eorum assertionibus fomentum impendit*: siccome leggesi nel Codice manoscritto del

Signor Monchal, ed in quello, che si serbava nella Biblioteca del Collegio della Compagnia di Gesù di Clairmoot, il quale di poi passò nella pregevol Biblioteca del Sigoor Foughet. Il Combefico per una svista di occhio, o sbaglio di memoria trascrisse, e posa questo medesimo luogo da lui letto nel Codice di Clairmont, nella sua Apologia di Onorio, in quest'altro modo, *qui pravis eorum erroribus favorem impendit*. Abbaglio da lui medesimo confessato col Padre Labbè in un biglietto a detto Padre trasmesso. Può aggiungersi, che la medesima da noi riferita Lezione concorda con quella del Codice di Santa Croce in Gerusalemme, che volea produrre l' Olstanio. Su di che è a vedersi il chiarissimo ed immortal Francesco Antonio Zaccharia (1), che ultimamente volò agli eterni riposi, per la cui morte nel più profondo cordoglio s' immerse l'universale erudita società, restando col suo mancare, priva di uno de' suoi più luminosi ornamenti, e di uno di quei membri, che coll'estensione de' suoi vasti talenti, e colla straordinaria erudizione hanno accresciuto il merito, e dilatata la riputazione di lei. E' dovere ancora deplorare, e realmente deplorò la militante Chiesa, la perdita di uno di quei genj sublimi, e valorosi Eroi, che di tanto in tanto manda dall' alto il divin Signore per proteggere il combattuto Vaticano, e per sostenere gli urti feroci de' flutti furiboodi, e le impetuose scosse delle procelle, e de' nembi, che nel mezzo di quest' Oceano burrascoso agitano, flagellano, assalgono la sempre ferma, e non mai vincibile Navicella di S. Pietro. Non mi si rimproveri questo tenue sfogo, e questo debolissi-

(1) *Bibl. Rit. 2. part. 1. dissert. 2.*

mo omaggio, che al meritevol soggetto mi animano a rendere la riconoscenza, la gratitudine, e il dovere, per quella protezione, ed amicizia, onde egli, sin dalla mia più fresca giovinezza si degnò di onorarmi. Ma torniamo in sentiero.

XXVI. Altri due essi pure assai validi argomenti addur si possono in prova di questa mia terza proposizione. Deduce il primo, il Cardinal Bellarmino dall'approvazione, e dal plauso con cui fu ricevuta dai Padri del Sinodo sesto la Lettera di Agatone, di cui si è da me parlato al numero 14. In questa Lettera non solo si propone l'Apostolica Romana Chiesa come non mai errante dal sentiero dell'Apostolica Tradizione, nè mai dall'aretiche novità depravata, ma ancora si dice, come notammo di sopra, che gli Apostolici Pontefici Precessori di Agatone avevano costantemente adoperato, perchè giammai non mancasse la vera fede nei fratelli; e che ciò sempre è stato da ognuno conosciuto palesemente, *semper est agnitum*. Di più essendo stata letta nel Concilio sesto questa medesima Lettera, e interrogato veemendo dall'Imperator Costantino, io primo luogo, Giorgio Arcivescovo di Costantinopoli, e Macario Arcivescovo di Antiochia *si vis convenit sensus suggestionum directarum ab Agathone*: subito tanto questi, quanto gli altri Vescovi del Sinodo concordemente risposero, che approvavano tutto ciò, che detto, e suggerito aveva Agatone nella sua Lettera: *Ita Domine (Imperator) profiteor, et sic credo; quemadmodum habent suggestiones sanctissimi Papae antiquae Romae Agathonis*: E più sotto: *Suggestiones directas a Patre nostro Agathone, tanquam ex Spiritu Sancto dictatas, et digito praedicti ter beatissimi Papae Agathonis scriptas, suscipio, et*

emplettor : è inoltre da osservare, che dovea loro esser noto l'abuso, che si era fatto di una Lettera di Onorio, e l'invitta Apologia, che avea scritta di questo il Pontefice Giovanni IV. Ora, dopo tutto ciò, come mai avrebbono potuto condannare qual formale Eretico il Pontefice Onorio, i Padri di questo stesso Concilio, senza contradire a se medesimi palesemente? Ricevere in tutte le sue parti la Lettera di Agatone, venerarla qual dettatura dello Spirito Santo, e però ammettere, che ancora Onorio Antecessor di Agatone, alasi adoperato a confermare i suoi fratelli, e nel caso presente, Sergio nella vera Fede, e confessare quindi le frodi de' suoi, nell'intaccare che fecero una sua Lettera, e riconoscerla con Giovanni IV. sicura, ed innocua, e poscia condannare lo stesso Onorio qual formale Eretico, non esso è, non dico solo dare un' aperta mentita al Pontefice Agatone, ma cadere nella più chiara, e riprovabile contradizione con esso loro? Qualche cosa di più si può da questo argomento concludere, ma dandosi nella strada, che presentamente si batte, per veri tutti i monumenti dianzi detti, mi basti per ora quanto se n'è rilevato, cioè, non essersi inteso dal Concilio di confondere Onorio cogli Eretici, e di condannarlo siccome tale.

XXVII. Deducesi il secondo argomento dal non potersi recare innanzi alcun passo, dove nel Concilio condannasi Onorio, dal quale definitamente trar si possa, che siavi questo qual formale Eretico condannato. Certamente tutti i passi, che sogliono, e si possono in tal proposito addurre, sono di tal genera, che al più può da essi questa disgiuntiva conchiudenza inferirsi, cioè, che Onorio vi è condannato, o quale Professor di Eresia, o quale per la

alla inopportuna economia, fomentator della stessa: dunque non vi ha luogo in tal Concilio, dal quale costi essere ivi stato il Pontefice Onorio definitamente quale Eretico formale proscritto. Ed essendo comune, e legale, e canonica regola, doversi intendere la legge secondo il senso, in cui fu presa dalla sua prima pubblicazione, ed essendo stata presa la condanna, di cui si parla, come ai è poc'anzi veduto, non di Eresia, ma solo di connivenza alla stessa, ne siegue non doversi più oltre estendere una tale condanna.

XXVIII. Ma a schiarimento maggiore si percorrano tutti i luoghi del Concilio, che vertono sulla condanna in questione. Giungono questi al numero di sei: Il primo si legge nell'Azione 13., dove si dice; che avendo considerate le Lettere di Sergio scritte a Ciro, e ad Onorio; e la Lettera di questo, cioè; di Onorio a Sergio; le avevano ritrovate affatto aliene dagli Apostolici Dommi, e dalle definizioni de' Santi Concilj, e di tutti i rispettabili Padri, e che seguivano le false dottrine degli Eretici, e che però le rigettavano, e come alle anime nocevoli l'esecravano. Può però una dottrina essere aliena da quanto quì dicesi, e seguire le false dottrine degli Eretici in due maniere. Cioè, perchè questa dottrina insegna cose contraditorie agli Apostolici Dommi; e alle definizioni de' Concilj, e de' Padri, e siegue qualche falsa dottrina degli Eretici, adottandola, e professandola: ovvero perchè, senza aver nulla di tutto questo; ha tuttavia qualche cosa, di cui può in qualche modo giovarsi l'Eresia. Ciò posto, dalle addotte parole di quell' Azione ne siegue soltanto, che sia stato Onorio riprovato in qualcuno degli esposti due sensi: Anzi avendovi nella

lettera di Onorio a Sergio la chiara esposizion della fede, nè ponendovisi in Cristo una sola volontà della Divinità, e della umanità prese insieme, si deve piuttosto affermare, che la riprovazioone di Onorio, quivi solo il secondo senso riguardi.

XXIX. Si legge nel secondo passo nell' Azione medesima, dove il Sinodo dopo di aver detto, che aveva definito doversi sottomettere all' anatema i nominati dal Pontefice Agatone *utpote contraria rectae fidei sentientes: cum his vero simul projicit a sancta Dei cathòlica Ecclesia, simulque anathematizarè praevidimus et Honorium .... quod invenimus per scripta, quae ab eo facta sunt ad Sergium, quòd in omnibus Sergii mentem secutus est, et impia dogmata confirmavit.* Ma quì pure tornano i diversi due sensi; cioè; confermar si possono gl' empj dommi, o abbracciandoli, o non rigettandoli con quella forzezza, che sarebbe abbisognata, o usando di una Economia, che fuori del proprio pensameoto, condotto avesse a raffermarli. Inoltre, tanto è lungi, che provi questo luogo avere Onorio insegnato l'unica volontà in Cristo secondo il Monotelitico errore, che più tosto prova il contrario. 1. perchè in questo luogo chiaramente si apparta Oorio da quelli, che sentivano *rectae fidei contraria*. Dunque a lui si attribuisce qualche cosa minore dell'Eresia. 2. perchè quivi stesso si spiega a sufficienza questa cosa, ed è, di avere esso pienamente aderito al consiglio di Sergio d'imporre il noto silenzio, che, senza ch' ei lo pensàsse, anzi contro quel ch' ei ne speravà, non giovò, che a promovere l'empie mire, e i perversi Dommi del perfido sollecitatote. Dunque Onorio *in omnibus Sergii mentem secutus est*, riguardo all' imposizion del silenzio persuaso, e richiesto da

Sergio, non mai riguardo all'adesione, e all'assenso ai Dommi di lui *rectae fidei contraria* confermò gl' iniqui Dommi di Sergio, non mai approvandoli, e proponendoli, ma solo usando di una economia, da cui, senza sua volontà, poteva per altrui perfidia trarsene campo da confermarli.

XXX. Anche nell' Azione XVIII. vi hanno due passi assai caricati, in cui a prima vista sembra attribuirsi ad Onorio, non meno che agli altri veri Eretici, la nota di formale eresia. In uno parlandosi delle lettere di Onorio, e di altri scritti si dice: *His perspectis cognovimus in unam ipsam eamdemque impietatem tendere, ac velut prophana, ac animis perniciosa continuo igni tradenda censuimus*. Nell' altro, in cui si contiene la definitiva sentenza del Sinodo, si leggono queste parole: *Dæmonem per Sergium, Pyrrum, Honorium erroris scandala excitare; unius voluntatis, & operationis in duabus naturis Christi hæresim in populum spargendo*. Sono in vero assai gravi tali espressioni, e quì non v'ha alcun ombra di segregazione, o sia attaccaglio alcuno da figurarsela. Non è però, che soggiacer non possano ancora queste alla generale già data risposta. Due scritti posson tendere, e condurre alla stessa empietà, o per contenere il domma eretico, o per dissimularlo, e l' eresia può spargersi, o apertamente insegnandola, o non impedendo, e quasi condiscendendo, anche senza volerlo, che sia disseminata; quindi anche da queste nove espressioni del Sinodo può solo inferirsi, che Onorio in nell' una, o nell' altra guisa sia concorso co' suoi scritti alla stessa empietà, e abbia sparsa la stessa eresia. E la decisione della determinata maniera, con cui ciò abbia egli fatto, dee desumersi da tutt' altri ar-

gomenti, i quali conforme si è già mostrato, determinano la maniera men svantaggiosa ad Onorio, cioè il reo però, che avea recato, benchè non di suo volere, a quella eresia, la sua incauta economia; della quale si è più volte parlato.

XXXI. Due altri passi si hanno nello stesso Sinodo, ne' quali si parla pure di Onorio. Leggonsi questi nell' Azione XVIII., e nel Prosfonetico, o sia nell' ultima allocuzione del Sinodo all' Imperatore. Ma essi pure sono tali, che non escludono la stessa pocanzi data risposta. L' anatema, che si rinnova alle persone, che quivi nominatamente si appellano, si rinnova per la stessa cagione, per cui fu dato nella definizione, e però non aggiunge nuova difficoltà! Di più nel secondo passo, cioè in quello del Prosfonetico, forma a vedersi una specie di segregazione tra i formali Eretici, ed Onorio, che qui si dipinge come assecondante, il consiglio di quelli, ciò che può farsi e col non resistere, e coll' imporre un inopportuno, ed imprudente silenzio. Ma si faccia qualche particolar riflessione ancora sul primo dell' Azione XVIII., ossia nella risposta data quivi dal Sinodo all' interrogazione dell' Imperatore, che richiedeva, se tutti avessero di buona voglia alla definizione sottoscritto. La confusione de' punti potrebbe in esso ingerire qualche dubbiezza, la quale per altro tutta svanisce, ove questi al suo luogo sien posti. Ecco l' intero passo interpuntato, come richiedesi: *Nestorio, & Eutychi, & Dioscoro anathema; Apollinari, & Severo anathema; contemporaneis eorum anathema; Theodoro Pharanite anathema; Sergio, & Honorio anathema; Pyrrho, & Paullo anathema; Macario, & Stephano, & Polychronio anathema, qui prædicaverunt, & præ-*

dicant, & docent, & docturi sunt unam voluntatem, & unam operationem in dispensatione Domini nostri Jesu Christi anathema. Tutto il contesto mostra esatta la distribuzione quivi fissata de' punti: Ma senza ciò, e oltre la generale risposta, che come si è detto, qui neppure si esclude, merita di essere osservato l'ultimo periodo del passo, in cui ora siamo: *qui prædicaverunt, et prædicant et docent, et docturi sunt unam voluntatem, et unam operationem D.N.J.C. anathema*: Da ciò pure è chiaro che la formale eresia, secondo il Sinodo, era l'unica volontà della Divinità insieme, e della umanità di Cristo. Ma questo non lo ha mai insegnato Onorio, come si è chiaramente mostrato nella proposizione terza; anzi nell'affermare in Cristo due nature operanti, e operatrici, ha egli insegnato il contrario. Dunque il Sinodo nell'espressioni, che quì adopera, anzi a rendere generale la riflessione nelle altre eziandio, che ha dianzi adoperato, e che rinnova nel Prosfonetico, non può mai avere inteso di condannare Onorio come Eretico formale, ma solo per l'altro motivo nelle accennate disgiuntive spiegato: che è quanto dire per essersi solamente egli servito di una Economia, di cui, abusando i formali eretici Monoteliti, potean valersi, per cancellare insensibilmente dalla credenza del popolo il cattolico Dogma, come delle due nature, così delle due volontà, e operazioni nel nostro Divin Redentore: che è, per tornare a quello, con cui si è chiusa l'ultima prova di questa proposizione l'unico senso, in cui si è subito intesa la condanna portata contro di Onorio dal Sinodo, tosto che fu pubblicata. Prima di passar oltre, è da osservare che da quanto si è detto in questa proposizione si rileva, che la nota di Ere-

tico dal sesto Sinodo si dava non solo agli scritti, e agli Autori, che contenevano, e professavano qualche dottrina contraddittoria a quanto insegnava la fede, ma eziandìo agli scritti, e agli Autori, che contenevano, o insegnato avessero cose in qualunque modo conducenti all'Eretico formale errore. Tratta questa materia da pari suo l'erudito, e dotto Sig. Ab. Vincenzo Bolgeni nella preclara sua opera de' fatti dommatici (1); e nell'altra non meno pregiabile dell'Economia della fede (2); e che sarebbe pregio dell'opera, se quanto dice su questo punto il rispettabilissimo Autore, si stampasse separatamente nella lodevole raccolta che presentemente s'imprime delle Ecclesiastiche volgari dissertazioni.

PROPOSIZIONE IV.

Il sesto Sinodo non ha ingiustamente condannato Onorio, in condannandolo come Fautore, per qualche guisa, della Eresia de Monoteliti.

XXXII. Prima di addurre le prove di questa proposizione non fia fuor di proposito il ricordare che, allegandosi quì pure a supporre per veri i monumenti, di cui si è più volte parlato, cioè, le lettere di Onorio, come leggonsi al presente; gl'atti del Sinodo VI., le lettere di Leone Secondo, e la professione della fede, che dopo di esso, si soleva fare dai Pontefici novamente eletti. Le prove poi, che porteremo, saranno, per motivo di brevità, proposte in guisa, che vagliano al tempo medesimo di scioglimento alle obiezioni. Vengasi senza più alle medesime.

(1) *Num. 45. & seq.* (2) *Cap. VI. §. 1.*

XXXIII. Prova prima. Allora ingiustamente sarebbe stato condannato Onorio, quando fatta osservazione sugli Atti del Concilio, come ora si hanno, sembrasse la sentenza contro Onorio troppo precipitosamente proferita, e senza previo diligente esame; ma nella presente ipotesi più tosto si deve dire che quegl' Atti su tal fatto non siano giunti a noi tutti intieri, di quello che si debba credere che con troppa precipitazione siasi portato il Sinodo alla prolazione di quella sentenza: imperciocchè la medesima sentenza ancora fu ricevuta, ed approvata dal Pontefice Leone secondo dopo un esame accurato di quanto nel Sinodo sesto era stato operato; anzi non dal solo Leone secondo, ma da' Pontefici eziandio successori di lui nella surriferita professione della fede.

XXXIV. Prova seconda. Intanto sarebbe stato condannato ingiustamente Onorio, perchè il Sinodo sesto, condannandolo, decretò le stesse pene tanto agli Autori, quanto ai Fautori dell' Eresia; ma ciò potevano giustamente fare i Padri di quel Sinodo, poichè i Romani Pontefici anteriori, e più antichi del Sinodo sesto riconoscono rei del medesimo delitto, e gl' Autori, e i Fautori dell' eresia: dunque potè quel Sinodo giustamente punire colle pene medesime degl' Autori dell' Eresia, i Fautori ancora della medesima. Veggasi la verità dell' assunta proposizione dalle testimonianze, che qui tosto soggiungo. Innocenzo I. in una lettera ai Padri Milevitani dice „ Stia in guardia la pastoral cura, affinchè il funesto contagio di due pecorelle non penetri forse nel volgo incauto, ed il Lupo nel suo corapace non goda in mezzo all' Ovile del Signore, per aver messi in fuga tanti branchi di pecorelle „

mentre da' Custodi si tace, e dissimula la ferita di due; procurisi duoque che permettendo i Lupi, non rassembriamo mercenarj più tosto, che Pastori„ Celestino I. in una lettera ai Vescovi delle Gallie così si spiega „ Temo che il condiscendere noo sia quì lo stesso, che tacere: temo che non parlino più coloro, che permettono a quelli il perisre in questa maoiera; io tali cause noo è privo di sospetto il silenzio, perchè si farebbe inoanzi la verità, se il falso dispiacesse; meritamente però la causa rigoarda noi, se sism favoreyoli col silenzio all' errore: Leone I. nella lettera nonagesima terza a Turibio così si esprime: „ Se i cuori de' Sscerdoti oon faono resistenza agli errori profani, con che coscienza si attribuiscono l' onor dovuto coloro, i quali nulla si affaticano per le aoime, che sono srate affidate nelle sue mani? le belve si scagliaoo, e le siepi non si chiudono; insidiano i ladri, e non si mettono le guardie; crescono i malori, e niun rimedio si prepara „. E nella lettera decima quarta a Giovanni di Aquileja „ Le colpe degl' ordini inferiori ad altri non si possono attribuire più giustamente che ai codardi, e negligenti Rettori, i quali spesse fiate nntrooo in seno molta pestilenza, mentre sono indoleoti nello adoperare la vera madicina „ Felice II. ad Agacio Patrisrea di Costantinopoli, soggionge „ Il negligentare i perversi, poteodoli conturbare, non è altro che fomentarli, ne si è privo di scrupolo di occulta relasione, perchè evidentemente si lascia di ovviare al dalitto.

XXXV. Prova terza. Perciò Onorio non sarebbe stato condannato giustamente, perchè si sarebbe dovuto coocedere qualche cosa allo studio dell'Economia, e della pace; e si sarebbe dovuto dire, aver

ciò solo avuto di mira Onorio, il quale, nel tempo stesso che propose quell'Economia, aggiunse una chiarissima Professione della fede, con cui l'eresia Monotelitica veniva abbastanza distrutta; ma nella presente ipotesi, Onorio non solo ingiunse tosto il silenzio sull'unica, o doppia volontà, appena ricevuta la prima lettera di Sergio, ed in questo l'esempio, ed il consiglio di lui secondò, ma lo stesso di bel nuovo confermò esiandio dopo di aver sentito Stefano Dorense Legato di Sofronio, da cui volle inoltre, ed esigè la promessa, che serbasse anch'esso il prefato silenzio, e lo facesse serbare ancora a Sofronio, siccome raccogliesi dalla seconda lettera di Onorio a Sergio. Doveva Onorio sospendere il giudizio, informarsi diligentemente, e sopratutto dopo il ricorso di Sofronio per mezzo di Stefano; ne mai così precipitosamente aderire al consiglio, e all'esempio di Sergio; e subito, e più di una volta metterlo in esecuzione; dunque una tale Economia, quantunque fatta per beo della pace, e per evitare lo scisma, nulla giova al Pontefice. L'aggiunta professione della fede lo scusa dall'Eresia solamente non però dal favore prestato alle medesime.

XXXVI. Di più nella presente ipotesi, non ostante ciò che suol portarsi in difesa di quella economia, tuttavia fu questa riputata favorevole all'eresia, sconsigliata, e degna di condanna, e di riprovazione, e maggiormente in un Pontefice, da Leone II., e dagl'altri Pontefici, che adottarono, ed approvarono la condanna del Sinodo sesto; dunque una tale economia, non solo non è di giovamento alcuno ad Onorio, ma più tosto deve dirsi, che la medesima ha somministrato al Sinodo la giusta cagione della condanna, Imperocchè era proprio, e

convenevole de' Romani Pontefici difendere il loro antecessore Onorio in quella guisa, che potevano, e seguire l' esempio di Giovanni IV., il quale difese egregiamente, come si è detto, Onorio nella causa dell'eresia; cioè, perchè mai Onorio avea insegnato con Sergio che in Cristo vi fosse una sola volontà tanto della Divinità, che dell' Umanità.

XXXVII. Mi si offre quì qualche luogo di parlare alquanto sopra il sistema de' Padri Gibert, e De la Corgne. Il primo nelle accademiche Dissertazioni impresse in Parigi nell' an. 1788., si studia di salvare, come suol dirsi, la capra, e i cavoli, ideando così. Vuole in primo luogo, che le lettere di Onorio non contengono alcuna definizione di fede; ma solamente un precetto di tacere sì l' una che la doppia operazione in Gesù Cristo. 2. che le stesse lettere tacato non abbiano, almeno direttamente, nocumento vero alla fede; poichè, quando le scrisse, pendeva tuttora tra i Cattolici, e gli Eretici la causa; e mentre pende la causa, può il Giudice, salvo il diritto di ambe le parti, imporre alle stesse il silenzio. 3. Finita che fu la causa dal Concilio Ecumenico sesto, e condannata nel medesimo l'Eresia de Monoteliti, divennero quelle lettere direttamente alla Fede pregiudiziali, e quindi poteronsi giustamente dal detto Sinodo condannare; benchè Onorio non abbia giammai alla proscritta Eresia aderito. Così egli. Ma io prima; qual mai era il Tribunale, innanzi a cui pendeva la causa, quando Onorio datte fuori le sue lettere, ed intimò il suo precetto? Onorio non avocò a se la causa, ne impose un precetto provisionale. Inoltre, avrebbe, stante un tal sistema, ingiustamente il Sinodo sesto condannato Onorio con tutte quelle sì caricate

maniere, con cui lo condannò, e che qui sonosi considerate. Lo stesso vale con proporzione nelle frasi, che si adoperano nelle lettere di Leone II., e nella indicata professione della fede. Avrebbe dovuto usare saggia moderazione, salvare la persona di Onorio, e dichiarare, che ancor quelle lettere sì condannavano, perchè avevano allora vestito un carattere, che non ebbero nella lor produzione. Se poi il Gibert dà quelle lettere, fin dalle prime, nocive indirettamente alla fede, mentre immagina di formare un nuovo sistema, cade, senza avvedersene, nell'antico, e più comune, ossia in quello in cui ci siamo ain'ad ora trattenuti.

XXXVIII. Il P. de la Corgne in una sua molto applaudita dissertazione, della quale io non privo, quantunque, come mi si dice, neghi più altri monumenti, che riguardano il Pontefice Onorio, riconosce genuine le lettere di questo, quali ora si hanno, salva forse la mutazione della voce *novam voluntatem*, vel *unam voluntatem*, secondo la mutazione volota anche dal Tamagnini, di che sopra si è detto, e sostiene ad un tempo, che l'economia in esse osservata è in tutto lodevole, e di veruna riprensione degna; ciocchè prima di lui sostenuto avea, come si è accennato, anche il Bellarmino. Ma allora volentieri mi accorderei a tal sentimento, quando l'economia nelle dette lettere espressa, ristretta semplicemente si fosse nell'ingiungere, che si stesse alla definizione, e profession di fede emanata nel Concilio di Calcedone; e si tralasciassero in tanto le voci di una, o due volontà, finchè dalla Sede Apostolica, a cui avocava l'affare, sortita fosse l'ultima decisione. Ma l'aver subito Onorio pigliato quel decisivo partito adeguato alle prime ai sugge-

rimenti di Sergio, di cui non era prudenza così tosto fidarsi, l'avere adottato egli pure, anzi l'aver anche aggravato le dure espressioni, che quegli adoperava, e di più l'aver poste nelle sue lettere proposizioni, che per salvare, abbisognava della fatica, e quel che è più, l'essersi tenuto fermo nel preso decisivo partito anche dopo gli schiarimenti del Legato di Sofronio, son tutte cose atte a mostrare una economia incaora, inopportuna, non propria alla Sede Apostolica, in una parola, anzichè degna di lode, meritevole di disapprovazione. Dovette apprendere Onorio dalla Lettera di Sofronio, e dalle relazioni del suo Legato, che l'origin più prossima di quella contesa, sorse da un Capitolo del Sinodo tenuto da Ciro Patriarca allora di Alessandria, in cui si diceva: *Eundem unum Christum, et filium Dei operari Deo decibilia, et humana una Divirili operatione*: Saper dovette quanto Sofronio si fosse affaticato prima collo stesso Ciro, affinchè cancellasse dal suo Sinodo quel Capitolo, e poscia allo stesso oggetto, con Sergio, sino all' esserglisi gettato a piedi, scongiurandolo per la Passione del figliuolo di Dio: *ne vocem Haereticorum unam operationem, probe a Sanctis Patribus extinctam, renovaret*: Dovette sapere gli astuti, ed efficaci artefici, onde si era Sergio valuto, per impedire il ricorso di Sofronio a lui stesso, e in lui, all'Apostolica Sede. Di più sin da quando, per la prima volta rispose a Sergio, non doveva essergli nascoso l'usato costume degli Eretici di esigere l'osservanza del silenzio dagli Ortodossi, mentre essi, frangendola a loro talento, vanno più liberamente spargendo il veleno de' loro errori. Ora senza risalire a tutto questo senza maturarlo, non scen-

der solo sulla sola insinuazione di Sergio a quell'assoluto Decreto, ma accompagnarlo colle più scerbe espressioni, e più dure, persistervi, e raffermarlo, nonostante le contrarie informazioni del Legato di Sofronio, dovrà dirsi saggia, e lodevole economia? Ma vi ha in amhedue le lettere di Onorio una professione di Fede contraria all'errore de' Monoteliti, sì; e quindi per essa non gli si può opporre la formale Eresia. Ma tutto fece Onorio a huon fine, e nell' idea, che così meglio troncar si potesse ogni scisma: Sia così. Quì però non si tratta dell' interno personal sentimento, e solo le lettere sue si considerano in se medesime, e nelle estrinseche loro circostanze. Ma S. Gregorio Nazianzeno già dettu avea che: *praestat veritatem dispensatione quadam, conservare, nobis tantisper tempari cedentibus, quam eam aperte praedicando irritam facere?* egli è vero, ma è vero altresì, che l' economia dianzi esposta di Onorio fu tutt'altro, che una tacita dissimulazione: interloquì nella controversia, e v'interpose assoluto il Decreto. Ma S. Basilio, per evitare maggiori mali alla sua Chiera, predicando dello Spirito Santo, gli attribuì predicati proprj solo della Divinità, ma insieme si astenne attribuirgli la voce Dio; tant' è: non però predicò, e prescrisse al suo popolo di doversi astenere dall' uso di quella voce. Ma vi hanno altri esempj di Romani Pontefici, che imposero silenzio alle parti contrastanti anche in punto di fede, nel contrasto; il fecer però avocata a se la causa, e solo per modo di provisione, finchè ne sortisse dall'inconcusso lor Tribunale l'irrefragabile definizione. In qualunque esempio, che si voglia addurre, la disparità resterà sempre lampante, e dovrà sempre lambiccarsi il cervello non poco

ogni difensore del P. da la Corgne, per assicurare nelle lettere di Onorio a Sergio, quali esistono, i titoli luminosi di saggia, di lodevole economia; di tale economia in somma, per cui non si possa Onorio di alcuna, ancor lieve mancanza redarguire. Voglia tutto questo par aver detto qualche cosa di tale, per altro eccellente Scrittore, intorno a ciò, che potrebbe esser contrario a quanto abbiamo di sopra o asserito, o trasmesso, che nel resto tenendo esso una via media non può obbiettarcisi attesi i supposti, che si ammettono in quella, che presentemente battiamo.

PROPOSIZIONE V.

Ancorchè si proceda nell'Apologia di Onorio per la via sin'ad ora tenuta, non possan punto valersi i Giansenisti del fatto di Onorio a difesa de' loro errori.

XXXIX. Questi, voglio dire i Giansenisti, mercè il presente fatto di Onorio, per tal modo ci oppongono. L'epistola di Onorio a Sergio erano Eretiche, e nondimeno furono ricevute dal consenso uscito dell'Occidente, poichè nell'Occidente nessuno alle medesime ripugnò, e furono inoltre confermate dal consenso esplicito dell'Oriente, essendo quivi stata la Dottrina de' Monoteliti approvata dagli scritti di Sergio, e di Ciro Patriarchi di Costantinopoli l'uno, l'altro di Alessandria, dai Decreti di più provinciali Concilj, e dagli Editti degl'Imperatori Eraclio, e Costante, cioè, dall'Ectesi del primo, e dal Tipo del secondo, nè fuori di Sofronio si trova veruno, che contradicesse. Dunque egli è

falso, che il Romano Pontefice con la maggior parte de' Vescovi tacitamente ad esso aderenti formi quella Chiesa, a cui Gesù Cristo ha promessa nelle definizioni di fede, l'infallibilità.

XL. Ognun però vede, dalle cose già dette, che un siffatto argomento cade affatto, anche pel solo falso supposto, che nell'antecedente s'involve, supponendosi in esso falsamente, che Onorio abbia in quelle lettere parlato come Pontefice. Si è veduto nella proposizione prima il contrario. Cade inoltre per quello eziandio, che asserisce. Asserisce in prima eretiche le Lettese di Onorio. Si è provato ciò esser falso nella proposizione seconda, e lo stesso por prova la proposizione terza. Ciò che al più può riprovarsi nelle Lettere di Onurio, e nella fin qui tenuta via si riprova, non è punto di Domma, ma solo d'inconsiderata condotta, o per parlare colle frasi osate in caso non affatto dissimile da Tertulliano, è: *vitium conversationis, non prædicationis*: Asserisce inoltre il consenso alle Lettere di Onorio esplicito dell'Oriente, e tacito dell'Occidente, e ciò pure con innegabile falsità. Aderisce adunque alle Lettere di Onorio con esplicito consenso l'Oriente? ma e perchè nè producesi, nè può prodursi alcun Concilio di quelle parti, alcun Cenno di que' Vescovi, alcuna Imperiale sanzione, in cui si faccia un qualche motto di queste Epistole di Onorio, e della esplicita vantata adesione alle medesime? Ma perchè i Sommi Pontefici Giovanni IV. Teodoro, Martino I. attestano io vece, che l'Eteseo di Eraclio, o a dir meglio, di Sergio tostochè pubblicossi in Costantinopoli, eccitò gravissimo scandalo, e commosse disturbi, e rumori grandissimi, cui per sedare fu necessario di persuadere l'Impera-

tore Costante a torla di mezzo, e a reseinderla? Se le Lettere di Onorio già note erano all'Oriente, e con esplicito consenso aveale l'Oriente già ricevute, ed approvate, per qual modo avrebbe potuto l'Ecteai tanta turbazione, tanto tumulto, tanta, e sì dannevole sversione commovere? Aggiungerò ancora. Ma perchè, come è manifesto da quanto attestano i Sommi or or rammentati Pontefici, e S. Massimo, perchè Sergio ricorrer dovette alla forza, alle frodi, alle vessazioni per obligare i Vescovi dell'Oriente alla soscrizione della sua Ectesi? Avrebbero già questi Vescovi approvate le Lettere di Onorio con esplicito consentimento, e però non avrebbono potuto avere difficoltà di adarire all'Ectesi di Eraclio, in cui quello stesso si prescriveva di osservare, che Onorio di osservare ingiungeva nelle sue Lettere. Più cose posson vedersi in tal nostro proposito nel documento secondo di Monsig. di Soissons.

XL. Cerchisi ora quanto aussists l' affermato consenso tacito dell'Occidente alle dette lettere di Onorio. Primieramente a cose, a scritti, a Decreti affatto ignoti non può esservi alcuna specie di consenso. Ora la prima volta, che seppe l' Occidente avervi una Lettera di Onorio a Sergio riguardante le contese sull'una volontà in Cristo nostro Signore fu quando Pirro, già morto Onorio, produsse una Lettera di questo Pontefice interpretata, e stiracchiata a suo modo. Dunque prima di questo tempo non vi potè essere, riguardo all'Occidente, consenso di sorte alcuna a tali lettere. Vediamo in seguito come l'Occidente si diportasse alla notizia di quella unica Lettera. Lo narra (e già si è di sopra indicato) Giovanni IV. nella sua Epistola all'Imperator Costantino. Ecco, com'egli attesta gli affetti, che in

tutte le parti dell' Occidente commosse questa notizia, stupore, turbamento, scandalo universale: *Quantum enim ex diversis suggestionibus, quae ad nos catervatim venerunt, quinimo, et ex ipsò quoque auditu didicimus, omnes Occidentales partes scandalizatae turbantur, Fratre nostro Pyrrho Patriarchà per litteras suas huc atque illuc transmissa, nova quaedam, et praeter regulam fidei praedicante, et ad proprium sensum quasi sanctae Memoriae Honorium Papam Decessorem nostrum attrahere festinante, quòd à mente catholici Patris erat penitus alienum* (1): Or si addimanda: questi affetti denotano consenso ancor meno, ovvero chiaro dispiacimento; e aperta opposizione, quando avesse quella tal Lettera di Onorio insegnato quanto Pirro ne deduceva? Di più questi affetti non dan nuovo argomento a concludere, che prima, niente di quella lettera nell'Occidente se ne sapeva, e che però non vi poteva essere stata nell'Occidente medesimo adesione veruna alla stessa? Aggiungasi ancora il vivo impegno, la singolare concordia, e la somma costanza, onde i Romani Pontefici, e i Vescovi di Occidente in più loro Concilj condannarono sollecitamente i più volte ricordati Imperiali editti di Eraclio, e di Costante. Fatto, che non può sì agevolmente comporsi coll' ipotesi, che già avessero gli Occidentali, abbenchè solo tacitamente, le Lettere di Onorio ricevute, ed approvate. Trattasi con dignità questo argomento dal Cardinal di Bissy nelle memorie dell' anno 1727. Io, da quanto si è detto sopra somigliante consenso, sia esplicito, sia tacito, dai nostri prefeoti Avversarj troppo francamente avanzato, noterò, che non

(1) *Apud Labbè Tom. 5. col. 1761.*

sussistendo esso in alcuo modo, riman falsa la sua conseguenza, anche nel caso, che Onorio ed avesse nelle sue lettere parlato da Pontefice universale, e state fossero le stesse lettere eretiche formalmente.

XLII. Mi spedirò più brevemente dalle opposizioni, che tuttavia sogliono, o possono dal fatto di Onorio, come si è fin quì considerato, prodursi. Le lettere di Onorio salvansi comunemente dai Cattolici Scrittori dell' eresia, e tuttavia un Concilio generale, qual fu il sesto, come eretiche le condanna: dunque non è la Chiesa infallibile, quando decide sui fatti dommatici. Rispondo essere equivoco l' antecedente. Il Concilio sesto non condanna nè Onorio, nè le sue lettere come eretiche, qualora vogliasi prendere questa voce nel suo stretto senso, ma le une condanna come giovevoli all' eresia, e l' altro come sommo ostacolo per esse all' eresia appiglio, e fomento. Si è ciò provato nella proposizione terza. Annovi inoltre al principio di quest' Apologia altre risposte. Che se pertidiar si volesse aver inteso il sesto Sinodo di condannare le lettere di Onorio come contenenti la formale eresia de' Monoteliti, dirò, che non essendo questa tale condanna approvata dal Pontefice Leone secondo, e dai Pontefici novamente eletti dopo di lui, nella lor professione di Fede, avrebbe il Concilio sesto in quella condanna lasciato di essere Concilio Ecumenico, e non si potrebbe riguardo alla medesima, considerare, che come Concilio particolare, a cui non si può estendere l'infallibilità nella decisione de' Dommatici fatti. E se replicasse qualcuno, perchè almeno non si potrà egualmente sostenere, che il libro pur di Giansenio sia stato condannato nel modo meno severo, e più mite, cioè, non come contenente proposizioni

formalmente eretiche, ma cose soltanto, di cui possono i veri Eretici abusare, cose che alle formali eresie dian fomento, come in somma si dicono da noi condannato dal sesto Sinodo le lettere di Onorio? Risponderò, perchè in primo luogo già a' tempi di Giansenio, anzi molto prima, nel formolario della Chiesa erano divissmente stabilite le diverse qualificazioni delle condannabili proposiaioni, e la formola di *eretico*, *di eretica*, di *eresia*, si adattava solo alle persone, o Dottrine contraddicenti formalmente al Domma, ossia agli articoli della fede, e le altre mediate e indirette maniere di contradire alla fede avevano sin dallora, anzi molto prima, come espressioni lor proprie quelle di prossime, condncenti, favorevoli all' Eresia; e le prime qualificazioni, e non le seconde si trovano affisse alle proposaizioni proscritte nel libro di Giansenio; perchè, in secondo luogo, Leone Secondo, e i Pontefici sopraddetti spiegano, come si è veduto, il senso della condanna delle lettere di Onorio solo riguardo al fomento, che venivano a porgere all' Eresia de' Monotelirl, e in favore di Giansenio non si può addurre da Innocenzo X., che proscrisse nel libro di Lui quelle famose proposizioni siccome eretiche, in poi, alcun Pontefice, che ne spiegbi la proscrizione in senso di qualche favore, e conducenza all' Eresia, perchè, in terzo luogo, si ha da Giovanni IV. che dichiara essere stato in ogni modo alieno dalla mente del cattolico Onorio l' errore monotelitico, e da questo errore mostra esente la lettera di esso Pontefice contro le forti interpretazioni di Pirro, e niente di ciò può recarsi in pro del libro di Giansenio. Perchè finalmente nessun passo del Concilio esteo si può produrre, dal quale costi, che condanni

Onorio qual formale Eretico, come già si è osservato, che anzi, non una volta fa tal Concilio distinzione, e come segregamento di Onorio dai veri Monoteliti; siccome tali da sè proscritti. Lo scioglimento di queste posteriori objezioni, si ha più estesamente, e assai meglio proposto presso il lodato chiarissimo Autore Sig. Abbate Bolgeni nella sua Economia della fede (1). Sarebbe anche a vedersi bellissima Apologia del P. Bernardo Desirant, Eremita di S. Agostino, intitolata „ *Honorius Papa vindicatus, salva integritate Concilii VI. sive historia Monothelismi contra ultima Jansenistarum effugia* „. Io farò quì punto alla trattazione della causa di Onorio tolta secondo la via più comunemente battuta; Mi ero impegnato a dar fuori tre altre Disertazioni sulla istessa causa di Onorio; cioè nella prima; se le lettere d' Onorio, quali presentemente esistono, siano genuine. Nella seconda il valore della condanna fatta di Onorio nel sesto Sinodo; e che debba dirsi di altri Concilj, che questa condanna o bandno, o sembra che abbiano adottato; nella terza, se ammettersi debbano più lettere di S. Leone II., e la professione, che dicesi fatta dopo di lui dai nuovamente eletti al Pontificato; ma siccome all' Abate D. Giuseppe Cernitori (presso cui sta tutto intiero l'originale di questa celebre Raccolta del fu dottissimo Abate Zaccaria, e che a spese sue la darà tutta alla luce fino al suo compimento.) non è sembrato di far stampare le tre altre mie Disertazioni sulla causa di Onorio; perciò ho ideato di stamparle io in un tomo a parte, con altre Dissertazioni appartenenti a diversi punti d' Istoria Ecclesiastica.

(1) *Loc. cit.*

DISSERTAZIONE IV.

IN DIFESA DI ONORIO I.

Estratta dall' opera intitolata : Difesa di S. Pietro, e di altri Pontefici Romani accusati di errore, del Sig. Ab. Saverio Demarco (1).

Sedendo nella Cattedra di S. Pietro Onorio, e reggendo l' Imperio Eraclio scoppiò in Oriente un fiero turbine a desolare la vigna del Dio degli Eserciti. Fu questo l'errore de' Monoteliti, cioè di coloro, che in Gesù nostro Signore ammettevano non già due volontà, umana l'una, l'altra divina, siccome ne insegna la Fede Cattolica Romana, ma una sola. Di questa eresia furono capi, e promotori, Sergio Patriarca di Costantinopoli, e Ciro di Alessandria. Questi scaltrissimi Greci con poca fatica trassero nell'empia rete l'incauto Eraclio, il quale a persuasion di loro formò un editto, che nella sagra storia si chiama *Echtesis*, in vigor di cui per orscolo Augusto di S. M. Imperiale (cosa non so se più di pianto degna, o di derisione) restava definito l'eretico dogma di una sola azione, e volontà in Gesù Cristo. L'editto fu accolto con festa dai perfidi Vescovi, e il Costantinopolitano, dopo averlo fatto sottoscrivere da' suoi Suffraganei, il volle affisso alle porte della Cattedrale (2).

(1) *Si pone ancora questa seconda Dissertazione di Onorio dell'Abate Saverio de Marco, per maggior schiarimento su questo punto tanto controverso, e affinchè il Lettore abbia un maggior pascolo sopra questa importante materia.*

(2) *Concilium Later. sess. 3.*

Soffonio intanto è prima nello arato di Monaco, è poco poi promosso alla Sede di Gernsalemme si oppose muro a muro a tal fine adunato i loro errori, e gli condannò. Sergio allora usando scaltramente la soperchieria de' calunniatori da reo si fece attore: ricorse ad Onorio Papa, al cui tribunale dinnnziò Sofronio come perturbatore dell' ecclesiastica Pace, coll' introdurre nuovi vocaboli nella Chiesa di due volontà, e di due azioni. La controversia non era ancor discussa nell' Occidente, e le cabale de' novatori non eran venute in chiaro: sicchè Onorio usò nella risposta contegno tale, che sembra non aver preso di mira altr'oggetto, che troncar le dispute, e le gare, le quali, più che altrove, nell'Oriente parrorivano novità perniciose. Queste risposte sebben regolate dalla prudenza produssero non per tanto pessimo effetto. Imperciocchè da esse presero i Monoteliti irragionevolmente motivo di cantar trionfo; e spacciar Onorio per lor difensore. Col volger degli anni, ad Onorio successe Severino, a Severino Giovanni IV., sotto il cui governo, reoduttasi palese l'empia setta, Eraclio rivocò il famoso editto dichiarandolo una produzione di Sergio (1). Il contraggio nondimeno era già diffuso, e andò crescendo; perocchè al malvagio Sergio succedero Pirro, indi Paolo peggiori di lui; ed all'Imperadore Eraclio per l'immatura morte di Costantino successe Costante apertissimo difensore della novella eresia. I Vescovi d'Affrica implorarono l'ajuto, e animolaron lo zelo di Papa Teodoro, il quale scomunicò Paolo Patriarca di Costantinopoli, e privollo della sua Sede. Chi

(1) *Acta S. Maximi M. in cod. vaticano.*

non se i doveri di suddito, non trae profitto, assai imparversa più, se vian punito de' superiori. Paolo, dopo aver contro il diritto delle genti fatto bastonare gli Apocrisarii, o vogliam dire Procuratori della Sede Apostolica, mandogli in esilio, e spiantò l'altare, che era in Costantinopoli dastioato a celebrare i divini misteri secondo il Rito Romano.

S. Martino I. era succeduto a Teodoro. Questo zelantissimo Pontefice aduna un Sinodo in Laterano (1), esamina i fatti, a gli scritti de' Monoteliti in sessioni, e a pieni voti condanna l'errore, e gli erranti. Quest'Apostolica intrepidezza costogli un durissimo esilio, nel quale consumato dallo stento finì gloriosamente la vita. A S. Massimo Monaco difensor zelante dell'ortodossa fede, e a' due Anastasii suoi discepoli costò la morte per comando del perverso Costante, il quale ben presto ucciso a tradimento, mentr'era nel bagno, pagò la pena dell'innocente sangue versato. Costantino Pogonato successore all'Impero, ma non all'empietà di Costante, tra le prime sue cure ebbe quella di render a Dio ciò, ch'è di Dio. Scrisse a Dono Papa, indi ad Agatone successor di Dono, perchè si celebrasse in Costantinopoli un Sinodo da metter freno alla miscredenza, e calma agli ecclesiastici affari. Non potea la cosa non riuscire a prospero fine, cospirando al pio intendimento il Sacerdozio, e l'Imperio, celebrossi con somma concordia, e solennità il Concilio Costantinopolitano III. intervenendo i Legati di Papa Agatone. Si condannò l'errore, e si scrisse ad Agatone, perchè confermassene le definizioni. La lettera il trovò morto; e que' sagri Canoni fu-

(1) *Conc. Later. secretario V.*

ron rattificati da S. Leone II. Questa è in compendio la storia de' Monoteliti, ch' empie un dipresso il corso di sessant'anni. Sui primi vi comparisce Onorio, e presso alcuni Scrittori vi comparisce sì malo, che alla men trista, si vuole che abbia egli favorito i Moooteliti. Si pretende, che nelle risposte date a Sergio, ed a Sofronio abbia espresso chiaramente il lorn errore; per la qual reità gli fu nel sesto Sinodo generale a pieni voti conclamato l'anatema. Passo a mostrare, che Onorio nè favorì i Monoreliti, nè espresse con le sue lettere quel detestabile errore.

Godeva la Chiesa tranquillità sotto il Pontificato di Onorio. Tra lui e Sergio Patriarca Costantinopolitano passava buon' armonia. In tale stato di cose scrisse Sergio ad Onorio i felici successi delle fatiche di Ciro nel ridurre gli Eretici, Aver a tal fine data in luce un opera compresa in sette articoli: nell' ultimo di essi asserirsi una sola operazione in Cristo; aver Sofronio impugnato questo articolo; però stimar egli, ed averlo insinuato a Ciro, che nè di una, nè di due volontà facesse parola: l'una, e l' altra espressione esser pericolosa; e non lontana dal sospetto di errore. Chi ne asserisse una sola, parea opporsi al dogma già definito nel Calcedonese delle due nature distinte nel Figliuolo di Dio, umana, e divina. Affermarne due, sembrava lo stesso, che affermar due principj, che volean cose contrarie.

Quì Papa Onorio non dovea badar alle parole di Sergio; ma entrargli ben dentro nel fondo del cuore, per scoprir il veleno, che colà si occultava. Ma questo è pregio di Dio solamente. Nè Dio regola la sua Chiesa per mezzo di questi portentosi lumi discernitori degli interni pensieri. Anzi per ciò me-

dasimo a noi palesa più ammirabile, e manifesta la sua sapienza, e 'l suo infinito potere, che la stessa appunto propria degli uomini, la turbolenze, e il disordine, che per alcun tempo par, che trionfi, tutti alla fine conducono alla sua gloria; perciocchè a gioco lungo, sempre vinca la verità: sempre la nave di S. Pietro veleggia all' aura secconda dello Spiritossanto, che fino alla consumazione de' Secoli le farà da Nocchiero. Risponde Onorio da Pontefice prudente, non da Indovino, o Profeta. Commenda lo zelo di Sergio per aver troncato le quistioni di voce messe in campo da Sofronio: vieta parlarsi di una, o due operazioni; riconosce nel Figliuol di Dio altre azioni dipendenti dalla Natura divina, altre dall' umana, lasciando a' grammatici il diffinire, se tali operazioni appellar debbansi col nome di noa, o due volontà: esser necessario evitare la novità de' vocaboli (1) per non far mostra di favorire i Nestoriani, che ammettevano due Persone, o gli Eutichiani, che volevano una natura. Finalmente esorta Sergio a predicare, siccom' egli faceva in Roma (noti chi legge queste sagrosante parole), esser unico il Figliuol di Dio, vero Dio, che opera in due nature distinte, umana, e divina: *Unicum esse Filium, verum Deum, qui in duabus distinctis naturis divina, et humana operatur*. Si può desiderare espressione più conforme a' Santi Evangelj, e a' Concilj celebrati fino a quel tempo? Noi, che siamo al chiaro degl' intrichi di allora, e del dogma già definito delle due volontà, non soffriremmo sorpresa da chi volesse con inganno istillarci

(1) *Timothee depositum custodi, devitans profanas vocum novitates*, I. *Tim.*6.20.

quel reo veleno. Convien farsi presente coll'animo a quell'età, quando il nostro Occidente riposava in pace sui Canoni dell'Efesino, e del Calcedonese. Allora confessando ciascono due Nature, ed una sola Persona, confessava per necessaria, e legittima conseguenea due volontà.

Fin qui Onorio non favorisce i Monoteliti. E molto meno nella seconda lettera, di cui metto sotto gli occhi di ogni rigido censore il tratto, che segue: „ Confessar dobbiamo l'una, e l'altra Natura nell'unico Gesù Cristo essenzialmente unite operanti, ed operatrici con comunicazione dell'una con l'altra. La divina operante opere proprie di Dio; e la umana le proprie dell'uomo senza confusione, senza divisione, senza conversione dell'umana natura nella divina, o della divina nell'umana: ma confessando intieramente le differenze delle natnre: *Utrasque naturas in uno Christo unitate naturali copulatas cum altesius comunione operantes, et operatrices confiteri debemus; et divinam quidem, quæ Dei sunt, operantem; et humanam, quæ carnis sunt, exsequentem, non divise, neque confuse, aut convertibiliter Dei naturam in Hominem, nec humanam in Deum conversam edocentes, sed naturarum differentias integras confitentes.* Chi non è cieco volontario, qui ravvisa in tutto il suo lume la cattolica dottrina esposta con sicurezza chiarezza da S. Leone Magno nella lettera a S. Flaviano: ravvisa troppo più, che non bisogna per impugnare i Monoteliti. Onorio vuole, che si confessino intiere le due nature; intiere non sono, qualor manchi a qualcuna di esse la volontà parte precipua, ed essenziale della natura: dunque espressamente sostiene due volontà.

Il gran delitto si riduce alla difficoltà, ch' egli ebbe di usar questa espressione, due volontà. Ma il difetto di questa espressione non partoriva scandalo, nè maraviglia in quei tempi, perchè la serpe stava appiattata. Si rifletta di più, che di quella espressione potevano di leggieri abusare i Nestoriani, che allor non erano estinti.

Talvolta il troveranno reo nelle seguenti parole della prima lettera (1): *Unam voluntatem fatemur Domini nostri Jesu Christi*. Queste parole appunto tredici anni dappoi furono in Affrica opposte a S. Massimo Martire da Pirro Monotelita. Rispose S. Massimo allora, ed io di presente rispondo con lui: chi dovrà esser giudice del senso di quella lettera, voi di Costantinopoli, o chi la scrisse? Se chi la scrisse, dunque si presti fede al Segretario di Giovanni IV. Papa stato Segretario, e ben informato dei sentimenti di Onorio. *Nullus* (2) *esse potest* (riflettre molto a proposito uno scrittore non parziale di Roma) *luculenter Honorii sententiæ interpres*. Or il segretario predetto scrive in nome di Papa Giovanni, e fa gravi doglianze con l' Imperadore, che i paesi d'Occidente si turbano, e scandalezzano per gli attentati di Pirro Patriarca Costantinopolitano, il quale spacciava dottrine erronee, e poi interpretava violentemente le parole di Papa Onorio, quasichè quel Santo Padre avesse avuto i medesimi sentimenti, cosa affatto lontana dalla mente di quel Cattolico Pontefice. *Omnes occidentales partes scandelizatæ turbantur, Fratre nostro Patriarca Pyrro per litteras suas .... nova quædam, et præter fidei regulam prædicante, et ad*

(1) *Apud Baron. an. 633. num. 17.*
(2) *Witasse De Incarnat. qu. 6. art. 3. sect. 3.*

proprium sensum quasi sa. me. Honaeium Papam attrahere festinante quod a mente catholici Patris erat penitus alienum. Così scrive Giovanni IV. al giovine Costantino succeduto ad Eraclio dopo aver tenuto in Roma un Sinodo su tal emergenza nel 640. Narra in seguito il giustissimo motivo, per cui Onorio usò la formola di una volontà, ch' io riferirò con le parole di S. Massimo secondo la versione di Franceaco Turriano (1). *Cum enim Sergius scripsisset, quad quidam duas voluntates in Christo contrarias dicerent; diximus Christum non duas voluntates contrarias habuisse carnis inquam, et spiritus, sicut nos habemus post peccatum, sed unam tantum &c.* Ecco dileguata ogni nebbia, appar chiaramente lo scopo di quella frase. Si vuol negare in Gesù, siccome negar si dee, la legge de' membri, che ripugna alla legge della mente. Che queata spiegazione di Papa Giovanni IV. e di S. Massimo nel dialogo contro Pirro sia desas appunto secondo i sentimenti di Onorio il fa toccar con la mano Onorio atesso nelle parole, che immediatamente a quella frase aoggiunge. *Unam voluntatem fatemur D.N J.C., quia a divinitate adsumpta est nostri natura, non culpa: illa, quæ ante peccatum creata est, non quæ post prævaricationem vitiata*. Si rifletta a queste parole, e ai vedrà, che la ragione addotta da Onorio è tutta a propoaito per pruovare, che il Figliuol di Dio non avea la parte inferiore ripugnante alla superiore, o voglism dire, due volontà contrarie; ma chi oon vede, ch'è a sproposito affatto in riguardo a pruovare, che in Gesù Cristo non vi è volontà divina, e volontà umana?

(1) *Baronia nell'appendice al tom.* 11. *ciparta questa disputa tradotta da Turriana, e da lui corretta co' Mss. Vaticani.*

Sono oltre a ciò gravissimi testimonj dell' innocenza di Onorio i successori di lui, Severino, Giovanni IV., Teodoro, Martino I. Per diciotto anni, poco più, quanto si estese il lor Papato, sempre crebbero le soperchierie, e le frodi di Sergio, e de' suoi allcati per sostenere, e diffondere l'empio dogma. In Occidente si celebraron perciò più Sinodi provinciali. I Papi, e i Vescovi riclamarono sempre contro l'errore, e contro l' editto di Eraclio: e riclamarono a segno, che finalmente fu rivocato. Gran cosa! in tanti Sinodi, in tanti scritti, che corsero su quella emergenza, mai non si fece menzione di Onorio, o cadnto, o sorpreso, o negligente.

Ma che diremo degli anatemi fulminati contro di Onorio nel sesto Sinodo generale? Rispondo franco, e sicuro di persuader chi ragiona, quegli anatemi (lo stesso intendo di ciò, che leggesi in alcune lettere di S. Leone II.) esser interusi da' Greci Monotelliti. Quanti sterpiamenti patissero le carte ecclesiastiche, e specialmente de' Papi Romani in Oriente è cosa risputissima. S. Leone Magno si lagnò co' Vescovi Palestini, che essendo ancor vivo, aveau gli Orientali corrotta, e falsata la sua lettera a S. Flaviano Patriarca di Costantinopoli: la medesima querela fa S. Gregorio Magno contro i Greci corrompitori de' Sinodi di Efeso, e di Calcedonia. S. Nicolò I. scrivendo a Michele Imperadore, e riportandosi ad una lettera di Adriano I. segnatamente protesta, *si tamen non falsata more græcorum, sed sicut a Sede Apostolica missa est, penes Ecclesiam Constantinopolitanam hactenus conservatur*. E per noo dipartirci dal sesto Sinodo generale, di cui si quistiona; veggasi la quanto semplice, altrettanto veridica osrrazion di Anastasio nella vita di Papa Agatone,

e si troverà, che nella sessione tenuta ai 22. Novembre i Legati della Sede Romana proposero ai Monoteliti, che recassero in mezzo le ragioni, e le autorità in lor favore. Eglino *audientes lœti effecti paratos se esse dixerunt, et intromiserunt libros, et tomos diversos, et synodos, quas falsaverant, et relegentes per singula reperti sunt mendaces unam operationem, et voluntatem dicentes: et in quinta Synodo epistolam Vigilii Papæ ad Mennam Patriarcham, atque libellum ejusdem Mennæ in quaternionibus noviter additis falsaverunt, quod coram Principe, et Synodo claruit. Alia die catholicæ Fidei defensor pius Princeps in secretario residens, inquisitione de ipsis codicibus facta, ita reperit falsa noviter addita fuisse.* Questo preliminare è un saggio della greca franchezza falsatrice di sinodi interi, e delle lettere dei Pontefici.

Or vengo più dappresso a dimostrare apocrifi quegli anatemi, e corrotti gli atti sinodali. Papa Onorio per lo spazio un dipresso di cinquant' anni comparisce nella storia non solo immune da errore, ma da' Personaggi più distinti in que' tempi per santità, per dottrina, per grado, vien esaltato con somme lodi. Cospirano in ciò gli Orientali, e gli Occidentali. Dunque inferisco a buona ragione, qualunque reità, che a lui si appone dopo il tratto di cinquant'anni in un affare, che passò frà le mani, e su le penne di tant'illustri uomini, i quali di lui ferono onorata memoria, dee riputarsi apocrifa, e insussistente. S. Massimo Monaco, e Martire del Signore di lui vivente sostenne la fama, e per ventiquattro anni, che a lui sopravvisse fece lo stesso, chiamandolo Divino, e lodando egualmente, se non ancor più lui, e i suoi successori per lo zelo contro il Mo-

notelismo (1). *Quid autem et divinus Honorius? Quid denique et is, qui post illum Severinus Senex? Quid denique et is, qui post hunc exstitit sacer Joannes? Porro is, qui nunc præsidet beatissimus Papa omisit quidquam etc.* In tante dispute, che questo Santo sostenne contro i miscredenti, una sola fiata Pirro ai arrischiò di opporgli alcune parole della lettera di Onorio, alle quali S. Massimo rispose con tanta forza, e dileguò sì bene la calunnia, che l'eretico confessò di esser convinto. *Competenter omnia, quæ proposita sunt, sermo habitus hactenus ostendit.* Ciò avvenne in Affrica. Molto più notabile si è nostro intendimento è la disputa, che S. Massimo sostenne in Costantinopoli colà chiamato dall'empio Costante. Rinfacciava quivi il Santo a' Monotelitì il malizioso silenzio delle due operazioni in Gesù Cristo, simile a quel, che imponevan gli Ariani intorno alla sostanza del Divin Verbo, se fosse la stessa, o diversa dalla sostanza del Padre. *Auferamus dictum unius substantiæ, et alterius substantiæ.* Che bella occasione era questa perchè gli Eretici opponessero il silenzio imposto da Onorio. Lo stesso avversario ne aprì la strada. Pur quest'arme non fù maneggiata, perocchè sapean essi, che Massimo era al chiaro de' fatti; e sapea, che Onorio, scoperto l'errore, alzò tostamente la voce. Ciò non è tutto. San Massimo incalzò Teodosio di Cesarea, perchè recasse autorità de' Padri in favor della Monotelitica dottrina. Teodosio allora con franchezza da greco citò S. Giulio Pontefice Romano. Il Santo Monaco fè vedere, che le pa-

(1) *Collectanea Anastasii pag. 39. Anastasio discepolo di S. Massimo compilò gli atti di lui tradotti, e pubblicati da Pietro Morino Teologo di Parigi.*

role citate non erano di S. Giolio, ma dell' eretico Apollinare! Se Oootiò fomentò l'errore; se le sue lettere imponevano no mal inteso silenzio sulle operazioni di Cristo, come si scempiati i Monoteliti eceltì per disputatori? perchè delle lettere Onoriane non faono uso? Dunque non solamente S. Massimo ioformato appieno della causa, ma Pirro, Teodosio, e i Monoteliti tutti col tacere confessono la intemerata fede di Onorio.

Da S. Massimo passiamo agli attestati de' Romani Pontefici. Giovanni IV. dopo un Sinodo celebrato su la corrente materia scrive all' Imperadore pieno di santo sd guo per la temerità di Pirro, che impulsava ad Onorio ciò, *quod a mente catholici Patris erat penitus alienum*. S. Martino informatissimo de' fatti, e che era stato poc' anzi in Costantinopoli spocrifario di Papa Teodoro, in un Sinodo di centocinque Vescovi convocato in Roma asserisce, che tutti i suoi predecessori *non destiterunt prædictis viris diversis temporibus consultissime rescribentes, et tam rogantes, quam regulariter increpantes .... quatenus proprium emendarent novitatis commentum*. Su lo stesso tenore parla Papa Agatone molti anni dappoi. *Apostolicæ memoriæ meæ parvitatis Prædecessores dominicis doctrinis instructi ...., nunquam neglexerunt eos hortari, atque obsecrando commonere, ut a pravi dogmatis hæretico errore saltem tacendo desisterent, ne ex hac exordium dissidii in Ecclesia facerent*. Dalle testimonianze de' Pontefici passiamo al Concilio generale secondo la schietta narrazione di Anastasio bibliotecario. Riferisce il nominato Scrittore esattamente l' accaduto nel Sinodo sino alla conchiusione, quando a compimento della comun letizie de' veri fedeli Giovanni Vesco-

vò Portuense uo de' Legati Apostolici il dì di Pasqua celebrò al rito latino nella Chiesa di S. Sofia in presenza di Costantino Imperadore, e de' fratelli. Degli anatemi di Onorio non fa parola; dunque il Concilio non gli acagliò.

Ne potea senza contraddire a se stesso manifestamente. Imperciocchè nella quarta sessione il Sinodo intero approvò la lettera, che si lesse, di Papa Agatone all'Imperadore, una cui parte è la seguente. *Hæc est vera fidei regula, quam et in prosperis, et in adversis vivaciter tenuit, atque defendit hæc spiritualis mater vestri tranquillissimi Imperii Apostolica Christi Ecclesia; quæ per Dei omnipotentis gratiam a tramite Apostolicæ traditionis nunquam erravisse probabitur; nec hæreticis novitatibus depravata succubuit ..... Consideret itaque vestra tranquilla clementia, quoniam Dominus, et Salvator omnium cujus fides est, qui fidem Petri non defecturam promisit, confirmare eum fratres suos admonuit, quod Apostolicos Pontifices meæ exiguitatis Prædecessores fecisse semper est agnitum.* Posto la verità di queste parole accolte, ed approvate da tutto il Concilio, era a tutti palese, che Onorio *vivaciter tenuit, atque defendit* l'Apostolica dottrina, che non solamente non errò *a tramite Apostolicæ traditionis*; ma confermò eziandio nella vera credenza *fratres suos*. Dunque qualche si voglia opinione aloistra, che dopo cinquanta, e più anni venga fuori contro di lui con buon criterio sarà ripatata nero lavoro della fucina Monotelitica.

Sembrerà per ventura a taluno, ch'io pretendo uo pò troppo con asserire, che Onorio non solo non errò positivamente, ma non diè neppur fomento col suo silenzio all'errore. Se si voglia stare alla ragione, non posso, nè debbo pretendere

meno. I Pontefici successori nol tacciano nè di trascuratezza, nè di sorpresa: non i sinodi tenuti per lunghi anni in occidente su quell' argomento: non i disputatori monoteliti in Costantinopoli: non S. Sofronio Gerosolimitano: non Stefano Dorense Legato di Sofronio; anzi i personaggi memorati il commendano per lo zelo. Il commendano posteriormente S. Isidoro di Siviglia, e il Ven. Beda. S. Damasceno scrivendo un trattato contro i monoteliti di questa trascuratezza d'Onorio non fan parola. Perchè dunque gli darem questa taccia? Abbiam quanto basta per dire co' Cardinali Baronio, e Bellarmino, che gli atti di quel Sinodo furon corrotti. Mi astengo, per non istancar i lettori, da un operosa dimostrazione della cotrottela di quelle sinodali memorie. Chi volesse venirne in chiaro legga la voluminosa difesa d'Onorio fatta da Francesco Marchese Prete dell' Oratorio (1): *Vindiciæ Honorii Papæ Romæ* 1680. Soggiungo per clausola di questa apologia la ragione, per cui Onorio fu sì commendato per lo zelo contro i monoteliti. Ciò avvenne, perchè egli in realtà dopo aver dapprima scritto prudentemente a Sergio Patriarca, informato appieno da Sofronio Vescovo di Gerosolima per mezzo di Stefano della malignità del Costantinopolitano, alzò la voce contro i miscredenti. Sofronio, perchè stava su la faccia del luogo, era inteso delle frodi di coloro. Sicchè subito fatto Vescovo condannò in un Sinodo quell'errore, e trasmisene a Roma gli atti. Questa trasmission di atti, e l'approvazion, che di essi si fece in Roma dal Papa, dai greci Stori-

(1) *Ex Bibliotheca Felicis Cæsaretti.*

ci (1), con evidentissimo abbaglio si attribuisce a Papa Giovanni: perocchè del Giovanni il terzo era morto prima del 633., quando Sofronio fu promosso al Vescovado, il quarto ascese al Pontificato due anni dopo la morte di Sofronio, cioè al 639. (2) Il solo Onorio potes ricevere, ed approvare, siccome narrasi fatto, quegli atti, che da Gerusalemme recò a Roma Stefano Dorense, perchè Onorio resse la Chiesa dal 626. fino al 638. Onorio però fù il primo a proscriver quell' errore approvando la proscrizion di Sofronio fatta il 634.

O si riguardino dunque gli scritti di Onorio, o si esaminino i fatti, o si ascoltino le voci de' Santi Orientali, ed Occidentali, che vissero verso quel tempo, e furon successori a lui nella dignità, e nella pugna contro i Monoteliti, certo stà, che Onorio al pari di loro fu zelantissimo sostenitore della cattolica verità.

Nulla debbo dissimulare; dappoichè chi ha buona causa non teme nemici. Luca Olstenio letterato di gran nome favorito del Cardinal Barberini, e Bibliotecario della Vaticana fu il primo a dare alla luce il libro diurno de' Romani Pontefici. In questo registrasi al foglio 59 la professione di fede, che fa il nuovo Papa eletto, e tra gli altri si condanna Onorio, *qui pravis haereticorum assertionibus fomentum impendit*. Con pace di questo gran letterato non posso adottar per legittima questa scoperta dopo una serie di ragioni sì convincenti a favor di Onorio. Dirò con più fondamento, che la formola di fede

(1) *Zonaras. & Cedrenus.*

(2) *Baronio ripone la morte di Sofronio al 637. Petavio 636.*

usata da' Papi nella loro elezione è quella, che riporta il Cardinal Baronio (1), ricavata, com' egli scrive, da un antico M. S. del dotto Vescovo Antonio Agostino. Dirò, che in a tri Mss. Vaticani, e nell'Archivio di Cristina Regina di Svezia le formole di fede sono diverse; nè in esse si fa menzione di persona particolare, che si anatematizzi, siccome per verità par che convenga per non entrar nell'obligo di una filastrocca, che non avrebbe mai fine. Chi vuol molto di più a confutazione di questo articolo, legga il citato Marchesio, da cui forse ebbe l'Olstenio (2) la formola, che piacquegli dare alle stampe. Legga il capo 28. della eccellente apologia, che scrisse in favor di Onorio il Vescovo di Feltre Giambattista Bortoli dedicata alla felice memoria del Sommo Pontefice Benedetto XIV. l' anno 1750. La mia fatica, ad eccezione di alcune cose, è un estratto della pienissima dissertazione del Canonico la Corgne Parigi 1741., a cui rimetto il Lettore, se di me non è soddisfatto.

(1) Anno 869. (2) Dissert. 4. c. 6. pag. 272.

DISSERTAZIONE V.

DEL RACCOGLITORE

Sull'Origine, ed Eccellenza della Ecclesiastica Disciplina.

§. I.

Gesù Cristo Autor primo della Ecclesiastica Disciplina, come traesi dalla Costituzion medesima della Chiesa.

Le origini degli umani governi sono di quei problemi, che d'ordinario non ad altro più servono, che ad esercitare i Letterati con fama, se vuolsi, di profondi ed eruditi ricercatori, ma non col merito di avere dopo lunghe, e moltiplicate disputazioni raggiunta, e scoperta la verità. E' questo proprio dell'antichità, che tra le tenebre di rimotissimi tempi ravvolta, inviluppata anche più da' vaneggiamenti di favolosi ingegni goda bensì di vedere intorno a se occupate le menti de' più valorosi, e tentati Scrittori, ma insieme ricusi di farsi loro conoscere o per non perdere ella la gloria di essere l'obbietto favorito di tante fatiche, o per non togliere ai letterarj contrasti una troppo piacevol materia di emulazione. Ma la Dio mercè tutto diversa da quella delle mondane società, e delle lor leggi è l'origine della Ecclesiastica Disciplina, nè gran travaglio addomanda, da chi vogliala ritrovare, nè ambisce di tenersi nascosa. Vuolsi conoscere, chi siane stato l'Autor primo? Veggasi solo, chi abbia la Chiesa tra noi stabilita. Gesù Cristo, chi non lo sa? è il fondatore

divino di questo nuovo Impero, che secondo i profetici oracoli non altri confini aver dovea, che quelli dell'Universo (1), e in mezzo alle fragorose rovine l'une dalle altre nascenti di temute amplissime monarchie reggerebbesi saldo alla prova delle rivoluzioni di tutti i secoli (2). Gesù Cristo è dunque l'istitutor primiero della Ecclesiastica disciplina. Imperciocchè avendo egli voluto, che la sua Chiesa fosse da una parte visibile, onde a niuno fosse disdetto il trovarla, e dall'altra saggiamente si governasse; perchè i Fedeli in essa e per essa alla sola verace beatitudine venisser condotti, necessario era, che fornissela di tutto ciò, che ad un saggio governo di una visibile Società più si richiede, cioè e che egli medesimo le più acconce, e più salutevoli leggi le prescrivesse ancora per l'esterior reggimento, e che podestà le lasciasse di stabilirne di mano in mano delle nuove, secondo che le circostanze dei tempi, de' luoghi, e delle mondane vicende lo esigessero; e in queste leggi tutta appunto sta l'Ecclesiastica Disciplina, di cui ragioniamo. Perciocchè non altro intendiamo col nome di Ecclesiastica Disciplina (e meglio il vedremo dove della sua varietà dovrem ragionare) se non quel corpo di ordinazioni, con che la Chiesa regge, e indirizza i Fedeli subordinati al loro Capo, cioè al Romano Pontefice, in ordine alla ubbidienza dovuta a sè, al culto interno ed esterno di Dio Signore, e alla propria loro Santificazione. Marcantonio de Dominis, quel famoso Apostata, perchè

(1) *Ps. 2. 8. Dabo tibi . . . possessionem tuam terminos terræ.*

(2) *Dan. VII, 14. Et regnum ejus, quod non corrumpetur.*

dalla Chiesa tolta volea ogni esterna giurisdizione, nella quale il nerbo della Disciplina consiste, cercò di liberarsi da questo molestissimo argomento affermando, che coloro, i quali della Ecclesiastica Repubblica non altramente filosofavano, che delle moderne, a grande spazio si allontanavano dal diritto sentiero, e davano questa miserabil ragione, che la gloria della Chiesa stavasi tutta al di dentro (1). Ma la facoltà Teologica di Parigi nel 1617. la condannò come eretica, e di tutto l'ordin Gerarchico perturbatrice, e capace di portar nella Chiesa una confusione Babilonese (2). Sentenza giustissima! Perciocchè qual più grave errore, che torre di mezzo la visibilità della Chiesa, e pretendere, che una maniera di governo stabilita dalla stessa increata Sapienza fosse di peggior condizione, che altro qualunque reggimento introdotto dagli uomini, cioè senza consiglio, senz' ordine, senz' autorità? Non vuolsi certamente della Chiesa discorrere in tutto come delle umane Repubbliche, in quanto cioè l'altezza del suo fine domanda mezzi di altro ordine, che gli umani non sono: quello tuttavia, che alla

(1) *Qui de Republica Ecclesiastica, sicut de pure humanis philosophantur, mihi videntur non parum a recto tramite aberrare: non modo quia in ea requirunt peram jurisdictionem externam, ubi tamen omnis gloria ejus ab intus. Prop. 2. inter damnatas a Facultate Theologica Parisiensi.*

(2) *Haec propositio, qua parte veram jurisdictionem, idest vim coactivam et subjectionem externam Ecclesiae denegat, est haeretica, et totius ordinis hierarchici perturbativa, atque confusionem Babylonicam in Ecclesia generans.*

ragione di ben regolata visibile società è assaneisle, non può mancarle, se non vogliamo appunto contro le intenzioni di Cristo degradarla dall' essere di ben regolata visibile Società. Ma perciocchè l'Ecclesiastica Disciplina suppone data alla Chiesa, e data per sempre la podestà di far leggi, le quali non il solo interno culto riguardino, ma sì ancora l'esterno regolamento de' Fedeli, veggiamo quando il divin Signore abbiale particolarmente conferita una sì necessaria podestà.

§. II.

La stabilì Cristo, quando diede a' suoi Apostoli la Missione.

Ci serviranno in questa ricerca di scorta due gravissimi Prelati della Francia, cioè l' Arcivescovo Duca di Cambray Carlo di Orleans nel Mandamento contro la memoria de' Signori Samson Curato di Olivet, Covet ec. stampato nel 1731. a Parigi, e l'Arcivescovo Principe di Embrun poi Cardinale Pietro di Guerin di Tencin nella Istruzion Pastorale l' anno medesimo 1731. pubblicata a Granoble sopra l'accennata memoria di quegli Ecclesiastici appellanti come d'abuso. Io volentieri cito persone, che nella stessa lor dignità hanno una favorevole prevenzione di certa grandezza, che si concilia rispetto, e di una forza, che penetra gli animi, e li assoggetta. „ Attacchiamoci dapprima (è l' Arcivescovo di Cambray (1), che ora parla a' suoi Diocesani) „ e „ quelle memorande parole, che Gesù Cristo disse

(1) *Pag.* 44.

„ a suoi Apostoli l'ultimo giorno , ch' egli apparve
„ in sulla terra , e presto era di abbandonarli per
„ salire al Cielo : Ogni podestà mi è stata data nel
„ Cielo , e nella terra , andate dunque , e tutte am-
„ maestrate le Nazioni del Mondo , battezzandole
„ nel nome del Padre , del Figliuolo , e dello Spirito
„ Santo , insegnando loro l'osservanza di tutte le co-
„ se , che io vi ho comandate . Ed ecco , che io sono
„ con esso voi alla consumazione de' Secoli (1).
„ Osservate , carissimi miei Fratelli , che Gesù Cri-
„ sto dà a' suoi Apostoli la podestà d'istruire tutte le
„ Nazioni del Mondo , e d'insegnar loro tutta l'eco-
„ nomia della salute : vale a dire tutto ciò , che cre-
„ der doveano , e insieme tutto ciò , che doveano
„ per salvarsi adoperare . Il perchè sono autorizzati
„ ad insegnare tutte le verità rivelate da Gesù Cri-
„ sto , e a condannare tutti gli errori , che combat-
„ ter potrebbono queste verità , e contrariarle ;
„ Dotte . „

I Protestanti dopo l'*Hobbes* ne convengono ; ma osservano , che Cristo non disse agli Appostoli andate , e comandate , ma andate , ed insegnate : così discorrono Pfaff Cancellier di Tubinga , Boemero , e Buddeo , anzi questi riprende (2) Federigo Spanemio , e Filippo Jacopo Hartmann , (3) perchè

(1) *Matth.* XVIII. 18. *seq. Data est mihi omnis potestas in coelo , et in terra ; euntes ergo docete omnes baptizantes eos in nomine Patris , et Filii , et Spiritus Sancti , docentes eos servare omnia quaecumque mandavi vobis , Et ecce ego vobiscum sum usque ad consummationem saeculi ,*

(2) *Eccles. Apost. pag.* 647.

(3) *Ivi pag.* 643.

alcuna sorta di autorità legislativa riconoscono da Cristo conceduta agli Appostoli. I 40. Avvocati, che atesero la memoria confutata dall' Arcivescovo di Cambray, rinnovarono lo stesso errore. Cammina su gli stessi falsi principj l'Autore del Libretto della Chiesa e della Repubblica dentro i loro limiti. Egli ci fa sapere (1), che il nostro Divin Redentore rivelò ai suoi Discepoli, quanto era necessario per la salvezza degli uomini, e commesse lor d' istruire il genere umano colla dolcezza, e carità nelle verità rivelate, e nei precetti. Quindi distinguendo le visibili azioni in quelle, che non compariscono agli occhi del pubblico, ma corrompono solamente colui, che le commette, e in quelle, che si manifestano con sembianze così ardite da influire nel buon costume, vuole, che riguardo alle prime appartenga alla potestà Ecclesiastica (notisi bene) il predicare la buona morale, e per l'altre sia della Potestà politica il prevalersi di quei rimedj, che sieno più atti a ricondurre gli uomini alla retta via, da coi si son dipartiti (1).

Ma contro tutti costoro è coll' Arcivescovo di Cambray (3) da avvertire, che Gesù Cristo non inviò gli Appostoli ad insegnare per la sola via di persuasione. Nientemeno. „ Se questo fosse, non „ avrebbono eglino avuto nulla, che li levasse so„ pra i Filosofi, gli Oratori, e i Sofisti, cioè so„ pra quei profani Dottori, che Cristo non ha ad „ ammaestrare l'universo trascelti più, che i 40. „ Avvocati (e noi diremo l' Autore de' limiti con „ tutto l'altro gregge Obbesiano). Nò, egli man-

(1) *Pag.* 12. (2) *Pag.* 21.
(3) *Pag.* 45.

„ dali per insegnare con tutta l'autorità, che è sta-
„ ta a lui data, e che ad essi vuole liberalmente co-
„ municare. Benchè abbia egli detto, come i 40.
„ Avvocati l'hanno ancora osservato (ed avealo
„ prima di loro notato (1) il Luterano Buddeo),
„ che il suo Regno non è di questo Mondo, tutta-
„ volta non ispedisce gli Appostoli ad istruire tutte
„ le Nazioni, se non dopo averli assicurati, che
„ ogni podestà eragli stata data nel Cielo, e sulla
„ Terra. E' questa la podesta, ch'egli come Re-
„ dentore avea su tutto il genere umano, ed erasi
„ collo spargimento del suo Sangue acquistata.
„ Perciocchè avendo egli colla sua morte riscattati
„ gli uomini tutti senz'alcuna eccezione, avea un
„ incontrastabil diritto di riunirli tutti nel Regno
„ spirituale; ch'ei volea stabilire, e di assoggetar-
„ tarli al nuovo suo Impero . . . . . .

„ Ecco, miei Fratelli carissimi, l'origin prima
„ della Ecclesiastica podestà, e della giorisdizione,
„ che Gesù Cristo ha data a' Ministri della sua Chie-
„ sa. Questa podestà suprema, ch'egli ha ricevu-
„ ta su tutti gli uomini col suo sangue redenti, sì
„ questa è il titolo primordiale della missione, che
„ ei dà ai suoi Apostoli: „ Aodate dunque, ed
insegnate: Euntes ergo docete; ma insegnate con
tutta l'autorità, di cui sono io rivestito, e che io
vi comunico. Andate per tutta la terra, e dappe-
tutto la mia autorità vi accompagnerà, perciocchè
tutte le Nazioni sono la mia eredità; e il Regno,
che col vostro Ministero vuò stabilire, non ha altri
termini, che quelli del Mondo.

„ Ma Gesù Cristo dando ai suoi Appostoli la Mis-

(1) *L. c. pag. 619.*

„ sione non si contenta di loro comunicare la sua
„ vrana autorità, della quale egli è rivestito;
„ promette ancora loro di non abbandonarli mai, e
„ di essere sempre seco loro: „ Andate dunque, ed
insegnate.... Ed ecco che io *sono con essovoi* tutti i giorni sino alla consumazione dei secoli. „ Questa maniera di dire: sono con essovoi trovasi in
„ innumerabili luoghi delle divine Scritture, e in
„ tutti significa una protezione assicurata, ed invincibil di Dio. In virtù di questa divina promessa son dunque gli Appostoli assicurati, che,
„ quando insegnano, Gesù Cristo è seco loro, e
„ che la loro predicazione è munita dal sigillo della
„ divina sua protezione; protezione, che non può
„ mai incontrare il menomo iorerrompimento;
„ conciossiachè Gesù Cristo abbia loro promesso di
„ essere seco loro tutti i giorni, e imperciò nei
„ giorni di turbamento, e di divisione del pari, che
„ nei giorni di pace e di tranquillità.....

„ Dando adonque, carissimi miei Fratelli, Ge-
„ sù Cristo ei suoi Appostoli la Missione li ha
„ incaricati d' insegnare a questo modo. Or
„ insegnare in questa maniera, e con questa auto-
„ rità non è egli realmente un comandare? Quan-
„ do gli Apostoli rivestiti dell' autorità, che
„ aveano dal loro divino Macstro ricevuta, si spar-
„ sero in tutto il Mondo, e v' insegnarono le veri-
„ tà della salute, non erano i popoli obbligati di
„ ascoltare i loro insegnamenti, o di sottomettere-
„ cisi? Quando quelli condannavano l'Eresie, che
„ nelle nuove Chiese da lor fondate insorgevano al-
„ la loro stagione non impooevano con questa con-
„ danna a tutti i Fedeli una indispensabile obbliga-
„ zione di detestarle?

„ Gesù Cristo dando la Missione ai suoi Apostoli non gl'incaricò solamente di annunziare la sua „ parola, e d'insegnare, ma ancora di amministrare il Battesimo, e gli altri Sagramenti, che servir doveano alla Santificazione del nuovo popolo. „ Per la qual cosa fu necessario, che gli Apostoli „ fondassero per tutta la terra nuove Chiese istituissero Ministri, ai quali fosse questa amministrazione addossata, e prescrivessero loro i regolamenti, che dovean seguire. Ecco l'origine della „ Ecclesiastica Disciplina, la quale però fu stabilita „ per quella stessa sovrana autorità, che Gesù Cristo Cristo avea ai suoi Apostoli comunicata, Disciplina, che è il proprio sistema di governo del „ nuovo Regno di Gesù Cristo, e tanto lontano dal „ general reggimento di ciascuna nazione, quanto „ lo è il ciel dalla terra.

§. III.

E quando a S. Pietro comandò di pascere le sue pecorelle.

Quando tutto il sin qui detto dall'Arcivescovo di Cambray non bastasse a rintuzzare la temerità di coloro, che negano avere gli Apostoli da Cristo, e dagli Apostoli i lor Successori avuta la podestà di far leggi di Disciplina, perchè Cristo non disse agli Apostoli: andate, e comandate, ma andate, ed insegnate; non avrebbono gli avversarj occasione di trionfare. Perciocchè Gesù Cristo (dimanderei allora, coll'Arcivescovo di Embrun (1)) „ non dis-

(1) *Pag.* 11. *Per altro lo stesso argomento si promuove con molta forza anche dall' Arcivescovo di Cambray pag.* 52.

„ se altrove a Pietro di pascere i suoi agnelli, e le
„ sue pecore? (1) E Piero egli stesso non avvertì a
„ nome del supremo Pastore i Vescovi di pascer il
„ gregge alla lor cura raccomandato? (2) Già chi
„ ignorò mai, che nella Scrittura il termine di
„ pascere significa governare? Che in questo senso
„ è preso per esprimere il governo di Dio medesimo
„ sopra il suo popolo nel testo originale del Salmo
„ 79., dove in luogo di *regis* della Volgata si ha qui
„ pascis Israel, intende? Chi non sà, che in que-
„ sto medesimo senso altrove si usa per decorare la
„ Regale autorità di Davidde sul popol di Dio?
„ *Elegit eum de gregibus ovium pascere Jacob servum*
„ *suum* (3). E nel luogo degli Atti, dove l'Appo-
„ stolo avverte i primi Pastori, che lo Spirito San-
„ to li ha stabiliti Vescovi per governare la Chiesa
„ di Dio, (4) il testo Greco porta non il *reggere*
„ della version Latina, ma ποιμαίνειν, che vale pa-
„ scere. Anzi il termine pascere sovente nello stes-
„ so senso prendesi dai profani Autori, i quali
„ chiamano i Regi pastori dei popoli .. E' dunque
„ aperto, che Gesù Cristo ordinando agli Appo-
„ stoli (in Pietro come Capo del Collegio Apposto-

(1) *Joh. XXI.* 15. *e* 17. *Pasce agnos meos, pasce oves meas.*

„ (2) *I. Pet. v.* 2. *pascite qui in vobis est gregem.*

(3) *Ps.* 77. 70. *e* 72. E così pure *II. Reg. v.* 2. *Pasces populum meum Israel, e di nuovo II. Reg. VII.* 7. *cui praecepi, ut pasceret populum meum. Similmente parlandosi dei Giudici, i quali governaron dinanzi lo stesso popolo dicesi I. Par.* 17. 6. *ut pascerent populum meum.*

(4) *Act.* 20. 28.

„ lico) di pascer la greggia loro affidata , diede ad
„ essi il diritto di governarla con tutta l' autorità
„ ad ogni buon governo richiesta e necessaria . Ora
„ ogni buon governo suppone , come dicesi dap-
„ principio , un potere di comandare di ordinare le
„ le cose , di prescrivere gli opportuni regolamen-
„ ti ec. , Perchè dunque Gesù Cristo agli Apostoli , ed ai lor Successori costituendoli Pastori diede questo sovrano potere , come dubitare , che da lui abbia la Ecclesiastica Disciplina la sua origine , quando ella appunto non è , che uo esercizio di questa medesima podestà ?

§. IV.

Assai cose particolari intorno la disciplina prescritte avea il Signore ne' ragionamenti , che cogli Apostoli tenne risorto .

Ma non credasi , che Cristo a' suoi Apostoli desse soltanto la podestà di stabilire questa santissima Disciplina . Egli è certo , che molte cose lasciò alle disposizion loro , molte altre alla disposizione de' lor Successori . Indubitata cosa esser dee tuttavia , che assai furono di sua istituzione . E il vero ne' quaranta giorni , che risorto dimorò in sulla terra co' suoi Apostoli , *apparens eis , et loquens de Regno Dei* (1) , aver non poteva più acconcia materia d' intertenersi con essi loro , quanto istruendoli del modo , che tener doveano nel fondare , e nel governare le Chiese , de' Sacri Riti , con che dicevole era , che i Sagramenti si amministrassero , e di altre tai cose ,

(1) *Act. I. 3.*

che il buon ordine, e la Disciplina riguardano della sua Chiesa. E questa è l'espressa sentenza di Lattanzio nell'egregio libro *delle morti de' Persecutori* (1). Nè improbabil cosa direbbe, chi sostenesse, che a questa istituzione del risuscitato Divino Maestro alludeva l'Apostolo Paolo, laddove scrivendo ai Corinti dinunzia loro: *Si quis videtur Propheta aut spiritualis, cognoscat quæ scribo vobis, quia Domini sunt mandata* (2), onde le cose quì ordinate da Paolo fossero state di quelle, che il risorto Signore ne' famigliari ragionamenti co' suoi Apostoli aveva loro prescritte. Benchè quanto a Paolo dobbiamo ancora confessare, che da Gesù Cristo medesimo già montato al Cielo di parecchie cose fu per immediata rivelazione istruito. Certamente egli a' Corinti lasciò per tradizione ciò, che alla istituzione della divinissima Eucaristia appartiene; ma protestò, che le cose in tal proposito da sè narrate loro aveale da Cristo intese: *Ego enim accepi a Domino, quod et tradidi vobis* (3). Ma quali in particolare sieno le regole di Disciplina, che Cristo insegnò agli Apostoli, noi sappiamo indubitatamente affermare. Questo al dir possiamo sicuramente, che gli Apostoli Santi della podestà del Divin Signore loro comunicata si valsero subito per istabilire nella nuova Chiesa la convenevole Disciplina. Mettiamo sotto degli occhi disegnata in non molti tratti di penna l'Apostolica Disciplina, di cui i sacri Libri del nuovo Testamento ci fanno menzione.

(1) *C.* 22. (2) *I. Co.* 2. 23.
(3) *I. Cor.* 15. 37.

§. V.

Gli Apostoli inerendo alle istruzioni di Cristo, e usando della conceduta podestà, come appare da' sacri libri, molte cose ordinarono di Disciplina. E prima intorno la Gerarchia. Suoi gradi.

E perchè con alcun ordine si proceda, a quattro quasi classi riducasi la Disciplina, a quella cioè, che alla Gerarchia, e alla maniera tutta del suo governo si appartiene, a quella, che versa sul culto sacro, a quella, che risguarda co' Sagramenti la santificazione delle anime, a quella finalmente, che regola la condotta di ciaschedunno. Già dalla prima incominciando troviamo a' tempi degli Apostoli, che a tutto il Corpo de' Fedeli fu dato il nome di Chiesa (1), e i Fedeli oltre di questo stesso nome (2) chiamati furono credenti, fratelli, discepoli (3), Santi (4), e finalmente in Antiochia Cristiani (5). Ma la Gerarchia di questo mistico Corpo consisteva in tre gradi, di Vescovi, di Preti, e di Diaconi, nè altri, che questi gradi trovansi nominati nelle pistole genuine dell'inclito Martire Ignazio; anzi neppur Clemente Alessandrino altri ne mentova, laddove scrive (6): *In Ecclesiâ progressiones Episcoporum, Presbyterorum, Diaconorum sunt, ut arbitror, imitationes gloriae antiquae, et illius oeconomiae, et dispensationis*. Ben è vero, che in que' primissimi anni, e quasi in quella infanzia della Chiesa questi medesimi gradi non furono in tutta la Chiesa. Gli Apostoli

(1) *Act.* 11.
(2) *Act.* 10. 45.
(3) *Act.* 11.
(4) *Act.* 9. 32.
(5) *Act.* 11. 26.
(6) *L.* 6. *Strom. lib.* 2. *cap.* 5. *n.* 9.

da principio non crearono che Vescovi delle Nazioni, o Regionarj, perchè andasser quà e là annunziando il Vangelo, non perchè stessero fissi in un luogo. Alcuni altri ne stabilirono nelle principali Città, a così S. Pietro pose in Antiochia la sua Sede, e mandò Marco in Alessandria, benchè questi stessi Vescovi non formassero nelle lor Chiese siffattamente la lor dimora, che sovente non trascorressero ad altre terre. Nelle Città o men popolose, o non così fruttifere per il Cristianesimo dagli Apostoli collocaronsi semplici Preti, a' quali tuttavia fuori della ordinazione, e della imposizione delle mani, che furono sempre il distintivo carattere del Vescovato, tutta diedero la esteriore Vescovile sopraintendenza, onde ancora ebbero il nome di Vescovi, e prelusero a' Corevescovi. Perciocchè nei maggiori bisogni o di ordinazione, o di confermazione, o di altro portavansi là gli Apostoli stessi, o alcuno de' Vescovi Regionarj, che più si trovassero vicini. Nè ciò dee recar maraviglia, quando, come ben riflette il Patavio (1), abbiamo dagli Atti (2) la Chiesa di Samaria essere stata formata, e governata da un Diacono, qual era Filippo. E da altra parte, che Preti, e non Vescovi, quali noi li chiamiamo fossero in Corinto, in Filippi, e in altre Città, par, chiaro dal titolo della lettera di S. Paolo a' Filippensi: *Paulus, et Timotheus servi Jesu Christi, omnibus Sanctis in Christo Jesu, qui sunt Philippis cum Episcopis, et Diaconis*. Perciocchè come sulla pistola del medesimo Paolo a Tito argomenta S. Girolamo (3): *Philippi una est urbs Macedoniæ, et certe in una Civi-*

(1) *De Eccles. hier.*
(2) *Act.* 8. 14.
(3) *In Cap.* 1. *ep. ad Tit.*

tate plures ut nuncupantur, Episcopi esse non poterant: sed quia eosdem Episcopos, quos et Presbyteros appellabat. Dove non erano Vescovi nel più stretto senso, ma Preti con ispezione Vescovile, *communi Presbyterorum Concilio Ecclesiae gubernabantur*, segue a dire Girolamo. Fu questo il sistema della nascente Chiesa, *antequam Diaboli instinctu studia in Religione fierent* (è sempre Girolamo, che parla) *et diceretur in populis: Ego sum Paulli, ego Apollo, ego Cephae. Postquam vero unusquisque, quos baptizaverat, suos putabat esse, non Christi, in toto orbe decretum est, ut unus de Presbyteris electus superponeretur ceteris, ad quem omnis Ecclesiae cura pertineret, et schismatum semina tollerentur.* E così ancora nelle altre Città veri Vescovi furono collocati. Io far non posso a S. Girolamo il torto di dargli una mentita sopra di un fatto, che egli ben più di noi potea sapere, e che a niun certo monumento ripugna. Ammetto questo Decreto, e dico, che non può essere, se non un Decreto degli Apostoli. Perciocchè in niun generale Concilio trovasi ciò stabilito, e innoltre già nel secolo Apostolico avanzato certa cosa è, che Vescovi in tutto il rigore di queato nome governavano Chiese anche di minor conto. Ma non bisogna crederlo un Decreto fatto dagli Apostoli in qualche Concilio; intendasi qualche ordinazione di Paolo, o di S. Pietro, o dall' uno, o dall'altro lasciata in Oriente, e e di là alle Occidentali parti passata. Pensò Quesnello (1), che questo Decreto degli Apostoli emanasse subito dopo lo scisma di Corinto, al quale allude Girolamo con quelle parole: *Ego sum Paulli, ego Apollo &c.* Ma ciò ripugna allo stesso Girolamo.

(1) *La Discipline de l'Eglise T. 5. p. 556.*

Questo scisma secondo la Cronologia de' Bollandisti avvenne veran il 51. anno di Cristo, e contra quello è indiritta buona parte della prima lettera da S. Paolo scritta a' Corinti nel 52. Ora S. Girolamo mostra evidentemente di aver tenuto a questo scisma di alcuni anni posteriore il Decreto Apostolico. Perciocchè in prova, che innanzi di questo Decreto i Preti facevano nel governo di molte Chiese le veci de' Vescovi, e Vescovi si chiamavano, cita, come vedemmo, il costume indicato da Paolo nella lettera a que' di Filippi, la qual lettera fu da lui mandata nel 54., anzi valsi ancora di un passo della lettera agli Ebrei (1), e questa lettera fu da Paolo nel 58. spedita agli Ebrei, dappoichè a Roma fu messo in libertà. Sembra dunque, che lo scisma di Corinto fosse da altri seguito in altre Chiese; onde gli Apostoli finalmente si determinassero ad eseguire l'ordine, che su ciò aveano da Cristo già ricevuto, e per torre queste funestissime dissensioni volsero, che non più Preti semplici di comun consiglio esercitassero la Vescovile sopraintendenza, ma Vescovi presiedessero alle Chiese, e a' Preti stessi. L'insinua il medesimo S. Girolamo, scrivendo poco oppresso: *Paullatim vero ut dissentionum plantaria evellerentur. ad unum omnem sollicitudinem esse delatam*. Perciò crederei, che essendo Paolo dopo la ricuperata libertà passato in Oriente, e veggendo crescere somiglianti pericolosi disordini, cominciasse ad eseguire, secondo che aveano già divisato gli Apostoli, il piano lasciato loro da Cristo di mettere dappertutto Vescovi nelle Città, e ordinasse, che questo solo sistema si seguisse per l'avvenire. Ma di ciò tornerà discorso nel se-

(1) *Cap.* 13.

guente trattato. Oltre i tre gradi di Vescovi, Preti, e Diaconi, che furono sempre come Gerarchici dalla Chiesa tenuti, eranci di qoe' giorni parecchi ministeri. S. Paolo ne novera dieci (1). Il primo e più eccellente di ogni altro era quel degli Apostoli; nè questi erano d' una maniera. Eranvi gli Apostoli di Gesù Cristo, quelli cioè, che o vivente avea egli medesimo all'Apostolato chiamati, o già glorioso inviò dal Cielo alle genti, come il medesimo Paolo; eranci gli Apostoli dello Spirito Santo, qual furono Barnaba, e lo stesso Paolo, perchè lo Spirito Santo avea ordinato di segregarli *ad opus*, *ad quod adsumpsit eos* (2). Eranci finalmente gli Apostoli delle Chiese, ossia quelli, che ricevevano la lor missione o dalla Chiesa adunata in corpo, come Giuda, e Sila mandati dal Concilio di Gerosolemme, o dai medesimi Apostoli di Gesù Cristo, e tali furon parecchi da S. Paolo inviati a predicare. Gli altri ministeri erano di Profeti, di Evangelisti, di Dottori, di Virtù, cioè di persone fornite del dono di fare certi straordinarj miracoli, nei quali più campeggia la divina possanza di Gesù Cristo; di Salvatori dalle malattie. Altri avevano particolari talenti, e grazie o di soccorrere con ogni maniera di ajuti i bisognosi, o di governare, o di parlare più lingue, o d'interpetrarle. Al sacro ministero per qualche modo (e meglio or ora il vedremo) appartengono le Diaconesse. Veggiamo per ora come si facessero l'elezioni a questi gradi, e ministeri. L' elezione di S. Mattia in Apostolo fu fatta per via di sorti (3); ma perchè io lo dica colle parole del Tommasini (4), fu questo un

(1) *I. Cor.* 12. *Eph.* 4.
(2) *Act.* 1.
(3) *Act.* 13.
(4) *De Benef. p.* 2. *l.* 2. *c.* 1.

ultimo avanzo della Sinagoga già presta a mancare piottosto, che un cominciamento di nuova durevole Ecclesiastica Disciplina. Da ciò, che della Elezioone de' sette Diaconi leggiamo negli Atti (1), e piottosto ad argomentare qual forma nelle sacre elezioni si praticasse. Gli Apostoli unironsi come in Concilio, vi chiamarono anche la moltitudioe degli altri Fedeli, e ordinarono, che nomioassero sette, a' quali la cooosciota vita rendesse buona testimonianza: il popolo allora presentò sette, e gli Apostoli li coosecrarono al nuovo lor ministero. Il mascherato Pierro Aurelio (2), e Quesnello nella Disciplioa della Chiesa (3) pretendooo, potersi quioe trarre, che il popolo in ogni tempo ha nell' elezioni de' ministeri della Chiesa avots parte. Falso. Il popolo ebbe parte nel dare le richieste informazioni di coloro, che più si giudicassero degni, e qoaodo gli Apostoli a ciò condiscesero, ancora ebbe parte nel nominare tali persone, ma ooo ebbe parte nella eleziooe. E' troppo noto il Canone dell' antico Concilio di Laodicea (4): *Quod non sit permittendum turbis electiones eorum facere, qui sunt ad Sacerdotium promovendi*, perchè crediamo, ebe gli Apostoli avessero al popolo cooceduto nella elezione de' sacri ministri alcun diritto. Due cose, quaodo alcooo doveasi al sacro ministero, e massimamente del Vescovato promovere erano da considerare; se avesse seconda Moglie, e se fosse neofito. S. Paolo comanda, che non si elegga o Vescovo, o Diacooo, che, se celibe non era, almeno non si fosse dalle se-

(1) *Act. 6.* (2) *Vindic. pag. 28.*
(3) *T. 1. pag. 28.* (4) *Can. 13.*

conde nozze astenuto (1); i Neofiti pure volevagli esclusi dal Vescovato (2). Anche nella elezione delle Diaconesse erano alcune condizioni da osservare. L'elette, oltre la testimonianza di una santa coodotta esser doveano se non Vergini, almeno Vedove, e Vedove di un solo Marito, nè aver dovevano meno di 60. anni (3). Tutte queste cautele erano ben necessarie, perche gli eletti rispondessero alla santità del loro grado. Dovsano i Vescovi vacare principalmente all'Orazione (sotto questo nome oltre le preghiere intendasi il sagrifizio, e ancora l'amministrazione de' Sacramenti, la forma de' quali è sempre da preci accompagnata), e al ministero della divina parola (4), che è stato sempre riputato essenziale, e precipuo dovere di un Vescovo. I Santi Apostoli Pietro (5), e Paolo (6) più stesamente dichiarano le grandi obbligazioni de' Vescovi. Una (e sembra di divina istituzione) è quella della visita delle loro Diocesi. Ne abbiamo più esempli negli Atti (7); anzi nella scelta, che fece S. Paolo di Timoteo per visitare le Chiese (8), traluconо le qualità, che ricercansi in coloro, che alle visite accompagnano i Prelati. Ciò tuttavia non toglieva, che gli Apostoli non constituissero a quando a quando altri Visitatori delle novelle Cristianità. E così S. Paolo spedì Tichico a visitare i Fedeli di Colosso. Erano inoltre i Vescovi arbitri o anche giudici delle liti, che talvolta trai Cristiani nascevano (9). Ai

(1) *I. Tim.* 3. 6.
(2) *I. Tim.* 5. 12.
(3) *Act.* 6. 4.
(4) *I. Petr.* 5.
(5) *Act.* 20. 28.
(6) *Act.* 9. 32. 14. 20. xv. 36.
(7) *Act.* 16. 3.
(8) *Colos.* 1.
(9) *I. Cor.* 6.

Diaconi apparteneva la cura de' poveri, e l'assistenza alle Vedove (1); ma non sì, che altre funzioni non fossero loro addossate, come il battezare, il predicare ec. siccome vedesi ne' Santi Stefano, e Filippo. Le Diaconesse, che il Martire S. Ignazio chiama *ordinem Viduarum* (2), aveano per precipuo impiego l' assistere ai bisogni della Chiesa, e delle Donne massimamente (3), alle quali ancora lavavano i piedi, come S. Paolo ci assicura di Febe (4). Un'altra di queste Diaconesse era Maria, e da ciò, che ne dice lo stesso Apostolo (5), ben si argomenta, che le Diaconesse si affaticavano nelle case private istruendo le donne catecumene, e disponendole al santo lavacro. Il citato Martire S. Ignazio (6) chiama le Diaconesse *pertarum Custodes*, cioè *ad introitus feminarum*, come spiegasi nelle Costituzioni dette Apostoliche (7). Le Lettere Ecclesiastiche, delle quali il Perrari, il Priorio, e il Bencini hanno amplamente trattato, sono dell' esempio degli Apostoli autorizzate non solo nella sostanza, ma ancora in certe formole particolari. Sogliono i Vescovi in fronte delle lor Pastorali mettere il loro nome, e quello della lor dignità; così praticò S. Pietro: *Petrus Apostolus Jesu Christi electis advenis* (8), dove quell'*Apostolus Jesu Christi* equivale a *Dei gratia Episcopus*. Più chiaramente S. Paolo: *Paulus Apostolus*,

(1) *Act.6.*
(2) *Ep.ad Philip.*
(3) *Rom.15.*
(4) *Ivi.*
(5) *Ivi V.6.*
(6) *Epist ad Antioch.*
(7) *L.2.c.61.Delle Diaconesse molti hanno trattato, come Agnelle Onorato, e il Bellandista Pien. Veggasi anche la Disciplina della Chiesa di Quesnello T.1. pag.408.seg.*
(8) *I. Petr. I. 1.*

non ab hominibus, neque per hominem, sed per Jesum Christum, et Deum Patrem etc.(1); e così altrove (2): *Paulus vocatus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei*. Similmente è costume de' Vescovi dare a coloro, cui scrivono, qualche augurio sacro di salute; nè altrimenti gli Apostoli: *Gratia vobis, et pax multiplicetur*; così S. Pietro, e quasi sempre S. Paolo, il quale nelle due lettere a Timoteo vi aggiugne la misericordia: *Gratia, misericordia, et pax*; ma S. Giovanni nella seconda pistola, e S. Giuda nella sua hanno in vece: *Misericordia, et pax, et caritas* (3). Abbiamo di più in questi primi tempi della Chiesa alcune lettere Ecclesiastiche di particolare maniera. Circolare o enciclica è quella di S. Paolo a' Galati, perchè non indiritta ad una sola Chiesa, ma *Ecclesiis Galatiae*. Le lettere commendatizie, che Sistatiche ancora son dette, hanno la loro origine da quel detto dello stesso Apostolo (4): *Numquid egemus commendatitiis epistolis ad vos, aut ex vobis?* Anzi una vera lettera di raccomandazione per la Diaconessa Febe joserì il Santo nell'ultimo capo della sua a' Romani. Anche quella a Filemone scritta in favore dello schiavo Onesimo è una vera lettera commendatizia. Dalla seconda lettera del medesimo Paolo a' Corinti impariamo il laudevole uso de' Vescovi di comunicare ad altri Prelati i tra-

(1) *Gal. I.* 1.

(2) *I. Cor. I.* 1. *Veggasi su questo luogo la Disciplina della Chiesa dianzi citata T. 1. 2. pag.* 4.

(3) *Su queste formole Apostoliche Giangiorgio Walchio ha stesa una Dissertazione, che può esser veduta nelle sue Mescolanze sacre.*

(4) *II. Cor. III.* 2.

vagli, nnd' erano od essi afflitti, o gravate le loro Chiese. Gli Apostoli nello scrivere queste lettere servivaosi ora di un qualche Segretario, ora di un interpetre, qual fu Terzo; ma acciocchè (massimamente nella moltiplicità de' maliziosissimi Eretici, che ancora a qnei giorni felici disertavan la Chiesa) non nascesse sospizione di frode, le sottoscrivevann di loro pugno. Quindi è, che S. Paolo chiude la seconda sua lettera a quei di Tessalooica con queste parole: *Salutatio mea manu Pauli, quod est signum in omni epistola: ita scribo*. I Concilj sono il sostegnn della Disciplina, e il nerbo della Gerarchia. Però qnal maraviglia, che gli Apostoli ne radnnassero? Ne abbiamo nno (1), che da noi direbbesi Dioccsano: S. Paolo va a Gernsalemme, e Jacopo Vescovo di quella Città adnna per fargli onore i Seniori, o dir vogliamo i Preti della sua Chiesa. Ce ne ha ancora degli Ecnmenici. Qnesnello nella sna Disciplina della Chiesa (2) vuole, che per tali si riconoscano le assemblee, nelle qnali in luogo di Giuda ad Apostolo fu eletto S. Mattia, fu trattata la causa di Anania, e Saffira, e furono istituiti i sette Diaconi. Una specie di Concilio Provinciale fu, se crediamo allo stesso Quesnello (3), tenutn ad Antiochia sulla qnestione delle Mosaiche osservanze, e da questo egli pretende, che fosse fatta appellazione al General Concilio, che poi si tenoe in Gerusalemme (4). Lasciamogli qnest' appellazione, s' egli la vuole; che finalmente non è un'appellazioee irregolare, come qnella, ch' ei poi fece così solenoe dalle Bolle de' Papi. Certo è, che il Concilio si celebrò a

(1) *Act.* 21. 18. (2) *T.* 1. *pag.* 2. 12. 22.
(3) *Ivi pag.* 62. (4) *Act.* 15.

Gerusalemme, henchè non sia così certo, come con esso lui han altri voluto, che questo Concilio Gerosolimitano sia stato Ecumenico. Ms qual ch' esso sia stato, S. Pietro Primate, e Capo della Chiesa, non S. Jacopo Vescovo di quella Città ei presedette. Quesnello dopo di avere portate, e con tutta la forza promosse dieci ragioni per attribuire a S. Jacopo la presidenza del Concilio, eoochiode freddamente (1): Non ostanti queste ragioni vi è motivo di credere, che S. Pietro come il primo (notisi bene) e il più antico degli Apostoli presedesse al Concilio. Miserabile artifizio per coprire il suo antigenio col Pontificato di Piero, antigenio, che non era per anco sicura cosa di palesare! Questo Concilio può chiamarsi la norma di tutti i Concilj. Gli Apostoli, comecchè illuminati dallo Spirito Santo, vogliono, che si esaminino i punti controversi, sentono i pareri, decidono, parlando prima d'ogni altro Pietro, formano Canoni, spediscono una lettera Sinodale, e in Antiochia, dove il fuoco della discordia erasi acceso, fan promulgare la loro sentenza. Anche fuor di Concilio la Chiesa ha un tribunale, dove ascolta, condanna, punisce i rei. La maniera, con che processare si debbono i delinquenti, ci viene mostrata da S. Pietro, quando esaminò Anania (2) del suo fallo, e delle ragioni, che a commetterlo avealo mosso. La scomunica era in uso presso gli Apostoli, e con questa punirono certi più gravi delitti. Negli Atti (3) veggiamo, che molti di coloro, i quali a vane, e sacrileghe curiosità eransi dati, recarono a' piedi di Paolo gli empj lor libri, e li bru-

(1) *L. c. pag.* 90. (2) *Act. V.* 3. 4.
(3) *Act.* 19.

ciarono. Fu senza dubbio questa una condizione, che l'Apostolo prescrisse loro, perchè degni si rendessero del salutare Battesimo; ed è già sino d'allora un esempio dell'autorità, che ha la Chiesa di condannare i libri malvagi, de' quali oh Dio! quanto ai giorni nostri si moltiplica il numero. Poche parole restano a dire de' beni, che la primitiva Chiesa godette. L'Autore del ragionamento *sulle mani morte*, quello delle *Riflessioni sulla Bolla della Cena*, il fattore di osservazioni sulla Corte di Roma ec. si unirono a rinnovare la Wicleffiana dottrina, che la Chiesa come tale non può secondo lo spirito di Gesù Cristo posseder beni terreni, e meno il possono i suoi Ministri. Nel che non intendono già essi, che la Chiesa come Congregazione de' Fedeli non possa possedere: sarebbono ben stupidi, se non si avvedessero, che se ciò fosse, i laici Cristiani, i quali formano la più numerosa parte di questa Congregazione, sarebbono per la professione del Cristianesimo esclusi da ogni diritto di possedere; vogliono, che alla Chiesa secondo il suo corpo Gerarchico, che n'è la più nobile, e sacra porzione, sia proibito il possedere; quindi usano quella formola *la Chiesa come tale*. Perciò io credo, che a confutare con forza questo stoltissimo errore non debbansi recare in mezzo dalle Scritture quegli esempi dell'Apostolica Chiesa, da' quali raccogliesi, che i Fedeli d'allora possedessero; eglino l'accorderanno volentieri, e per possedere anch'essi liberamente diranno si discendenti di que' felici Fedeli, che abbondavano di beni. Esempi ci vogliono, che al solo ordine Gerarchico, agli Apostoli, e agli Ecclesiastici, e a tutto, e solo il lor ceto (questo è la Chiesa *come tale*) mostrino essere di quei giorni appar-

nuti de' beni. E se di fondi stabili si tratti, sarà difficile il provarlo. Perciocchè veggendo noi, che gli stessi laici Cristiani de' primissimi tempi per non imbarazzare gli Apostoli vendevano i lor beni stabili, e poi per sovvenimento de' bisognosi davano ad essi il ritratto danaro, non possiamo ragionevolmente pensare, che gli Apostoli volessero poi eglino stessi caricarsi di fondi. Qualche esempio potrebbesi tuttavia recare, come di S. Giovanni Evangelista (1), di Filippo Diacono (2), e di Mnasone (3), che tutti aveano case, dove alloggiavano Cristiani. Ma converrebbe poi provare (cosa ben difficile a riuscire), che queste fossero case di lor pertinenza, e non de' loro parenti, o anche sol prese a pigione. Anche gli Ecclesiastici, se non hanno a starsi perpetuamente al rezzo, debbono e senza dubbio in qualche casa ricogliersi: questo niuno lo nega; negasi da' Wicleffisti moderni, che quelle tali cose esser possono di proprietà o de' particolari Ecclesiastici, o del loro ceto; ma non potrebbono gli Ecclesiastici abitar case, che proprie non fossero, nè della Chiesa? Non potrebbono stare co' lor genitori, e fratelli? Non potrebbono appigionare alcun altra abitazione? Potrebbonlo, eppure allora secondo il comune linguaggio sarebbe verissimo il dire, che stanno in casa loro, e potrebbono riceverci ancor altri ad albergare. Or se questi Signori zelanti della Ecclesiastica povertà, cavillatori, che sono, rispondessero, che Giovanni, che Filippo, che Mnasone aveano veramente case loro, ma a questo modo, come combatterli con successo? Lasciamo dunque

(1) *Joh.* 19. 27. (2) *Act.* 21. 8.
(3) *Ivi* 16.

alla buon ora i fondi per il secolo Apostolico, e ristrigniamoci a quello, che è innegabile, e che basta ad atterrare senza riparo il Vicleffiano coloro sistema, dico a' beni mobili, alle rendite, si denari ec. In primo luogo abbiamo da S. Luca (1), che i Cristiani di *Gerusalemme possessiones et substantias vendebant, et dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat*. Domandio ora, se in questa divisione i soli Apostoli si trovassero esclusi? Ma come? Se anzi agli Apostoli portavasi il danaro tutto de' venduti beni, perch' eglino poi ai poveri lo distribuissero secondo il bisogno di ciascheduno? *Quotquot enim possessores agrorum, aut domorum erant, vendentes afferebant pretia eorum, quae vendebant, et ponebant ante pedes Apostolorum; dividebatur autem singulis, prout cuique opus erat* (2). In secondo luogo sappiamo da S. Paolo (3), ch'egli, e sì pure gli Apostoli, i Fratelli del Signore, e Cefa conducevansi seco ne' loro viaggi secondo il costume della giudaica nazione (4), e però senza alcuno scandalo alcune pie donne, le quali del loro provvedevanli in ciò, che a vitto, ed a vestito partiene. Veggiamo ancora lo stesso Paolo ora in Gerusalemme, ora a' Filippi da quelle Chiese ricevere il necessario sostentamento, e solo quando particolari trovava, da' quali esser mantenuto, mettersi nelle lor case per non essere alla Chiesa di cari-

(1) *Act.* 2. 45.
(2) *Act.* 4. 34. (3) *I. Cor* 9. 5.
(4) *Consuetudinis Judaicae fuit, dice S. Girolamo in cap Matth.* 27., *nec ducebatur in culpam more gentis antiquo, ut mulieres de substantia sua victum atque vestitum praeceptoribus ministrarent*,

eo (1). Dunque le Chiese aveano qualche rendita, con che sovvenire anche alle indigenae degli ospiti. E quando le Chiese fosser ridotte a gran bisogno, non facevansi dappertutto delle straordinarie collette? Così se ne fecero e in Antiochia per sovvenire i Fedeli di Gerusalemme (2), e nelle Chiese di Galazia, e di Corinto (3), e in quelle di Macedonia (4). Ma queste limosine, oltrecchè non si mandavano alle povere Chiese, se non per fidate, ed approvate persone di sacro carattere (5), si depositavano nelle mani de' Sacerdoti (6): donde poi el vennero gli economi della Chiesa Alessandrina da Teofilo rammentati.

§. V.

Disciplina sul culto sacro.

Questa è la Disciplina, che ne' sacri libri incontriamo riguardo al reggimento della Gerarchia. Già volgiamoci a quella, che al culto sacro appartiene, e regola i giorni sacri, i luoghi sacri, e funzioni sacre. Quanto a' giorni sacri, l'una cioè *prima Sabbati*, che si mentova negli Atti Apostolici (7), esser non può che la Domenica (8): e Pasqua sotto nome de giorni degli azzimi (9), e Pentecoste (10)

(1) *Veggasi S. Giangrisottomo hom. XLV. in Act. Apost.*
(2) *Act.* 11. 29.
(3) *I. Cor.* 16. 1.
(4) *2. Cor.* 8. 1.
(5) *I. Cor.* 16.
(6) *Act.* 11. 29. 127. *segg.*
(7) *Act.* 20. 7.
(8) *Vegg. La Discipline de l'Eglise Tom.* 1. *pag.*
(9) *Act.* 20. 6.
(10) *Act.* 20. 16.

ci si veggono con gran festività solenneggiate . I luoghi destinati alla celebrazione de' Divini Misterj furono da principio le stesse case de' Fedeli, onde leggiamo : *Frangentes circa domos panem* (1). Cresciuto poi il numero de' Fedeli, pare, che alle sacre adunanze fossero già destinati alcuni luoghi particolari . Certamente S. Paolo nella prima a' Corinti (2) riprendendo gli abusi, e le profanazioni de' santi luoghi chiamali Chiese : *convenientibus vobis in Ecclesiam* . e dalle private case li distingue : *numquid domos non habetis* ? Uno de' principali ornamenti di questi luoghi era l' altare, che S. Paolo chiama anche Mensa (3) . Ma quali erano le occupazioni di queste assemblee, o adunanze ? *Erant autem perseverantes in doctrina Apostolorum, et communicatione fractionis panis, et orationibus* (4). La dottrina degli Apostoli ci fa conoscere la cura, che avessi d' istruire colla predicazione i raunati Fedeli . In fatti gli Apostoli predicavan bensì nel Tempio stesso di Gerusalemme, e nelle piazze pubbliche, ma insieme non lasciavano d' istruire i già convertiti *circa domos* (5), nelle quali, come abbiam detto, si celebravano le sacre assemblee . La predicazione era principalmente l' impiego degli Apostoli, e de' Vescovi, ma ancora a' Diaconi era permessa . Alle donne S. Paolo con tutta l' autorità la proibisce (6) . Consisteva la predicazione nell'esortare i Cristiani, nello spiegar loro i misterj della Religione, nel confrontare le profezie dell' antico Testamento colle cose già avvennute nel nuovo, e

(1) *Act.* 2. 46.
(2) 1. *Cor.* 11.
(3) 1. *Cor.* 10. 21.
(4) *Act.* 2. 42.
(5) *Act.* 5. 4.
(6) 1. *Cor.* 14. 34.

mostrarne il seguito avverameoro, onde lo stesso Paolo col nome di profetare additò la sacra predicazione (1). Leggevansi ancora in queste adunanze le lettere degli Apostoli (2), dal che oscque il costume delle lezioni de' sacri libri, e degli Atti stessi de' Martiri nelle Chiese. Quindi il Profeta, o sacro ministro prendeva occasione di dichiararne i luoghi men chiari. Il frangimento del pane era la seconda importantissima funzione delle adunanze, cioè l'Eucaristia, o come parla *Paolo*, *Dominicam cœnam manducare* (3). Dapprima solevano i Cristiani fare in comune una manglata di carità, onde Agape si appellava; quindi si comunicavano, ma per gl' introdotti abusi fu da' medesimi Apostoli determinato, che le Agapi non si celebrassero da' Fedeli, se non dopo avere digiuni presa l' Eucaristia (4). Quanto alle orazioni, si domanderà quali orazioni, e per cui, e come si facessero? Dico, che molte consistevano in Salmi, anche estemporanei, ai quali il popolo rispondeva Amen (5). Le altre preci sonoci da S. Paolo novcrate, laddove a Timoteo scrive: *Obsecro igitur primum omnium fieri obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones pro hominibus, pro Regibus, et omnibus, qui in sublimitate sunt, ut quietam, et tranquillam vitam agamus in omni pietate, et castitate* (6). Ed ecco insieme per cui si pregasse. Per altro eranci alcune particolari occasioni, nelle quali la Chiesa porgeva al Signore

(1) 1. *Cor.* 11.
(2) 1. *Thess.* 5. *Adjuro vos per dominum, ut legatur epistola hæc omnibus Sanctis Fratribus.*
(3) 1. *Cor.* 11. 18.
(4) *S. Giangrisost. hom.* 27. *in pri. ad Cor.*
(5) 1. Cor. 12.
(6) 1. *Tim.* 2. 1.

fervide preci, come sarebbe l'afflizione de' sooi Pastori (1). Intorno il modo di orare, assai comone fo il pregare a ginocchia piegate. *Santo Stefano positis genibus clamavit* (2). Anche S. Pietro *ponens genua oravit* (3), e così pure S. Psolo dopo aver ragionato a' Preti di *Efeso positis genibus suis oravit cum omnibus illis* (4). Oltre le dette funzioni quando occorreva di far questne per le Chiese povere, s' intimavsoo le collette per la segoente Domenica; perciocchè appunto io Domenics, forse per essere giorno di maggiore solennità, e concorso alle adunanze, costomavasi di raccogliere le limosine (5). Ora innsnzi che procediamo, vuolsi avvertire, che queste adunanze si celebravano talora dopo la mezza notte, e proluogavansi in aioo all' albeggiare del giorno (6) o per lo timor de' Gentili, onde anche da Plinio nella sus fsmosa pistols a Trsjano si mentovano *antelucani cœtus* celebrsti da' Cristiani, o per onorare il Mistero della Risorrezione segoita la ootte dells Domenics; ciò che sembra aver data occasiooe alle sacre veglie nelle msggiori solennità. Per altro quando potevano i Cristiani, gosrdavano diligentemente tra il giorno per pregsre l' Altissimo certe ore, e qoelle massimsmente di Terzs, Sests, e Nooa, che possono verscemente dirsi Apostoliche (7), e alle nostre ore Canooiche diedero il modello. E del culto sacro non più.

(1) *Act.* 12. 5.
(2) *Act.* 7.
(3) *Act.* 9. 40.
(4) *Act.* 20. 36.
(5) 1. *Cor.* 26. 2. *Per unam Sabbati unusquisque vestrum apud se ponat recondens, quod ei bene placuerit.*
(6) *Act.* 20. 7. 11.
(7) *Act.* 2. 15. 3. 9. 10. 9.

§. VI.

Disciplina intorno i Sagramenti.

Marsviglia sarebbe, se i Sagramenti nobilissima parte della Cristiana Disciplina non avessero dalle Apostoliche istituzioni avuti i particolari loro regolamenti. Nel Battesimo dell'Eunuco della Reina Candace abbiamo chiarissima la Disciplina tutta di questo primario Sagramento. In primo luogo bisogna desiderarlo, come fece l'Eunuco con quelle parole: *Ecce aqua, quis prohibet me baptizari* (1)? In secondo luogo deesi avere la fede nel cuore: *Si credis ex toto corde, licet* (2); In terzo luogo deesi colla bocca far la professione di Gesù Cristo: *Credo Filium Dei esse Jesum Christum* (3). Ecco donde nata sia la Disciplina, che il catechismo preceder dovesse il Battesimo. Quindi S. Pietro (4) diceva: *Quod et vos nunc similis formæ salvos facit Baptisma, non carnis depositio sordium, sed conscientiæ bonæ interrogatio in Deum*; il che Beda, ed Estio riportano alla cirimonia anche in oggi osservata di domandare a quello, che vuole essere battezzato, se crede in Dio, se rinunzia a Satanasso, e alle sue pompe ec., dalla risposta a questa interrogazione, e dalla sua sincerità più che dall'esterior lavamento dipendendo la salute del Battezzato. Dopo le dette cose il Diacono Filippo battezzò l'Eunuco, e battezzollo per immersione. Nell'immersione ci si appalesa il modo antichissimo di battezzare, benchè sia probabile, che alcuna volta in

(1) *Act.* 8. 36.
(2) *Ivi.*
(3) *Ivi.*
(4) 1. *Petr.* 3. 21.

que' primi tempi attesa la moltitudine de' Catecumeni si usasse ancora l' aspersione (1). Nel Diacono, che battezza, abbiamo una giustificazione delle Discipline, che dove prima a' soli Vescovi fuori di caso di necessità restrignevasi la facoltà di amministrare il Battesimo, l' ha poi accordata a' Preti, e anche a' Diaconi. La forma del Battesimo non altra era, che quella prescritta da Gesù Cristo: *In nomine Patris etc.* E' vero, che più volte negli Atti leggesi, che i Catecumeni si battezzavano: *In nomine Christi*; ma questo non vuole già dire, che queste fosse la forma del Battesimo, ma solo o che il Battesimo si dava *in professione nominis Christi*, la qual confessione, come dicevano, dovea necessariamente premettersi al Sagramento; o che conferivasi *in virtute Christi*. Lasciando le altre prove, che i Teologi sogliono su questo punto recare, basta riflettere a ciò, che in Efeso avvenne a S. Paolo. S' incontrò egli in alcuni Discepoli, ch' egli credea già battezzati, e domandò loro: *Si Spiritum Sanctum accepistis credentes* (2). Che Spirito Santo? ripigliarono quelli: nè tampoco odimmo mai, che ci fosse uno Spirito Santo. Ma Paolo replicò tosto: *In quo ergo baptizati estis?* Or questa risposta di Paolo manifestamente suppone, che non potevano aver ricevuto il Battesimo senza scotirsi nella forma nominare lo Spirito Santo. Mille volte s' incontra negli Atti l' imposizione delle mani per la Cresima, siccome ancora i mirabili effetti, che in virtù di questo Sagramento ancora visibilmente producea ne' novelli Cristiani lo Spirito Santo. Trovasi anche in questo medesimo passo, di cui or ora si

(1) *Act.* 2. 41. (2) *Act.* 19. 2.

diceva. Ma queste ci dà inoltre luogo a conghietturare, che ancora in quel primo incominciar della Chiesa si desse talvolta la Cresima separatamente dal Battesimo. Perciocchè Paolo, come abbiamo osservato, credeva, che quegli Efesi fossero battezzati, e dubitava tuttavia, se avessero ricevuto lo Spirito Santo: *Si Spiritum Sanctum accepistis credentes*, cioè se fossero confermati: il qual dubbio come sarebbegli nato, se insieme col Battesimo si fosse pur sempre conferita la Cresima? Questa separazione de' due Sagramenti non accadeva nondimeno, se non se quando i Ministri del Battesimo erano persone, che non avesoo la podestà d'imporre le mani, come erano i Diaconi. Della Eucaristia abbiamo, parlando delle sacre funzioni, discoprà acceonato ciò, che ne' sacri libri se oe dice per la Disciplina. Si può aggiugnere tuttavia, che S. Paolo usa termini, che apertamente alludono all' azione del sagrifizio: *Calix benedictionis, cui benedicimus .... panis, quem frangimus* (3); e da questo secondo nome perchè non argomenteremmo noi, che consecravasi allora un solo pane, il quale dopo la seguita transustanziazione dividevasi, io più parti per distribuirlo a' divoti Cristiani? Lo stesso Paolo assai giustifica la pratica tanto da' Novatori screditata delle Indulgeoze, che alla Penitenza hanno relazione. Il celebre incestuoso di Corinto dolente dell'enorme soa scelleratezza avea buona parte già fatte della penitenza impostagli dalla Chiesa. Paolo lo assolve, e col Clero di quella Chiesa condonagli la più lunga pena, che al gravissimo fallo di lui era dovuta, e gliela rimette *in persona Christi*, *ne forte abundan-*

(1) 1. *Cor.to.* 6.

tiori tristitia absorberetur (1). Chi colle nostre indulgenae paragonerà accuratamente la condotta di Paolo, vedrà, che troppo riserbo fu quello del P. Du Mesnil, il quale si cotentò di affermare (2): *En primum indulgentiarum vestigium* (3). Ciò, che dell' Estrema Unaione scrive S. Jacopo nella sua canonica lettera, troppo è noto, perchè debbasi quì ripetere. Imposizion delle mani, preghiere, e digiuno cose sooo, che nelle sacre ordinaaioni non mai vanno disgiunte (4). Più cose avremmo a dire sul Matrimoaio, se non quale sia stata, ma quale agli interpetri paja essere stata la disciplina degli Apostolici tempi, volessimo dichiarare. Due punti di Apostolica Disciplina iotorno al maritaggio son certi dalla prima lettera di S. Paolo ai Corintj. Il primo è, che quando di due persone maritates i insieme nella infedeltà una passi al Cristianesimo, non dee separarsi dall' altra, che rimaoga iofedele, se questa vogliasi viver coll' altra senza darle noja sull' articolo della Religione, o come sogliono dire, *sine contumelia Creatoris* (5). Il secondo è, che se oel detto caso il coojugato, il quale resta infedele, non vuole conviver coll' altra, il matrimonio intendesi rotto non solameote quanto all' abitazione, ma pure quanto al legame, sì e per modo, che la moglie battezzatasi possa ad altre nozze lecitamente passare (6).

(1) 2. *Cor.* 2.

(2) *Doct. et Discipl. Eccles. T.* 1. *lib.* 2. *n.* 64.

(3) *Veggasi la Discipline de l Eglise Tom.* 1. *pag.* 403. *seg. dove questo punto è stesamente trattato.*

(4) *Act.* 6. 6. *e* 14. 23.

(5) 1. *Cor.* 7. 12.

(6) *Ivi v.* 15.

§. VII.

Disciplina riguardante la vita privata de' Cristiani.

Ora perchè dalla Disciplina de' Sagramenti a quella ultimamente divengasi, che fu stabilita per lo regolamento della vita privata de' Cristiani, non parmi alcuno, che io sia qui per descriver l'ammirabil condotta de' primi Fedeli, e le preclare loro virtù. Chi di tali racconti avesse vaghezza, veder potrà i costumi de' primitivi Cristiani, o del Fleury, o del P. Mamacchi. Mio intendimento è di accennar della vita de' Cristiani sol quelle cose, che cadono sotto l'Apostolica Disciplina. Or dunque l'Apostolo raccomanda colle più forti maniere, ed estolle il merito della incontaminata Verginità (1). E bene i Cristiani aveano già avuto un illustre esempio di questa virtù nelle quattro figliuole del Diacono *S.* Filippo. Elle erano Vergini (2), e la lor casa può in qualche guisa riguardarsi come il primo Monastero di Vergini, che stato sia nella Chiesa. Perciò forse è avvenuto, che i Cristiani con grande cura conservassero quella casa, e ancora a' tempi di *S.* Girolamo si mostrassero in Cesarea le loro cellette. *S.* Pietro poi anche alle maritate proibisce l'acconciarsi con troppa cura i capelli, e l'usare finissimi ornamenti d'oro, e d'abiti troppo sfoggiati (3). I digiuni erano inoltre in grand'uso presso i primitivi Cristiani, e massimamente quan-

(1) *Ivi* 25.
(2) *Act.* 21, 9.
(3) 1. *Petr.* 3, 3.

do gli affari pubblici della Chiesa domandavano in maggior copia celestial lome e conforto (1). E con, ciossiachè noo avesser eglino nè pobblici esrichi nè libertà di trsffico, a poche cure domestiche, impiegavansi in lavori di mano secondo il precetto datona loro da S. Paolo (2); per la quali rsgioni medesime fu poi in ispezial modo a' Raligiosi raccomandato il manuale trsvsglio. Siccome poi la fraternal carità è arsta sempra il più luminoso segnale del Cristianesimo; così a maotener questa gli Apostoli principalmante rivolsero la loro cure, Quindi i dolci saluti, che nalla loro lettare mandavano scambievolmente a' più lontani Fadeli; quindi il bacio sooto la tante volte ricordato nelle pistole di S. Paolo ossia il bacio di Cărità, come ha il greco tasto dalla prima lettara di S. Pietro; quindi l'ospitalità sì raccomandata dall'uno e dall'altro Principe degli Apostoli (3). Pure difficil cosa ara, cha talora alcun litigio non nascasse trà Cristiani. In quasti casi l'Apostolo, per usare l'aspressiona di S. Agostino, *terribiliter vetat* di chiamarsi io giudizio presso un tribunale infedele, a vuolo, che carchinsi giudici presso i Santi(4). Che abbia l'Apostolo inteso par Santi, si controverte. La Disciplina de' seguiti secoli, anche del quarto dopo data la pace alla Chiesa, favorisca l'opinion di coloro, che vogliono aver quì l'Apostolo stabiliti o per giudici, o almeo per arbitri delle temporali canse da' laici Cristiani, i Vescovi. Ma da una parte il nome di Sooto era allora

(1) *Act.* 13. 2.
(2) 1. *Tess.* 4. 11.
(3) *Caritas fraternitatis*, scrivea agli Ebrei San Paolo, *maneat in vobis, et hospitalitatem nolite oblivisci*.
(4) 2. *Cor.* 6. 1. *seqq.*

comune a tutti i Cristiani; dall' altra l' Apostolo sembra conteotarsi, che in siffatti litigj si scegliesse a giudicar tra' Cristiani un Uomo di maggiore sapienza fornito: „ Voi „ acsiv' egli a' Corinti „ se avete alcuna lite secolaresca, constituite a giudici i più dispregevoli, che soo nella Chiesa (anzi che a' Pagani giudici rechiate le vostre cause). Dinolvi a vostra vergogna: così dunque noo havvi tra voi alcun saggio Uomo, il quale delle liti de' Fratelli portar non possa giudizio? „ *sic non est inter vos Sapiens quisquam, qui possit judicare inter Fratrem suum?* La qual maniera di dire assai mostra, che non si parla di Vescovi (1). Nondimeno considerando io, che nei secoli appresso, come accennavasi, i Vescovi erano i giudici anche dei laici nelle temporali lor liti, (2) conjetturo, che quest' uso appunto sia nato dal supporsi nel Vescovo più che in altro qualunque la sapienza di Paolo richiesta nel giudice. La carità dei Cristiani stendevasi anche agli Idolatri, coi quali però potevan mangiare (3); ma per tutto ciò noo potevano entrare nei loro templi, o accostarsi ai loro altari (4). Nè meno pietosi erano coi defunti. Ne accompagnavano i funerali col pianto, e con atte le cirimonie di uo sacro lutto (5). Agli stessi ei non negavano i doveri della sepoltura, come velesi io Anania, e Safira, comecchè da Dio medesimo fosser percossi (6). Il marito e la moglie seppellivansi l' uno accanto dell'altro (7).

(1) *Veggasi la Discipline de l' Eglise Tom.* 1. *pag.* 283. *segg.*

(2) *Consultisi il Padre Bianchi dell' esterior polizia della Chiese Tom.* 3. *pag.* 456. *e segg.*

(3) 1. *Cor.* 8. 27.

(4) 1. *Cor.* 8. 10.

(5) *Act.* 8. 2.

(6) *Act.* 5. 6. 10.

(7) *Ivi*.

§. VIII.

Altre più leggi di Disciplina, che scritte non sono, lasciarono gli Apostoli per tradizione.

Ecco la Disciplina degli Apostolici tempi conservataci ne' sacri libri. Ma troppe più cose stabilirono essi, che a noi giunte non sono, se non se per tradizione. Paolo medesimo nella prima a' Corintj ricorda i precatti da lui lasciati loro a viva voce: *Laudo vos, quod per omnia mei memores estis, et sicut tradidi vobis, præcepta mea tenetis* (1). Similmente nella sua seconda pistola a' Tessalonicesi raccomanda loro di guardare le tradizioni, che da lui o per sermon familiare, o par lettera aveano intese: *Fratres tenete traditiones, quas didicistis sive per sermonem, sive per epistolam nostram* (2). Quindi ci avvertiva il gran Basilio: De' dommi, e de' precetti custodità nelle Chiese altri certamente ne abbiamo dalla scritta dottrina, altri ne ricevemmo in occulto dalla tradizion degli Apostoli a noi lasciata: gli uni, e gli altri de' quali hanno alla pietà, pari forza (3). Tra questi novera poi il segnarci che usiamo colla Croce; le parole della precscritta invocazione nell' Eucaristico Sacrifizio; il consecrare l' acqua del Battesimo, e l' Olio della sacra Unzione; lo stesso ugnimento dell' olio: il volgersi, che facevan i Cristiani ad Oriente, quando pregavano; lo stare in piedi ad orar le Domeniche, e tutto il tempo, che dalla Pasqua corre a Pentecoste; la profession medesima,

(1) 1. *Cor.* 11.
(2) 2. *Thess.* 2. 14.
(3) *De Spirit. S. cap.* 27.

o il Simbolo della fede. Ma S. Clemente Papa nella sua prima lettera a' Corintj tra le Apostoliche costituzioni meotova la continuata successione de' Vescovi. Tradizion degli Apostoli è ancora il digiuno della Quaresima, come a Marcella scrisse Girolamo (1). S. Leone Magno aggiugne oltre il digiuno de' quattro tempi (2) la consuetudine di esorcizzare i Catecumeni, e quella di battezzare nelle festività della Pasqua, e della Pentecoste, siecome ancora il costume di tenere le ordinazioni de' Diaconi, de' Preti, e de' Vescovi le sole Domeniche (3). Ma per non discorrere ragionando a più minute cose, possiamo generalmente affermare coo S. Agostino (4), che tutto ciò, che tiene la Chiesa universale, nè trovasi da' Concilj istituito, ma bensì fu sempre tenuto, dirittamente si crede dall' Apostolica autorità a noi tramandato. Quando però diciamo, che gli Apostoli graodisaima parte della Eceleaiastica Diaciplina e iniacritto, e per tradizione ci hanno trasmeasa, ciò principalmente vuolsi intendere del Principe degli Apoatoli Piero. E' certo, come gia aerisse S. Bonifacio I., ehe l' istituzione della nascente Chiesa universale dall'onore del B. Piero ebbe principio; nel quale onore tutto il reggimento suo, e la forza consiste. Imperciocchè dal fonte di lui, crescendo

(1) *Ep.* 54.
(2) *Ep.* 16. *Cacciar. edit.*
(3) *Ep.* 11. *e altrove.*
(4) *L.* 4. *de Bapt. contr. Donat. cap.* 24. *Quod universa tenet Ecclesia, nec Conciliis institutum, sed semper retentum est, nonnisi ab Apostolica auctoritate traditum rectissime creditur.*

già la coltura della Religione, in tutte le Chiese derivò l' Ecclesiastica disciplina. (1).

§. IX.

La podestà di far leggi di Disciplina dagli Apostoli passò a lor Successori.

Ma è da tornare oggimai al primo intendimento. Dunque le cose tutte dagli Apostoli costituite dir si possono ordinate da Cristo, sia perchè, come dicevamo, egli medesimo o conversando con esso loro in sulla terra, o loro apparendo anche dopo il beatifico suo ascendimento alla destra del Padre abbiale loro preacritte, sia perch'eglino per la podestà da lui compartita loro abbianle comandate. Ma questa legislativa podestà non fu già agli Apostoli da Cristo conceduta per esso loro, ma per lo ben della Chiesa. Che voglio dire? Queato dir voglio, che tal podestà non dovea essere a' soli Apostoli ristretta, ma passare ne' lor Successaori. La vita degli Apostoli aver dovea il suo termine; nè al governo della Chiesa bastar potevano le leggi da loro lasciate. Perocchè anzi a misura, che la fede si dilatava, cresceva il bisogno di separare i ministeri, perchè gli operai Evangelici, e i Pastori massimamente potessero al numero de' moltiplicati Cristiani soddisfar colla cura; la diversità atesaa delle nuove convertite Na-

(1) *Ep. 14. col. 1037. edit. Coust. Institutio universalis Ecclesiæ de B. Petri sumpsit honore principium; in quo regimen ejus et summa consistit. Ex ejus enim Ecclesiastica Disciplina, Religionis jam crescente cultura, fonte manavit.*

gioni, del loro genio, delle lor costumanze, i non pensati difetti, che nella gran moltitudine sogliono pullular facilmente, il corrompimento delle usate pratiche per le false ed ereticali dottrine di malvagissimi uomini domandavano innovazioni, interpetrazioni, riforme di Disciplina. Come a ciò sarebbesi provveduto, se col mancar degli Apostoli si fosse la Chiesa trovata sfornita della necessaria autorità a formare decreti di Disciplina? Ma consoliamoci, I Vescovi siccome nel carico di pascere la greggia di Cristo, così nelle podestà di regolare la Disciplina succedono a que' primi Padri, e legislatori della Chiesa. Perciò Cristo non a tempo limitò la protezione, che promise agli Apostoli, ma stesala a tutte l' età sino alla consumazione de' secoli. Dal che seguita, che quantunque considerata la Disciplina riguardo a' suoi immediati istitutori possa acconciamente dividersi in Divina, Apostolica, ed Ecclesiastica, secondo che da Cristo, o dagli Apostoli, e da' Vescovi fu immediatamente ordinata, nondimeno riferendola al primo autore, che è Cristo, dal qual solo la podestà di stabilirla è derivata, può, e dee dirsi tutta divina.

§. X.

Eccellenza dell' Ecclesiastica Disciplina sopra le leggi civili per la sua origine tutta divina.

E ciò già vale di per se solo a farne bastantemente conoscere quanto la eccellenza sommi della Ecclesiastica Disciplina sopra le leggi civili. Perciocchè ella ci viene in parte da Gesù Cristo medesimo, in parte da lui immediatamente discende. Non è così delle leggi civili. Queste da podestà

umana sono prescritte, e da podestà umana, la quale benchè da Dio derivi ella pure, perciocchè ogni podestà è da Dio (1), pur nondimeno solo immediatamente, e rimotamente ha origin divina. I Regalisti con Giovanni Marsiglio detto Scrittore nella causa de' Veneziani con Paolo V., Renato Choppin (2), de Marca (3), per tacere i Protestanti Gisufredo Hornio (4), Giannadamo Osiandro (5), ed altri citati dal P. Schwarz (6), sostengono veramente, che la podestà de' Sovrani abbia Iddio per autore immediato. Nondimeno ci sarà permesso di dire, che la contraria opinione a così forti ragioni è appoggiata, che una sola irragionevole adulazione de' Principi ha potuto introdurre un linguaggio, che ad altro non mira, se non ad ingagliare nella istituzione alla Ecclesiastica la civil podestà, per poi sottometter quella a questa nella esecuzione. Nè credasi già, che questa dottrina, la quale alla podestà de' Principi non da altra derivazione da Dio, che la mediata e rimota, sia sentimento di soli Teologi affezionati al Papato. E difendonla veramente il Bellarmino (7), il Suarez (8), il Charlas (9), il P. Bianchi (10), e molto c'inclinano lo Schwarz (11),

(1) *Rom.* 13. 1.
(2) *De sacr. polit. lib.* 1. *tit.* 7. §. 9.
(3) *De Conc. lib.* 2. *cap.* 2.
(4) *De Civit. lib.* 2. *cap.* 1.
(5) *Observat. in Gret. lib.* 1. *cap.* 3. §. 7.
(6) *Instit. Jur. nat. et gent. P.* 2 *Tit.* 2. *Instr.* 2. §. 1.
(7) *De laicis lib* 3. *cap.* 6.
(8) *Defens. fid. adv. Reg. Angl. lib.* 3. *cap.* 2. *et* 3.
(9) *De libert. Eccles. lib.* 4. *c.* 4 *edit Lond.*
(10) *Tr. p.* 1. *segg. e III. pag.* 6. *segg.*
(11) *Loc. cit.*

e il P. Mamachi (1); ma non pertanto sono dello stesso avviso anche Teologi, e Canonisti niente parziali per Roma, come il P. Zallwein (2), anzi parecchi di quegli stessi; l'autorità da' quali alla Corte Romana viene da Richerio, da Dupino, da Febbronio, e da somiglianti opposta con fasto, come Giovanni Gersono, Giovanni Maggiore, il Cardinale Piero di Alliaco, e Jacopo Almaino, le testimonianze de' quali sono dal citato P. Bianchi recate, e sinceramente diseminate (3). Nè da tacer sono e Grozio, e Puffendorf, e Noodt, o Gianfrancesco Buddeo, de' quali accennansi i luoghi dal P. Mamachi (4), tutti i buoni Protestanti, e tra' Pubblicisti di altissima fama. Questo solo può torre il pregiudizio, che alcuno di tali materie mal pratico potrebbe formarsi, che noi volessimo far solo da Dio mediatamente derivare la podestà de' Principi, perchè evesserla immediatamente dal Papa. Non avrebbono così pensato questi Scrittori; nè ad alcuno (prescindendo dalla Imperial podestà come in Carlo Magno rinnovata nell'Occidente) è in mente caduto un sì bel sogno. Quello dunque, che in primo luogo diciamo è, che la suprema podestà riguardo alla comunità viene immediatamente da Dio, dalla qual comunità fu poi ne' suoi governanti trasferita. Spieghiamoci chiaramente. Avendo Iddio tra gli altri naturali doni all'oman genere cooceduti dato ancor quello di sapersi conservare nella umana Società, difendersi dall'oppressioni de' Prepotenti, e custodire l'equità, e la giustizia contro la violenze de'

(1) *T. 4. Orig. et Ant. Christ. lib. 4. c. 2. §. 3. p. 56. segg.*
(2) *Princip. Iur. Eccles. T. 4. pag. 32. segg.*
(3) *T. 1. pag. 8. e segg.* (4) *Loc. cit.*

malvagi, gli ha conceduto ancora il diritto d'instituire i Principi, e i Magistrati, e di collocare la pubblica podestà, o in un solo, che agli altri soprantendesse, o in alcuni de' più scelti, che di comun consiglio amministrassero la Giustizia, e le violanze impedissero. Per la qual cosa, come osserva Cicerone, il vedere, che la più meschina moltitudine rimaneva premuta dalle violenze di coloro, che maggiori forze, e maggiore ricchezza aveano, obbligò gli uomini a ricorrere ad un altro uomo di eccellente valore sopra di tutti, il quale allontanando le ingiurie da i più deboli per costituire fra tutti l'equità, con pari diritto ugnagliasse gl' infimi co' sommi nelle leggi dal giusto, e dell' onesto. *Justitiae fruendae caussa videntur* (mihi) *olim bene morati Reges constituti. Nam cum premeretur inops multitudo ab iis, qui majores opes habebant, ad unum aliquem confugiebant virtute praestantem, qui cum prohiberet injuria tenuiores aequitate constituta, summos cum infimis pari jure retinebat* (1). „ E dunque dell'ultima evidanza, „ dirò con un Autore niente sospetto a' Politici, coll'Autor, dico, della Chiesa, e della Repubblica dentro i lorn limiti (2) „ che l'origine della sovrani- „ tà, o della podestà politica viene immediatamen- „ te dal patto sociale, cioè da convenzioni di uomi- „ ni, riunitisi in un sol corpo per la loro tranquil- „ lità „. Il che con poche parole espresse S. Agostino scrivendo (3): *generale pactum est societatis humanae obedire Regibus*. Segue però a dire il citato Autor della Chiesa, e della Repubblica (4): „ Lo stabilimento delle Società ed in conseguenza dell'

(1) *De Offic. lib. 2. cap. 12.* (2) *Pag. 32.*
(3) *Lib. 3. Confess. §. 8.* (4) *Pag. 33.*

Autorità sovrana era nelle vedute della Providenza, perchè Iddio, che ama essenzialmente l'ordine, ha voluto senza dubbio, che vi sia sopra la terra una suprema Potestà, che sia atta a procurarlo; ed a mantenerlo frà gli uomini. Ma gli uomini hanno stabilito questa podestà non in conseguenza di un comando di Dio, ma di loro volontà, perchè così Dio ha voluto, e perchè ha permesso, che provassero gli effetti degl' insulti, e della violenza altrui, ch'era per la moltiplicazione del genere umano ridotta ad un segno, che uomini isolati non potevano repellerla,,. Questo è ciò, che in altri termini propose Almaino Teologo Regalista in una questione da lui pubblicamente recitata nell' Università di Parigi. Approva egli la sentenza di Durando, il quale asserisce; quella esser da Dio quanto al debito, non quanto all'uso e all'acquisto, e spiega indi questa distinzione dicendo, che essendo naturalmente dovuto agli uomini il giudizio retto; per cui conoscano; esser necessario, che essi sieno soggetti ad alcuno; che loro il diritto, e la giustizia amministri; ed avendo Dio tra gli altri doni di natura inserito negli uomini questo lume, e questa cognizione, perciò la pubblica civil podestà procede da Dio inquanto al debito, ma da lui non procede regolarmente in quanto alla comunicazione; poichè non mai Dio, regolarmente parlando, comunicò ad alcun uomo questa podestà, nè diede alcun precetto, che ad alcun uomo fosse comunicata (1): *Pro resolutione dicit* Durandus *in I. de origine juris, quòd potestas temporalis, sive laica est a Deo quantum ad debitum, sed frequenter non est a Deo quantum ad acqui-*

(1) *De Potest. Eccl. et laica q. 1. capit.*

sitionem, et usum. Primum probatur: nam secundum dictamen rectum debitum est, talem potestatem esse; naturaliter enim judicant homines, quod oportet, eos subjici alicui, qui eis judicium, et jus, sive justitiam administret: ergo secundum judicium rectum naturaliter nobis insitum debitum est, talem potestatem Regiam seu saecularem esse: ex ordinatione enim insitum est nobis tale judicium naturale, ut conformiter ad ipsum vivamus, et hoc a Deo; hoc est Deus naturaliter nobis inseruit lumen vultus sui, hoc est unum judicium, quo naturaliter judicamus, omnes politice ad invicem viventes debere esse subjectos alicui, vel aliquibus, quibus incumbat ex officio facere mutuam justitiam: ergo quo ad debitum ipsa potestas saecularis, sive laica est ex ordinatione divina: sed non est a Deo regulariter ad istum sensum, quod alicui Deus communicaverit istam jurisdictionem laicam, quia nunquam alicui regulariter immediate communicavit hanc potestatem, nec dedit speciale praeceptum, ut alicui communicaretur, et ideo non est a Deo quantum ad istum sensum. In secondo luogo diciamo, che quantunque la collazione della suprema podestà venga immediatamente dalla società nel modo dianzi spiegato, nondimeno supposta quella collezione nasce immediatamente da Dio per diritto naturale e divino, e nel Principe, che l'ha accettata, l'obbligazione di usarla, e di comandare al popolo, e nel popolo, il quale in lui l'ha trasferita, l'obbligazione di ubbidire (1). Il che è conforme a quello, che insegnava il Cardinale Alliacense, il quale per testimonianza dell'Almaico (2) in due cose costituiva il fondamen-

(1) *Schwarz loc. cit.*
(2) *L. c. quaest. 1. cap. 1. §. quantum ad haec.*

tedella civil podestà temporale, cioè in un titolo cresto, qual sarebbe la successione, l'alezione, l'eredità, la vendita, o la permutazione; e nella divina approvazione, dicendo, che allora il Prineipe divien legittimo Signore, quando Dio approva il dominio a lui conferito dagli uomini per qualche titolo umano. Per la qual cosa siccome le umane leggi quantunque riconoscano immediatamente l'autorità dalla volontà del legittimo Prineipe, che le fa, contuttociò, poichè Dio le approva colla sua volontà, obbligano in coscienza i sudditi alla osservanza (1); e chi resiste alle umane leggi, resiste alla volontà di Dio; così avvegnachè il terren Principato sia immediatamente dalla umana istituzione, contuttociò per due titoli può giustamente a Dio riferirsi la podestà di lui, mediato l'uno, immediato l'altro; cioè e perchè Dio naturalmente inserì agli uomini la diritta ragione, secondo la quale istituissero il Principato (che è titolo mediato); e perchè costituito il legittimo Principe, Din col suo volere approva questa umana disposizione, come necessaria alla civil società, e al conservamento, e alla temporal salute de' Popoli (il che è titolo immediato). Così senza che ci stanchiamo più oltre, spiegansi sconciamente le autorità della Scrittura, de' Padri, e de' Concilj, dove asserisconn ,, esser data dal Signore la podestà, e dall' Altissimo la virtù a quelli, che hanno il governn de' popoli (2), per Dio regnare i Regi, e i Legislatori decretar cose giuste (3), non esserci podestà, la quale non sia da Dio (4), dovere i Principi credere, che non dagli uomini, ma da Dio sia

(1) *Suarez l.c. lib.3.cap.2. n.13.*
(2) *Sap. 6. 3.* (3) *Prov. 8.15.* (4) *Rom. 13. 1.*

loro stato il Regno raccomandato (1), esser l'Impéro a' Sovrani conferito per supernale disposizione (2). Ma se a Dio quale immediata cagione si attribuisca, che quella podestà, la quale generalmente risedeva nella Comunità, o si riunisca in un solo, come nelle Monarchie, o si trasporti in un più sieno Ottimati, come nell' Aristocrazia, o nel popolo, come nella Democrazia, si potrà egli dar ragione; perchè una Nazione siasi al Monarchico Principato anzi che ad altro appigliata, un'altra per lo contrario governisi o con popolare, o con aristocratico reggimento? Si potrà egli spiegare la diversità, che negli stessi Regi governi s'incontra? Onde altri Re sottoposti erano alle leggi dalla moltitudine stabilite; come di quei di Macedonia narrasi da Q. Curzio (3); altri aveano col popolo comune la pubblica podestà, come de' regi Spartani abbiamo da Dionigi di Alicarnasso (4); altri dipendono o da' Parlamenti; come i Re d'Inghilterra, o dalle Diete, come i Re di Polonia. Si potrà egli spiegare quella variazion de' governi, la quale non pur nelle Greche Repubbliche, ma nell'Ebraica ancora si può osservare, e nella Romana massimamente così famosa, in cui la pubblica civil podestà dapprincipio collocata ne' Regi, da essi passò nel Senato, e nel popolo; e da questo fu trasferita ne' Cesari? Certamente che tan-

(1) *Conc. Paris. a* 829. *cap.* 5. *T.* 4. *Conc. Hard. col.* 1338.

(2) *Gelasio ep.* 4. *ad Anastas. Imm. Di questa e delle altre sopra recate autorità, veggansi il Suarez, il Bianchi, il Mamachi ne' luoghi citati, ove più stesamente l'esaminano.*

(3) *Lib.* 4. *lib.* 6. *e lib.* 8.

(4) *Lib.* 11. *cap.* 15.

to varia forma di governi s' introducesse negli umani dominj, salva una speziale e positiva divina istituzione, della quale non abbiamo vestigio, non può attribuirsi, che al solo consenso de' popoli; i quali anzi questa maniera che altra si elessero. Perciocchè la natural ragione, che mostra necessaria la politica podestà per lo conservamento della società, non determina piuttosto una foggia di governo, che un' altra. Stabilita poi questa, esser dovrebbe immutabile, ed invariabile, nè potrebbe ad arbitrio de' popoli trasferirsi dal Principe negli Ottimati; o ritenersi dalla moltitudine, nè per lo contrario da molti rinnirsi in pochi, e da pochi in un solo: ovvero sarebbono in istato contrario alla divina ordinazione quelle Repubbliche, che per comune deliberazione cangiarono forma, e dalla Monarchia passarono all'Aristocrazia, o temperarono con ambe le specie la pubblica Signoria; o altra forma di governo si elessero più acconcia alla loro conservazione. La qual cosa quanto sia ingiuriosa all'uman genere, non v'ha chi nol vegga. Dal che s'inferisce, essere molto più grave errore contro il senso comune quella sentenza di Chopino (1), e di de Marca (2), i quali avvisarono, che la regal podestà in ciascuno de' Regi immediatamente derivi da Dio, non meno che la spirituale in ciascun Pontefice. Pare certamente, che il Grisostomo sponendo quel detto di Paolo: *non est potestas nisi a Deo*, prevedesse questa travolta opinione, e volessene anticipatamente confondere i partigiani; così parlando ad un di loro (3):

(1) *Loc. cit.*
(2) *Lib. 2. cap. 1. n. 1.*
(3) *Hom. 23. in ep. ad Rom.*

Quid dicis ? Omnis ergo Princeps a Deo constitutus est ? Istud non dico : nec enim de quovis Principe mihi sermo nunc est , sed de ipsa re . Quod enim Principatus sint , quod hi quidem imperant , illi vero subjecti sunt ; quodque non simpliciter , ac temere cuncta ferantur , hoc divinae sapientiae opus esse dico . Propterea non dicit (S. Paolo) , *non enim Princeps est nisi a Deo , sed de ipsa disserit , dicens : Non enim potestas est nisi a Deo .* Eppur si dirà : S. Agostino (1) ci assicura , che quel Dio , *qui* Augusto (diede il Regno) , *ipse* (cioè Dio) *et* Neroni , *qui* Vespasianis *vel Patri vel Filio suavissimis Imperatoribus , ipse et* Domitiano crudelissimo . Così è . Ma Agostino non altro dir volle , se non che gl'Imperi, e i Regni non da bugiardi numi del Gentilesimo doveano riconoscersi , come stoltamente facessi da' Pagani , ma dal solo verace Iddio de' Cristiani ; e così ancora contro gl' Idolatri disputava Tertulliano (2) ; e contro gli Gnostici , i quali bestemmiavano ogni Principato , ed ogni civil Magistrato come opera del malvagio Spirito, e del Diavolo , professava S. Ireneo (3) ; volendo con ciò denotare , che i Principi non sovrastavano agli nomini per istigazione maligna del Diavolo , ma per altissimo consiglio della Provvidenza divina , e non per semplice volontà di Dio , senza cui nulla di vantaggioso , o di nocevole può accadere agli nomini , ma per un volere benefico , per cui all' uman genere provvide del Principato per conservazione di quello , dotandolo di que' lumi , che necessarj sono per istituirlo , ed approvando l' istituzione da quello fatta . Per la

(1) *De Civit. Dei lib. 5. c. 21.*
(2) *Apol. cap. 29.*
(3) *Advers. haer. lib. 5. cap. 24.*

così cosa scrisse il medesimo S. Ireneo (1), che *cujus jussu homines nascuntur, hujus jussu et Reges constituuntur*, riferendo il Principato a' doni dovuti alla umana natura. Se poi l' uman Principato da Dio agli uomini immediatamente si conferisca, noi dice alcuno degli allegati Padri, e molto meno potrà pretendere S. Agostino, il quale parlava de' Romani Imperadori. Perciocchè certa cosa è, che gl'Imperadori di Roma non ebbero altro maggior podestà di diritto, che quella, la quale fu in loro trasferita dal popolo. Pompeo in famoso Giureconsulto nel Libro, che intitolò Enchiridio, favellando della Romana Repubblica afferma, che *quia difficile plebes convenire coepit, populusque multo difficilius in tanta turba hominum; necessitas ipsa curam Reipublicae ad Senatum deduxit*. Quindi aggiugne, che *novissime sicut ad pauciores juris constituendi via transisse, ipsis rebus dictantibus, videbatur; per partes evenit, ut necesse esset Reipublicae per unum consuli . . . . . Igitur constituto Principe, datum est et jus, ut quod constituisset, ratum esset*. Ulpiano poi altro celebre Giureconsulto insegna: *quod Principi placuit, legis habet vigorem, utpote cum lege regia, quae de ejus imperio lata est, populus ei, et in eum omne suum imperium, et potestatem conferat*. Ed è da notare, che le sentenze di questi due Giureconsulti furono per certe tenute in tanto, che Giustiniano le inserì amendue nelle Pandette (2), e quella di Ulpiano fu dallo stesso Imperatore riferita anche nelle sue Isti-

(1) *Loc. cit.*

(2) *ff. de orig. jur. l.* 1. §. 4. e 6., *ff. de Constit. Princ. l.* 1. *tit.* 3.

tuzioni (1), in quel libro cioè, nel quale ei volle ad istituzione della gioventù raccolti i più indubitati principj della ragione civile. Ma per buona sorte esiste ancor in oggi in rame un frammento della legge Regia citata da Ulpiano, e da questa vedesi chiaramente, che questo Giureconsulto esagerò un poco lino, scrivendo, che il popolo avea ne' Cesari conferito ogni suo potere, e sciolti li da tutte le leggi. Perciocchè vedesi in quella, che Vespasiano viene solamente sciolto da quelle leggi, e da quei plebisciti, onde andati erano liberi alcuni de' suoi Antecessori, e gli fu data podestà di far quello, che per consenso del popolo, e per decreto de' Padri era a quegli stessi Predecessori di lui stato conceduto di poter fare (2). Or dopo ciò come avrebbe S. Agostino potuto dire con verità, che a quegli Augusti era da Dio stata la Imperial podestà immediatamente donata? Stia dunque pur fermo, che il Santo Dottore a questo solo mirava di sgannare i Pagani del vecchio error loro, onde a' falsi Dei attribui-

(1) *Instit. lib. 1. tit. 2. §. 6.*

(2) VTIQVE . QVIBVS . LEGIBVS . PLEBISVE . SCITIS . SCRIPTVM . FVIT . NE . DIVVS , AVG . TIBERIVSVE , IVLIVS . CAESAR . AVG . TIBERIVSQVE . CLAVDIVS . CAESAR . AVG . GERMANICVS . TENERENTVR . IIS . LEGIBVS . PLEBISQVE . SCITIS . IMP . CAESAR . VESPASIANVS . SOLVTVS , SIT . QVAEQVE . EX . QVAQVE . LEGE . ROGATIONE . DIVVM , AVG . TIBERIVMVE . IVLIVM . CAESAREM . AVG . TIBERIVMVE . CLAVDIVM . CAESAREM . AVG . GERMANICVM . FACERE . OPORTVIT . EA . OMNIA . IMP . CAESARI . VESPASIANO . FACERE . LICEAT .

vano l'Impero Romano. E in fatti avea detto poco avanti, *Qui ergo Persis dedit segetes sine cultu Deae Segetiae, qui alia dona terrarum sineculto tot Deorum, quos isti rebus singulis singulos, vel etiam rebus singulis plures praeposuerunt, ipse etiam regnum dedit sine cultu eorum, per quorum cultum se isti regnasse crediderunt*. Or non sarebbe ridicola cosa volere, che S. Agostino quì accennasse prodursi da Dio immediatamente le biade, e gli altri frutti delle campagne, e degli orti, perchè sferma, non alla Dea Segezia, e a tali altri Dei dalla Gentilità preposti a' fiori, alle viti ec. ma al solo Dio da' Cristiani venerato doversi queste ricchezze della terra? Come dunque può ragionevolmente affermarsi, che il Santo credesse il nostro Dio cagione immediata dell'Impero per questo solamente, che disselo autor solo dell'Impero ad esclusione degli Dei pagani? Noi diciamo, che il solo verace Iddio de' Cristiani alla Comunità diede immediatamente la podestà del Principato; ma benchè ne' Regi, negl'Imperadori, e negli altri Sovrani con qualsiasi nome vengan chiamati siasi poi questa trasfusa dal popolo, è egli men vero, che il fonte primiero della politica podestà sia il solo Dio vero de' Fedeli, e non o il reo principio degli Gnostici, o de' Manichei, od uno stuolo d'iosensate gentilesche divinità? Nò certamente, siccome, quantunque la terra sia, che fecondata dalle pioggie, avvivata dal sole, coltivata dall'industria de' campagnuoli immediatamente ci dà i grani, e gli altri frutti, è sempre tuttavia verissimo, che non altro Dio dal nostro le ha data questa producitrice virtù. Già al primo nostro intendimento tornando, se è falso, come abbiamo finora potuto vedere, che la temporal possanza de' Principi, e de' Regnanti abbia da Dio il suo

immediato principio, come l'ha certamente le podestà della Chiesa, chi non riconosca il maggior pregio, che sopra le leggi civili hanno l'Ecclesiastiche leggi di Disciplina per la più alta origine di quella podestà, da cui derivano?

§. XI.

Altri pregi della Ecclesiastica Disciplina sopra le leggi civili tratti dal fine della podestà Ecclesiastica.

Nè tuttavia per questo sol capo la prestanza dell'Ecclesiastiche leggi vantaggia quella delle civili; siccome non per lo solo titolo della origine è alle civile l'Ecclesiastica podestà superiore. E in vero le civil podestà legislativa è una podestà di solo ordine naturale, e però indiritta a fine sol naturale, qual'è l'esterna felicità naturale della vita presente, fine non che non adequato, ma il men perfetto della politica società; ma l'Ecclesiastica podestà di legislazione è stata principalmente e per se data da Cristo alla Chiesa; perchè indirizzasse gli uomini alla immortale e superna felicità della vita futura, e quindi anche alla interna felicità presente, che consiste nella virtù, e nella onestà delle azioni, ed è il fin primario e più nobile delle stesse civili Comunità. Però niente che sia solamente terreno, nè alla salute delle anime appartenga, è di ragione della Ecclesiastica podestà; ma tutto e quel solo, che ha ragione di spirituale, ed alle spirituali cose abbia riguardo, cade sotto la sua forza divina. E quindi altre nuove notabilissime differenze tra l'una e l'altra podestà potrebbonsi trarre, cioè per rignardo e alla loro materia proporzionata al loro fine, e a' mezzi

di ottener questo medesimo fine, e alle azioni, che ad esso conducono (1). Ma una sola considerismone, che nasce dal primario e quasi immediato soggetto delle due podestà. Perocchè la civile podestà, come si è veduto, immediatamente risiede nella Comunità, da cui si partecipa a' Sovrani della terra; ma la Ecclesiastica risiede principalmente in Cristo. Inoltre siccome il prossimo soggetto della temporal podestà è quella tale persona, a cui la Comunità la trasferisce; così il prossimo soggetto della spirituale è quegli, a cui Cristo Signore l'ha o immediatamente conferita, come S. Pietro, e i Successori di Lui, o mediatamente cioè per mezzo di questi, come i Vescovi sono, e gli altri Prelati. Dal che nuovi vantaggi derivano alla sacra podestà sulla profana. Perciocchè può, chi non lo sa? può la civil podestà anche ad un Principe infedele competere; e così l'Impero Romano fino a Costantino fu in mano di gentili Imperadori: può ancora una donna avere la politica podestà, come per lasciare le Debbore, e le Atalie celebri ne' Santi Libri, ebberla già e Pulcheria, e Irene. Ma ben diversa è la Ecclesiastica podestà, la quale siccome richiede la sacra ordinazione, così non può convenire nè a donna di consecrazione incapace per sua natura, nè ad uomo infedele, che n'è incapace per mancanza del Battesimo, porta principale, che a tutti i Sagramenti apre l'ingresso. Nè credo già io doversi alcuno trovare sì parziale del femminil sesso, che far voglia valere, non dico, le stranezze de' Colliridiani, i quali alla

(1) *Veggasi di queste differenze Piero Tirreo nella disputa de potestate Ecclesiastica stampata a Magonza 1586. p. 1. cap. 3.*

Ecclesiastica Gerarchia ammisero volentieri le donne, o le Greche follie, che sulla Cattedra Pontificale di Roma travidero sedente la Papessa Giovanna, sì vigorosamente sventate dallo Sherer, dall' Allacci, dal Labbè, e da tanti altri, e ultimamente, con nuova forza, e coll'ultima evidenza da un chiarissimo Prelato, dico Mon. Garampi, che fu Cardinale celebratissimo nella eccellente dissertazione sopra una medaglia di Benedetto III.; ma l'erudite ricerche del Grozio maestrevolmente confutate dal gran Petavio nella diatriba *de potestate consecrandi*. Or questa preminenza della Ecclesiastica podestà ridonda in pregio della Disciplina, che ella prescrive. Il qual pregio non è una sterile prerogativa, ma tale, che siccome l'Ecclesiastica podestà tiensi subordinata la civile, come più amplamente si proverà nel seguente Trattato, così la Disciplina Ecclesiastica si assoggetta le leggi civili, e se alle sue determinazioni trovile contrarie, le corregge, ed annulla. Lo riconobbe lo stesso Giovanni Launojo, ed ivi lo riconobbe, dove sembrava di voler egli estollere la Regal podestà, dico nel suo Trattato *de Regia in matrimonium potestate*. Perciocchè egli pone in terzo luogo questa asserzione: *Usus supremae potestatis civilis in disponendis matrimoniis, et sanciendis legibus matrimoniorum, spectata natura rei, jure potest a Sacerdotali ordine in omnibus Principibus simul sumptis coerceri*, e per ragione ne dà, *quia nihil vetat absolute, et ut loquuntur metaphysice, quominus Principes simul conveniunt omnes, ut sua potestate in matrimonium, et qua est officium naturae, et societatis civilis, et qua est Sacramentum, graviter abuterentur*. E appunto nel matrimonio ne abbiamo parecchi singolarissimi esempli. Nelle leggi Cesaree (per recarne

alcuno) come ben osserva il Vinio (1), sono invalidi, e nulli i matrimonj, che i figliuoli di famiglia, o gli schiavi contraggono senza l'assenso de' genitori, o de' loro padroni (2); ma la Chiesa ha dichiarate tali nozze illecite sì, ma valide. Così pure secondo il Gius delle Paodette e del Codice di Giustiniano ha il marito facoltà di uccider la moglie, se colgala in adulterio; tolti ancora al Padre le leggi civili fan lecito il mettere a morte la figliuola ttovata in adulterio, purchè insieme all'adultero tolgasi vita. Or queste leggi furono tutte dalla Chiesa cassate (3) con altre molte, delle quali può vedersi Benedetto XIV. (4), e Mons. Bartoli nelle sue Istituzioni di diritto Canonico. Un altro esempio ondimeno non vuol lasciarsi, perche de' tempi, ne' quali la Chiesa quanto era più perseguitata, tanto era più pura in ogni maniera di santa costumatezza. Un Sinodo Affricano, che prima del 249. dovette essar tenuto, e lodato è da S. Cipriano (5), contro la libertà dalle leggi data ad ogni padre di famiglia di lasciare de' suoi figliuoli tutore chiunque più gli fosse piaciuto, decretò, *ne quis de clericis, et Dei Ministris tutorem vel curatorem testamento suo constitueret*; e similmente *ne quis frater accedens ad tutelam, vel curam clericum nominaret; si quis hoc fecisset, non offeretur pro eo, nec sacrificium pro dormitione ejus celebraretur*. Dove osserva il Fello editore di S. Cipria-

(1) *Ad lib. 1. Instit. tit. 10.*
(2) *L. Nuptias 2. ff. de ritu nuptiarum.*
(3) *Can. inter haec. 33. quest. 2.*
(4) *De Synodo Dioeces. lib. 9. cap. 11. e 12.*
(5) *Ep. 66. edit. Pam.*

no a Oxford (1), che *ex jure Romano tutela pupillorum pro munere publico habita anus fuit, a quo nonnisi ex certis, iisque gravissimis caussis lege definitis excusatio concedebatur, quas qui scire velit, adeat Librum* 1. *Instit. Tit.* 25. Tralle quali cagioni di scusa non eraci il Sacerdozio gentilesco, e molto meno poteaci essere il Chiericato Cristiano, *quum minime expectandum fuerit*, (seguita lo stesso Editor Protestante) *ut privilegio aliquo tam peculiari ex indulgentia ethnicorum Imperatorum fruerentur Sacerdotes Christiani*. E nondimeno *vi canonum caveri potuit, ne Christianus aliquis id oneris cuiquam de Cloro vellet imponere, idque sub poenis iisdem canonibus contentis*. Ed è osservabile, che questo non era un Concilio Ecumenico, ma Nazionale, e forse ancor non plenario. Certamente S. Cipriano in quella lettera non nomina se *non Concilium Episcoporum*, ed *Episcopos antecessores suos*. Giovanni Launojo prova quella sua terza asserzione, che abbiam recitata, ancora *ex auctoritate Ambrosii Catharini in quaestione de clandestinis matrimoniis. Oportet, inquit, Canones, civilem aliquam legem irritantes, ab aliqua solida ratione proficisci: nulla vero potest esse alia ratio, nisi quia forte viderint, quod a lege civili constitutum erat vel contra jus divinum, vel contra jus naturale*. E contro il gius divino sono certamente quelle altre leggi civili, che poco avanti abbiamo accennate, e forse alcuna di esse ferisce ancora il naturale diritto. Ma non perciò ai ha a stabilire per regola, che la Chiesa non possa abolire altre leggi civili, che quelle, le quali ripugnano, o alla legge naturale, o alla divina. Il veggiamo nell'esposto Canone di quel Conc. Affricano,

(1) *In notis ad epist.* x. *al.* 66. *Par. edit.*

Perciocchè che i Cherici sieno tutori, non opponsi certo al naturale diritto, e ne tampoco al divino, se non per quella rimotissima ragione di convenienza da S. Cipriano allegata, che *nemo militans Deo obligat se molestiis saecularibus*; ragione, che non può considerarsi come divino precetto, appartenendo ella ugualmente a' Cherici, che a' laici; onde il Santo soggiugne: *quod quum de omnibus dictum sit quanto magis Clerici*. Al più potrebbe questo aversi per un precetto Apostolico, onde il Concilio Cartaginese dell'anno 348. proibendo (2), che *qui adnexi sunt Clero, non adcedant ad actus, seu administrationem, vel procurationem domorum*, aggiugne: *et Apostolorum statuta sint quae dicunt: nemo militans Deo etc.* Ma tornerà sempre la stessa cosa, che le leggi Ecclesiastiche (perciocchè questa Apostolica non può dirsi assolutamente divina) posson correggere le civili, quantunque queste non contrarino nè il giù naturale, nè il divino.

§. XII.

Altra notabile conseguenza della esposta origine della Disciplina è, che i due fonti primarj del diritto Canonico sono I. la Scrittura.

Ora dalle cose dianzi dette intorno l'origine della Ecclesiastica Disciplina non seguita questo solo, che si è da noi divisato della sua eccellenza e superiorità alle leggi civili; ma inoltre, debbesi trar cosa di somma importanza per le Canoniche leggi, cioè che i due fonti primarj di esse sono e la Scrittu-

(1) *Cap. 1. T. 1. Conc. Hard. col. 686.*

ra, e la Tradizione; e perciocchè di questi due principali luoghi Canonici in un libro moderno, del quale più edizioni sonosi fatte, e una a Venezia col nome di Giustino Febbronio, sonosi dette parecchie cose, le quali eggono confutazione: innanzi di passare ad altro trattenghiamoci un poco ad esaminarle, non isfuggendo di ribattere al tempo stesso altri errori o di Protestanti moderni, o ancor di Scrittori Cattolici. Il libro, di cui parlo, è intitolato: *Principia juris publici Ecclesiastici Catholicorum*. Ma conviene avvertire, che dopo la prima edizione fatta nel 1746. a Francfort uscirono a Trento l'anno 1754. alcune egregie animadversioni del P. Francesco Staidel Minor Conventuale. Nè fu inutile questa censura. Perciocchè nelle seguenti ristampe di quel libretto, e nominatamente in quella di Vienna del 1761. sono state non poche cose ammendate, come sembra, su queste animadversioni. Io mi varrò di questa corretta Viennese edizione, nella quale tuttavia leggonsi alcuni dei passi dal P. Staidel notati oltre più cose, che il dotto Conventuale ha lasciate correre per non apparire censor troppo severo. Già dalla Scrittura incominciando, e le questioni lasciando, che nei libri degli Interpetri, e dei Polemici disputatori s' incontrano pienamente discusse, diciamo solo dell' uso, che nelle Canoniche determinazioni aver possono i santi libri. E intorno a questo la maggior disputa cader può su quelli dell' antico Testamento. Perciocchè dubbio non v' ha, che le cose o di Cristo, o degli Apostoli raccontateci nel nuovo Testamento esser debbono riguardate come principalissimo fonte delle Ecclesiastica Disciplina. Due cose adunque sono in questione. Una è, se le Giudaiche leggi sieno sif-

fattamente da Dio abolite, che non si possano rimettere in vigore. L'altra è, se e come dagli usi presso l'Ebraica nazione introdotti si possa argomentare per quelli della Chiesa Cristiana. Alla prima questione risponde il citato Autor dei principj (1), che i precetti politici della Sinagoga hanno veramente nello spirare di quella Repubblica perduta la forza di obbligare: *Quamquam*, segue egli a dire, *Principi Christiano non sit prohibitum, eadem pro suo territorio resuscitare*. E se parlasi di quei precetti, i quali alla sola tranquillità, e al civil governo dello stato si riferiscono, non può esservi in questo ragionevole difficoltà; ma se questi precetti sieno connessi colla Religione, e molto più se la Chiesa abbia fissate altre regole, egli è questo un mettere al Principe in man l'incendiere. Eppur questo egli intende principalmente. Perocchè soggiunge questa annotazione: *Cum enim a sapientissima legislatore provenerint, quidni adoptare illa possit Princeps? Cur gradus nuptiarum prohibiti non possent statui ad normam capitis* 18. *Levitici*? Dove non veggo, che ad altro si possa questo statuto riportare, che al Principe laico, del quale si è immediatamente parlato, e della podestà, di cui al reehi quasi un esempio. Massimamente che seguitando egli a dire: *Cur sancire nequiret Ecclesia, ut clerus noster dimissis fundis exemplo stirpis leviticae viveret salis decimis, primitiis, & oblationibus*? assai dimostra, che il primo esempio cade non sulla Chiesa, che avrebbe ivi pur nominata, siccome qui fa, ma sul Principe secolare, che è il primo obbietto di quella sua annotazione. E sì non poteva egli allegare un esempio

(1) *Cap. 4. T. 1. Conc. Hard. col. 686.*

che più lontano fosse dalla podestà di un Principe temporale. Perciocchè non qui si tratta solamente di dare al Principe autorità di stabilire gl' impedimenti del matrimonio nella legge di grazia innalzato a dignità di Sacramento (il che tra' Teologi è per parlar mitemente molto controverso, e da più si nega, come bene osserva lo Staidel, ma di dargli autorità di riformare gl'impedimenti dalla Chiesa già fissati nel Concilio di Trento, e di riformarli sulle pretenzioni de' Protestanti, che vogliono non altri impedimenti del matrimonio doversi guardare che quei del Levitico; la qual cosa a capriccio del Principe soggetterebbe le determinazioni della Chiesa in materia la più sacrosanta, quale si è quella de' Sagramenti, e condurrebbe gli eterodossi a raffermarsi ne' loro errori. E se ciò una volta si ammette, perchè non potrà il Principe nel suo territorio ristabilire la legge del Deuteronomio (1) *de suscitando semine fratris defuncti? Quo nil absurdius*, dirò col citato Staidel (2), *atque ineptius*. Era certamente ancor questa una delle leggi giudiziarie da Dio sapientissimo legislatore date agli Ebrei. La Chiesa si potrebbe richiamare in uso alcuna di quelle leggi. E delle cirimoniali assai ne abbiamo di Ebraica origine, come la dedicazione de' Templi, la consecrazione de' Pontefici, le vestisserе, l' incenso, le lampadi, il canto ec., benchè dalla Chiesa sieno tai cose prescritte con fine assai diverso, e con significazione differentissima dal fine, e dalla significazione, che aveano nell' antica legge, come nota S. Agostino (3). Quanto alle giudiziali, non può negarsi, che alcune

(1) *Deut.* 11. (2) *Pag.* 9.
(3) *Contra Faustum lib.* 20. *cap.* 23.

pure di queste sieno a noi trapassate, ma non direi assolutamente, come fa l' Autore de' principj (1), *exemplo legis Mosaicae*. Percioechè egli stesso ne porta per esempio il Papato, che con poca esattezza dice essere *instar Pontificatus Aaronici*, i Concilj *more Synedrii Mosaici*, e le scomuniche. Ora il Papato fu istituito da Cristo; e parleremmo noi con assai riverenza di questo divin Signore dicendo, ch' egli prendessene l'esempio dall'Ebraico Pontificato? Dicasi il medesimo de' Concilj, a' quali egli se generali fossero promise l'infallibile assistenza dello Spirito Santo, e delle scomuniche, delle quali gli Apostoli ci diedero i primi esempli, ma egli alla Chiesa lasciò la podestà. Egli non avea certo mestiere di formar la sua Chiesa sull' esempio della Sinagoga, che abbandonava; e d' altra parte siffatte cose, che trovansi nell'antica legge, son nella nostra di tanto maggior perfezione, che tutt' altre divengono. Nè pertuttociò negherò io, che la Chiesa potrebbe sull' esempio di quelle antiche formare qualche sua determinazione, e tal sarebbe appunto quella legge, che il nostro Clero lasciati i fondi: *Exemplo istrpis leviticae vivere (solis*, dice l' Autore, ma a torto, come or ora vedremo) *decimis, primitiis, et oblationibus*. In fatti S. Agostino, come nella Vita di lui racconta Possidio, *dum forte ut adsolet, de possessionibus ipsis invidia Clericis fieret, adloquebatur plebem Dei, malle se ex oblationibus plebis Dei vivere, quam illarum possessionum curam, vel gubernationem pati, et paratum se esse illis cedere, ut eo modo omnes Dei servi, et Ministri viverent, quo in veteri Testamento leguntur altari deservientes in eodem*

(1) *Cap. 1. n. 17. pag. 9.*

comparticipari. *Sed* (oh! quì sta il guajo) *nunquam id laici suscipere voluerunt*: e i nostri laici sarebbono di umor diverso da quegli Affricani de' tempi di S. Agostino? Io per me temo di molto, che malgrado le insinuazioni dell' Anonimo, non vogliamo vedere questa Ebraica legge risuscitata. Ma passiamo alla seconda più importante questione. Si può egli dallo stato pubblico della Sinagoga trarre argomento allo stato pubblico della Chiesa Cristiana? Ma nò, ripiglia l'Autor de' principj (1): *Frustra esse, qui a statu publico Synagogae, Sacerdotio veteris legis, sacrificiis etc. argumentum ducunt ad statum, et sacra Ecclesiae Christianae*. L' eruditissimo Benedettino D. Gregorio Zalwein rigetta questa illimitata regola del nostro Anonimo (2), e a molta ragione. Perocchè un siffatto Canone va a ferire e Padri, e Concilj, che assai volte usarono cotal modo di argomentare, ed apre la strada a confermare le petulanti accuse di Boemero (3), e di altri Protestanti, che non rifinano di calunniare il Clero Cattolico, che siasi ambiziosamente arrogati gli onorifici titoli, i diritti, e i privilegj de' Sacerdoti dell' antica legge, anzi pure la Chiesa Romana, perche abbia parecchi riti dalla Sinagoga adottati. E tuttavia da confessare, che non è sempre o legittimo, o convincente l'argomento, che dall' Ebraiche costumanze prendesi per le nostre. Perciò il dotto Benedettino propone su questa materia cinque sue regole. La prima è: „ La Chiesa Cattolica, nè ha mai adottato, nè

(1) *Pag. §. n. 16.*
(2) *T. 1. Princip. Jus. Eccles. q. 2. cap. 2. §. 9. pag. 155.*
(3) *In dissert. Eccles. diss. 9. de veteri Ecclesiae statu, e diss. 12. de extraordin. primitiv. Eccles. stat.*

„ può adottare veruna legge di Ebraica disciplina, „ la quale alla nuova legge, e alla Ecclesiastica Di„ sciplina da Cristo istituita fosse per alcun modo „ contraria. La verità di questa regola apparirà più manifesta da quello, che in altro Trattato sarà da noi detto; e intanto si potrà quindi dedurre, che la Cattolica Chiesa non ha dalla Sinagoga ricevuto il Sacerdozio, non la distinzione tra i Chierici, e i Laici, non la forma dell' Ecclesiastico reggimento, come segna il Boemero, ma da Gesù Cristo medesimo. La seconda regola è questa: „ Ha la Chiesa potuto „ ammettere certi Ebraici riti, e alcuni capi di an„ tica Disciplina, che non solo colla nuova legge „ non dan ripugnanza, ma assai conducono a ren„ dere a Dio Signore un esterno culto più decoroso, „ allo splendor della Chiesa, alla Maestà delle sacre „ cirimonie „. E da questa regola seguita, che la Chiesa ha legittimamente introdotta la consecrazione de' Templi, e somiglianti cose, delle quali sono alcune state già poco avanti accennate. Regola terza: „ Debole è l' argomento, che dall' antico giu„ divino sia giudiziario, sia cirimoniale del vecchio „ Testamento si trae per lo giu divino della nuova „ legge, quando nè dalla Scrittura, nè dalla tradi„ zione non può provarsi, che stato sia rinnovato „ da Cristo, e massimamente se la Disciplina della „ primitiva Chiesa siagli stata contraria, nè per „ l'uno e per l'altro militi la stessa ragione „. Due esempli ne dà l'Autore, uno nelle decime, l'altro nella immunità de' Sacerdoti dalle gravezze comuni, e da' tributi. Perciocchè non avendo i Leviti nell'antico Testamento avuti beni stabili, troppo diversa è dalla loro la condizione de' nostri Sacerdoti, che hanno di tali beni, perchè goder possano il pri-

vilegio di quelli; e quanto alle decime, oltrecchè niente ne dicono i Libri del nuovo Testamento, ne' primi tre secoli della Chiesa non si esigevano, e d'altra parte supponsi, che i nostri Ecclesiastici abbiano d'altronde il necessario sostentamento. Quarta regola: „ Può l'antico gius essere di qualche con- „ jettura a comprovare il gius nuovo, se di questo „ abbiasi altronde legittimo fondamento. Così stabilito che sia il Cattolico domma della distinzione de' cherici da' laici, il Sacerdozio Cristiano ec., si può lo stesso dirittamente confermare dall' antica legge con argomento a pari, e quasi a fortiori. Regola ultima. „ Nelle controversie, che nè dalla „ Tradizione si possan decidere, se una parte abbia „ per se grande probabilità, può questa non vana- „ mente valersi della pratica antica, benchè non in „ guisa da convincere, se o eguale o maggior ra- „ gione siaci per lo nuovo Testamento, che non „ eraci per l'antico. Queste le regole sono del Benedettino; e le prime due, come si è potuto vedere, sono anche da noi approvate. Non così possiamo assolutamente ricever le altre, le quali sotto un lungo giro di parole contengono poco o nulla, onde fissare sicuramente la forza, o la debolezza dell' argomento dell' antica disciplina alla nostra, e molto meno possiamo approvare gli esempli, con che l'Autore apiega la terza. E in vero per ciò, che alla immunità si appartiene, falsissima cosa è, che i Sacerdoti dell' antico Testamento non avessero beni stabili come i nostri; sulla qual sola ragione combatte l'Autore l'argomento della immunità de' Leviti Ebrei a quella de' Sacerdoti Cristiani. Perciocchè aveau pure i Leviti 48. Città con tanto di campagna inalienabile attorno delle lor mura, che in

lungo stendeasi per ogni parte un miglio, e ivi pascolavano i loro armenti (1); ma campagne, e molto più Città son pure beni stabili. Possedevano inoltre i Leviti delle case, e poteano venderle, e vendute, che avesserle, poteanle redimere, e quando non avesserle redente, al dominio loro tornavan senz'altro nell'anno giubileo; *quia domus Levitarum pro possessionibus sunt inter filios Israel* (2). Più. Leggesi nel Levitico (3), essere stato ordinato dal Signore, *che homo, si agrum possessionis suae vovisset et consecrasset Domino juxta mensuram sementis aestimaretur pretium . . . Quod si redimere voluisset agrum ille, qui voverat, adderet quintam partem aestimationis pecuniae, et possideret eum; si autem noluisset redimere, sed alteri cuilibet fuisset venumdatus, ultra eum qui voverat, redimere non posset: quia cum jubilei venisset dies, Sanctificatus esset (ager) Domino et possessio consecrata ad jus pertinet Sacerdotum*. Or si ha egli a credere, dirò coll'Autore dell'opera del diritto libero della Chiesa di acquistare etc. (4), che in tanti secoli quanti passarono da Mosè a Geconia Re, non sbbiano molti in questa goisa consacrato de' campi al Signore? e se ne consacrarono, quali guadagni non avranno quindi ritratti i Sacerdoti? Possedean dunque i Leviti Città, campagne, case sino dal primo loro stabilimento, e di più le possessioni, che di mano in mano si offerissero al Signore, divenivano di lor ragione. Come dunque il Ch. Benedettino potè affermare, che i Leviti non possedessero beni stabili? E per dirlo di passaggio,

(1) *Num.* 35. 1. *seg.* (2) *Levit.* 25. 32.
(3) *Levit.* 27. 16. *seg.*
(4) *Tom.* 1. *pag.* 59.

come potrebbe il nostro Clero vivere *exemplo stirpis Leviticæ*, se come pretende l' Autore Anonimo de' principj di gius pubblico Ecclesiastico, *dimissis fundis viveret solis decimis, primitiis, et oblationibus*? Ma non vuol lasciarsi una egregia osservazione di un dotto Avvocato Napoletano, che fu D. Ottavio Ignazio Vitaliano in un volume in 4. stampato nel 1733. col titolo di Ragioni, che si propongono per dimostrare e sostenere il vero, e pubblico interesse della fedelissima ed eccellentissima Città di Napoli, e di tutto il Regno dintorno ai nuovi acquisti di beni stabili, che potran fare gli Ecclesiastici ec. Pretende egli (1), che le stesse decime e de' Levici, e de' Sacerdoti Cristiani abbiano a riputarsi per beni stabili, e lo prova con una Costituzione di Giustiniano, nella quale vietandosi l' alienazione de' beni della Chiesa di Costantinopoli, si proibisce parimenti l' alienazione de' Servi ascritti al servigio di quella Chiesa, e delle annone civili: *nam et hæc* (odasi la ragione di quell'Imperadore) *nam et hæc inter immobilia sunt numeranda* (2). Or qual differenza eraci mai tra le annone civili, e le decime? Ninna. Non eran quelle, che certe sovvenzioni stabilite o dal pubblico, o dalla Chiesa maggiore, o da un privato in beneficio di una Chiesa, e pagavansi non già in denaro, ma secondo che intender ci fa una Costituzione di Valentiniano, e Marciano (3), in frumento, in vino, in olio, in carne, e in sale. Ma le decime non erano di diversa natura. Percioccbè do-

(1) *Cap. 1. pag. 25. seg.*
(2) *Authent. de non alien. aut permut. etc. §. a Leone.*
(3) *L. privilegia 12. C. de sacros. Eccles.* Veggasi anche *Cujacio Parat. C de Annon. lib. 10.*

vansi dal frutto annuale, che raccoglievasi dal campo, o dal gregge, che è quanto dire, che non davansi in danaro, ma nella stessa specie, per cui eran dovute. Se dunque le leggi considerano per beni stabili le annone civili, perchè non saranno pure come beni stabili riguardate le decime? Però con tutta ragione si potrà coll' esempio della immunità de' Leviti sostenere l'immunità de' nostri Sacerdoti, come appunto fece nell'anno 863. il Concilio di Aquisgrana (1). *Perspicuum sane est, et nostre volentibus apertissimum, quod Deus idcireo populo suo de hereditate possessionum suarum domos, et agros, et mancipia, insuper etiam civitates, et Suburbana Sanctuario suo famulantibus dari praecepit, ut Ministri Sanctuarii sui instantius, honestiusque, atque immaculabilius sacrum suum cultum exercere, tuumque famulatum potuisset liberius explere. Quibus verbis liquido colligi potest, quod quisquis, quae alii fideles de hereditate possessionum suarum ob remedium animarum suarum Deo, ad honorem, et decorem Ecclesiae suae, ejusque ministrorum usus contulerunt, aut abstulerit, aut auferre praesumpserit, procul dubio aliorum data in animae suae convertit periculum.* Passando ora alle decime io non posso avere il coraggio di screditare una maniera di argomentare, che usarono i Padri della Chiesa più illuminati. Origane (2) domanda: *Quamodo ergo abundat justitia nostra plus quam Scribarum, et Pharisaeorum, si illi de fructibus terrae suae gustare non audeat, priusquam primitias Sacerdotibus offerant, et Levitis decimae teparentur: et ego nihil horum faciens fructibus terrae ita*

(1) *C.37.Tom.4.Conc.Hard. col.1423.*
(2) *In Num.hom.11.*

abatur, ut Sacerdos nesciat, Levites ignoret, divinum altare non sentiat? S. Girolamo (1) negli stessi sensi si esprime: *Quod de decimis, primitiisque diximus, quae olim dabantur a populo Sacerdotibus ac Levitis, in Ecclesiae quoque populis intelligite; quibus praeceptum est, non tolam decimas dare et primitias, sed et vendere omnia, quae habent, et dare pauperibus, et sequi Dominum Salvatorem. Quod si facere nolumus, saltem Judaeorum imitemur exordia, ut pauperibus partem demus ex toto, et Sacerdotibus ac Levitis honorem debitam referamus.* Sentiamo anche S. Agostino (2): *Namquam hoc facietis, nisi aliquid de rebus vestris repositum habueritis, quod cuique placet pro necessitate rei familiaris suae tanquam debitum, quasi fisco reddendum. Si non habet Rempublicam suam Christus, non habet fiscum suum etc. Praecidite erga aliquid fixum, vel ex annuis fructibus, vel ex quotidianis quaestibus vestris. Exime aliquam partem reditnum vestrorum. Decimas vis? Decimas exime, quanquam parum est. Dictum est enim, quia Pharisaei decimas dabant: jejunio bis in Sabbatho, decimas do omnium quae possideo. Et quid ait Dominus? Nisi abundaverit justitia vestra plusquam Scribarum et Pharisaeorum, non intrabitis in Regnum Caelorum. Et illo, saper quem debet abundare justitia tua, decimas dat; tu autem nec millesimam das. Quomodo superabis eum, cui non aequaris?* Lo stesso argomento propone S. Giovanni Grisostomo (3). *Illi decimas, et varias decimas praebebant orphanis, viduis, proselytis. Si tunc erat periculum decimas non relinquere, cogita*

(1) *In Malach. c. 3.*
(2) *In Ps. 146.*
(3) *Hom. 5. in Epist. 1. ad Ephes.*

quantum nunc sit. Anche i Vescovi del secondo Concilio di Tours nella loro Sinodica fannosi forti sull' esempio de' Leviti: „ Illod vos istantissime commo- „ nemus, ut Abrahae documenta sequentes deci- „ mas ex omni facultate non pigeat. Deo pro reli- „ quis, quae possidetis, conservandis afferre: ne „ sibi ipse inopiam generet, qui parva non tribuit, „ ut plura retentet: et quod dicendum est verius, „ suum persolvat pretium, ne si trahi videat pecca- „ to dominante captivum. Ergo si quis in Abrahae „ conlocari vult gremio, ejusdem non repugnet „ exemplo; et solvat eleemosynae pretium, quis- „ quis optat regnare cum Christo. E ben potrei recitare innumerabili altri e Padri e Concilj, che ragionarono similmente; ma questi basteranno a chiunque abbia pe' Maestri del Cristianesimo il rispetto, che loro si dee, per intendere, che esser non può sì dispregevole, e da nulla un argomentazione, che tanto sovrani ingegni hanno forte creduta, e felicemente maneggiata anche contro la cupidigia secolaresca, cioè contro il più antico nimico, che abbia la Chiesa, e la Cristiana carità. Nè vale il dire col P. Zallwein, che nella Chiesa de' primi tre secoli non pagavansi le decime, o che avendo i nostri Ecclesiastici altronde il congruo sostentamento, cesse per loro la ragione, che dava ai Leviti diritto di esigerle. Perciocchè a cominciare di quà, l' armare questo titolo contro le decime sembra di molto accostarsi all'errore de' Fraticelli, o Seudo-Apostoli, i quali presso Torrecremata (1) sostenevano, non poter ricevere le decime quei, che sull' esempio degli Apostoli non osservano l' evangelica povertà.

(1) *Summae Lib. 4. pag. 2. c. 37.*

Poi non dessi in questa materia tanto guardare il sostentamento de' Sacerdoti, quanto ch' eglino servono all'utilità del popolo; la qual ragione soggetta il popolo a pagare le decime a' Sacerdoti quali che siano o poveri, o ricchi, siccome per questa ragion medesime pagavanle gli Ebrei a' lor Leviti, quantunque ricchissimi fossero e di altri beni comuni, e di altri di particolare lor proprietà. Se ciò non fosse, come salverà il P. Zallwein, che dove egli non vuole le decime nei primi tre secoli, quando cioè i Sacerdoti erano più bisognosi cominciasse la Chiesa ad esigerle ne' secoli quarto e quinto, ne' quali il Sacerdozio era fiorente in fondi, e in altri beni temporali. Finalmente se posto il ben stare de' Sacerdoti non abbisognano essi delle decime, non queste pienamente necessarie ai poverelli; onde un antico Sermonatore tralle Opere di S. Agostino (1) diceva: *decimae tributa sunt egentium animarum; redde ergo tributum pauperibus*. Ma neppure è vero, che ne' primi tre secoli niun uso delle decime fosse introdotto. Abbiamo udito poc' anzi raccomandarsi le decime da Origene; e S. Cipriano si querelava, che dove i primitivi fedeli vendevano e case e campi per metterne il prezzo ritratto nelle mani de' poveri, *nunc de patrimonio nec decimas damus, et quum vendere jubeat dominus, emimus potius et augemus* (2). Ma senza ciò possibil non è d'intendere come, se nei primi tre secoli non si fosser pagate le decime, all'improvviso le avesse la Chiesa rimesse in uso ne' posterior secoli, e nel 585. potessele il secondo Concilio di Macon chiamar leggi divine, e leggi nella Chiesa per lungo tratto di tempo servate, e di antico costume. „ Legea divinae (così quel Concilio) consulentes Sacerdotibus

(1) *Serm.* 219. *de temp.* (2) *De unit. Eccles.*

se Ministris Ecclesiarum, pro haereditatis portione omni populo praeceperant, decimas fructuum suorum sacris locis praestare, ut nullo labore impediti, horis legitimis spiritualibus possint vacare ministeriis. Quas leges Christianorum congeries longis temporibus custodivit intemeratas . . . unde decernimus, ut mos antiquus a fidelibus repraetur, et decimas Ecclesiasticis famulantibus caeremoniis populus omnis inferat, quas Sacerdotes, aut in pauperum usum, aut in captivorum redemptionem praerogantes, suis orationibus pacem populo, ac salutem impetrent (1). Egli è tuttavia da avvertire, che se l' uso delle decime non fu nei primi tre secoli tanto universale, ciò era, perchè in parecchi luoghi per alcun tempo era tra i Cristiani in vigore la vita comune, per cui, ditollo colle parole del Concilio Parigino dell'anno 829. (2) „ vota fidelium ante pedes ponebantur Apostolorum (e di altri Apostolici uomini), eorumque judicio, unicuique, prout opus erat, distribuebantur. Ora come bene osservava il Tommasini (3), qui totum largitur primitias, et decimas largitur, nec solas. Si pletique autem in hoc primo Ecclesiae fervore totum erogabant patrimonium, quis ab aliis ambigat, primitias saltem, et decimas impensas fuisse „ ? I Cristiani poi ne' tempi delle persecuzioni non potevano avere gran possessioni, dalle quali pagassero al Clero le decime; le oblazioni loro nondimeno erano così copiose, che il Sacerdozio abbondava d' ogni cosa a vivere necessaria, e largamente diffondeva a' poveri gli avanzi. Ma queste stesse oblazioni furono dagli antichi Pa-

(1) *Can.* 5. (2) *C.* 15.
(3) *De Benefic.* P. 3. *lib.* 1. *cap.* 1. *n.* 16.

dri considerste come decime . Testimonio siano Sant'Ireneo (1) : „ Nihil eoim ociosum , nec sine signo, et sine argumento apud eom , et propter hoc illi quidem decimas suorum habebant consecratas ; qui autem perceperunt libertatem , omnia quae sunt ipsorum , ad dominicos decernunt usus bilariter , et libere dantes ea , non quae sunt minora , utpote majorem spem habentes; e S. Cipriano (2) : Quae nunc ratio et forma teuetur , ut qui in Ecclesia Domini ad ordinationem clericalem promoveutur , nullo modo ab admioistratione divina avocentur , ne molestiis , et negotiis sæcnlaribus alligentur , sed in honore sportulantium fratrum , tanquam decimas ex fructibus accipientes , ab altaribus et sacrificiis non recedant „ . Il perchè in tutta la sua forza riman l'argomento a favor delle decime preso dall' antico Testamento , e le regole del P. Zallweio viemmaggiormente vacillano . Teotiamo dunque di sostituirne altre più conformi a'sentimenti de' Padri, e de' Concilj . Sia dunque questa la prima regola : „ Quando non abbiasi , che a giustificare una pratica del vecchio Testamento certamente adottata dalla Chiesa , l'uso degli Ebrei dirittamente se ne recherà in difesa „ . Chiara n' è la ragione . Perciocchè se non vogliasi co' Manichei a malvagio principio attribuire l'antico Testamento , non potrà negarsi , che le leggi , e le usanze da Dio agli Isdraeliti prescritte fossero , da ogni superstizione ed empietà lontane , buone , laudevoli . Dal che restano confutati i Protestanti , che di tante Feste , di tanti ornamenti de' sacri Templi , di tanti riti nella liturgia si beffano ,

(1) *Lib. 4. cap. 24.*
(2) *Ep. 66. Pamel. edit.*

endo queste costumanze bastevolmente difese dall'origin divina, che ebbero presso gli Ebrei. Regola seconda. „ Quando si volesse provare, che uno od altro articolo di Disciplina debba nella Chiesa Cattolica aver luogo, mal le argomenterebbesi dall' uso dell'antico Testamento, se quest'uso fosse stato solamente o permesso, o tollerato da Dio nella Sinagoga, o anche un uso fosse fondato nella particolare costituzione, e natura della legge vecchia. Esempio degli usi permessi nella Mosaica legge sia quello di poter lecitamente un marito ripudiare la moglie; il che tra noi Cristiani non è lecito. Esempio delle costumanze fondate nella costituzione, e natura dell'antica legge esser può l'obbligo, che aveano le donne, le quali per mancanza di prole maschile succedessero nell'eredità del padre, di non prender marito, se non della loro Tribù. Quindi il Bellarmino (1) opponendosi, che agl' Imperadori appartiene il giudicare del Papa, perchè nell' antica legge il Re giudicava, e deponeva il Sommo Pontefice, risponde, che quando pur ciò fosse vero (il che non è), „ negari potest similitudo: nam cum in veteri Testamento promissiones tantum temporales fuerint, et in novo spirituales et aeternae, ut docent Hieronymus lib. 1. contra Pelagianos, et in epist. ad Damdanum de terra promissionis, et Augustinus quaest. 33. in librum numeri, et lib. 19. contra Faustum, cap. 31., non mirum erat, si in Testamento veteri summa potestas fuisset temporalis, in novo spiritualis. Regola terza. „ Ne' precetti giudiziarj, e cirimonisli dell'Ebraica legge può ritrovarsi qualche ragione di precetto anche morale, e declaratorio dal

(1) *De Rom. Pont. Lib. 2. cap. 29.*

gius naturale; però secondo questa ragione si può legittimamente argomentare dal vecchio Testamento al nuovo„. E veramente i precetti morali, che nell'antica legge dovevansi osservare, non sono già stati tolti, siccome annullati sono nel nuovo Testamento i precetti giudiziali, e cirimoniali come tali. Per quella ragione adunque, che questi aver possono di morali, durano ancora, e però quelle cose, che nell'antico Testamento furono introdotte per principj morali, e per forza di gius naturale in questi o compreso, o dichiarato, possono, e debbon pure ritrovarsi nella legge di grazia. E così il citato Bellarmino (1), segoito dal Suarez (2), dall'esenzione de' Leviti deduce l'immunità del nostro Clero dal foro secolare; perciocchè quantunque appartenesse quella a' precetti cirimoniali, obbligava tuttavia il popolo Ebreo non precisamente come cirimoniale, ma come diritto morale conseguente al Sacerdozio, e declaratorio del gius naturale. Regola quarta. „ Ciò che nell'antica legge era perfezione, e digoità nella Sinagoga, e nel suo Sacerdozio, è ottima e sicura regola di argomentare per la Chiesa Cattolica, e per lo nostro Sacerdozio: nonc autem, dicea S. Leone M. (3) et ordo clarior Levitarum, et dignitas amplior Seniorum, et sacratior unctio Sacerdotum„. Non posson dunque mancare nel nostro Sacerdozio quelle cose, che nell'antico si ritrovavano come perfezioni del grado, e privilegj della digoità, e di questa maniera di argomentare serveai

(1) *De Clericis lib.* 1. *cap.* 30.
(2) *Defens. Fidei advers. Anglic. Sectae errores l.* 2. *cap.* 9. *n.* 21. *seg.*
(3) *Serm.* 8. *de Pass. Dom.*

S. Girolamo per provare la continenza de' Sacerdoti „ nam et in veteri lege, dic'egli (1), qui pro populo hostias offerebant, non solum in domibus suis non erant; sed purificabantur ad tempus ab uxoribus separati, et vinum et siceram non bibebant, quae solent libidinem provocare: „ Papa Siricio medesimo nella famosa sua lettera ad Imerio di Tarragona gravemente conferma la sua legge del Celibato coll' esempio de' Sacerdoti Ebrei. Ecco le sue parole: „ dicant mihi nunc (2) quisquis ille est aestator libidinum, praeceptorque vitiorum, si aestimat, quia in lege Moysi passim sacris ordinibus a Domino laxata sunt frena luxuriae; cur eos, quibus committebantur Sancta Sanctorum, praemonet dicens: Sancti estote, quia et ego Sanctus sum Dominus Deus vester? Cur etiam procul a suis domibus, anno vicis suae; in templo habitare jussi sunt Sacerdotes? Hac videlicet ratione, ne cum vel uxoribus possent carnale exercere commercium, ut conscientiae integritate fulgentes, acceptabile Deo munus offerrent. Quibus expleto deservitionis suae tempore, uxorius usus solius successionis causa fuerat relaxatus; quis nunc ex alia, nisi ex tribu Levi, quisquam ad Dei ministerium fuerat praeceptus admitti „. Con queste ragole alla mano si potrà facilmente giudicare qual uso nelle particolari materie aver possa l'argomento da' costumi dell' Ebraica Nazione.

(1) *Lib. 1. contr. Jovinian.*
(2) *Tom. 1. ep. R. P. edit. Coust. col. 630.*

§. XIII.

La Tradizione.

Questo è ciò, che intorno la Scrittura come fonte dello studio Canonico ersmi proposto di esaminare. Volgiamoci all'altro fonte, che è la Tradizione. Il Capo 2. dell'Autore de' principj è tutto sulla Tradizione. Come è corretto, non ha quei molti errori, de' quali fu accusato dal P. Staidel, e poi dal P. Zallwein, che non ebbe alla mano alcuna delle emendate ristampe. Nondimeno ee n' ha non pochi, e oltre agli errori domina in questo capo una maravigliosa oscurità. Perciocchè avendo pur l'Autore voluto almeno all' apparenza riformare le sue dottrine, ci ha nondimeno lasciati i semi di altri errori cassati; il che produce grandissima confusione. E primieramente egli ci dice, che la questione tra noi, e i Protestanti intorno le tradizioni è questione *facti potius, quam juris*. Ma nè questo è assolutamente vero insegnando Kemnizio (1), e Basnage (2), che la divina parola scritta è di tale autorità, che sola esser può perfettissima regola di Fede, e alla Provvidenza divina ripugnerebbe l'averne data un altra non iscritta; la qual cosa è questione di vero gius: nè comecchè a fatto voglia si ridur la questione, se ci sieno Tradizioni, era da Teologo il chiamarla *facti* per contraposto al gius, e per conseguente di mero fatto; altrimenti diremo questioni di fatto il cercare se ci sia Dio, se dissi Scrittura di-

(1) *Presso il Bellarmino l. 4. de verbo Dei non scripto c. 3.*

(2) *In Annal. Polit. T. 3. dist. 9.*

vina, se i Sagramenti sien sette, le quali questioni siccome quelle, che trattano dell'esistenza delle cose, versano certamente sul fatto; ma perche non è questo un semplice fatto, ma un fatto, il quale è domma, e da cui i dommi della Fede dipendono principalmente, niun Teologo diralle mai assolutamente questioni piuttosto di fatto, che di gius (1). Peggio poi è ridurre, come fa poco appresso l'Autore (2), la questione delle tradizioni a una mera contenzione scolastica, *in jurgium mere scholasticum*. Ma il graaioso è, che l'Autore soggiugne, de quo §. 10., ed al §. 10. non se ne fa parola. Che è ciò? Eccolo. Innanzi ch'egli ammendasse il suo libro, così leggeasi al §. 10.: „ An dentur dogmaticae traditiooes a Verbo Dei scripto plane separatae, quarum oe obscura quidem mentio fiat in sacris Paginis, quaestio est pure scholastica, quae tantas rixas haud meretur, et adfinis illi Theologorum controversiae, qua quaeritur, an materia fidei creverit ab Adamo usque ad Cristum per legem novam Evangelii. Il P. Staidel gli fece riflettere (3), che così appunto Eusebio di Nicomedia Corifeo degli Ariani gridava, la questione della divinità del Verbo essere una questione da nulla, nè spettanente alla Cattolica Fede, e Pelagio negava esser dommatica la sua controversia intorno la grazia, ma stimolo principalmente coll' esempio della divinità de' sacri libri, della quale non v'ha nelle Scritture vestigio, e dalla tradizione siamo informati. Che fece dunque l' Autore? Cancellò al §. 10. quel sì pericoloso periodo,

(1) *Veggasi il P. Zallwein T. 1. q. 2. cap. 3. §. 6. pag. 176. segg.*
(2) *M. l. p. 19* (3) *Pag. 29. seg.*

ma si dimenticò di cassare al §. 4. la citazione di quel paragrafo. Intanto avendo egli lasciato nel §. 4. quel detto, che la presente questione ricade *in jurgium mere scholasticum*, è manifesto, che non ha levate dal §. 10 le recitate parole, colle quali spiega meglio queste antecedenti del numero 4., se non per torsi l'odiosità di sì patente errore; ma non si è ricreduto dell'error medesimo: e dicolo errore; perciocchè siccome nota il citato P. Zallweio (1): „ hic est genuinus status quaestionis, hoc est illud dissidium, non utique *mere scholasticum*, ut asserit Author, quod Catholicos, et Protestantes per plura sæcula collisit, et adhuc collisos tenet, an videlicet dentur *doctrinae dogmaticae*, quae nec in terminis terminantibus praecontinentur, (nella Scrittura) nec legitima atque doctrinali deductione inde deduci possunt, id quod negant Protestantes, et affirmant Catholici. Quod si jam tales doctrinae adstrui possint, nescio sane, quo usu Author Catholicus quæstionem de Traditionibus orsibus per duo et ultra Saecula tanto molimine discussam ac finalr judicio post plurimam ex utraque parte ponderatis causae momentis, deliberationem denique a PP. Conc. Trident. decisam ad rixas pure scholasticas possit detrudere. At vero prostant *similia* dogmata plura: nam nihilnam dogma Catholicum de authentia, et canone Scripturae a Conc. Trid. edito *de genuinitate* epistolae *Petri ad Hebræos*, *vel obscure*, vel saltem ita *obscure* continetur, ut per legitimam, vere Theologicam deductionem inde inferri possit? Ubinam scriptum legitur, Baptismum ab Haereticis collatum esse validum, Sacramentum Baptismi, Confirmationis,

(1) *L. c. pag. 179.*

et Ordinis esse inierabilia, alia esse iterabilia? Ad hsec quam probrosum est Ecclesiae Catholicae, si dicatur eam quasi cum larvis pugnare, atque per plura sæcula unice occupari circa quæstiunes innes discussione indignas? Saniorum Theologorum hsec potius est doctrina, quod Synodus Tridentina vivis studiosa declinaverit decisionem finalem quæstionum scholasticarum in utramque partem disputabilium, neque rixis scholsnm se immiscere voluerit,,. Nuovi errori s'incontrano nella spiegazione, che dà l'Autore delle varie tradizioni. Distingue egli la tradizion divina dall'umana Apostolica, e di questa pronunzia (1), *che tantum concernit res disciplinae; nam in rebus fidei et vitibus pragmaticis nulla admittitur traditio humana, etiamsi foret Apostolica.* Noi in questo discorso parliamo delle sole Tradizioni Apostoliche in ordine alla Disciplina, e che nelle questioni di fede non si dà luogo ad Apostoliche tradizioni è, come avea bene avvertito il P. Staidel, un doppio errore, uno contro una certissima verità, l'altro contro la definizione del sacro Concilio di Trento. E veramente la divinità de' libri del Nuovo Testamento è certo un domma, e principalissimo domma; eppure questo non è fondato se non sull'Apostolica Tradizione, nè qui aver può luogo la Tradizion divina di Cristo, essendo i sacri Libri del nuovo Testamento stati composti alcuni anni dopo la morte del divino Maestro. Ma il Concilio di Trento così parla della tradizioni: ,, Traditiones ipsius Christi ore ab Apostolis acceptæ, aut ab ipsis Apostolis Spiritu Sancto dictante quasi per manus traditæ ad nos usque pervenerunt

(1) *N. 6. pag. 19.*

... omnes libros ... nec non traditiones ipsas tum ad fidem, tum ad mores pertinentes tamquam vel oretenus a Christo, vel a Spiritu Sancto dictatas ... veneratur „ (1). Ecco che il sacro Concilio ammette Tradizioni Apostoliche, che appartengono *ad fidem*. E con ragione: Perciocchè Cristo Signore avea detto agli Apostoli (2): *Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo. Quum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem*. Io non intendo però come l'Autore sì ad evidenza convinto di gravissimo fallo non abbia corretto nella nuova ristampa. Neppure intendo, come abbia in questa ristampa rinnovato (3) quel suo *traditionem sola orali transmissione absque monumentis Conciliorum, et Patrum non posse probari*, quando il P. Staidel aves (4) con invitte prove dimostrato, che ciò non potevasi per alcun modo sostenere senza derogare a quello, che abbiamo di più autorevole nell'un Testamento, e nell'altro. Bisognerà ripetere le cose dette dall' egregio Teologo Conventuale. E in primo luogo si osservi, che da' primi uomini sino a Mosè le cose avvenute nel mondo passarono di mano in mano per sola tradizione senz'alcun monomento scritto. Il sistema del P. Simon, che immaginò memorie di quelle antiche età compilate da certi Scrittori della Nazione Ebrea, e quello del Sig. Astruc, che le fece innoltre da Mosè inserire intere a colonne nel Genesi, può piacere agl'increduli, che non vorrebbono Mosè autore del Pentateuco, ma non a' Cattolici. Or se per sola orsl trsdizione ai potessero conservar le memorie

(1) *Sess.* 4. (2) *Joh.* 16. (3) *N.* 14. *pag.* 23.
(4) *Pag.* 36. *segg.*

di tanti secoli, quanti dalla creazione del mondo ne scorsero sino a Mosè, e memorie di cose non già indifferenti per la salute degli uomini, ma necessarie in buona parte per lo spirituale loro indirizzo, perchè non potrebbe anche al presente senza nè libri, nè monumenti per sola oral tradizione trasmettersi qualche punto di Disciplina, o anche di Fede? Ma non istiamo nelle sole congruenze, quando abbiamo argomenti, che ciò sia per effetto. Non raccomandava S. Paolo a Timoteo? *depositum custodi* (1); *formam habe sanorum verborum, quae a me audisti: haec commenda fidelibus hominibus, qui idonei erunt et alios docere* (2). Qui parlava l'Apostolo delle tradizioni, ch' egli avea a lui insegnate, e volea, che ad altri pur le insegnasse non in iscrittura, ma a voce, acciocchè questi ad altri similmente le trasmettessero. Dimando ancor all'Autor de' principj, quali scritti monumenti, o de' Padri, o de' Concilj recasse in mezzo Papa Stefano, allorchè agli Affricani, e agli orientali, che voleano ribattezzare gli Eretici, opponeva la tradizione? Alla sola oral Tradizione appoggiavasi Stefano, and'è, che Santo Agostino insegnando la stessa dottrina di Stefano, che non dovessi rinnovare il Battesimo de' battezzati dagli Eretici, diceva (3): „ Quam consuetudinem credo ex Apostolica traditione venientem, sicut multa non inveniuntur in litteris eorum, neque in Conciliis posteriorum, et tamen quia custodiuntur per universam Ecclesiam, nonnisi ab ipsis tradita, et commendata creduntur. Chiarissimo su questo argomento è pure un detto di S. Basilio: (4) Ex adservatis in Ecclesia dog-

(1) *II. Tim.* 1.13. (2) *Tim.* 2. 2.
(3) *De Baptismo Lib.* 2. *c.* 7. (4) *De Sp. S. c.* 27.

matibus, et prædicationibus alia quidem habemus a doctrina scripto prodita, alia vero oobis in mysterio tradita recipimus ex traditiooe Apostolorum . . . . Nam si consuetudines, quae scripto proditae non suot, tanquam haud multum habentes momenti adgrediamur rejicere, imprudeotes avangeliom in ipsis rebus praecipuis laedemus, immo potius praedicatiooem ad nudum nomen contrahemus. Risaleodo poi a' tempi più vicini agli Apostolici troveremo, che Papia compiacevasi grsodemente, ove in alcun si avvenisse, che vivuto fosse cogli Apostoli, d'interrogarli quid Andreas, quid Petrus, quid Thomas, quid Jacobus, quid Johannes, quid Matthæus, quid ceteri Domioi discipoli dicere soliti essent, quidoam Aristion et Johannes presbyter discipuli Domini praedicarent, oeque enim, dice egli presso Euscbio, (2) ex librorum lectione tantam me otilitatem capere posse existimabam, quantum ex hominum superstitum viva voce. „. Papia noo volea tanti libri; contentavasi di udir dalla viva voce di quelli, che aveano intesi ragionanti gli Apostoli, i loro detti, nè chiedeva per prova delle loro asserzioni nè monomenti de' Padri, nè Concilj, nè altri scritti. Per poco infine, che uno ricorra coll'animo la al famosa Disciplioa dell'arcano, della quala dopo lo Schelcstrate eruditamente trattò il P. D. Gerbert Benedettino in una Mantissa a' suoi *principj Theologiae exegeticae*, si vedrà, che non può pretendersi, che la Tradizione comprovisi cogli scritti, senza danoar la Chiesa, che ne' primi secoli con grandissima gelosia serbava il mileozio lo certi più alti misterj, come della Eucaristia, e nelle

(2) *Lib. 3 Histor. Eccles. c. 39.*

forme massimamente de' Sagramenti, nè permetteva, che in iscritto si dessero per mano, siccome da quelle parole d'Innocenzio I. nella lettera al Vescovo di Gubbio Decenzio si fa manifesto. *Verba vero* (la formola della Cresima) *dicere non possum, ne magis prodere videar, quam ad consultationem respondere.* Conchiudasi dunque, che la Tradizione, perchè tutta abbia la sua forza, non abbisogna di prove scritte, bastando, che a viva voce da uno ad altro sino a noi sia venuta; e quando della verità della Tradizione nascesse dubbio, per confermarla basterà consultare la Chiesa, come accennavaci S. Agostino, e prima di lui avea insegnato Sant' Ireneo con queste illustri parole, colle quali a questo Discorso daremo fine: „ Non oportet adhuc quærere apud alios veritatem, quam facile est ab Ecclesia sumere, quum Apostoli quasi in depositorium dives pleniasime in eam contulerint omnis, quæ sunt veritatis (1).

(1) *Ci è parso pregio dell'opera unire a mano a mano nella presente raccolta le magistrali dissertazioni già date fuori in separati opuscoli dal Raccoglitore sulla Ecclesiastica Disciplina anche per continuare ed arricchire questa sua opera delle sue produzioni. Nè più tardiamo a farlo, e perchè abbian più presto i nostri Associati un antidoto contro le non sì favorevoli circostanze dei tempi presenti, e perchè nelle enunciate Dissertazioni si trascorre anche pei secoli, che era abbiamo per le mani.*

saggio, che questa magnificenza de' Tempj, e questo apparato di culto esteriore dava gran fastidio anche a' Novatori del secolo XVI.: E per le pratiche esteriori del culto avean ragione, perchè volendo eglino devastare la vigna di G. C. doveano di mal occhio vedere la siepe del culto esteriore, la quale la difendeva. Quanto poi a' Tempj, e alla loro magnificenza non potea questa non dispiacere a persone, che cercavano di arricchire collo spoglio de' Santi luoghi, e del sacro ministero (1).

Ma non siamo se non al primo abbozzo del nuovo sistema della Chiesa. Seguiamo a leggere il nostro Anonimo „ A questo (p. 22.) aggiungasi, che i Papi profittando dell' ignoranza de' Principi, e de' Popoli, e della debolezza, e anche povertà degli altri pastori, facevano valere il loro Primato, con deprimerne di questi l'autorità, su de' quali esercitavano a poco a poco quel dominio da G. C. espressamente vietato sù de' loro Fratelli Vescovi, de' quali soltanto erano essi i primogeniti (non i capi) i primogeniti, ed indussero e Principi, e Popoli a loro ricorrere in tutti gli affari spirituali, dando ad intendere, che in loro soli risedeva la pienezza della potestà delle chiavi, e non ne' Vescovi etc.. „ Così a poco a poco i Papi trasformarono (p. 72.) il Regno di Cristo tutto spirituale in monarchia temporale universale a norma di quella del Messia carnale degl' increduli Ebrei. E già nell' ottavo secolo i Chieri-

(1) *Oltre il Bellarmino de cultu Sanct. lib. 3. cap. 6., veggasi la Dissertazione del Vescovo Giovanni Tomcio Marnaviz pro sacris Ecclesiarum ornamentis, da me inserita nella seconda edizione del Tom. 2. della disciplina populi Dei pag. 234. segg.*

ci, e i Monaci (p. 61.) „ abusando della confidenza che verso loro usavano i Principi, e le persone ricche, e potenti, e non ricercando più i beni spirituali, erano intesi soltanto all' acquisto de' temporali, che si affaticavano con i mezzi i più illeciti di accrescerli, appresi colle nuove massime del Farisaico Vangelo di Roma divenuta caroale. „ Consiste questo preteso Vangelo, se crediamo all' autore, in predicare, ed esercitare una monarchia Pontificia temporale, che ad altro più non mirava, se non ad assoggettarsi e le Chiese di tutto il mondo, e le stesse Sovranità della terra, e ritrarne signorie, tributi, obblazioni, usando per ottenerlo anche la forza dell' armi spirituali, e in una parola (pag. 60.), conculcando le più sagrosante leggi Divine, ed umane.

Ma quantunque sino da tempi di Gregorio III. questo malaugurato Vangelo si fosse sparso, e praticato a poco a poco dai Papi, e sul loro esempio dagli altri Vescovi, dagli Abati dei Monasteri, e da ogni ordine del Chiericato, e massimamente come diceasi nel secolo VIII., nondimeno il principal promotore di questo Vangelo fu Gregorio VII. (p. 67.) „ poichè questo Papa dalle false massime, „ e dagli scandalosi fatti dei suoi predecessori, ne „ formò un sistema di dottrina, che egli stabilì colla pratica costante in tempo del suo Pontificato, e „ che ha servito, e serve tutt' ora di regola fissa ai „ suoi Successori. „

Diede l' ultima mano (p. 232.) al compimento, e alla stabilità dell' universale Monarchia dei Papi il Concilio di Trento. Quindi „ non deve re- „ carci meraviglia, se a questo Concilio un titolo „ maggiore delle sacre Scritture, e degli altri Ecu- „ menici Concilj han dato, i quali col nome di

„ Santi, o Sagri soglionsi appellare, dinominan-
„ dolo sagrosanto; poichè con ciò dai popoli mag-
„ gior rispetto per questo Concilio hanno ottennto,
„ che non si ha per le suddette S. Scritture, e veri
„ Ecumenici Concilj. E si può con franchezza as-
„ serire, che se sagrossnto è il Concilio di Trento,
„ che nei suoi Canoni di disciplina è un ramo del
„ Talmud delle Decretali, questo che oe contiene
„ il tronco, più sagrossnto deesi oominare, ed ec-
„ co fsttasi l'spoteosi delle tanto famose Decre-
„ tali. „

Ms se oel XVI. (p. 258.) „ i Pspi indirettsmen-
„ te presero a fare l'apoteosi del Talmud delle De-
„ cretsli coi Canoni del Concilio Tridentino; in
„ questo nostro secolo sismo testimenj, oltre alla
„ santificszione del Fondatore dells monsrchia uni-
„ versale Gregorio VII., di essersi con tale cano-
„ nizzazione ssntificato il loro detestabile Impero
„ universale, e la pseudo-cristiana dottrina della
„ podestà dei Papi di privsre i Rè dei loro Regni. „

Oh! via non passiam oltre senz'sver essminato, su qual base si fondi un delirio così insano e sagrilego. Di Gregorio VII., e del Concilio di Trento si dirà altrove. Insistiamo quì solo sù fondamenti di tutto questo sgangherato edifizio. Son essi tre Eresie. La prima è la celebre eresia di Wicleffo contenuts nei tre articoli condannati dal Concilio di Costanza (srt. x.): *contra scripturam est, quod viri Ecclesiastici habeant possessiones*: (XXXII.) *dttare Clerum est contra regulam Christi*: (srt. XXXIIs.) *Silvester Papa, & Constantinus erraverunt Ecclesiam dttando*. La seconda è l'eresis di Calvino (*lib.* IV. *Inst. cap.* 11. §. 8. *e* 11.), che una persona non possa essere tutto insieme Principe Ecclesiastico, e

Sovrano Politico; della quale eresia può vedersi il Bellarmino (*de Rom. Pont. lib.* v. *cap.* 9. *e* 10.) La terza eresia è quella di tutti gli eretici del secolo xvi., e dei loro seguaci, i quali pretendono, che la podestà spirituale della Chiesa, residente nel Romano Pontefice, e noi Vescovi a lui subordinati non sia indipendente dalla podestà civile, ma soggetta a questa: e la dico eresia coll' Autore dell' opera Fraoeese *de l' autorité des deux Puissances* (T. II. cap. I. §. 5.). Oh! i forti oh! gli stabili, oh! i lodevoli fondamenti, che questi sono. Ma che queste eresie sieno appunto i foodamenti soli di un sì abbominevol sistema, si vedrà anche meglio nel decorso. Proseguiamo ora a riconoscere i personaggi, che l' Anonimo fs figurare a suo modo nella nuova munarchia.

I Papi, che ne furono secondo lui i fondatori, ne sono senza dubbio i capi. Posto ciò, dic' egli (p. 91.) „ Sotto due differenti aspetti e caratteri fa „ d' nopo rignardare il Papa per non cader io errore; cioè in primo luogo, aome primo Vicario (di questo epitteto avremo a dir qualche cosa „ al §. v.) successore del glorioso Apostolo S. Pietro, e perciò Capo ministeriale (anche di questa Richeriana espressione parleremo in quel paragrafo) della Cristiana Chiesa; in secondo luogo per la nuova carica, che Gregorio, e i di lui „ anccessori si hanno indossato, si deve rignardare, „ come il sommo Pontefice, e Vicario del Messia „ Carnale Giudaico, e propagatore del di lui Regno carnale. E la stessa distinaione deve aver „ luogo nei Vescovi, dei quali pochi stati sono quegli, che sostenuto hanno il loro divino carattere „ di Vicarj di G. C., il maggior numero rinunziau-

„ doln , per sostener quello di Vicarj del Papa ,
„ come capo di questa nuova Giudaica Monarchia . „

Che sottile ingegno è questo mai dell' anonimo ! Ma tuttavolta parmi , che da queste sue sottigliezze ne segua , che dall' ottavo secolo , o almeno dal Pontificato di Gregorio VII. , cioè dal secolo undecimo non siaci più nè Cattedra di S. Pietro , nè Chiesa . „ Ha egli un bel dire (ivi) doversi far distinzione della Chiesa Romana , e corte Romana ;
„ la prima , di cui n' è Vescovo il Papa , la Cattedra di S. Pietro e la S. Sede , ed il centro dell' unità Cristiana ; la seconda è composta degli Scribi ,
„ Farisei , e Dottori della Legge , come l' antica
„ Sinagoga carnale Giudaica , con le di cui massime si regola , e della quale n' è il capo il Romano Pontefice per lo nuovo posticcio carattere , di
„ cui si è investito . Or siccome ogni Cristiano deve star unito al Papa per lo primo suo carattere ,
„ ed alla Romana Chiesa , come al centro dell' unità ; così all' opposto chi a G. C., ed al di lui Regno spirituale appartiene , deve anatematizzare
„ tutto ciò , che il Papa , come Pontefice e Vicario
„ di questo nuovo Regno Giudaico , e la di lui Sinagoga , cioè la Corte di Roma ci presentano „ .

Ma che vale questa distinzione , se non ad accrescer forza alla conseguenza , che ho detto derivare da due diversi caratteri , che egli attribuisce ai Successori di Gregorio VII. Perocchè se questi Successori di Gregorio non avessero spiegato altro carattere , che quello di Capi della Sinagoga del Messia Carnale , e propagatori del di lui Regno , a che sarebbesi ridotta la Sede di S. Pietro ? a quai segni potrebbe riconoscersi ? come sarebbonsi i Fedeli uniti al Papa qual centro dell' unità , quando al tempo stesso dovean

anatematizzarlo come Pontefice, e Vicario di questo nuovo Regno giudaico? Eppure l'anonimo (p.94.) ci assicura, che i Papi dopo Gregorio VII. „ avendo „ abbandonato essi la ptedicazione del Vangelo, e „ le sue Divine massime, offuscati della poteoza, „ e dall'acquisto dei beni temporali, a quest'uni„ co fine si veggonn aver direttn le loro azioni, „ prostituendo le spiritnali fscoltà per l'acquistn „ dei beni temporali; impiegando per armi le sco„ muniche, per sollevare i sudditi contro i lorn So„ vraoi, e dando per atipeodio a i soldati l'indul„ genze, e andandone eglino stessi alla testa dell' „ armata, messn in non cale il primo loro Divino „ carattere (di centro dell'unità) di cui a poco n „ niun uso han fatto, o a quello solo carnale rap„ portandolo„. Tornn dunque a domandare, in tale stato di cose come sarebbe stata la *Sede* Romana il ceotro dell'unità, e la cattedra della verità? E notisi, che si tratta di una successione non interrotta di questi Capi della Sinagoga del Messia carnale, e propagatori del di lui Regno; onde almeno per otto secoli non può trovarsi neppure il debol ripiego inventato dal Pseudo-Bossuet, che nella Sede Romana non mancasse la vera dottrina, perchè se un Papa errava, era da successori il fallo di lui emendato. Nò; Tutti i successori di Gregorio hanno dimenticato il primo loro carattere, di cui o poco o niun uso hanno fatto, o a quello solo carnale rapportandolo. Dunque per otto secoli la Sede di Pietro è mancata, e maocato il centrn dell'unità, e mancata la Chiesa stessa, che sussister non può a lungo seoza il visibil suo capo.

Dopo i Papi vengono i Cardinali, ed oh! come enstui cerca d'avvilirne l'eminente dignità! A Nic-

colò II., die' egli (p. 64.) „si deve una nuova Ge-
„rarchia nella Chiesa Cristiana; poichè egli abolì
„in Roma l' antica maniera, tenutasi sin dal secolo
„Apostolico nella medesima, di farsi l' elezione dei
„Papi da tutto il Clero Romano coll' intervento del
„Popolo, e ciò lo stabilì nel Concilio Romano, ove
„si ordina, che tale elezione si faccia dai Vescovi
„Cardinali, e Chierici Cardinali, e che il Clero,
„ed il popolo il solo consenso prestar debbano; e
„da tal tempo in poi al popolo la nuda approvazione
„spettò .... Ed ecco l' origine della potenza, e
„gran dignità de' Cardinali, e di questa nuova Ge-
„rarchia, la quale come servir dovea per formare
„il sinedrio della nuova Monarchia temporale Giu-
„daica, che i Papi vedremo stabilire, così antepo-
„sero questo nuov' ordine a quello de' successori
„degli Apostoli, ordinato per la propagazione del
„Regno spirituale di Gesù Cristo; e perchè fin al
„dì d' oggi, il ceto più rispettabile della Chiesa,
„e che è d' istituzione Divina, cioè de' Vescovi,
„non solamente di minor pregio di quello de' Car-
„dinali è considerato, ma da codesti membri del
„nuovo Sinedrio, e dal loro capo è vilipeso, come
„cosa vile in comparazione della loro eminente car-
„nale dignità, e il luogo dopo i suddetti nell' Ec-
„clesiastiche adunanze ottiene. „ Altrove (p. 152.)
parlando di questo stesso decreto di Niccolò II. con
grandissima nobiltà degna di un lazzarone si spiega:
„Abbiamo di sopra veduto Niccolò II. inalzare un
„branco di Chierici della Chiesa Romana col nome
„di Cardinali, dando ad essi di eleggere il Papa,
„ad esclusione del numeroso Clero di quella Metro-
„poli, e del Popolo, che sin dai tempi Apostolici
„n' eran in possesso, accordando con tal diritto a
„codesti Cardinali, e loro successori delle preroga-

„ tive, a privilegj tali da sollevargli sopra il vene-
„ rabile ordine dei Vescovi, formandone dei mede-
„ simi il loro cospicuo, e Venerando Sinedrio,
„ per esser gli elettori, e gli eletti al Papato. „
Quindi poi (p. 154. sino 159.) si fa col solito garbo a comentare la costituzione di Eugenio IV. de S. R. E. dignitate, cioè a vilipenderla, ad insultarla, a degradarla. Nè di ciò pago, in più luoghi va panzecchiando i Cardinali, e 'l sacro Collegio, ch'ei chiama (p. 263.) il Collegio dei Rabbini.

Io non terrò dietro a queste infamità. Tutte le insolenze, che questo sciagurato Scrittore vomita contro gli Eminentissimi Padri, trovansi da due antichi Scrittori sino dal secolo 15. messe a niente, cioè nel 1446. da Bernardo de Rosergio maestro in Teologia nell' Università di Tolosa in una sua opera MS. esistente nella celebre libreria Ambrosiana di Milano, e nel 1460. da Mons. Domenico de Dominicis Vescovo di Torcello, il cui trattato fu primamente a Roma stampato nel 1737. Oltrecchè io stesso le ho ad evidenza prevenute e nell' Antifebbronio Italiano T. 4. p. 246. segg. e nell' Antifebbronio vendicato in Latino T. 4. p. 56. segg. E poi chi volesse un opera modernissima, ma classica in difesa, e illustrazione della Cardinalizia dignità, non ha che a consultare le origini, e prerogative de' Cardinali della S. R. C. dal dottissimo P. M. Giuseppe Tamagna Minor Conventuale uscita a Roma in due tomi in 4. nell'anno 1790. Io tre cose sole qui noterò, che varranno a ribattere la portentosa calunnia, che a Nicolò II., e ad Eugenio IV. si dà di aver pervertito l'ordin Gerarchico, e di aver innalzati i Cardinali sull'ordine Vescovile. Tutti confessano, diceva io nell'Antifebbronio Italiano l. c. p. 248., che i Ve-

scovi quanto all'ordine istituito da Cristo sono maggiori de' Cardinali Preti, e Diaconi; dunque nell'ordine istituito da Cristo non si è fatto alcun cambiamento. Cristo ha voluto, che nell'ordine sieno maggiori i Vescovi de' Preti, i Preti de' Diaconi; e questa maggioranza non si tocca con tutta la più ampla, e più luminosa dignità de' Cardinali non Vescovi. Dica ora il Prete Napoletano, dove Cristo abbia prescritto, che essendo nell'ordine maggiore il Vescovo del Prete, non possa il Prete per altri titoli esser più onorato del Vescovo, e anche precederlo non nell'ordine, ma nella preminenza del carico. Fu già pervertimento, e grandissimo pervertimento dell'ordin Gerarchico, che gli Arcidiaconi sopra de' Sacerdoti si vedesser levati, perocchè l'Arcidiaconato stava entro l'ordine, che per istituzion di Cristo era men degno del Sacerdozio, e siccome osserva il Chardon (Storia de' Sacramenti T. 3. dell'ordine), fo questo un disordine assai comune nelle Chiese Occidentali molto innanzi, che nella Chiesa Romana i Cardinal Preti, e molto più i Diaconi avessero sopra de' Vescovi non Cardinali la precedenza. Ma ne' Capitoli anche in oggi non vanno innanzi s' Mansionari, a' Cappellani, a' Cantori, o con qual altro nome si chiamino, i Canonici solamente Diaconi? Chi se ne lagna, o può ragionevolmente lagnarsene d'ordin Gerarchico rovesciato? Perocchè que' Canonici precedono i Preti non come Diaconi, ma come Canonici. Che può il Sig. Anonimo rispondere? Non ci pensi; se nò sentirà cose più dolorose, e sa da chi? da Gersone T. 1. oper. p. 188. (1) Lo stato del Sommo, e

(1) *Status summi ac sacri Collegii dominorum Cardinalium fundatus est in Ecclesiastica Hierarchia sub*

sacro Collegio de' Cardinali è fondato nell' Ecclesiastica sottoceleste Monarchia immediatamente da Cristo, nè esser può per umana istituzione, e presunzione distrutto (T. 1. oper. p. 188.). O povero Prete! che stoccata è questa. Io poi dovrò fargli tornar in gola quel villano suo detto, che Niccolò II. innalzò un branco di Chierici della Chiesa Romana col nome di Cardinali. Questa è una nuova impostura. Primieramente Decreto non fu quello del solo Niccolò, ma del Concilio di Laterano del 1059., e poi sentasi di grazia come parli questo Decreto presso Arduino T. 6. P. 1. p. 1065. „ in primis Cardi„ nales Episcopi diligentissime simul de electione „ tractantes, mox ipsi Clericos Cardinales adhi„ beant, sicque reliquus Clerus, et populus ad con„ sensum novae electionis accedat, nimirum prae„ caventes, ne venalitatis morbus aliqua occasio„ ne subrepat. Non eran dunque i Cardinali elettori un branco di Chierici della Chiesa Romana, se le prime parti aveanle i Cardinali Vescovi, e come leggesi nel Decreto, con cui Gregorio VII. fu eletto in quel preteso branco, vi entravano i Cardinali Suddiaconi, e i Preti, che finalmente non erano chericozzoli della prima tonsura. Ma non facciamo al Sacro Collegio il sì grave torto di crederlo bisognoso delle nostre difese contro un sì sfrontato ciarliere.

Che se i Cardinali sono dall' Anonimo trattati con tanto vilipendio, che debbono aspettarsi i Frati Ministri (p. 117.) Predicatori di tutte le massime tenebrose adottate dai Papi per lo stabilimento della

coelesti, immediate a Christo, nec humana institutione, seu praesumptione potest destrui.

loro universale Monarchia ? Esti un piccol saggio, laddove (ivi) ci dice, che i Papi „ per intiersmente servirsene a se stessi gli tirarono, e con iscandalo inaudito gli sottrassero dalla giurisdizione de' loro legittimi Pastori, i quali erano i Vescovi, e per valermi delle parole di S. Bernardo, dalla giurisdizione di G.C. ; e di questi Apostati de' loro Vescovi ne fecero la milizia più valida, per sostenere le massime anticristiane, che adottato avean dopo Gregorio VII. „ Che ammasso di spropositi ! Se i Frati per essere stati dichiarati esenti dalla giurisdizione de' Vescovi, costui li vuole Apostati de' loro Vescovi, studj un poco l'Antifebbronio T.4., e vedrà (p.222.), che quest' apostasia cominciò nel 598. da S. Gregorio M., quando cioè non era ancora entrato nella Corte Romana il Farisaismo ; anzi imparerà (232.,)che una siffatta Apostasia acominciò alcuni anni prima nell' Affrica, e fu stabilita nel 325. in un Concilio generale di quella Chiesa, e raffermata nel 544. in un altro Concilio di Cartagine. Ma non lasci di presto l'Antifebbronio, e passi a carte 237., e imparerà, che S. Bernardo non fu poi tanto nimico di questa apostasia di nuova invenzione, come vorrebbe egli far credere.

Io non dirò nulla degl' Ignaziani, de' quali i Papi ricevarono, com' ei ci dice (p.237.), con abbondanza quel giovamento, che proposto si erano. Se non bastassero le ingiurie, delle quali egli ivi carica l'ippocrita società de' Gesuiti, vedasi a carte 261. seg. e se ne troverà una buona giunta. Ma l'Anonimo mi permetta di dirgli, ch' egli, e sippure l' autore del lamento delle Vedove, ed altri siffatti antigesuitici Scrittori han perduto il cervello. Eglino pretendono d' infamar gli estinti Gesuiti, e non

badano che rappresentandoceli come quelli (p.239.) che dai Principi incominciando sino al basso popolo, tanti auditi del Papa ne cercarono fare, e che perciò (p.262.) Clemente XIII. con esai la sua Monarchia crollar vedeva, fanno preaso i veri Cattolici a' Gesuiti il più alto elogio, e rendono vieppiù deplorabile la loro perdita (1).

Passo ora sotto silenzio la sacrilega petulanza, con cui l'Anonimo (p.184) infuria contro l'orrendo (l'Uomo scellerato che è costui!) contro l'orrendo tribunale dell'Inquisizione; Queato Tribunale odioso a' soli miscredenti è stato abbastanza vendicato da tutti gli oltraggi di tante sacrileghe penne nelle preziose lettere Apologetiche della punizione degli Eretici, e del Tribunale della Santa Inquisizione poc'anzi uscite in due tomi, e Ristampato in Roma coo giunte in un Tomo in 4.

Con tutti gli appoggi de' Frati, e degl' Ignaziani, e con tutti i terrori del S. Ufizio nel 16. secolo andava decadendo la Papal Monarchia dall'Anonimo freneticamente descrittaci, e debitori ne siamo alla stampa; perciocchè com'ei sogna (p.241.) colla lettura delle S. Scritture, e cognizione delle S. Antichità, ai cominciò a scovrire l'impostura de' dritti,

(1) *Al morto Federico Re di Prussia per questa ragion medesima pareva incredibile, che potessero i Gesuiti venir soppressi. Basta vedere l'egregia nuova opera del ch. Sig. Canonico Conte Mozzi: i progetti degl' increduli sulla distruzione de' Regolari, e sulla invasione dei beni Ecclesiastici, disvelati nelle opere di Federico il Grande Re di Prussia. Oh vada l'anonimo coll'altro Frate del lamento ad insultare gl' Ignaziani per la loro estinzione. La patente più mite, che loro darebbe Federico, sarebbe quella d'insensati ridicoli.*

che attribuivansi i Monarchi universali, e la maniera, con cui il mondo Cristiano ingannato aveano, fu pubblicata in tanti, e diversi libri dati alla luce da uomini dotti di quel secolo. E tutto che i Papi ancora per sostenere le loro usurpazioni indotti avessero alcuni campioni della fresca loro milizia de' Gesuiti, come un Bellarmino, e altri a scrivere in lor difesa; pure a nulla tutto ciò giovò; poichè tutto il mondo era in istato di conoscere gli originali, e riconoscere la falsità de' Papalini vantati dritti, che nati erano dal Padre della menzogna „. Io non voglio turbare la letizia, di lui, che travede questa decadenza di una Monarchia, che solo il cervel pazzo di lui si è immaginata. La Monarchia de' Papi è fondata sull' immobil pietra di G. C., e le porte dell'Inferno possono usare tutte le calunnie, le arti, le prepotenze, che il maltalento de' Diavoli, e degli Scrittori a lor vendati san suggerire; nò, viva Dio! non prevarran mai contro di essa. G. C. glie l' ha promesso, la sua Divina parola non può mancare.

§. II.

Carattere indegno di quasi tutti i Papi anche più santi formato dall' Autore.

Dopo le cose sinor divisate si può facilmente immaginare, qual nero carattere formi l'Anonimo de' Papi. Generalmente vuole (p. 27.) che si rifletta „ che i Papi, dopo la decadenza dell' Impero Romano, e l'irruzione de' Barbari furono del tutto intenti a pescare nel torbido di quelle rivoluzioni, e a cercar tutti i mezzi, anche i più illeciti per acquistarsi il dominio temporale „ Ciò posto s' intende

subito, con qual furore ai acagli costui contro tutti i Papi, de' quali ha voluto fare la più disonorata menzione. Io non posso noverarli tutti. Mi contenterò di parlare di quella, che la Chiesa Cattolica ricoonosee per Santi. Il primo sarà S. Gregorio III., Prima di detto secolo (dell'ottavo cioè) noi non leggiamo, dice l'Anonimo p.38., i Papi ingerirsi negli affari di stato de' Sovraoi; ma in questo noi troviamo Greg. III.„mettervi mano con scandaloso esempio, che produrrà delle terribili conseguenze fra il Sacerdoaio, e l'Impero. Disgustato de' Longobardi, ordì un tradimento al proprio Sovrano, qual'era l'Imperadore di Oriente, con spedire imbasciata a Carlo Martello Re di Francia contro i medesimi, a condizione, ch' egli si sottrarrebbe dall'ubbidienza degl Imperatori, e donerebbe il Consolato a Carlo.„ Ma cesserà tutto lo scandalo, e tutto il tradimento aoiche si sappia, che i Longobardi infestavano l'Esarcato, e il Ducato Romano, nè dall' Imperadore d'Oriente Costantino Copronimo era a sperarsi da' Romani ajuto, quantunque con replicati ricorsi del Papa sollecitato a mandargliélo; e tanto più, ch' egli era irritato per le condanne fatte da S. Gregorio degl' Iconoclasti, e però Gregorio coi Romani domandava a Carlo Martello, che imprendesse la difesa di Roma contro i Longobardi, e in ricompensa gli offerivano, come narra il Muratori all' anno 741., di levarsi affatto dall' ubbidienza (almeno immediata) dell'Imperadore, che non potea soccorrerli, anai gli avea in ndio; il che infine altro non fu, se non provvedere alla propria difesa, e alla Religione, che nell'ottavo e nono secolo tutto l'Occidente, e l'Oriente eredeva potersi da' sudditi difendere, eaiandio colle armi alla mano dalle vio-

lenze, e dagl' insulti degli Apostati Imperadori, come dimostra il Card. Orsi nella dissertazione della origine, del dominio, e della sovranità de' Romani Pontefici cap. 5. e 6. Ho detto almeno immediata, perocchè i Pspi stessi si affaticarono sino alla morte di Copronimo per ritenere trai popoli d' Italia qualche riguardo alla suprema Imperiale sovranità, ma passato l'Impero ad Irene, scossero finalmeote i popoli la dominazione degli Orientali. „ susseguentemente, continua l'Anonimo p. 29. non senza orrore troviamo il Papa Zaccaria II., facendo poco conto del giuramento di fedeltà prestato dai sudditi a Chilperico Re di Frsncia, consultarne ai medesimi la deposizione, ed autorizzare a Pipino Maggiordomo del Re l' usurpazione della corona del proprio Sovrano, ed il reo disegno di racchiuderlo in un Monastero „ Quanto è delicato questo nostro Anonimo, che per sì poco inorridisce. Egli dovrebbe sapere, che questo Zaccaria era Santo. Che dunque? I Francesi, come le Cointe, Natale Alessandro, Launojo, Dupin, Pey Tom. 1. p. 2. cap. 1. §. 1. p. 90. se ne sbrigano, negando il fatto, e sostenendo, che Zaccaria non altro fece, se non che consultato da Grandi del Regno, se fosse spedieote di dare anche il nome di Re al Maggiordomo, che tutta ne godea la realtà, rispose che sì, e che in cooseguenza di questa decisione, Pipino prese il nome, e le insegne della real dignità, e fece racchiudere Childerico in un monastero. Ma il grau Cronico Belgico tra gli Scrittori delle cose Germaniche raccolte da Pistorio T. 3. p. 37. ci dice espressamente, che „ optimates Regni consilio et autorirate Papae „ Zachariae eumdem Pippinum ad Regiam dignita„ tem evexerunt, fuitque de auctoritate et mandato

„ ipsius Papae per B. Bonifacium Moguntinensem „ in Regem Francorum unctus, et postea per Ste„ phanum Papam secundum unctionem regalem „ consecratus, detruso in Monasterium Hilderico. Similmente parlano altri Cronisti presso il Sandini disput. 18. tra le venti, che aggiuose alla sua Storia de' Papi. Torna dunque l'orrore dell'Anonimo; mà non di Zaccaria Papa, s'ioorridisca di se, che non rifletta, che non dico di un Santo Pontefice, qual era Zaccaris, ma i Grandi del Regno, i quali lo interpellarono su questo fatto, non sarebbon mai venuti al passo di depor Childerico o di autorità, o di solo consiglio del Papa, se non fosse a que' giorni stato sentimento universale, sicuro, lontano da ogni fariseismo, che il Pontefice Romano potea per giuste cagioni di ben pubblico sciorre dal giuramento di fedeltà i Sudditi, E ben giustissima era la domanda, che i Magnati del Regno mandarono a Zaccaria. „ Siquidem, dice il Bellarmino, de Rom. Pont. lib. 2. cap. 3. riportato dal Sandini l. c. p. 256. „ non solum nulla Regni negotia Reges illi curabant: sed etiam propter eorum inertiam religio in Galliis ita laboravit, ut paene extincta sit, ut patet ex epistola S. Bonifacii Episcopi Moguntini ad Zachariam Romanum Pontificem, ubi dicit, per octoginta circiter annos in Francia, illis Sardanapalis regnantibus, nullam Synodum fuisse celebratam, Ecclesias Episcopales a Laicis, et publicanis possessas, Clericos quatuor aut quinque simul concubinas habuisse, religionem denique omnem conculcatam, et dissipatam. Cum ergo Zacharias intelligeret, jam per multos annos Reges Francorum solo titulo fuisse reges, et Childericum, qui tunc regnabat, non solum more majorum nihil curare, sed etiam

omni prorsus ingenio carere, ac vere stupidum et dici, et esse: et simul videret Regnum, et Religionem in Gallis ruere, et omnes Proceres Regni Pippinum Regem optare, tandem ut is, ad quem spectabat providere omnium suorum saluti, judicavit, dicere Francis Regnum Childerici in Pippinum transferre, atque ipse eos juramento, quo se Childerico obstrinxerant, solvit. Quod sane justum fuisse nemo sanae mentis negabit, praesertim cum eventus docuerit, mutationem illam felicissimam fuisse; nunquam enim Regnum Francorum potentius, aut Religio in Gallia florentior fuit, quam tempore Pippini, et Caroli.

Si è fatta con ciò ancora in parte la difesa di Stefano II. Dico in parte, perchè l' Anonimo pag. 30. l' accusa, ch' egli „ ricorse di bel nuovo a Pippino, „ e per maggiormente impegnarlo ad aderire ai suoi „ voleri, si servì d' una sacrilega impostura, con „ foggiare una lettera in nome di S. Pietro al Re „ Pippino, ai suoi Figli, e alla Nazione Francese „ diretta. In questa si fa parlare S. Pietro, come „ se allora in Roma si fosse; ed imitando il titolo „ dell' Epistole canoniche si fa cominciare, Pietro „ chiamato all' Apostolato da G. C. „ osserva poi „ l' Anonimo p. 33. che in questa supposta lettera si „ fa parlare il glorioso Apostolo con le massime fa„ risaicbe contrarie al Regno spirituale di G.C., che „ egli avea predicato, e suggellato col suo sangue, „ e tutte proprie per lo stabilimento del Regno del „ Messia carnale degl' increduli Ebrei. „ Povero Anonimo! Senta come al Fleury, e al Muratori, che per altro non passarono tant' oltre, com' egli fa, rispose il Cenni nelle note a questa prosopopea T. 1. Cod. Carol. p. 98. „ Eam minus fidenter tra-

„ duxisset Fleury (Hist. Eccl. Lib. 43. num. 57.)
„ plausuque minori Muratorius eruditi hujus Scri-
„ ptoris iotempestam exagerstionem indolis hujus
„ aevi amplexus esset obviis ulnis (Annal. ital. 755.)
„ si uterque animadvertisset, non ætatis, sed pii Re-
„ gis, Francorumque omnium ingenio accommoda-
„ tam ejuamodi prosopopejam, quam uterque per
„ maximam Pippini Regis, et Stephani Pontificis in-
„ juriam, *fictionem* appellat „. Vegga anche il P. Becchetti nella sua continuazione della Storia Eccle-siastica del Card. Orsi *lib.* 53. §. 117. Saguiti ora a leggere ciò, che soggiugoe il Cenni. „ Summo, ut
„ vidimus, amore Franci omnes, Rexque eorum
„ præ aliis io Regni Coelorum Clavigerum, cujus
„ patrocinio victoriam de Longobardis referebant ac-
„ ceptam, quod Francorum annales testaotur. Hu-
„ jusmodi eorum fiduciam hsud inanem Pontifex im-
„ pense fovit quo tempore Oriens in Sanctissimam
„ Virginem, Petrum, Sanctosque omnes, imagi-
„ nibus eorum protritis, debacchabatur: quam ob
„ causam Italia omnis ab impiis Augustis defecerat,
„ Roma cum ejus Ducatu Petri successori su subdi-
„ derat, Francorumque auxiliis freta, nil aliunde
„ humanæ opis aut aperabat, aut quærebat. Itaque
„ in summia ejusdem Petri Sedis angustiis, quum
„ extrema remedia opua essent, Pontifex prius Re-
„ giæ domui, Franciaque omnibus, deinde singula-
„ riter Pippino immanitate, ac sceleribus Longobar-
„ dorum, nec non periclitantis Urbis augustiis, exci-
„ dioque imminente patefactis, Petrum ipsum indu-
„ cit causæ suæ patronum, ac vindicem. Hic bone
„ cum eruditi utriusque venia, non habet locum
„ Theologica quaestio de Ecclesia, deque aoima-
„ bus fidelium: corpora enim, et res periclitaban-

„ tur: quæ in Catholica Religione senectutis aunt, „ conculcabantur; omnia erant caedes, metus sce- „ lera, sacrilegia. De his vero omnibus loquens Pe- „ trus ipse inducitur, ut praesentius a Francis rema- „ dium conglobatis tot malis obtineatur.„

Anche S. Paolo I. entra (p. 34.) tra' Papi, che „ coo detti scandalosi, e anticristiani hanno aumentato il loro dominio temporale... Ed in fatti Paolo.... scrisse molte lettere al Re Pippino per dimandargli soccorso contro i Longobardi, e Greci „ che volevano riacquistare Ravenna. Distinguiamo anhito due cose, il Ducato di Roma, e l' Esarcato di Ravenna colla Pentapoli. Quanto al Ducato Romano, dopo le prime mosse degl' Imperadori Orientali Roma col suo Ducato si sottopose al Papa. Quesato Ducato poi fu invaso dai Longobardi; e i Papi ne presero la difesa. In tutte le lettere di quei tempi le date sono del Regno dell' Imperadore di Costantinopoli, come Sovrano di Rome: ripiglia l' Anonimo (p. 36.) Dunque i Papi aveano con fellonia usurpato Roma, e il Ducato agl' Imperadori Orientali, che n' erano ancora Sovrani. Vecchia, e ridicola obbiezione! E che? dicea il Card. Orsi p. 121. della dianzi citata sua opera del dominio temporale dei Papi. „ Non hanno forse nei secoli pre- „ cedenti anche i Vescovi delle Gallie nei regni sog- „ getti e i Franchi, a i Borgognoni, ed si Goti no- „ tati gli anni dei loro Sinodi coi nomi dei Consoli, „ Magistrati dipendenti dall' Imperio, da cui certo „ non dipendevano quei Monarchi? E non ha forse „ il Pontefice Zaccaria segnato gli atti, e i decreti „ di un Concilio Romano con gli anni egualmente „ dell' Imperio di Artabasdo, e del Regno di Luit- „ prando, benchè questi certamente non abbia

„ giammai avuto l'alto dominio di Roma? Non in-
„ dica dunque un tal rito nè soggezione, nè dipen-
„ denza, ma solo prova, che talora nelle muraglie
„ ni dei principati non si è pensato subito a instituir
„ nuove epoche, e nuove maniere di numerare, e
„ contradistinguere gli anni „ Veggo all'Esarcato. „
„ Gl' Italiani minacciati dall' armi del Re Astolfo
„ chiedono al Greco Imperadore i necessarj soccorsi;
„ il quale in vece di un' armata spedisce in Italia or-
„ dini al Papa, e inutili esortazioni ad Astolfo.
„ Questi occupata Ravenna, e l' Esarcato minaccia
„ Roma. Onde i popoli oppressi, e abbandonati
„ dai loro antichi Padroni ricorrono per mezzo del
„ Pontefice al Re Pippino per esser liberati dall' op-
„ pressione. Ricusa questi di rompere in grazia del
„ Greco, ed Eretico Imperadore la lega coi Longo-
„ bardi, e solo si muove a ciò fare per motivo di Re-
„ ligione, e per amor di S. Pietro. Fa dunque in-
„ tendere al Re Lombardo di rimettere in libertà i
„ popoli ricevuti dal santo Apostolo sotto la sua par-
„ ticolar protezione. Ricusando Astolfo di compia-
„ cerlo, Pippino gli dichiara la guerra. Frattanto
„ ninno comparisce alla corte di Francia per parte di
„ Costantino Copronimo. Alle angustie dell' Alpi
„ Pippino disfà l' esercito de' Lombardi, passa in
„ Italia, assedia Astolfo in Pavia, e l' obbliga a ce-
„ dergli Ravenna, e le altre Città di fresco occupa-
„ te; di cui, secondo la convenzione fatta col Pa-
„ pa, egli fa un dono a S. Pietro. „ Ascolti ora
l' Anonimo un dilemma. O i Papi potevano accettare la sommissione volontaria de' Romani per lo Ducato, e il dono dell' Esarcato fatto a S. Pietro da Pippino, o non potevano. Se lo potevano, dov' è dunque il Fariseismo? dove la fellonia contro gli

Imperadori? Se nol potevano, mi si dia la ragione; ma che non sia qualche eresia o quella di Wicleffo, cioè che la Chiesa non poteva aver dominio temporale, o quella de' Calvinisti, che non può esser Sovrano politico, chi altro Ecclesiastico; o quella in fine de' Novatori Regalisti, che soggettando alla podestà Laica la religione vuole per conseguente, che i Cattolici non potessero provvedere in Italia alla lor sicurezza sottraendosi all' ubbidienza degl' Imperadori Orientali fierissimi persecutori delle sacre Immagini, e del loro culto. Potrebbe forse pretendersi illecito l' acquisto dell' Esarcato, perchè Pippino non avesse come vincitore di Astolfo diritto di donarlo a S. Pietro, essendo dominio tolto da quel Re Longobardo agl' Imperatori: Ma se ciò si allegasse dall' Anonimo lo rimanderemo a Grozio, e a Puffendorf, i quali gl' insegneranno, esser legge di diritto delle genti, che al vincitore rimangano in potere i beni tolti al nemico, e da lui posseduti nel tempo della guerra, benchè prima fossero ad altro padrone appartenuti. Ma se legittimo era il possesso dell'Esarcato conceduto da Pippino alla Sede Romana, non era obbligato Paolo a mantenerglielo contro le nuove invasioni de' Longobardi? Chi ne dubita? Ha ella da esser inferiore ne' suoi possessi la Chiesa, che altro qualunque padrone. E se ogni Principe è tenuto a difendere i suoi stati, e non facendolo peccherebbe, poteva Paolo in buona coscienza dispensarsi dal ricorrere a Pippino, perchè contro de' Longobardi corresse colla forza dell' armi alla difesa dell' Esarcato da lui vincitore già conceduto all' Apostolica Sede? E sarà questo ricorso effetto di carnale giudaica pretensione?

Ma niun Papa trovasi dall' Anonimo più mal-

trattato di S. Gregorio VII. Già dissopra se n' è dato un qualche saggio. Per non dilungarmi ne recherò solo due passi. Prendo il primo da carte 90. „ Lo „ stesso Monarca universale (dall' aver privato Arrigo dall' Impero) ne ricavò il frutto di doversene „ fuggire dalla capitale dal suo Impero, e riperversi, e morire in Salerno come in un esilio, ove moribondo, secondo che rapporta Sigeberto. „ Chiamatosi uno de' Cardinali, che egli assai amava, confessò a Dio, a S. Pietro, e a tutta la Chiesa, che molto avea egli peccato nella cura pastorale commessagli, ed a persuasione del Diavolo concitato avea l'ira, e l'odio contro il genere umano. L'altro sia quello a c. 259. dov' egli sopra la canonizzazione fatta in questo secolo da Benedetto XIII. di quel Santo Pontefice riflette „ In questo secolo, (così egli) „ siamo testimonj oltre alla santificazione del fondatore della monarchia universale Gregorio VII., di „ essersi con tale esnonizzazione santificato il loro detestabile Impero universale, e la pseudocristiana „ dottrina della podestà de' Papi di privare i Re de' „ loro Regni. Poichè una delle più insigni virtù, „ per le quali si è fatta di Gregorio l' apoteosi, è „ stata quella di aver privato del Regno Enrico; e „ questa stessa (essendo a tal segno arrivata l' impudenza) è stata messa qual eroico atto nella leggenda del Breviario Romano, acciocchè gli Ecclesiastici, che il divino Officio recitano, sempre veneranda memoria ne avessero, e ai Fedeli la predicassero: Ed ecco già arrivata l' empietà a „ segno di enunciare un peccato così enorme per „ una virtù delle più sublimi, che meritoria si fà „ del possesso dell' eterna beatitudine. „

Io non farò quì l' apologia di S. Gregorio VII.

l'han fatte tra gli altri, e invioelbile il P. Bienchi nel Tom. I. dell' egreggia sua opera contro Giaooone lib. 11., Il ch. Sig. Conte Muzzarelli in on egregio opuscolo inserito prima nell' utilissima sua opera del boon uso della Logice in materie di religione, e poi a parte tistampato a Foligno nel 1789. il celebre Sintich ore Mons. Vescovo di Veglia oel suo Breviario Romano difoso, e giustificato, Fuligno 1790. cap. 8., e innozi di loro il Gretsero T. 6. op. che novera non menn di cinquanta Autori, anche contemporanei, i quali altamente lodarono, e difeseto il Santo Pontefice in quello stesso, che l' Anonimo chiama un peccato così enorme, come Anscimo di Lucca, Gerroo Reichersperge ne, e Paolo Bannedense, il quale della morte di Gregorio parla ben diversamente da quello, che narra il temerario, furioso, bugiardo, ed ostinato scismatico Sigeberto, che l' Anonimo he l' impudenza di citarci. Ne reco le parole dal Tomo III. Rer. Italic. p. 348. „ *Interea B. Gregorius su-*
„ *per his, quos excommunicaverat, requitisus, si*
„ *quam dispensationem facere vellet, respondit: Præ-*
„ *ter Henricum Regem dictum et Guibertum Apostolicæ*
„ *Sedis invasorem, & omnes illas principales perso-*
„ *nas, quæ aut consilio, aut exilio favent nequitiæ*
„ *vel impietati illorum, omnes absolvo, & benedico,*
„ *quicumque me hanc habere specialem potestatem in*
„ *vice Apostolorum Petri, & Pauli credunt indubitan-*
„ *ter . . . Ubi vero in extremo positus est, ultima ejus*
„ *verba hæc fuerunt: Dilexi justitiam, & odivi ini-*
„ *quitatem, propterea morior in exilio.* „ Frutto da invidiarsi da chi ha religione, non da proverbiarsi col brutale insulto dell'Anonimo. Quanto poi alle lezioni del Breviario, contro le quali infuria l' Anonimo, si degni rispondere ad un quesito. E'egli

santo, o nò Gregorio? Guardiai bene di dir di nò, perche lo confonderanno tutte le Chiese Gallicane, ed altre assai, nelle quali si fà l' Ufizio del S. Pontefice, benchè per certi riguardi politici non si recitino le lezioni proprie di lui, ma quelle del comune. Avanti. Che non si recitino in quelle Chiese le lezioni proprie di lui, fs egli, che il Santo non abbia privato dell'Impero Arrigo? Nò certamente; e però sarà sempre vero, che S. Gregorio lo ha deposto; ma come con un peccato così enorme accordarne la santità riconosciuta, e venerata ancora in quei Regni, nei quali si tace il gran fatto? Tuttociò potrebbe bastare a chiuder la bocca a questo novel Sigeberto. Ma io voglio ancor più confonderlo. Senta costui, come di S. Gregorio VII. parlasse in questo secolo il grande, e dotto Arcivescovo di Seos Mons. Languet nell'ottavo documento Pastorale p. 234: „ Con quali orribili tratti, dic' egli con santo sdegno, „ non è stato dipinto il Pontefice (Gre- „ gorio VII.), di cui l'antichità ha lodata la pietà, „ la costanza, lo zelo, e l' integrità dei costumi, „ e che la Chiesa Romana ha coronato con religiosi „ onori? . . . Rendiamo giustizia alle sue virtù, e „ riconosciamo i suoi meriti; il suo zelo fu grande, „ il suo coraggio fu eroico, la sua pazienza fu spe- „ rimentata coi più cattivi trattamenti, con insul- „ ti, con percosse, con ferite, con prigioni, e „ con esilio. Egli fu, che incominciò a purgare il „ Santuario orribilmente diffornato dalla simonia „ dei Preti, e dal loro concubinato. La sua vita „ era così santa, che Bennone suo nemico, il qua- „ le colle più nere calunnie lo ha lacerato, non l'in- „ tacca nella purità dei suoi costumi. La sua morte „ fu così preziosa avanti al Signore, come la sua

„ vita era stata. Morì nell' esilio provando i rigori „ della persecuzione dell' Imperadore Arrigo, e se„ condo che riferisce il Fleury, un gran numero di „ miracoli avvenne nella sua tomba . . . Questo Pa„ pa ha meritato di esser noverato tra quegli uomini „ rari dotati da Dio di una grazia eccellente. „ Ma non si contentò Mons. Languet di aver esaltato con sì magnifiche lodi la santità di Gregorio VII. confuse le calunnie imputate al Santissimo Pontefice, rintuzzò l'animo di fiele dei nemici, il quale ha fatto loro dimenticare ciò, che debbono (Anonimo mio nascondili in qualche grotta, che coi suoi orrori cuopra la tua vergogna) a un riformatore della Chiesa, a un Martire, a un amico di Dio . . . „ Se „ ho parlato con vivacità, e con forza, non ho po„ tuto negarlo all' indegnazione di tutti i buoni. Un „ figlio per difendere il suo Padre oltraggiato con „ violenza, non può mai impiegar troppo fuoco, e „ troppa vivezza, e in questo caso la collera stessa, „ per quanto mi pare, è legittima. „ Passiamo ad altro.

§. III.

Errori dell' Anonimo intorno a' Concilj.

Se i Papi sotto l' Eretical penna dell' Anonimo divengono tanti mostri, non si debbono i Concilj attender miglior trattamento. Il primo Concilio, di cui egli parli allo sproposito, è quel di Sardica, dal Concilio Sardicense, dic' egli p. 41. „ fu soltanto al Papa accordato, che dopo la determinazione dal detto Sinodo Provinciale, fosse lecito gravarsene al medesimo Papa, ed egli destinare sul luogo

Vescovi della stessa Provincia, per riesaminare l'affare; e non mai portarsi in Roma; quali Canoni Sardicesi nemmeno in tutta la Chiesa furono accettati, anzi fortemente ne reclamarono come abusivi i SS. Vescovi d' Affrica ,, . Che cosa abbia al Papa accordato il Concilio di Sardica, l'hanno ad evidenza mostrato i Simeoni, i Bellerioi, io nell' Antifebbronio al Italiano, che Latino, e spezialmente gli eruditissimi Abate Marchetti nel bell' opuscolo su questo Concilio, e l' Abate D. Pietro Ciminiti nel diritto delle Romane appellazioni (bravamente) vendicato nella esposizione del Concilio di Sardica, Roma 1789. Si taccia dunque costui; legga piuttosto questi Autori, da' quali imparerà ancora, che il Concilio di Sardica fu universale, nè contro i suoi Canoni reclamarono, com' egli sogna, i Vescovi di Affrica. Questi Vescovi reclamarono non contro i Canoni Sardicesi, che non conoscevano, ma contro i Canoni Niceni, che Zosimo, e Celestino Papi citavano, intendendo per altro sotto questo nome i Sardicesi. Gli Affricani, che non sapevano nulla di questi Canoni, benchè a quel Sinodo ci fosse stato il Vescovo Grato, e molto meno pensavano, che i Papi citasserli sotto il nome di Niceni per quelle ragioni, che da' sopradetti Scrittori sono state già messe in piena luce, gli Affricani, dico, che tra' Canoni veramente Niceni non trovavano i Canoni loro opposti da que' due Pontefici, vi reclamarono, e appellarono a' Codici del Concilio Niceno.

Un error dunque di nome fece, che gli Affricani reclamassero, non voglia di contraddire alle Appellazioni Romane; almeno de' Vescovi. Ma il Sacrosanto Concilio di Trento è quello, contro cui

questa furia inveisce con tutta la rabbia. Io mi vergognerei d'imbrattar queati fogli, riportando le infamità, ch'egli vomita contro queato Concilio, sulla fede del continuator di Fleury (ognun sa, chi fosse costui) di Toaco, del Plat, e di somiglianti bugiardi, temerarj, e infami Autori. Dirò solo, che tutte le principali accuse contro il Concilio si riducono a due, cioè 1. (p.194 seg.) che non furono ammessi alle sessioni dogmatiche i Protestanti; 2. che il Concilio per i Canoni disciplinari non fu libero, perocchè (p.214.) „l'impegno del Papa, e del suo Sinedrio fu, che nei Canoni disciplinari, non si dipartissero affatto i Padri dalla dottrina del loro nuovo Vangelo, qual' è il Talmud de' Decretali „, ma senza, che io mi ponga a confutare queste ribalderie, rimetto i Leggitori alla Dissertazione del Padre Riner: *An Protestantes justam excusationem habeant, cur in Concilio Tridentino non comparuerint, atque obedire detrectarint?* La troveranno nel Tomo III. dell' *Apparatus eruditionis ad Jurisprudentiam praesertim Ecclesiasticam p.368.segg.* della prima edizione di Augusta 1751.

Qualche altra cosa nel seguente paragrafo occorrerà di toccare riguardo ai Concilj, e massimamente a quel di Treoto. Intanto all'Anonimo voglio rammentare un Canone di un Concilio Ecumenico celebrato prima della funesta Epoca di S. Gregorio VII., il quale secondo lui tutta rovesciò l'Ecclesiastica disciplina. Avrà egli la pazienza di vedere se, e il suo discorso anatematizzato sino dall' 859. nel Concilio Ecumenico ottavo, quarto di Costantinopoli, il Canone è il 21., e dice così (T.10.Concil.Venetae Labb. Concil. coll.1730. col.646.) „Domini sermonem, quem Christus Sanctis Apo-

stolis, et discipulis suis dixit, quia: *qui vos recipit, me recipit, et qui vos spernit, me spernit,* ad omnes etiam, qui post eos secundum ipsos facti sunt summi Pontifices, et pastorum Principes in Ecclesia Catholica dictum esse credentes, definimus, neminem prorsus mundi potentium, quemquam eorum, qui patriarchalibus sedibus praesunt, inhonorare, aut movere à proprio throno teotare, sed omni reverentia, et honore dignos judicare; praecipue quidem Sanctissimum Papam senioris Romae, deinceps autem Constantinopoleos patriarchum, deinde vero Alexandriae, ac Antiochiae, atque Hierosolymorum; sed nec alium quemcumque conscriptiones contra Sanctissimum Papam senioris Romae, ac verba complicare, et componere sub occasione quasi diffamatorum quorumdam criminum; quod et nuper Photius fecit, et multo ante Dioscorus. Quisquis autem tanta jactantia, et audacia usus fuerit, ut secundum Photium, vel Dioscorum, in scriptis vel sine scriptis injurias quasdam contra sedem Petri Apostolorum Principis moveat, sequalem et eamdem quam illi condemnationem recipiat. Si vero quis aliqua saeculi potestate fruens vel potens pellere tentaverit praefatum Apostolicae cathedrae Papam, aut aliorum Patriarcarum quemquam, anathema sit. Porrò si Synodus universalis fuerit congregata, et facta fuerit etiam de sancta Romanorum Ecclesia quaevis ambiguitas, et controversia, oportet venerabiliter, et cum convenienti reverentia de propositâ quaestione sciscitari, et solutionem accipere, aut proficere, aut profectum facere, non tamen audacter sententiam dicere contra Summos senioris Romae Pontifices,,. Si faccia di grazia l'Anonimo assolvere da quest' anatema, e prenda, se Dio l'ajuti, sentimenti più degni di un Cristiano.

§. IV.

Empietà contro la corrente disciplina delle Leggi Ecclesiastiche.

Dappoichè l' Anonimo ha malmenato il Concilio di Trento, che se ne dovea attendere, se non ch'egli avvilisse, e recasse a niente l' autorità della corrente disciplina, e massimamente quella della raccolta delle Decretali, e le particolari leggi contenute ne' Canoni de' Concilj ancor generali? in fatti (lasciando anche stare il fanatismo, con cui p. 128. seg. parla del Decreto di Graziano, ecco il bel ritratto, ch' ei ci presenta delle Decretali p. 129. seg. „ Dopo questa prima raccolta (del Decreto di Graziano) i Papi sempre providi in tuttociò, che poteva vantaggiare il nuovo loro Regno, perchè questo d' autorità privata era stata fatta, si diedero con calore a fare nuove raccolte; ed Innocenzo III. ne fu il primo; Gregorio IX. in seguito di tutte le anteriori raccolte ne formò un libro, Sesto delle Decretali chiamato. E finalmente Bonifacio VIII. raccolse l' ultimo Codice (mai tal cosa; Innocenzo III. fece fare una raccolta; ma non è quella, che mal corre sotto titolo delle Decretali; i cinque libri delle Decretali sono una raccolta fatta da S. Raimondo di Pennafort per ordine di Gregorio IX. che l'autorizzò, e il Sesto non è di Gregorio IX., ma di Bonifacio VIII., che verso il 1298. lo promulgò) a cui poi si aggiunsero le Clementine da Clemente nominate, e le Stravaganti di altri Pontefici. In queste tenebrose raccolte vi si trovano tutti i Canoni fabbricati dai Papi colla loro corte, come Monarchi del nuovo Regno Giudaico ne' Concilj particolari, e generali, e

le riaposte, che davano i medesimi investiti di detto carattere a persone diverse, dalle quali erano ricercati; e tante volte senza esserne richiesti, ma di proprio capriccio formate; e perciò sotto l' aspetto di pietà, e di religione, non ispirano altro, se non che il più detestabile orgoglio, e una sfrontata ambizione: e si ravvisa dappertutto la prostituzione della Religione malconcia, e deturpata dalle farisaiche interpretazioni, e applicazioni delle Divine Scritture. Ne tanto basta a quest' infame Scrittore. Seguita a c. 133. dicendo: „ Finalmente si può asserire de' detti Codici, che sono un ammasso di massime contro la legge Divina, e naturale; destruttivi della Chiesa, che è la casa di Dio, e della carità del Prossimo; che sono contro la regole e consuetudini dell'antica Chiesa Cristiana, contro la dottrina de' SS. Padri, e che solo nati sono dall' avarizia, e ambizione de' Monarchi universali Giudaici. „

Ma e tanti Canoni di Concilj, anche generali, i quali prima di S. Gregorio VII., e dopo di lui sino al Concilio di Trento hanno confermate le massime disciplinari propostoci nelle due raccolte, non bastano a spaventare costui? Pensatel voi. Egli sino dalla p. 93. se n' è assicurato, scrivendo „ Bisogna finalmente riflettere al carattere de' Canoni della primitiva Chiesa, che composti furono sullo spirito della Cristiana Religione; ed a quello de' Canoni poco prima, e dopo di questa fatale Epoca, anche ne' Concilj Generali dettati; essendochè la promessa d' infallibilità da Gesù Cristo accordata al solo domma appartiene. Questi Canoni disciplinari dopo tal'Epoca essendo stabiliti senza libertà dall' Assemblee de' Vescovi (perchè i Papi usurpato avevano la giurisdizione de' medesimi) essi Papi, e i loro le-

gli sono stati quelli, che hanno disposto, e formato detti Canoni; e sù tale ragione la maggior parte sono distruttivi, o corruttori dell' antica disciplina, e della giurisdizione spirituale data da Gesù Cristo stesso in persona degli Apostoli a tutti i Vescovi, indipendentemente dal loro Primogenito, a cui la preminenza nell' ispezione avea accordato. Laonde non possono, nè debbono in verun conto i suddetti abusivi Canoni appartenere alla Chiesa universale, nè alla Romana; ma alla Corte di Roma, e loro Capo, essendo stati architettati a solo oggetto di ampliare la spirituale, e temporale loro monarchia, e a non dirigere lo spirituale Regno di Gesù Cristo; e perciò niun riguardo meritano, se non che quando in qualche parte agli antichi Canoni, o allo spirito de' medesimi si uniformano; perchè, benchè la forma dell' esteriore disciplina possa variare, non può variarne mai lo spirito, che attaccato è intimamente al domma. Altrimenti dovremmo credere, che tutta la Chiesa Cristiana sin a tal' Epoca siasi ingannata in punti così interessanti, e al domma, e alla morale, quali sono la giurisdizione spirituale, accordata da Gesù Cristo agli Apostoli, ed a' loro successori, e diversi altri punti, che ne' nuovi Canoni, sino a quelli dell' ultimo Concilio Tridentino, si alterano, o corrompono e ammolliscono „.

Almeno dunque dovran rispettarsi i Canoni Tridentini. Peggio. „ Tutto ciò, che vi è di più sacrosanto a piedi essi battuto, per formarli non secondo i dettami dello Spirito Santo, ma a seconda de' voleri del Papa, da cui in unione del Sacerdrio de' suoi Cardinali il Concilio ciecamente dipendea; e perciò i più illuminati uomini di que' tempi

altamente ne declamarono . . . Ed Espenceo dottore della stessa facoltà , (di Parigi) celeberrimo per la sua pietà, e sua dottrina parlando del suddetto Concilio , con Cristiana libertà accusa apertamente i Padri del medesimo della loro debolezza per non aver voluto riformare i costumi depravati della Corte di Roma , ch' erano la sorgente di tutti i mali nella Chiesa ; e dice in fine , che niun buon successo si deve attendere dai Concilj Generali , mentrecchè i Vescovi dell' Italia , che ligj sono del Papa , saranno in sì gran numero , che eccedono co' loro suffragj quei dell'altre nazioni ; e perciò resteranno sempre essi padroni di formare a loro piacere le decisioni , e per conseguente a voglia della Corte di Roma ; ed anche altri Autori sursero verso il 1600. , nel qual tempo l' autorità di Ecumenico volevano accordare a tale Concilio , e Vescovi , e Teologi , a pubblicare , scritti , ove coi fatti alla mano per Concigliabolo lo dimostravano . ,,

Quindi è , che quest'infranito Scrittore si rivolge sul fine al suo Re, benchè sì religioso , e sì più , e con una sfrontatezza detestabile anche in una Ginevra , così gli parla p.306. ,, I mezzi , o Sire , onde voi , e gli altri Principi distruggere passiate questa detestevole Monarchia ne' vostri Regni , sono quelli di abolire intieramente i Codici , dov' essa si stabilisce , e questi sono principalmente il Talmud de' Decretali , e le mostruose compilazioni di Papali Bolle , ed altri Canoni sulla dottrina de' medesimi pubblicate . Questi scandalosi , e pseudo-Cristiani Codici , ne' quali si uniscono Dio , e Belial , sono stati , e tuttavia sono i Corruttori de' vostri stati ; poichè i medesimi si sono insegnati , e tutt' ora proseguono ad esservi nell' Università , e in tutte le

scuole pubbliche, e private di questa Capitale, e nell'altre di ambedue i Regni. E da questi stessi Codici succhiato hanno il latte, o per dir meglio, il veleno, e i Vescovi, e gli Ecclesiastici, e i Magistrati, e i Secolari, onde si sono formati tanti falsi Cristiani, nemici della vostra autorità, e al contrario si sono allevati sudditi al Monarca universale, quanti sono coloro, che attaccati sono alle nefande massime de' medesimi. Per sbattere cotesto mostro, fate rivivere l'antica disciplina della Chiesa ne' vostri Regni, con far osservare gli antichi Canoni, sostituendo al Talmud della Corte Romana la collezione de' Canoni della Chiesa Romana, che mandò in dono Adriano I. a Carlo Magno; ove altri Canoni non si contengono, se non que' de' quattro primi Concilj Generali della Chiesa, e pochi de' Concilj Provinciali de' primi secoli della medesima etc. „

Rogo, ripiglierebbe quì S. Girolamo, come già contro Gioviniano nel libro primo, *quæ sunt hæc portenta verborum* (o piuttosto *impietatum*; *et blasphemiarum*)? *Quod descriptionis* (e delle stampe) *dedecus*! *Nonne vel per febrem somniare eum putes, vel arreptum morbo phrenetico Hippocratis vinculis alligandum*? Comincio dal Codice di Adriano I. del quale parlando questo sognatore febbricitante, o frenetico mostra una pari ignoranza all'insolentissima petulanza. Egli suggerisce al suo Monarca di sostituire „ al Talmud della Corte Romana la collezione de' Canoni della Chiesa Romana, che mandò in dono Adriano I. a Carlo Magno; ove altri Canoni non si contengono, *se non quei de' quattro primi Concilj generali della* Chiesa, e pochi de' Concilj de' primi secoli della medesima „. Ma pri-

mieramente non riflette, che Adriano I. non poteva nella sua collezione inserire se *non i Canoni de' quattro primi Concilj generali*, perchè il quinto, e il sesto general Concilio non avea fatti Canoni, onde quasi per supplire alla mancanza di questi Concilj il Concilio Trullano fece nel 692. una giunta di 102. Canoni, Canoni, che non dovean certo aver luogo in una raccolta, che un Papa, qual' era Adriano, mandasse all' Imperatore: Canoni, che con tutto lo sforzo di Giustiniano aveano gli antecessori di Adriano a giusta ragione ricusato di approvare. Non dicesse mai l'Anonimo, che almeno avrebbe Adriano potuto unirci i Canoni del Niceno II. da lui medesimo convocato, e celebrato l' anno 787. Mostrerebbe sempre più la sua ignoranza. Adriano diede questo Codice a Carlo Magno in uno de' tre viaggi di lui a Roma. Ora in niuno di questi viaggi poteva Adriano dargli un Codice di Canoni, in cui quelli del Niceno II. fossero trascritti, perchè neppur nell' ultimo del 787. (non che nè nel primo del 774., al quale il Constant, e i Ballerini co' più eruditi riportano la consegna di questo Codice, nè nel secondo del 781.) quando da Benevento ritornò Carlo a Roma per la terza volta; e celebrata quivi la Pasqua ripassò in Francia, era adunato il Concilio di Nicea, che non cominciò se non ai 14. di Settembre, e terminò a' 23. di Ottobre. Era dunque giuoco forza, che Adriano non inserisse in quel Codice se non i Canoni dei quattro primi Concilj generali. Che però pretese l'Anonimo rilevando con quel suo *se non*? Il poverello voleva dar ad intendere sull' esempio di Adriano, che i Canoni de' posteriori Concilj ancor generali non vanno considerati; ma lo darà ad intendere agl'ignoranti suoi pari. E che è

avea Adriano a metter nella sua Raccolta i Canoni, che non eraoo stati fatti? Dirò io all'Anonimo qualche altra cosa, e ben importante, che era nel Codice di Adriano, e che egli per istigazione di qualche Demonio muto ha disaminata. Questo Codice ere in due parti diviso. Una conteneva i Canoni de' Papi già descritte da Dionisio Esiguo nella sua collezione, colla giunta di parecchie altre con tutta l'esattezza noveratici da' Ballerini nella bella Dissertazione da lor premessa al terzo tomo di S. Leone M. p. 185., e osservi bene l' Anonimo, l' oltime è un Concilio Romano nel 791. celebrato da Gregorio Giuniore, o sia secondo, e nella raccolta Veneto-Labbeana de' Concilj inserito al Tom. 8. col. 1831. Ci sarebbe mai pericolo, che l'Anonimo avesse taciota questa seconda parte del Codice di Adriano, perchè ci trovasse qualche sentore di Talmud? Pur troppo: o quante massime di quelle, ch'egli chiame Giudaiche, e distruttive delle leggi più sante, s' incontrano in queste stesse Decretali, di molto anteriori alle Isidoriane tanto da lui detestate. E poi Adriano I., che diede a Carlo quel Codice, era appunto uno di quei Papi, dai quali egli ci disse a c. 38. „ Tanta era l'avidità di que' Romaoi Pontefici per aumentare il loro Regoo temporale, che non avendo altre armi, servivansi dell' aboso enorme della Religione, e della calunnia per ispogliare i legittimi Possessori „. Che maraviglia, ch' egli scegliesse tra le antiche quelle Decretali, le quali più favorivano il sistema, che andava già introducendosi della Monarchia universale? Tutta volta ad operare cno boona fede o tutto intiero dovea egli proporre al suo Ra il Codice di Adriano, n nol dovea neppur nominare.

Ma io sono troppo condiscendente con costui, quasi capace egli fosse di buona fede. Egli ha dissimulata la seconda parte del Codice di Adriano, perchè la prima come ristretta a' soli Canoni dei primi quattro Concilj generali poteva agl' incauti sembrare, che giustificasse il suo zelo per l' antica disciplina, e autorizzasse le sue scandalose, sediziose, ed eretiche declamazioni, che abbiamo con ribrezzo già udite contro la disciplina dei secoli posteriori all' ottavo fino al nostro, quantunque confermata dall' uso generale della Chiesa, e da più Concilj Ecumenici. Ma smascheriamo io fine costui, ed obblighiamolo a dichiararsi quello sfrontatissimo eretico, che egli è. Risponda egli dunque a due quesiti, che passo a proporgli.

Primo quesito. Dopo l' ottavo secolo sino a noi hanno avuto, ed hanno i Papi, e la Chiesa una vera podestà legislativa, quanto l' avessero i Papi, e la Chiesa dei primi otto secoli? Che ne dirà egli? Si torca quanto vuole, o egli dee confessare con tutto il Cattolicismo, che la podestà legislativa dei Papi, e della Chiesa universale è stata sempre la stessa in tutti i tempi, e sarallo ancora sino alla fine dei secoli; o se lo nega, sarà eretico. Eretico perchè mostra di credere, che la Chiesa sia Collegio, e non uno Stato, quando dalla ragione di stato, e di chi vi presiede con giurisdizione, come nella Chiesa il Papa, non è separabile la podestà di far leggi. Eretico, perchè togliendo alla Chiesa, e ai Papi di tutti i tempi la podestà legislativa, verrebbe a tacciar G. C. che non avesse provveduto al bene della Chiesa, esigendo questo, secondo le circostanze dei tempi, innovazioni, e temperamenti. Eretico, perchè smentirebbe la solenne promessa fatta da Cristo

Digitized by Google

negli Apostoli a tutti i lor Successori, e alla Chiesa, che il Papa, è il corpo Episcopale governerebbe, di esser seco loro *usque ad consumationem saeculi* per illuminarli e sostenerli in tutte le cose necessarie allo spiritual reggimento de' Fedeli, tra le quali chi non dia principalissimo luogo alla disciplina?

Secondo quesito. Può il Papa, può la Chiesa prescrivere, e praticare, e massimamente per una lunga serie di secoli una disciplina ripugnante alle Leggi Divine, ed umane, allo spirito della Religione coo tutto l'altro corredo dell'orribil frasario diabolico, che abbiamo sentito usarsi da questo imprudente bestemmiatore, il quale come di Elvidio scrive Girolamo (adv. Helvid.), maledicere omnibus (e specialmente ai Sommi Pontefici, ed ai Concilj Ecumenici) *bonae conscientiae signum arbitratur*? Si Signore, può, e lo ha fatto, e lo fà tuttora, ripiglia subito qui baldanzoso costui. Ma il Cattolico sbalordito, che pur si possa di ciò far questione, grida: nò, non può: chi ha ragione? vediamolo, e con brevi parole atterriamo la fabbrica di maledizione alzata in faccia al Santuario da questo ribaldo.

E prima se nella Chiesa si potesse o dal Papa, o dalla Chiesa stessa introdurre una disciplina viziosa, e perversa, come garrisce costui, che sarebbe dell'infallibilità della Chiesa, non che del Papa? Risponde tosto l'Anonimo, che la promessa d'infallibilità da G. C. accordata, al solo domma appartiene. Ma questa risposta mostra la sua ignoranza. Qualsiasi legge di disciplina (di quelle già parliamo, che sono a tutti i Fedeli indiritte) altro direttamente non fa che, comandare, proibire, punire, per parlare con Gersone (nell'opuscolo *de erroribus con-*

tra fidem & mores circa praeceptum non occides) ; ma racchiude necessariamente un dettame, che può chiamarsi apecolativo, siccome quello, che è un atto intellettuale, e può ancora con altri dirsi pratico, perchè riguardasi come alla operazione ordinato, e questo dettame, o principio ci avverte, che l' opera se è comandata, o è buona, o certo non contraria alle leggi naturali, e divine: se è proibita, o è rea, o almeno tale, che nè dalle naturali, nè dalle divine leggi ci venga prescritta. Dunque quando il Papa o la Chiesa comanda e cagion di esempio, che non s' impedisceno le appellazioni al Papa, o proibisce la lettura dei libri Eretical, in quel comandamento si racchiude il dettame, o principio, che è illecito l' impedire l' appellazioni alla prima Sede, il dettame, e il principio, che è illecito il leggere i libri aterodossi: e questo il Papa, e la Chiesa e' insegna. Or come potrebbe il Papa, o la Chiesa comandare cose viziose, cose contrarie alle naturali, e alle Divine leggi, come proibire cose buone, cose necessarie alla salute, senza insegnare un erroneo dettame o principio, che le cose viziose, e contrarie alle naturali, e divine leggi son buone, o le cose buone son ree? E il fedel che farà, se la Chiesa così l'ammaestri? Che la Chiesa, se il Papa, così l' istruisca? O dovrà, dice quì acutamente il Bellarmino (de Rom. Pont. lib. IV. c. 5.) contro la propria coscienza operare, o perciocchè nelle cose dubbie dee ogni fedele soggettare il suo giudizio a quel della Chiesa, la Chiesa il suo a quello del suo Capo, dovrà credere, che quella tal cosa comandata sia veramente peccaminosa, ed ecco condotto il Fedele, ecco la Chiesa condotta in errore. Dunque la Chiesa non sarà più in-

fallibile, nè nell' insegnare, nè nell' accettare gli insegnamenti del Romano Pontefice. La cosa non può essere più dimostrata. Ne abbiamo un esempio nel Concilio di Costanza. Eranvi alcuni, che andavano come sacrilega riprovando la consuetudine di comunicare a digiuno, e sotto la sola specie di pane. Il Concilio (sess. 13.) osserva contro costoro, che *quum hujusmodi consuetudo ab Ecclesia, & Sanctis Patribus rationabiliter introducta, et diutissime observata sit, habenda est pro lege, quam* NON LICET REPROBARE, *aut sine Ecclesiæ auctoritate pro libito mutare*. Quindi passa a diffinire: *Quapropter dicere quod hanc consuetudinem observare sit sacrilegum, aut illicitum*, CENSERI DEBET ERRONEUM, *et pertinaciter adhærentes oppositum præmissorum* TANQUAM HÆRETICI ARCENDI SUNT, ET GRAVITER PUNIENDI *per Diœcesanos locorum juxtà sanctiones in favorem Catholicæ Fidei contra Hæreticos, et eorum fautores salubriter adinventas*. Io mi affretto a compendiare ciò, che stesamente si troverà trattato nella mia terza Dissertazione sopra l' *Ecclesiastica Disciplina*, stampata in Faenza col titolo: *comandi chi può, ubbidisca chi deve*.

Ma in luogo secondo, oltre l' infallibilità della Chiesa all' empie dottrine dell' Anonimo, ripugna la santità della medesima Chiesa. E perchè chiamasi ella *Santa*? Principalmente, chi non lo sà? perchè la professione sua è santa, e niente di falso propone nella dottrina de' dommi, niente d' ingiusto, e di corrotto riguardo al costume, onde ne' Salmi si dice (Ps. 18.) *immacolata* la legge del *Signore, puro, e rilucente*, siccome il Sole, il suo precetto. Non più dunque sante potrebbe dirsi

la Chiesa ; se errando nelle sue leggi potesse di malvagità, e di turpitudini divenire comandatrice. Perciò scrivea S. Agostino (*Ep.* 119. *Vet. ed.*) : *Ecclesia inter multam paleam, et zizaniam, multa tolerat ; et tamen* QUÆ SUNT *contra fidem, et* BONAM VITAM, NEC TOLERAT, NEC ADPROBAT, NEC TACET, NEC FACIT.

Non accade ora, che difendiamo i Concilj generali, che l'Anonimo ha la sfrontataggine di rappresentarci prodighi della loro autorità, per servire nelle leggi disciplinari come Ligi a' Romani Pontefici. Le cose ora dette intorno la Chiesa, valgono senza dubbio ancora pe' Generali Concilj, che la rappresentano. Dirò solo, che questo infernale ripiego, di volere i Vescovi di tali Concilj assoggettati a' capricci de' Papi, e alla loro prepotenza, potrebbe con ugual forza rivolgersi a cagion di esempio da un Eutichiano, contro l'infallibilità del Concilio Calcedonese, pel domma ivi diffinito sopra le due nature in Cristo, o da un Monotelita contro l'infallibilità del sesto general Concilio, celebrato a Costantinopoli pel domma delle due volontà in Gesù Cristo, giacchè a S. Leone Magno, e Papa Agatone nel mandare i lor Legati a que' Concilj ordinarono, che i Padri non si dipartissero nelle loro diffinizioni dalle istruzioni date agli stessi Legati. Non potrebbero quegli Eretici dire coll'Anonimo pag. 223., che le diffinizioni di que' Concilj furon formate *non secondo i dettami dello Spirito Santo, ma a seconda de' voleri del Papa?* Queste sono le belle conseguenze delle costui dottrine? Eppure ne abbiamo a sentir dell' altre.

§. V.

Altre dottrine empie, ed eretiche di questo libro

Destinato sarà questo paragrafo a mettere in vista anche più chiara l'ereticale veleno, di cui è tutto inzuppato questo libraccio. Scorriamolo dunque brevemente, e diamo un cataloghetto di altre empietà, ed eresie, che da capo a piè lo corrompono.

pag. 22. Essendo la Romana Chiesa la più opulenta di tutte, e la più famosa dell'universo, „ tenendo anche unito a ciò il suo primato, conceduto a' Papi, come a' Successori de' gloriosi Apostoli Santi Pietro, e Paolo. „ Deh! con quale disinvoltura si richiama quì l'eresia de' due Capi della Chiesa Romana a' 29. di Gennajo del 1647., condannata da Innocenzo X. nel libro: *de l'autorité de Saint Pierre, et de Saint Paul qui reside dans le Pape Successeur de ces deux Apôtres*. Anonimo mio, se siete Cattolico, dovete credere, che il Papa gode nella Chiesa il Primato, ma come successor del solo S. Pietro, non come successore anche di San Paolo, che non ebbe mai un tale Primato, ed anzi fu come gli altri Apostoli subordinato al Primato di S. Pietro.

„ Secondo le sagge regole dell'antichità fin da tempi Apostolici stabilite, i Vescovi stando subordinati al Concilio della Provincia, il Papa niun dritto avendo nelle Diocesi degli altri Vescovi, nè su gli medesimi, fuori di quello dell'ispezione in virtù del Primato, questi non poteva far altro

negli bisogni, che incaricare il detto Concilio, ac
ciocchè esaminasse la condotta di quel Vescovo su
Confratello, che fosse sembrato non camminar
bene nella via della dirittura, sopra luogo dai V
escovi della Provincia „. Signor Anonimo, le a
ppellazioni al Papa sono di gius divino, massimame
te per i Vescovi, e lo furono in tutti i secoli. C
poi „ il Papa niun dritto avesse nelle Diocesi de
altri Vescovi, nè sugli medesimi, fuori di que
dell' Ispezione in virtù del Primato, è una spi
cata eresia confutata mille volte, e spezialmente
questi ultimi tempi contro Febbronio, il quale
ha dovuto confessar egli stesso, che il Primato n
è un Primato di mera ispezione, e direzione, n
di vera, e propria giurisdizione.

„ Finalmente il mezzo più efficace, di cui que
Papa (S. Gregorio VII.) si servì, furono le ar
spirituali di legare, e di sciogliere i peccatori,
cordate ugualmente da G. C. a' Papi, e Vesc
delle quali egli, come praticato aveano i di lui p
decessori, spogliò intieramente i Vescovi „. C
S. Gregorio VII. „ spogliasse intieramente i Ves
vi dell' armi spirituali di legare, e sciogliere i p
catori, e una vera calunnia; ma che queste ar
spirituali sieno state da Gesù Cristo accordate ugu
mente a' Papi, e Vescovi, è una eresia, che
torna a c. 121. e c. 150.

„ Fa d' uopo riguardare il Papa . . . come pri
Vicario di Gesù Cristo successore del glorioso A
stolo S. Pietro, e perciò capo Ministeriale d
Cristiana Chiesa „. S. Berardo verameote chia
il Papa unico Vicario di Gesù Cristo *lib.* 11. *de c*
tid. cap. 8. ma capo ministeriale non l' han mai
to, che Richerio, e i suoi seguaci con aperta

sia condannata in Francia nel 1612. da due Concilj Provinciali, uno di Seoa tenuto per altro a Parigi dal Cardinal di Perrona, e l'altro ad Aix di Provenza.

Comincia da questa pagina, e va sino a carte 233. un orribil processo contro il Concilio di Trento, e ben questo può dirsi un grappo di eresie. Oltre quelle, che disopra furon notate, ed altre più ne scelgo due. Una è a carte 228., dove da un Canone di quel Concilio afferma l'Autore, che si atterrano i dritti divini del Vescovado. Potrebbe un Concilio anche Ecumenico far Canoni disciplinari, che offendessero la libertà delle Chiese particolari; i privilegj di qualche nazione; ma libertà, privilegj, che son dritti umani. Non è così dei Dritti Divini. Un Concilio, che atterrasse i dritti divini del Vescovato, errerebbe in fede; e questo direbbesi mai da Cattolico di un Concilio Ecumenico? Alle corte. L'Autore o non vuole, che il Concilio di Trento sia Ecumenico, e per ciò solo è eretico; o acconsente, che sia Ecumenico, e insieme lo dichiara fallibile in fede, ed è similmente Eretico. L'altra Eresia sta.

Pag. 230. dove si dice „ ed è ancora da osservarsi l'autorità profana Principesca, che si dà il Concilio in detti Canoni, ne' quali oltre alle pene spirituali, che sono le sole, che ha per lo dritto delle Chiavi la Chiesa, si usurpa le temporali colla confiscazione, che fa della confiscazione de' beni degli scomunicati.„ Lascio la petulanza di questo tratto. Che la Chiesa oltre il foro Penitenziale ne abbia ancora uno esteriore di punizione, e ciò appunto per lo dritto delle chiavi, è innegabile, come fu nel 1565. stabilito in un numerosissimo Concilio di

Cambrai . *Tit.* XIV. *cap.* 1. Ma che le pene temporali, che in questo foro esteriore dà la Chiesa per la costrettiva sua podestà fondate appunto nel dritto delle chiavi, sia usurpazione, è eresia contraria allo spirito della Chiesa, e all' autorità sacra di un Concilio Ecumenico, e già condannata dalla pratica de' primi secoli nelle carceri Chericali, chiamate *Decaniche*, delle quali si fa menzione sino dal 393. in una legge di Arcadio, e di Onorio, come pure nell'esilio prescritto nel 503. dal Concilio quinto Romano di Papa Simmaco, e nel 541. da un Concilio di Orleans, anzi ancora tra il 593. e 'l 594. nella multa pecuniaria, che il Magno Gregorio ordina a Gennaro Vescovo di Cagliari *lib.* IV. *ep.* 26. *maur. edit.* d' imporre a certo Uomo rustico. Chi vuole altri esempj di pene temporali date dalla Chiesa prima dell' epoca tanto funesta, che l' Anonimo ha farneticando sognata, può vederli nel T. IV. del P. Bianchi contro Giansenone p. 692. segg.

Più che procediamo innanzi, vengonci innanzi a fasci l'eresie in riguardo alle riflessioni di Quesnello, e alla Bolla Unigenitus, che ne ha condannate 101. proposizioni. Badisi; io lascio da parte tutte le falsità, che intorno a questa costituzione Dogmatica di Clemente XI. ha l' Anonimo raccattate da tutti i più scellerati libercoli de' Quesnellisti. Mi fermo sulle sole Eresie.

Pag. 248. „ Da circa 40. anni si leggeva in Francia il nuovo Testamento di nostro Signore Gesù Cristo, con note cavate dalle sacre Scritture, e da' Padri, piene d' unzione dello spirito di Dio „ O unzione dello spirito di Dio come sei prostituita da costui, che ti riconosce in un libro condannato prima da Clemente XI., e poi da tutta la Cattolica Chiesa dispersa!

Pag. 249. „ E abbenchè in dette proposizioni si contenessero i fondamentali dommi di nostra santa Religione . . . tuttavia Clemente, nulla premendogli della Religione di Gesù Cristo, de' suoi Divini Dommi, e della sua Morale, presentatasegli questa sì opportuna occasione, atende, e pubblica una sua costituzione, alla quale, per maggiormente calpestare il Divino carattere di Gesù Cristo, dà principio così. *Unigenitus Dei filius*: ed in essa gli articoli di nostra santa fede, le parole dettate dallo Spirito Santo, le massime più sacrosante della morale Cristiana, e le saggie regole di disciplina della santa antichità in dette proposizioni contenute, sono dichiarate false, erronee etc. „ Segue poi quest' uomo furioso pag. 251. a chiamare le Bolla Clementina il capo d'opera dello spirito delle tenebre.

Pag. 252. „ La proposizione 90.: *Ecclesia auctoritatem excommunicandi habet, ut eam exerceat per primos Pastores de consensu saltem præsumpto totius corporis* „. Questa proposizione, dice l'Anonimo, contiene i veri principj intorno all'autorità, che i Vescovi hanno ricevuta da Gesù Cristo, e distrugge le usurpazioni de' Papi, che a loro soli l'hanno riconcentrata „.

Pag. 253. „ L'altra proposizione, cioè la xci., nella quale si dice: che il rimore d'una scomùnica ingiusta non deve impedirci di fare il nostro dovere. Proposizione è altresì questa santa, e fondata sul Vangelo di Gesù Cristo, e nello stesso tempo preservativo contro le presenti maniere, che la Corte Romana mette in opera per mantenere le sue usurpazioni, o accrescerle, e per sollevare i popoli contro i loro Sovrani. „

p. 256. „ E finalmente, per tutti i suddetti abomi-

nevoli messi, giunse il Monarca universale a fare e vedere anatematizzato Gesù Cristo nella sua dottrina, e nella sua morale: e sì esso, come ancora i di lui successori non hanno lasciata cosa alcuna intentata, per farla ricevere con altre bolle, che di tempo in tempo hanno pubblicato, per regola di fede, acciocchè questa medesima regola con esse potessero distruggere, e così stabilire la loro impugnata infallibilità, e Monarchia; e non solo in Francia, ma ancora negli altri Regni hanno datemano a farla accettare, ove senz'esaminarla, si sono sottomessi un gran numero di Vescovi veri Vicari del Papa, come gli accettanti di Francia. „

Non pensiamo a Clemente XI. Pensiamo alla Chiesa universale, che accettando la Bolla *Unigenitus*, l'ha riconosciuta, approvata, preconizzata *Giudizio dommatico, e però non riformabile di tutta la Chiesa*. E con questo pensiero rileggendo le trascritte proposizioni dell'Anonimo, veggasi se non sieno tutte enormi eresie. Che direbbe però S. Girolamo di costui? Non altro, che quello, che di Origene già scrisse nella sua Apologia *adversus Rufinum. Si propter unum verbum, aut duo, quae contraria fidei sunt, multae haereses abjectae sunt ab Ecclesia, quanto magis hic inter haereticos habebitur; qui tantas perversitates, et tam male dogmata contra fidem adinvenit?*

Or aggiugniamo e quest' eresie tanti tratti di furioso Scismatico; de abbiamo già parecchj toccati in queste nostre osservazioni. Ma due altri non possono dissimularsi. Uno è troppo congiunto col Quesnellismo, del quale ora si è detto. Sentasi l'elogio, che fa l'Anonimo p. 257. alla pseudo Chiesa di Utrecht fulminata da tanti Papi, e ancora dal Regnante

PIO SESTO „ Non lasciò sì egli (Clemente XI.) come encore i di lui Successori, mezzo intentato, per abolire le Religione Cattolica in quelle Provincie di eterodossi, dove fiorisce sin adesso collo stesso spirito di fervore e ne' Pastori, e nel Gregge il Cristianesimo, come ne' primi, e beati secoli delle Chiese „. E poco appresso p. 258.

„ Non senza un grand' orrore, e fremito si leggerà in tutti i secoli negli annali della Chiese, che i primi Vicarj di Gesù Cristo non già con cedere qualche diritto, che loro spettasse, ma per mantenere quelli fraudolentemente usurpati dell' elezione, e ordinazione de' Vescovi, escciar tentano in tutti i modi dal centro dell' unità i loro Fratelli Vescovi, e con essi il loro gregge: questi però non che si ridono, ma commiserano la penale cecità del Papa; mentrecchè i medesimi all' unità strettamente si mirano congiunti, comunicando con tutti i Vescovi Cattolici dell'orbe Cristieno, che universalmente per veri ortodossi gli riconoscono, anco ella stessa inquisizione di Spagna „. E non è questo un predicare lo Scisma? Rispondeva nel 751. Papa Zaccerie a S. Bonifacio Legato in Germania, che evealo interrogato, *quid faciendum sit de excommunicato Episcopo, et Apostolicam auctoritatem negligente* (non come fanno gli Ultrajettini e coatni, *contemnente, contumeliose tractante, insultante*): *Hic detestabilis est coram Deo, et hominibus, cui condemnato incondemnatus non communicabit. Ipsi enim* (e il condannato, e il comunicante seco lui) *condemnabuntur in die irae, et revelationis Domini, et Salvatoris nostri Jesu Christi, dum sederit ad judicandum genus humanum*. O io sì dovrò dunque peteiò commiserare le penale cecità degli Ultrejettini, e del lo-

ro panegirista, che seco loro è involto nelle teneb
dello Scisma. Deh! *intelligite vel sero*, dirò con
a' Donatisti Ottato Mi evitano lib. 2. *vos esse fili
impios, vos esse ramos fractos ab arbore, vos esse a
scissos palmites a vite, vos esse rivum concisum
fonte*. Ne alcun cattolico si spaventi a sentirsi da
Anonimo vantare la comunicazione degli Ultrajettini
*con tutti i Vescovi dell' Orbe Cristiano, che universa
mente per veri ortodossi gli riconoscono*: non ques
sparate di bugiarde millanterie, e basterà, che
legga la mia prefazione sul libro nel 1787. stampa
ad Assisi col titolo di *Trattato Storico* di Venceslo
Bachusio Prete Romano, e Canonico di Bruges sop
Zegero Bernardo Van-Espeo.

Del resto l'Anonimo anche senza la sua stret
comunione con quegl'infelici ne dà prove le più ati
pitose del protervo Scismatico, ch'egli è. Tutta
parlata, che indirizza da carte 264. sino al fine,
una focosa invettiva contro i Sommi Pontefici p
alienare da loro i Sovrani, e quello di Napoli ma
simamente, e consumare lo Scisma, cha pur tropp
da alcuni anni va serpeggiando anche in Italia. N
chi potrebbe senza fremito riandare quell' esecrabi
passo, dove costui parla dell' allocuzione fatta d
Regnante PIO SESTO nella Basilica Vaticana dop
il Vespero nella vigilia de' Santi Apostoli Pietro,
Paolo? *Là*, dic'egli p. 267. (secondo il Salmis
Ps. 139. aguzzando a guisa di serpente la lingua,
colle labbra attossicate da veleno di aspidi) „ Là si v
de con grande stupore di Roma, e con orrore di tu
ta la Cristianità, il primo Vicario di Gesù Cristo
l'uomo di Dio, vestito cogli abiti dell' esercizio d
Sommo Sacerdozio dell' Altissimo, sedere sopra
cattedra di verità, ed in luogo di annunziare il Va

gelo di Gesù Cristo, vilmente calpestarlo, e proferir delle bestemmie; annunziando a Roma tutta, a all'universo, che la M.V. era di lui suddito, e vassallo vero; e ae non prestavagli l'omaggio dovuto lo minacciava giusta le Bolle de' suoi Predecessori, di privarlo del Regno ,,. Nè di tanto pago chiama abbominevole queat' omilia, e scandaloso questo fatto. E non ho a gridare raccapricciato con S. Cipriano Ep. 69. a Fiorenzo Papiano: *quis hic est superbiae tumor? quae mentis inflatio? ad cognitionem tuam*, non già *Praepositos, et Sacerdotes*, ma *Sacerdotem Sacerdotum vocare* per ona ptotesta da lui fatta a difesa de' diritti temporali, della sua Sede, ma inalienabili quanto quelli di qualunque altra terrena Sovranità? E non temè questo sciagorato, che in lui si rinnovassero gli Esempj di Core, Datan, e Abiron, dall' sperta terra ingojati? (num. 16. 31.) O prodigio di cieca temerità!

§. VI.

Abuso enorme delle Divine Scritture, e di un testo del Magno Gregorio.

Sinora abbiamo nell' Anonimo veduto uno Scismatico, e un Eretico. Ma ormai son persuaso, ch' egli non creda nulla, e si burli di Dio, e degli Uomini. „ Lo stato mio di Ecclesiastico, die' egli, per la Dio grazia mi ha fatto meditare continuamente le Divine Scritture, e il Testamento del nostro Divino Maestro Gesù Cristo. Da quelle, e da questo io ho appreso .... che il nostro Divino legislatore è venuto in questo mondo per fondarvi un Regno affatto spirituale .... e che non solamente le mire sue

furon lontane dai Regni terreni; de' quali era egli l' onnipotente Padrone, e Creatore; ma espressamente insegnò, che il suo regno non era di questo mondo. Rinunciò il Regno offertogli dagli Ebrei, dopo uo risplender te miracolo. Si dichiarò quindi auddito degl' Imperadori Pagani, con pagar loro il tributo comandando agli Apostoli, di rendere a Cere quel che è di Cesare, ed a Dio quel che è di Dio; e nemmeno esser volle Giudice della Discordia fra due fratelli ,,. Eppure le continue meditazioni di questo Ecclesiastico non hanno in lui prodotto altro frutto, che di renderlo copiatore di Calvino, e di tutti i nemici degli Ecclesiastici, e massimamente della Santa Sede, i quali han sempre messi in campo questi medesimi testi del Vangelo, e credo senza farvi sopra le continue medetazioni del nostro Ecclesiastico. Ecco però in che si fonda la mia persuasione, che costui non sia che un incredulo beffardo, il quale non dicendoci in fine altro, che le vecchissime interpretazioni date a que' testi da' Protestanti, e da' più velenosi combattitori di Roma, e degli Ecclesiastici, le veste con un aria ipocrita di mezzo contemplativo, per farsi giuoco di noi, e de' suoi Leggitori. In fatti che è il *Regnum meum non est de hoc mundo* tanto decisivo per lui contro di Roma, che l' ha posto per fin nel titolo con quell' altro quì sfuggitogli: *Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic*. Luc. 22. 25. 26. ? E' una prova, che le sue meditazioni avesno a maestro, e direttore l'Angelo di Satanasso. Traducasi il *de hoc mundo*, non per *di*, ma per *da*; è finita la grande obbiezione, e niente altro se ne trarrà, se non che Cristo era sì Re di questo mondo, ma non originato da cagioni mondane, o dall' elezion degli uomini, ma

altronde. *Hic non ait* (avverte S. Agostino Tract. 115. in Jo. 2. 2. p. 577. T. 3. Part. 2.) Regnum meum *non est in hac mundo*, sed non est *de hoc mundo*. Non ait, *nunc Regnum meum non est* hinc, *sed nunc Regnum meum non est* hinc. E questo quante volte è stato già risposto a' Valdesi, a Lutero, a Calvino, e a tali altri, che abbarrono di questo testo! Anche l' altro testo *Reges gentium* puntualmente vienci portato da Calvino per provare, *non modo Pastoris officium distinctum esse ab Officio Principis, sed res esse magis separatas, quam ut in unum hominem coire queant*. E già gli avea risposto il Bellarmino, che come Sant' uomo sapeva meditare i Libri sacri un pò meglio dell Anonimo *de Rom. Pont. lib.* 5. *cap.* 10. Il dominare, che si estolle con fasto, che ha per legge il solo capriccio, che secondo il dettame della passione fa man bassa sopra de' sudditi, questo è il dominare proibito agli Apostoli, ed a' lor Successori. Ma non ogni dominare ha per necessarie guide le passioni, per necessaria regola il capriccio, per necessario corteggio il fasto. Del tributo sono state già dette tante cose tra gli altri dal ch. Autore del *diritto libero della Chiesa di acquistare ec. Tom.* 2. *P.* 1. *pag.* 212. *segg.* Basterà, che io avverta l'Anonimo, che in avvenire estratto dalle profonde sue meditazioni non sopprima, se avrà più a citare il testo di S. Matteo 17. nè le parole: *ergo liberi sunt filii Dei*, colle quali Cristo abbastanza significa, ch' egli come figliuol di Dio, anche inquant'uomo, non era tenuto al pagamento del censo; cioè quello *ut autem non scandelizemus eos*, dalle quali si fa palese, che volea pagarlo, e da S. Pietro fecelo ancora pagare, non per soggezione, nè per dovere, ma per non dare scandalo agli esattori; onde S. Ilario *contra Constantium*

n. 10, dicea: *Censum Capitum remittis quam Christus ne scandalo esset, exsolvit*. Quanto poi all' ultimo passo di S. Luca 12. 13. seg., dal quale impariamo, che Cristo nemmeno esser volle giudice della discordia tra due fratelli, sappia l' Anonimo per sua consolazione, che pur Calvino ce lo rinfacciò. Faccia dunque così. Legga il Bellarmino nel capo citato, ove alla seconda obbiezione di Calvino risponde, e vedrà, che Cristo non accettò di entrar giudice in quella differenza, per dare non che a' Pontefici, a tutti i Sovrani un opportunissimo avvertimento, che non debbono accollarsi affari di piccioli rilievo con pregiudizio di trascurare i più gravi.

Basti questo saggio delle meditazioni, che ha fatte l' Anonimo sulle Divine Scritture. Chi poi volesse vedere disfatta la gran fabbrica, ch' egli *pag.* 10. *seg.* erge sulle famose parole di S. Paolo, *omnis anima Potestatibus sublimioribus subdita sit*, e l' altre di S. Pietro: *Subjecti igitur estote omni humanae creaturae*, non ha che a leggere il Bellarmino *de Rom. Pont. lib.* 1. *cap.* 7., e il lodato autore *del dritto libero* etc. T. II. *p.* 1. *pag.* 102. *segg.* e 189. *segg.* Io mi sento ispirato a trattenermi piuttosto un poco sopra un testo di S. Gregorio M., del quale l'Anonimo fa uso pag. 23., ma sempre dopo Calvino anche in ciò confutato dal Bellarmino *lib.* 5. *de Roman. Pontif. cap.* 10. „ Si è, dice il Santo Pontefice nel suo Concilio Romano, che nelle antiche edizioni del suo Registro era la lettera 44. del lib. IV., ed ora sta al fine di tutto il Registro, come appendice. „ Si è introdotta nella Chiesa Romana una nuova consuetudine, e molto riprensibile, che quando i Rettori sospettano, che i predj urbani, o

rusticani di qualche suo Patrimonio possano appartenere al diritti di essa, secondo il Fiscale costume ci affiggono de' titoli, e perciò quello, che giudicano spettare a' poveri, non per via di giudizio ma colle mani difendono ... e qualunque cosa, che si stima potere alla Chiesa appartenere, per forza da loro si occupa. Perciò col presente Decreto stabilisco, che se taluno Ecclesiastico presumerà giammai di opporre i titoli a suo capriccio, o qualunque predio Urbano, oppure rusticano, sia anatema. E tutti risposero, sia anatema. Ma colui il quale ha il governo della Chiesa, se o avrà egli stesso dato ordine di ciò fare, ovvero senza sua commissione si sarà fatto da altri, ed egli avrà trascurato di punirlo, sia anatema. „ E di qua che argomenta il Calvinista Anonimo? Ne trae „ con chiarezza i progressi, che l' avidità di acquistar beni temporali fatto avea nella Chiesa Romana, che già cominciava ad usurpare i beni altrui, sino a mettere titoli Fiscali a i beni, i quali strappavano colla forza dalle mani dei loro possessori i suoi Ministri. „ Che grand' uomo e costui! Ma agli è obbligato di questi lumi a Calvino. Io nondimeno non crederei di far loro torto, dicendo, che veggo qui un cieco, che fa ad un altro cieco la guida. In primo luogo salta quì agli occhi l' uso, che facea la Chiesa Romana dei suoi patrimonj, cioè il sovvenimento dei poveri, onde i Rettori, *quello, che giudicavano spettare ai poveri, non per via di giudizio, ma colle mani difendevano*. Veggasi in luogo secondo, che i Rettori usavan bensì di un mezzo non legittimo, ma non perciò *usurpavano i beni altrui*, ne gli strappavano *dalle mani dei loro possessori*; che anzi quelli, dalle mani dei quali gli strappavano, nell' opinione dei

Rettori ne erano *usurpatori*, e perciò toglievangli loro per ricuperarli dalle rapitrici lor mani. Il mezzo solo di apporvi dei titoli secondo il costume Fiscale era ingiusto. *Nam*, come riflette il Bellarmino, *l. c. nondum habuerat Ecclesia politicum Principatum, sed possidebat bona temporalia ad eum modum, quo privati Cives possident. Itaque aequum erat, ut agros, quos suos esse censebat Ecclesia si forte ab aliis occuparentur, in judicio legitimo eos repeteret; non autem more fiscali propria sibi auctoritate vindicaret.* Per la qual cosa soche rigurdo al passo di Gregorio l'Accorimo ha ritenuto il suo reo costume di malignare contro la Chiesa Romana sllo sproposito; tsoto più che dallo stesso S. Gregorio appar chiaro, che quando si scoprì quest'indebito modo, che ussvano i rettori, i quali poi ooo erano, che Ministri, di racquistare i beni sl patrimonio usurpati, il Papa ci pose subito il più forte rimedio degli anatemi; onde quella qualunque colpa oon alla Chiesa Romana ers da attribuirsi, ma all'umor violento di quelche Rettore.

Sono al fine del mio breve esame di questo pernicciosissimo libro. Ma prima di terminarlo del tutto, far debbo all'Editore di esso una preghiera. Egli p. 317. ne minaccia una seconda edizione con altre note dell'Autore, *le quali si publicheranno benedicendo Iddio i di lui sudori*. Ah *Editore*, che vi è scappato mai dalla penna? Potete mai seriamente immaginarvi, che Dio sia per benedire i sudori di un eretico, di uno Scismatico, del più sfacciato, del più scellerato, del più brutale nemico della sua Chiesa, che da molti secoli siasi stato? Ah! stolti! e voi, ed egli, non pascete gli incauti leggitori con vane speranze di benedizioni di Dio, a cui forse

non credete ne poco, ne punto: temete sì, piuttosto se lo credete, temete l'ira di questo Dio Onnipotente Vendicatore dell' oltraggiata sua Chiesa. Prego poi tutti i veri Cattolici, alle mani dei quali passasse questo mio scittore, a non avvilirsi nelle si grandi persecuzioni, che alla Chiesa da tanti iniqui simili all' Autore di questo libro veggono muoversi. Coraggio, Fedeli miei fratelli, dirò a tutti col magno Gregorio *in Job. cap.* 30. *lib. xx. cap.* 19., coraggio: *scit Sancta Ecclesia in passionibus crescere, atque inter opprobria honorabilem vitam tenere: scit nec de adversis dejici, nec de prosperis gloriari: novit contra prospera mentem suam in diejectione sternere; novit contra adversa animum ad spem superni culminis exaltare: Scit bona suae misericordiae Redemptoris, scit mala suae Justitiae tribuere Judicis: quod et bona illo largiente habeat, et mala illo permittente patiatur.*

CORREZIONI

Appartenenti al primo Tomo del Secolo VII.

COMPENDIO STORICO-CRONOLOGICO

Pag.	*Lin.*	*Errori*	*Correzioni*
4	9	nella	della
	24	e dopo	che dopo
5	21	di	le
	25	mostraodo	, e mostraodo
12	2	Valesia	Valeria
	11	tutti	come morti
	24	totsle	tale ,
13	21	Silverio	Silverio , che desso
14	1	c.4.ep.18.	c. 4. stima più antica tal concessione dalla ep.2. di S. Leone *ad Diosc. Alex.*
15	10	dal Re , de' loro	dal Re loro
18	27	l'insinuazione	l'insussisteoaa
19	27	prescritta	proscritta
22	28	esteso	ectesi
28	7	chiamarsi	chiamasi
29	14	tremarono	fremerooo
	14	protestavansi	protestaronsi
30	9	un diploma	ottenoto un diploma
	18	in tale	con tale
33	5	da questo	da questa
	25	non trova	non trovò
34	27	in molti	molti
37	16	e venne	e venne quindi
	35	sorsero	sorsero parimeote

Pag.	Lin.	Errori	Correzioni
43	8	da due sua lettere	da noa sua lettera
48	18	nei Cittadini	pei Cittadini
50	14	e dall' Orazione	dalla orazioae
	15	dall'	e dall'
	17	Concilio avere	Concilio si ricava avere
50	26	aola	aolo
	29	Dorcosaa	Dosense
53	18	Teofane de' priocipj	Teofane parlando de' principj
55	27	di lui seontosi	di lui nel Sioodo tenutosi
56	20	XVI.	VI
63	10	daonosi Ciro	daonosi a Ciro
	21	, e dopo 10. anni di sede, e	10.anni di Sede , e
	22	classe Macedonio	classe Pietro eeo Macedooio
67	23	Marsa	Narra
69	12	gioroi di queata	giosni da questa
70	14	aucceaae a Paolo	aucceaae a Pirro
71	24	aenza ahbracciarli	aenaa ahbracciarlo
75	17	che poscia Elcia	di che poscia Elia
	18	formali approvazioni	formale approvazione
	21	da Bonifazioae	da Booifazio , e
77	8	Severo .	Sereno , *e così poco dopo*

Pag.	*Lin.*	*Errori*	*Correzioni*
	32	710	610
84	12	S. Mensneto	S. Benedetto
	25	prima	, la prima
88	17	in cni si cento	in cui si fecero cento
99	14	Hagoοò	Haghenò
101	11	Iba	Ila
102	28	Il Chierico	il Chiariss.
109	5	lo pose	li pose
	6	prigioniere	prigioοieri
111	16	a Cagano	al Cagano
112	23	dare	dare ai soldati
114	26	si riofiamma-no	si sinfiammarono
116	18	l'avvertito	l'atterrito
117	6	, e sfidarlo	a sfidarlo
119	7	aspettando	aspettavano
121	15	regoato	regnaodo
126	16	per ragione	per ragioοe essere
128	12	fracassatogli	fracassataglisi
132	20	Mavia	Moavia
133	2	Mossi	Mosse
	6	un onmero	coοtro nn numero
	9	Olsicio	Ohsicio
137	19	e trattolo	lo trasser
	26	*nasso*	*naso*
161	5	e lo	ne lo
	9	vi richiedeva	si richiedeva
	16	e tosto	tosto

Dissertazione I. inedita

1	14	qnattro	cinqoe
8	17	Pastore	Scrittore

4	25	, da quel luogo	,ne da quel luogo
8	21	rispose	ripigliò
9	17	*alter*	*si alter*
10	13	abito	atteggiamento
12	19	oe verisimile	è verisimile
14	1	nascono	nuocono
	17	creduto	creduto per ora
15	26	sarà	sarò
	26	Tanto	Ma tanto
22	25	rinomato	rioovato
	26	potevala	posevela
	35	da sponda	da sponda a sponda
23	1	gli altri	gli alti
26	8	non esiste	nou assiste
27	13	e il	o il
28	15	S. Gregorio	, S. Gregorio
30	16	di Giovanoi,ed aoche in alcuoi luoghi modificata e corretta	di Giovaoni , *Il resto si cancelli* .
31	28	*parcitur*	*pascitur*
33	32	che quei	che di quei
34	28	nulla	nullus
36	10	esse	esse ait
38	2	come	or come
	29	col dire	o col dire
40	10	che gli	ch' ei gli
	18	reca egli	reca aocor agli
41	9	oella	della
42	15	*voglia*	*o voglia*
53		e la	o la
46	2	Damasceno , e facciamo	Damasceno cogli or or riferiti dell' Aocore della Omilia , e facciamo

	11	supponga	supponga si
45	13	raffermando	reffermandoi'
	27	periodo	periodo a periodo
	28	, affastella	, e affastella
48	21	mentre , e aggiuogerr ancora	mentire
54	16	Dnmenicn Sntn aotto la cui	Domenico Sntu , la cui
56	4	Antori	antnre
	10	in oltre affatto	in oltre , come altra volta si è detto affattn
58	29	è certa	è coraa
59	30	per le supplicne	alle suppliche
	31	iodagarne	indicarne
64	19	Lampergio	Lanspergio
	19	Bellarmino	Ballardini
66	6	che riguarda	riguarda
	30	d'incntere ,	d' incntere . Di più : Quelle parole : *sebbene costui* (Trajano) *era ornato di tutte le virtù* : anno dell'esaggirato , e mal si dicono sulle labbra di chi a' introdnce irì a parlare .
68	30	aggiunga	agginnge
69	4	Una	Vana
70	10	L' incontriamo	C' incontriamo
	23	e cnn essa	e con esso

CORREZIONI

Appartenenti al secondo Tomo del secolo VII.

Dissertazioone III. inedita

Pag.	*Lin.*	*Errori*	*Correzioni*
90	19	Osio, argeotrero	Osio Argentrò
91	20	corrette	corrotte
	25	siecome	come
92	11	giammai può	giammai non può
94	7	Il P.de la Corgne	il Csoonico de la Corgoe
95	11	nel non estiogoere	nel non estingosre sulle prime
	21	di tutte la Cbiesa	di tutta la Chiesa, e a tutta la Chiasa
	21	scorrinsi	acorransi
96	13	opporvisi	apporvisi
97	8	dai primi	da questi
103	3	(Sergio)	(Pirro)
104	16	io proviamo	le proviamo
107	11	in cui	con coi
	17	Onnrio debbonsi	Ooorio di detti aggiunti affatto msocanti dabbonsi.
109	33	che anzi affinche anche	che anzi anche
110	1	le opposte	le addotte
111	17	esclsmarsi	esclsmarmisi
120	12	del medesimo	del medesimo se non altro ne furono piengmeote ioformati,

	22	il quale com Ceaare presedette al detto Sinodo	il quale assistette al detto Sinodo, e n'ebbe esatta informazione,
	25	Capitolo	Capitale
116	23	dovere	dovette
118	28	definitamente	definitivamente
119	3	definoitamente	definitivamente
121	2	confermò	. Confermò
128	1	de Romani Pontefici	ai Romai Pontefici
	5	cioè perchè mai	cioè che mai
	9	de' Padri	del Padre
	14	contengono	contengano
	18	vero	verono
	20	vel	in
130	4	proposaioni	qualche proposizione
131	24	attribuirgli	di attribuirgli
133	2	tacitamente	elmeno tacitamente
136	9	dell'Ereaia	dalla Eresia
137	2	condannato	coodaonate
	31	le forti	le storte
	9	vederai	vedersi la.
138	14	hattuta.	hatinta; ed entrerò senza più a trattare la atessa causa secondo la via men comune, me insieme, come mi persuado, non men

Da qui sino al fine trovasi l'originale, non si sa come, molto disordinato! Dovrebbesi riordinare come all'incontro

sicura, e certamente all'accusato Pontefice più gloriosa. Ciocchè verrò facendo in tre altre Dissertazioni; nell'una delle quali si cercherà, se le lettere di Onorio, quali presentemente esistono siano

genuine; nell'altra si ragionerà sul valore della condanna fatta di Onorio nel sesto Sinodo, e su che debbe dirsi di altri Concilj, che questa condanna o hanno, o sembra, che abbiano adottato; nell'ultima in fine si vedrà, se ammetter si debbano come sincere più lettere di S. Leone II., e la Professione di Fede, che dicesi fatta dopo di lui dai novamente eletti al Pontificato, ne' quali monumenti si rammemora e si rattifica la detta condanna di Onorio. Si venga tosto alla prima, o sia alla seconda contando dalla già data,

Avea io già mandato a Roma quanto fin quì si è poi impreaso, e già andava lavorando pel rimanente, quando mi fece sapere il Sig. Ab. Cernitori abbastanza noto per tre opuscoli dati da esso alla luce, e a cui fu conaegnato dal fu dottisaisimo Abate Zaccaria il già diapoato da lui per la continuazione della presente raccolta, affinchè la traeaae, come ei confida certo di fare, sino all'ultimo compimento, mi fece dico sapere, che doyendoai affrettare la stampa non potevano per ora aver luogo le altre mie poc'anzi indicate Diaertazioni. Vagliami tale avviso di scusa se non adempio o di adempir differisco quanto si era da me promesso al num.II.

Altri errori d'interpunzione, e simili si abbandonano al compatimento degli umani Leggitori. In avvenire si porranno le correzioni all'ultimo Tomo di ogni Secolo, massime circa gli opuscoli inediti.

00563806